



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1438

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

18/12/2022 - 03:20

Indice

1. DDL S. 1438 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1438	5
1.3. Trattazione in Commissione	46
1.3.1. Sedute	47
1.3.2. Resoconti sommari	50
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	51
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (pom.) del 23/10/2019	52
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019	57
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 13/11/2019	68
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 19/11/2019	69
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 26/11/2019	76
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159 (pom.) del 28/04/2020	77
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 07/05/2020	86
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 28/05/2020	87
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020	88
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 01/07/2020	98
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (ant.) del 09/07/2020	99
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 5 (ant.) del 23/07/2020	100
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 189 (ant.) del 09/09/2020	101
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 29/09/2020	110
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020	120
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020	140
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (ant.) del 22/10/2020	145
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020	149
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) del 12/01/2021	155
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (pom.) del 02/03/2021	212
1.3.2.1.21. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 216 (pom.) del 03/03/2021	216
1.3.2.1.22. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217 (ant.) del 10/03/2021	222
1.3.2.1.23. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021	225
1.3.2.1.24. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 20/04/2021	232
1.3.2.1.25. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021	239

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021	246
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/08/2021	254
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 31/08/2021	257
1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021	275
1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021	290
1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 263 (pom.) del 27/10/2021	300
1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279 (pom.) del 29/03/2022	303
1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 12/04/2022	308
1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022	311
1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022	323
1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/05/2022	326
1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 21/06/2022	332
1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 303 (pom.) del 12/07/2022	342
1.4. Trattazione in consultiva	347
1.4.1. Sedute	348
1.4.2. Resoconti sommari	349
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	350
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/11/2020	351
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 10/11/2020	353
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/06/2022	363
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	365
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 13/01/2021	366
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 377 (ant.) del 03/03/2021	373
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 382 (pom.) del 17/03/2021	380
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021	384

1. DDL S. 1438 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1438
XVIII Legislatura

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

Titolo breve: *Magistratura onoraria*

Iter

12 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1438

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Relazione tecnica richiesta il 13 gennaio 2021

Presentazione

Presentato in data **29 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 139 del 30 luglio 2019.

Classificazione TESEO

GIUDICI ONORARI

Articoli

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE (Art.1), FAMIGLIA (Art.1), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.1), SEDE DEL SERVIZIO (Art.1), ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI (Art.1), INDENNITA' DI FUNZIONE (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), TRATTAMENTO ECONOMICO (Artt.1, 2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 23 ottobre 2019) .

Relatore alla Commissione Sen. [Valeria Valente](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 23 ottobre 2019) .

Sostituito da Sen. [Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 29 marzo 2022) .

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Urraro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 2 marzo 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **[2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#)** in sede referente il 17 settembre 2019.

Annuncio nella seduta n. 149 del 17 settembre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1438

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1438

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2019

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge recepisce l'esito dei lavori del tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, al fine di dare piena attuazione alla volontà politica di varare interventi di modifica della riforma scaturita dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, (cosiddetta riforma Orlando), interventi specificamente diretti a migliorare le condizioni della magistratura onoraria.

Come si legge nelle premesse del citato decreto, il tavolo tecnico è stato infatti istituito allo scopo di aprire « un confronto con soggetti politici ed istituzionali sul tema della magistratura onoraria, al fine di individuare un comune indirizzo per redigere un progetto di legge di modifica » della riforma organica della magistratura onoraria, conseguita al citato decreto legislativo n. 116 del 2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57.

Al tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante politico, nella persona del Sottosegretario di Stato onorevole avvocato Jacopo Morrone, hanno partecipato, oltre alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia, componenti esterni rappresentativi dell'Associazione nazionale magistrati, dell'INPS, del Consiglio nazionale forense e della Cassa forense, nonché singoli magistrati ordinari ed onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari).

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico sono state altresì coinvolte le associazioni rappresentative della magistratura onoraria (quali: ANGDP, COGITA, FEDERMOT, UNAGIPA, CGDP, UGDGP, MAGIP, ANMO, CONAMO, OUMO, UNIMO, ANGOT, SEILUGLIO, unione magistrati onorari europei, associazione magistrati onorari uniti, coordinamento magistratura giustizia di pace), che hanno fornito motivate proposte di modifica dell'attuale disciplina.

All'esito dei lavori sono state definite le linee direttrici dell'intervento di riforma, che investono sia la disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia, e soprattutto, la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017.

In particolare, sul primo versante, si riassumono di seguito i settori di intervento:

- a) ridefinizione del regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, con l'obiettivo di restringerne la portata in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il « familiare » esercente la professione forense;
- b) parziale estensione ai magistrati onorari della disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di consentire agli stessi l'assegnazione ad altra sede al fine di assistere un familiare con disabilità;
- c) modifica delle modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale, in luogo di quella trimestrale prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Con riguardo, invece, alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2017 per i magistrati onorari già in servizio, l'intervento riformatore, secondo le linee direttrici definite nell'ambito del Tavolo tecnico, ha una portata più ampia e si sviluppa come segue:

- a) in primo luogo, viene previsto che gli stessi possano rimanere in servizio sino alla cessazione dell'incarico, fissata dall'articolo 29, comma 2, al compimento del sessantottesimo anno di età; attualmente il decreto legislativo n. 116 del 2017 ne limita la permanenza ai quattro quadrienni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017; resta peraltro fermo il meccanismo della conferma quadriennale;
- b) viene radicalmente modificata la disciplina relativa alle funzioni e ai compiti degli stessi. In particolare, la disciplina prevista dall'articolo 30 (con specifico riguardo all'assegnazione della trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali), che si sarebbe dovuta applicare limitatamente al primo quadriennio, viene estesa a tutta la durata dell'incarico, sino alla sua cessazione;
- c) sul versante del trattamento economico, la cui disciplina si rinviene nell'articolo 31, è previsto che per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio continueranno ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico (e non più limitatamente al primo quadriennio) i criteri dettati dall'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace; quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. Trattandosi di un regime sostanzialmente « a cottimo », non è previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura. È peraltro mantenuta la possibilità di esercitare l'opzione per l'indennità corrisposta in misura fissa.

Tale indennità, attualmente, si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La parte fissa ammonta ad euro 24.210 per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e ad euro 19.368 (80 per cento di euro 24.210) per i magistrati onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. La parte variabile, invece, cosiddetta indennità di risultato (riconosciuta dal capo dell'ufficio in relazione a criteri predeterminati), per effetto del richiamo all'articolo 23, è determinata in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento dell'indennità fissa sopra indicata.

Diversamente, per effetto del presente intervento, l'indennità non si compone più delle due parti (fissa e variabile), ma viene rideterminata in misura globale, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, nei seguenti importi: euro 31.473, per i magistrati onorari della prima delle due categorie sopra indicate, ed euro 25.178, per i magistrati onorari della seconda (che è poi l'importo delle indennità fisse, maggiorate del 30 per cento).

Nel caso in cui il magistrato onorario opti per l'indennità fissa resta fermo il limite dei tre impegni settimanali.

Il nuovo assetto risulta pertanto fortemente migliorativo per la categoria dei magistrati onorari già in servizio, sol che si consideri che nell'impianto delineato dalla cosiddetta riforma Orlando (che, si ripete, limita la durata dell'incarico a quattro quadrienni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017), il trattamento economico agli stessi riservato successivamente alla scadenza del primo quadriennio, e salva l'opzione per l'indennità fissa, sarebbe stato quello di cui all'articolo 23 previsto, a regime, per i neominati magistrati onorari, parametrato a due impegni settimanali (euro 16.140 in caso di assegnazione di funzioni giudiziarie; l'80 per cento di tale importo in caso di destinazione all'ufficio per il processo e all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, oltre alla maggiorazione per l'indennità di risultato).

Allo stesso modo, risulta maggiormente vantaggiosa anche l'opzione per l'indennità fissa per effetto della rideterminazione dei relativi importi in misura globale. In conseguenza di tale intervento, la componente « variabile » (peraltro nella percentuale massima del 30 per cento), il cui riconoscimento è attualmente condizionato al raggiungimento di certi risultati, viene di fatto assorbita stabilmente nella nuova indennità.

Lo schema di disegno di legge, oltre a dare attuazione agli obiettivi politici emersi all'esito dei lavori

del tavolo tecnico, come sopra enucleati, contiene inoltre disposizioni dettate da ragioni di coordinamento con il nuovo assetto.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

Articolo 1

L'articolo reca le modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

In particolare:

1) l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nel modificare l'articolo 5, commi 2 e 3, interviene sul regime delle incompatibilità restringendone la portata nei casi di rapporti « parentali » (affinità, coniugio e unione civile) tra il magistrato onorario e un familiare esercente la professione forense. Diversamente da quanto previsto nei casi già disciplinati, che rimangono immutati, in tal caso l'incompatibilità è limitata alla sede cui il magistrato onorario è assegnato e non al circondario.

Inoltre, viene modificato il comma 4 dell'articolo 5, relativo all'incompatibilità tra magistrati onorari derivante da rapporti di parentela (affinità, coniugio e unione civile) estendendo la medesima disciplina ai rapporti tra magistrati onorari e magistrati ordinari.

Da ultimo, attraverso l'introduzione del comma 5-*bis*, ai fini della valutazione in concreto della sussistenza delle incompatibilità previste dai precedenti commi 2, 3 e 4, vengono richiamati gli stessi principi operanti per le ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario con riguardo ai magistrati ordinari;

2) l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 17, comma 4, al fine di estendere la delega ivi prevista per i vice procuratori onorari, in materia di determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta in relazione ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550 codice di procedura penale, a tutti i casi previsti da tale disposizione (e non dunque limitatamente ai reati indicati al comma 1) e nelle ipotesi in cui si proceda con giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 558, comma 6, codice di procedura penale;

3) l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), inserisce all'articolo 18 il comma 14-*bis* in virtù del quale il magistrato onorario che presta assistenza a un familiare con disabilità, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potrà chiedere l'assegnazione ad altra sede. In tali casi è demandata al Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, la definizione della procedura di assegnazione. La lettera *d*) modifica la rubrica del capo V aggiungendo il riferimento all'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 18 dalla lettera *c*);

4) l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), modifica l'articolo 23, comma 2, nella parte relativa alla cadenza con cui viene corrisposta l'indennità ai magistrati onorari, che da trimestrale diviene bimestrale;

5) l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), modifica l'articolo 29, comma 1, relativo alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, prevedendo che gli stessi, ferma la conferma quadriennale di cui al relativo articolo 18, possano proseguire nell'incarico sino al sessantottesimo anno di età e non più, quindi, limitatamente ai quattro quadrienni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017;

6) l'articolo 1, comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 30, relativo alle funzioni e ai compiti dei magistrati onorari già in servizio, prevedendo che la disciplina prevista dal comma 1 si applichi agli stessi, non sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, bensì sino alla cessazione dell'incarico al sessantottesimo anno di età. Viene altresì previsto, attraverso la modifica del comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 30, che l'assegnazione della trattazione di nuovi procedimenti civili e penali avvenga previa considerazione delle delibere del Consiglio superiore della magistratura da adottare tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

7) l'articolo 1, comma 1, lettera *h*), modifica l'articolo 31, relativo alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio, stabilendo che la disciplina attualmente prevista sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo continui ad applicarsi

sino alla cessazione dell'incarico al sessantottesimo anno di età.

Nel caso in cui gli stessi magistrati onorari optino, invece, per l'indennità in misura fissa, il relativo importo viene rideterminato in aumento, rispetto alla disciplina attuale (di cui al comma 2 del medesimo articolo 31, che lo fissa rinviando all'articolo 23) prevista per i neonominati magistrati onorari.

Sempre sulla base di tre impegni settimanali, l'importo viene rideterminato nella misura globale di euro 31.473, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e di euro 25.178, sempre comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le due indennità non sono cumulabili.

Inoltre, con l'introduzione del comma 3-*bis*, sono definite le modalità e il termine per l'esercizio dell'opzione per l'indennità fissa.

Da ultimo, per esigenze di coordinamento con il nuovo assetto sono soppressi i commi 4 e 5 del medesimo articolo 31;

8) l'articolo 1, comma 1, lettera *i*) interviene sull'articolo 32 per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio, facendo salve le disposizioni del capo XI, come modificate dal presente intervento (vedi sopra articolo 1 lettera *f*) e *g*) in punto di durata dell'incarico e di trattamento economico). Inoltre si riconosce ai magistrati onorari in servizio che, per effetto di disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2017, siano divenuti incompatibili con la sede di appartenenza, di chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità;

9) all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 33, si eliminano gli interventi abrogativi, scaturiti dal citato decreto legislativo, degli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'eliminazione si giustifica con la finalità di conservare il trattamento economico dei magistrati onorari in servizio. In particolare l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, è oggetto di modifica al successivo articolo 2 del presente disegno di legge.

Articolo 2

L'articolo reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. Si tratta delle disposizioni, originariamente eliminate dalla cosiddetta riforma Orlando a decorrere dalla cessazione del quadriennio successivo alla sua entrata in vigore, che stabiliscono in 98 euro l'ammontare dell'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari per l'attività di udienza. Con le modifiche recate dal presente intervento la misura dell'indennità è conservata per i magistrati onorari in servizio (giudici o vice procuratori) e, al contempo, si prevede il suo raddoppio se il complessivo impegno lavorativo, sia esso correlato all'attività di udienza, alle funzioni esercitate a servizio dell'ufficio del processo o dell'ufficio di collaborazione del procuratore, superi le otto ore nel corso della giornata. Si stabilisce che la durata delle udienze e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sia rilevata dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. A tal fine si tiene conto anche dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario all'esito dell'attività.

Articolo 3

L'articolo reca le opportune disposizioni di natura finanziaria.

Al fine di assicurare la copertura e l'invarianza finanziaria dell'intervento, viene prevista, con il medesimo disegno di legge, una riduzione dell'attuale dotazione organica (da 8.000 a 6.500 unità). Si prevede altresì la possibilità di una nuova determinazione della dotazione organica, a fronte degli esiti dell'esercizio dell'opzione per l'indennità fissa in luogo del « cottimo », nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

L'articolo finale disciplina l'entrata in vigore delle modifiche recate dal presente disegno di legge.

Relazione tecnica

Il presente schema di disegno di legge si muove nell'ottica di introdurre le necessarie modifiche al d.lgs 116/2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, per una più razionale e funzionale gestione della figura del magistrato onorario compresa la generale rivisitazione della disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, nell'ambito delle diverse funzioni giudiziarie e di supporto alla magistratura togata, con specifico riferimento al regolare funzionamento dell'ufficio del processo e dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.

Il provvedimento si compone di 4 articoli per i quali si forniscono i necessari approfondimenti di natura tecnico - finanziaria.

In premessa si segnala che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi fronteggiare, sia gli adempimenti, sia le previsioni di spesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

Le norme contenute nel presente articolo, al comma 1, lettera a), sono tese a disciplinare, nell'ambito degli uffici giudiziari, il regime delle incompatibilità del magistrato onorario, nel senso di prevedere che gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari, inoltre, non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato o di magistrato ordinario. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere, le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Si precisa inoltre che la ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza non comporta modifiche alla disciplina di cui all'articolo 35, comma 2, del d.lgs 116/2017 ai fini



dell'indennità di missione o di trasferimento, che non risulta spettante, come nei casi di applicazione del magistrato onorario in altra sede del circondario del tribunale.

L'articolo in esame, **al comma 1, lettera d)**, contempla inoltre la possibilità di scegliere, ove possibile e a seguito di deliberazione del CSM, la sede giudiziaria più vicina al domicilio del familiare con disabilità da assistere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si rappresenta che l'eventuale scoperta della sede abbandonata e la possibile sostituzione del giudice con altra professionalità non produce effetti finanziari negativi, tenuto conto che la copertura della sede avverrebbe comunque nel limite della dotazione organica complessiva dei magistrati onorari, così come determinata nella nuova formulazione dell'articolo 3 del provvedimento.

Ciò detto si conferma che dall'applicazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Al comma 1, lettera e), si prevede la possibilità di erogare le indennità spettanti ai magistrati onorari con cadenza bimestrale anziché trimestrale.

Trattasi di norma avente natura procedimentale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo far fronte alle attività collegate, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al comma 1, lettera f), si stabilisce che i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs 116/2017, possono essere confermati per i successivi quadrienni sino al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.

All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici onorari.

Al comma 1, lettera g), si prevede che la disciplina prevista dall'art. 30 del d.lgs 116/2017 (con specifico riguardo all'assegnazione della trattazione dei nuovi procedimenti



civili e penali) che si sarebbe dovuta applicare limitatamente al primo quadriennio viene estesa a tutta la durata dell'incarico sino al raggiungimento del limite di età di 68 anni.

Trattandosi di norma avente natura ordinamentale, l'applicazione della stessa non comporta riflessi finanziari.

Il comma 1, lett. h), modifica l'art. 31 del d.lgs 116/2017, relativo alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio, prevedendo che la disciplina transitoria attualmente prevista sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs., continui ad applicarsi sino al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.

Si fa riferimento in particolare al c.d. regime a "cottimo" e ai criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

Si precisa che il provvedimento non modifica il comma 1 dell'articolo 31 del dlgs 116/2017, il quale dispone che l'applicazione del regime c.d. "a cottimo" si applica esclusivamente ai magistrati già in servizio all'entrata in vigore del predetto provvedimento e non ai nuovi magistrati onorari.

Restano vigenti i limiti, in termini di numero di udienze massime annue retribuibili (n. 110) e di ammontare massimo del complesso delle indennità annue erogabili (pari ad un importo di euro 72.000 annui lordi) previsti attualmente per i giudici di pace, mentre pur non essendo previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari, resta fermo quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura, che limitano ad un massimo di tre impegni settimanali l'applicazione dei suddetti magistrati onorari.

Si attribuisce inoltre, agli stessi magistrati onorari già in servizio, la facoltà di optare per l'indennità annua in misura onnicomprensiva fissa, il cui importo, rispetto alla disciplina attuale di cui al comma 2 del medesimo art. 31, che lo fissa rinviando all'art. 23, sulla base di 3 impegni settimanali (rispettivamente pari ad euro 24.210, per l'esercizio di funzioni giurisdizionali, e pari all'80% di tale importo, in caso di assegnazione all'ufficio per il processo e all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica), viene rideterminato



nella misura di euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e di euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le due indennità non sono cumulabili.

In pratica si stabilisce di cristallizzare e conglobare in un unico importo onnicomprensivo le misure dell'indennità fissa e variabile (calcolata al 30% di quella fissa) in favore dei magistrati onorari già in servizio, prevedendo quindi di estendere fino alla cessazione dell'incarico il regime transitorio più favorevole applicabile agli stessi magistrati richiedenti il terzo impegno settimanale, seppur condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, nel corso dei tre quadrienni successivi alla scadenza del quarto anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017.

Inoltre, con l'introduzione del comma 3-bis, sono definite le modalità e il termine per l'esercizio dell'opzione per l'indennità fissa, che deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.

All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede, come detto, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia

Per la quantificazione e la proiezione degli oneri annui, si rimanda alla nuova Tabella allegata, elaborata sulla base delle seguenti considerazioni:

- i contingenti numerici dei magistrati onorari utilizzati per la stima degli oneri annui sono stati aggiornati e verificati dalle competenti articolazioni ministeriali e tengono conto di un primo contingente di 400 nuovi magistrati onorari, già selezionati dal CSM, interessati dalla disciplina di cui al d.lgs 116/2017 e che entreranno presumibilmente in tirocinio a partire dal secondo semestre 2019 (senza oneri per tirocinio semestrale gratuito). Le proiezioni annuali del numero di magistrati onorari in servizio tengono altresì conto delle cessazioni per il raggiungimento del limite di età (68 anni); si prevede l'inquadramento*



economico di 400 unità all'anno di nuovi giudici onorari nel periodo 2020/2023 (400 unità nell'anno 2020 , 400 unità nell'anno 2021, 400 unità nell'anno 2022 e 400 unità nell'anno 2023) e di ulteriori 100 unità per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per un totale rispettivamente di 1.700 unità nell'anno 2024 e di 1.800 unità nell'anno 2025, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dalle predette cessazioni, così da garantire il rispetto del contingente massimo previsto di 6.500 unità di magistrati onorari;

- per la determinazione degli oneri riferiti alle indennità da corrispondere ai magistrati onorari attualmente in servizio che intendono proseguire con il regime c.d. "a cottimo", è stata utilizzata, quale base di calcolo per i giudici di pace, la spesa annua media pro-capite attualmente rilevata per il pagamento delle indennità corrisposte agli stessi giudici. Si prevede, prudenzialmente, che la totalità dei giudici di pace in servizio, continuerà a permanere con l'attuale disciplina delle indennità a "cottimo" in ragione del regime più favorevole (la media reddituale procapite ammonta attualmente a circa 51.000 euro annui lordi), rispetto alla misura fissa dell'indennità annua prevista dalla nuova riforma (31.473 euro annui lordi per tre impegni settimanali);*

- si ipotizza prudenzialmente che, alla luce delle modifiche operate sul regime delle indennità (per udienza o per altre attività delegabili nell'ambito dell'ufficio del processo e dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica) all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, previsto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, un contingente non superiore al 10% dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, attualmente in servizio, opererà per l'attuale regime a "cottimo", per il quale si è comunque provveduto a rideterminare prudenzialmente un nuovo importo medio-annuo pro capite (pari a euro 29.400 = 98 euro x 2 indennità x 3giorni x 50 settimane). Su tali indennità è stata considerata in via prudenziale, nella Tabella allegata, la voce "IVA" al 22% con IRAP a carico del lavoratore, a decorrere dall'anno 2020;*

- per la determinazione degli oneri annui riferiti ai magistrati onorari attualmente in servizio che opereranno per l'indennità annuale in misura forfettaria fissa, si è tenuto conto dell'importo pari ad euro 31.473 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che eserciteranno funzioni giudiziarie e dell'importo pari ad euro 25.178 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i giudici onorari inseriti*



rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; si ipotizza che l'esercizio dell'opzione per l'indennità forfettaria fissa riguarderà, prudenzialmente, un numero pari al 90% dei magistrati onorari in servizio (GOT e VPO) dei quali il 60% da destinare a funzioni giudiziarie e il 40% da destinare a funzioni di assistente. Sulle suddette indennità non è stata conteggiata, ai fini della quantificazione degli oneri, la componente IVA, in ragione della possibilità di accedere al c.d. regime fiscale forfettario agevolato, oggi previsto per i redditi non superiori a euro 65.000 (articolo 1, commi 9-11 della legge 145/2018); si specifica al riguardo che sulla base dei dati informativi contenuti nella piattaforma SIAMM di questa amministrazione relativi all'anno 2018, in uso presso gli uffici giudiziari per la gestione delle spese di giustizia, risulta che il regime forfettario agevolato è già ampiamente utilizzato dai magistrati onorari (GOT e VPO) attualmente in servizio ancorchè parametrato a limiti reddituali inferiori previsti per l'anno 2018 (30.000 euro lordi annui) rispetto ai limiti reddituali previsti a decorrere dall'anno 2019 (65.000 euro lordi annui);

- per ciò che concerne il regime dei Giudici di pace già in servizio, le cui indennità per udienza e sentenza erano state assimilate a reddito di lavoratore dipendente (ex art. 50, lett. F, TUIR), fuori quindi dal regime IVA e in relazione ai quali sino all'anno 2019 è stata quantificata la sola componente IRAP dovuta dall'amministrazione, si rappresenta che con la qualificazione delle attività svolte come "lavoro autonomo" disposta ai sensi dell'articolo 26, del d.lgs 116/2017 e in funzione del diverso regime previsto dalla nuova normativa, ancorchè in permanenza della retribuzione c.d. a cottimo ipotizzata per la totalità dei GdP, si prevede anche per essi la possibilità di accedere al c.d. regime fiscale forfettario agevolato (articolo 1, commi 9-11 della legge 145/2018), che presume la semplificazione degli adempimenti in materia di IVA e IRAP in presenza delle condizioni e nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla vigente legislazione fiscale (65.000 euro lordi annui a decorrere dall'anno 2019);*

Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

L'articolo reca modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, concernente il regime delle indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Tali disposizioni, originariamente soppresse dal d.lgs 116/2017 a



decorrere dalla cessazione del quadriennio successivo alla sua entrata in vigore, stabiliscono in 98 euro l'ammontare dell'indennità untaria spettante ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari per l'attività di udienza.

Con le modifiche recate dal presente intervento la misura dell'indennità è conservata per i magistrati onorari in servizio (giudici o vice procuratori) e, al contempo, se ne prevede il raddoppio quando il complessivo impegno lavorativo, sia esso correlato all'attività di udienza, sia alle funzioni esercitate nell'ambito dell'ufficio del processo o dell'ufficio di collaborazione del procuratore, superi le otto ore nel corso della stessa giornata.

Attualmente la possibilità di corrispondere la doppia indennità è subordinata al superamento delle cinque ore, nel corso della stessa giornata, per le sole attività di udienza dei giudici onorari di tribunale e per le attività di udienza e per le altre attività delegabili ai vice procuratori onorari.

Si stabilisce inoltre che la durata delle udienze e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. A tal fine si tiene conto anche dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario all'esito dell'attività.

Si ipotizza, come già rappresentato in relazione al precedente articolo, che il 10% dei magistrati onorari attualmente in servizio, come GOT e VPO proseguiranno con il regime c.d. "a cottimo", opportunamente rideterminato secondo il criterio di seguito indicato.

Nel ribadire, comunque, il carattere residuale del mancato esercizio dell'opzione in favore del sistema forfettario rispetto al "cottimo", in ragione della necessaria presenza nell'ufficio per l'attribuzione delle indennità legate ai singoli impegni giornalieri, non erogabile nei casi di assenza a qualsiasi titolo, riposo, aspettativa o malattia, si ritiene tuttavia che una parte degli attuali giudici onorari in servizio potrà optare per il "cottimo" in ragione del carattere di flessibilità dell'istituto più confacente alle esigenze legate ad altri impegni professionali prevalenti, rispetto all'incarico di magistrato onorario.

Inoltre si evidenzia che, pur non essendo previsto un limite né minimo né massimo, agli impegni settimanali dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari, resta fermo quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura, che



limitano, in genere, ad un massimo di tre impegni settimanali l'utilizzo dei suddetti magistrati onorari.

Ciò detto, sempre in un'ottica prudenziale, si è provveduto a rideterminare per i giudici onorari che opteranno per il regime a cottimo (10% degli attuali 2192 GOT e 1786 VPO) un importo medio superiore a quello già rilevato in applicazione della legislazione vigente, nelle ipotesi di un impegno per tre giorni a settimana oltre le otto ore giornaliere, per n. 50 settimane utili dell'anno, risultando quale spesa annua media la seguente: 98 euro x 2 (oltre le otto ore giornaliere) x 3 (giorni di impegno per settimana) x 50 (settimane utili per anno) per un totale medio annuo pro-capite di 29.400 euro lordi.

Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

La clausola di invarianza finanziaria prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi fronteggiare i relativi adempimenti attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo altresì che al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria la dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, già fissata in complessive 8.000 unità dal DM 22 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2018, di cui 6.000 giudici onorari di pace e 2.000 vice procuratori onorari, è rideterminata, con le modalità contenute nel comma medesimo (decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) in 6.500 unità come da Tabella allegata.

Nella stessa tabella, ai fini della quantificazione e della proiezione degli oneri annui, si è tenuto conto dei criteri contenuti nel citato DM 22 febbraio 2018, ai fini del rispetto delle aliquote, pari rispettivamente al 60 per cento della dotazione organica per i magistrati onorari con funzioni giudicanti (2150 unità nell'anno 2020) e al 40 per cento dei magistrati onorari inseriti nell'ufficio del processo o del procuratore onorario (1.430 unità nell'anno 2020) con compiti di assistente, del contingente di magistrati stimato nella misura del 90% dei GOT e VPO che opteranno per il regime forfettario dell'indennità annuale fissa (complessive 3.580 unità). Tale parametro che risulta confermato anche nelle successive proiezioni annuali, risulta ampiamente rispettato nella previsione di inquadramento dei magistrati



onorari di nuova nomina per i quali si prevede, ai fini dei riflessi economici, il graduale inserimento a decorrere dall'anno 2020.

Per i giudici di pace attualmente in servizio pari 1251 unità, che presumibilmente conserveranno l'attuale regime "a cottimo", e che sulla base delle cessazioni per raggiungimento dell'età pensionabile sono previsti nel numero di 1080 nell'anno 2024 e 1060 nell'anno 2025, si prevede la diretta collocazione nell'ambito del contingente dei magistrati onorari che eserciteranno le funzioni giudicanti.

Si prevede infine che entro tre mesi dalla data del termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4) della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 4 (Entrata in vigore)

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge, fissandolo al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si allega il nuovo prospetto riepilogativo concernente la stima degli oneri annui derivanti dal disegno di legge recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, con il quale si fornisce dimostrazione della sostenibilità finanziaria dell'intervento normativo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia all'U.d.V. 1.4 - Azione Magistratura onoraria -- Capitolo 1362 p.g. 1.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

100

POSITIVO
19 LUG. 2019


NEGATIVO
Il Vice Ministro Generale dello Stato




TABELLA CON IL PROSPETTO DEGLI QUERI PREVISTI DALLA NUOVA FORMA DI REGISTRAZIONE ENERGIACA - ELIOS TISCOTTI

DESCRIZIONE DELL'INTERESSI	GIUGNO 2015			GIUGNO 2016			GIUGNO 2017			GIUGNO 2018			GIUGNO 2019			GIUGNO 2020			GIUGNO 2021		
	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	
1. INTERESSI IN QUERTE	1.1. INTERESSI IN QUERTE	1.2. INTERESSI IN QUERTE	1.3. INTERESSI IN QUERTE	1.4. INTERESSI IN QUERTE	1.5. INTERESSI IN QUERTE	1.6. INTERESSI IN QUERTE	1.7. INTERESSI IN QUERTE	1.8. INTERESSI IN QUERTE	1.9. INTERESSI IN QUERTE	1.10. INTERESSI IN QUERTE	1.11. INTERESSI IN QUERTE	1.12. INTERESSI IN QUERTE	1.13. INTERESSI IN QUERTE	1.14. INTERESSI IN QUERTE	1.15. INTERESSI IN QUERTE	1.16. INTERESSI IN QUERTE	1.17. INTERESSI IN QUERTE	1.18. INTERESSI IN QUERTE	1.19. INTERESSI IN QUERTE	1.20. INTERESSI IN QUERTE	
2. INTERESSI IN QUERTE	2.1. INTERESSI IN QUERTE	2.2. INTERESSI IN QUERTE	2.3. INTERESSI IN QUERTE	2.4. INTERESSI IN QUERTE	2.5. INTERESSI IN QUERTE	2.6. INTERESSI IN QUERTE	2.7. INTERESSI IN QUERTE	2.8. INTERESSI IN QUERTE	2.9. INTERESSI IN QUERTE	2.10. INTERESSI IN QUERTE	2.11. INTERESSI IN QUERTE	2.12. INTERESSI IN QUERTE	2.13. INTERESSI IN QUERTE	2.14. INTERESSI IN QUERTE	2.15. INTERESSI IN QUERTE	2.16. INTERESSI IN QUERTE	2.17. INTERESSI IN QUERTE	2.18. INTERESSI IN QUERTE	2.19. INTERESSI IN QUERTE	2.20. INTERESSI IN QUERTE	

TABELLA CON IL PROSPETTO DEGLI QUERI PREVISTI DALLA NUOVA FORMA DI REGISTRAZIONE ENERGIACA - ELIOS TISCOTTI

DESCRIZIONE DELL'INTERESSI	GIUGNO 2015			GIUGNO 2016			GIUGNO 2017			GIUGNO 2018			GIUGNO 2019			GIUGNO 2020			GIUGNO 2021		
	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	PROSPETTO	
1. INTERESSI IN QUERTE	1.1. INTERESSI IN QUERTE	1.2. INTERESSI IN QUERTE	1.3. INTERESSI IN QUERTE	1.4. INTERESSI IN QUERTE	1.5. INTERESSI IN QUERTE	1.6. INTERESSI IN QUERTE	1.7. INTERESSI IN QUERTE	1.8. INTERESSI IN QUERTE	1.9. INTERESSI IN QUERTE	1.10. INTERESSI IN QUERTE	1.11. INTERESSI IN QUERTE	1.12. INTERESSI IN QUERTE	1.13. INTERESSI IN QUERTE	1.14. INTERESSI IN QUERTE	1.15. INTERESSI IN QUERTE	1.16. INTERESSI IN QUERTE	1.17. INTERESSI IN QUERTE	1.18. INTERESSI IN QUERTE	1.19. INTERESSI IN QUERTE	1.20. INTERESSI IN QUERTE	
2. INTERESSI IN QUERTE	2.1. INTERESSI IN QUERTE	2.2. INTERESSI IN QUERTE	2.3. INTERESSI IN QUERTE	2.4. INTERESSI IN QUERTE	2.5. INTERESSI IN QUERTE	2.6. INTERESSI IN QUERTE	2.7. INTERESSI IN QUERTE	2.8. INTERESSI IN QUERTE	2.9. INTERESSI IN QUERTE	2.10. INTERESSI IN QUERTE	2.11. INTERESSI IN QUERTE	2.12. INTERESSI IN QUERTE	2.13. INTERESSI IN QUERTE	2.14. INTERESSI IN QUERTE	2.15. INTERESSI IN QUERTE	2.16. INTERESSI IN QUERTE	2.17. INTERESSI IN QUERTE	2.18. INTERESSI IN QUERTE	2.19. INTERESSI IN QUERTE	2.20. INTERESSI IN QUERTE	



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di disegno di legge recepisce l'esito dei lavori del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, al fine di dare piena attuazione alla volontà politica di varare interventi di modifica della riforma scaturita dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (c.d. riforma Orlando), interventi specificamente diretti a migliorare le condizioni della magistratura onoraria.

Come si legge nelle premesse del citato decreto, il Tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante politico, nella persona del Sottosegretario di Stato On. Avv. Jacopo Morrone, è stato infatti istituito allo scopo di aprire "un confronto con soggetti politici ed istituzionali sul tema della magistratura onoraria, al fine di individuare un comune indirizzo per redigere un progetto di legge di modifica" della riforma organica della magistratura onoraria, conseguita al citato decreto legislativo n. 116 del 2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57.

Al Tavolo tecnico hanno partecipato, oltre alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia, componenti esterni rappresentativi dell'Associazione nazionale magistrati, dell'INPS, del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Forense, nonché singoli magistrati ordinari ed onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) e nel corso dei lavori sono state altresì coinvolte le associazioni rappresentative della magistratura onoraria (quali: ANGDP, COGITA, FEDERMOT e UNAGIPA), che hanno fornito proposte di modifica dell'attuale disciplina.

All'esito dei lavori sono state definite le linee direttrici dell'intervento di riforma, che investono sia la disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia, e soprattutto, la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017.

In particolare, sul primo versante, si riassumono di seguito i settori di intervento:

a) ridefinizione del regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all'art. 5 con l'obiettivo di restringerne la portata in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il "familiare" esercente la professione forense;

b) parziale estensione ai magistrati onorari della disciplina di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di consentire agli stessi l'assegnazione ad altra sede al fine di assistere un familiare con disabilità;

c) modifica delle modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale, in luogo di quella trimestrale prevista dall'art. 23, comma 2.

Con riguardo, invece, alla disciplina transitoria prevista dal Capo XI del decreto legislativo n. 116 del 2017 per i magistrati onorari già in servizio, l'intervento riformatore, secondo le linee direttrici definite nell'ambito del Tavolo tecnico, ha una portata più ampia e si sviluppa come segue:

a) in primo luogo, viene previsto che gli stessi possano rimanere in servizio sino alla cessazione dell'incarico, fissata dall'art. 29, comma 2, al compimento del 68° anno di età; attualmente il decreto legislativo n. 116 del 2017 ne limita la permanenza ai quattro quadrienni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017; resta peraltro fermo il meccanismo della conferma quadriennale;

b) viene modificata la disciplina relativa alle funzioni e ai compiti degli stessi. In particolare, la disciplina prevista dall'art. 30 (con specifico riguardo all'assegnazione della trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali), che si sarebbe dovuta applicare limitatamente al primo quadriennio, viene estesa a tutta la durata dell'incarico, sino alla sua cessazione;

c) sul versante del trattamento economico, la cui disciplina si rinviene nell'art. 31, è previsto che per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio continueranno ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico (e non più limitatamente al primo quadriennio) i criteri dettati dall'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace; quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. Trattandosi di un regime sostanzialmente "a cottimo", non è previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura. È peraltro mantenuta la possibilità di esercitare l'opzione per l'indennità corrisposta in misura fissa.

Tale indennità, attualmente, si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La parte fissa ammonta ad euro 24.210 per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie ed euro 19.368 (80% di euro 24.210) per i magistrati onorari inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. La parte variabile, invece, c.d. indennità di risultato (riconosciuta dal capo dell'ufficio in relazione a criteri predeterminati), per effetto del richiamo all'art. 23, è determinata in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità fissa sopra indicata.

Diversamente, per effetto del presente intervento, l'indennità non si compone più delle due parti (fissa e variabile), ma viene rideterminata in misura globale, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, nei seguenti importi: euro 31.473, per i magistrati onorari della prima delle due categorie sopra indicate ed euro 25.178, per i magistrati onorari della seconda (che è poi l'importo delle indennità fisse, maggiorate del 30%).

Nel caso in cui il magistrato onorario opti per l'indennità fissa resta fermo il limite dei tre impegni settimanali.

Il nuovo assetto risulta pertanto fortemente migliorativo per la categoria dei magistrati onorari già in servizio, sol che si consideri che nell'impianto delineato dalla c.d. riforma Orlando (che, si ripete, limita la durata dell'incarico a quattro quadrienni successivi all'entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 116 del 2017), il trattamento economico agli stessi riservato successivamente alla scadenza del primo quadriennio, e salva l'opzione per l'indennità fissa, sarebbe stato quello di cui all'art. 23 previsto, a regime, per i neonominati magistrati onorari, parametrato a due impegni settimanali (euro 16.140 in caso di assegnazione di funzioni giudiziarie; l'80% di tale importo in caso di destinazione all'ufficio per il processo e all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, oltre alla maggiorazione per l'indennità di risultato).

Allo stesso modo, risulta maggiormente vantaggiosa, rispetto all'attuale disciplina, anche l'opzione per l'indennità fissa per effetto della rideterminazione dei relativi importi in misura globale. In conseguenza di tale intervento, la componente "variabile" (peraltro nella percentuale massima del 30%), il cui riconoscimento è attualmente condizionato al raggiungimento di certi risultati, viene di fatto assorbita stabilmente nella nuova indennità.

Lo schema di disegno di legge, oltre a dare attuazione agli obiettivi politici emersi all'esito dei lavori del Tavolo tecnico, come sopra enucleati, contiene inoltre disposizioni dettate da ragioni di coordinamento con il nuovo assetto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Attualmente, le norme che disciplinano la magistratura onoraria si rinviengono nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attuativo della legge delega 29 aprile 2016, n. 57.

Come sopra detto, il citato decreto legislativo reca la riforma organica della magistratura onoraria, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Con il presente disegno di legge, come già rappresentato al punto sub 1), si interviene, in coerenza con il programma di governo, precipuamente sulla disciplina transitoria, lasciando inalterato, salvo interventi mirati, l'assetto risultante dal decreto legislativo n. 116 del 2017 recante la riforma organica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Trattasi di un intervento che comporta il superamento della disciplina prevista per i magistrati onorari attualmente in servizio dal Capo XI del decreto legislativo n. 116 del 2017, con specifico riguardo alla durata dell'incarico, alla funzione e ai compiti degli stessi, ed alle indennità ad essi spettanti, nei termini già illustrati al punto sub 1).

Inoltre, quanto alla parte relativa alla riforma organica della magistratura onoraria di cui al citato d.lgs. n. 116 del 2017, le modifiche apportate dal presente provvedimento riguardano, nei termini rappresentati sempre al punto sub 1): il regime delle incompatibilità; la parziale estensione ai magistrati onorari della disciplina di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di consentire agli stessi l'assegnazione ad altra sede al fine di assistere un familiare con disabilità; la modifica delle modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (da trimestrale a bimestrale).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con la Costituzione e, segnatamente, con l'art. 106, laddove mantiene fermo il principio della temporaneità dell'incarico di magistrato onorario nei termini definiti dal d.lgs. n. 116 del 2017.

Le medesime considerazioni valgono con riguardo ai magistrati onorari già in servizio, la categoria maggiormente interessata dal presente disegno di legge.

In tal caso, infatti, ove optino per l'indennità fissa, si continua a prevedere un impegno massimo settimanale (pari a tre giorni) tale da rendere lo svolgimento delle funzioni onorarie compatibile con l'esercizio di attività lavorative o professionali.

Nel caso in cui, invece, mantengano il trattamento economico c.d. "a cottimo", continua in ogni caso ad applicarsi un meccanismo di rinnovo non automatico, ma subordinato alla ordinaria conferma quadriennale, risultando in tal modo confermata la temporaneità dell'incarico. In questo senso, il parametro del 68° anno di età, di cui all'art. 29, comma 2, costituisce termine non automatico, operante esclusivamente quale limite ultimo alla facoltà di rinnovo, e non può essere assunto in via esclusiva ai fini della determinazione della durata dell'incarico, dal momento che il mancato rinnovo quadriennale determinerà l'immediata cessazione dall'incarico.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia trattata non consente, a norma degli artt. 105 e 106 della Costituzione, interventi di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risulta pendente in Parlamento un disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 945), assegnato alla Commissione Giustizia, recante *“Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale”*.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo. L'intervento in parola concerne prevalentemente il solo regime transitorio dei magistrati onorari già in servizio, con specifico riguardo al trattamento economico, e, in relazione all'intera categoria della magistratura onoraria, introduce disposizioni di favore sul versante assistenziale-previdenziale (estensione della misura di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 relativa alla possibilità di assegnazione ad altra sede del magistrato onorario per assistere il familiare con disabilità).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La compatibilità con il diritto UE della disciplina italiana del servizio dei magistrati onorari è stata oggetto per circa otto mesi di un'indagine EU Pilot gestita dai Servizi della DG Occupazione della Commissione europea. Il 10 giugno 2017 la Commissione UE ha respinto le motivazioni fornite dall'Italia nel corso dell'indagine, chiudendo negativamente il caso EU-Pilot 7779/15/EMPL. In particolare, nella comunicazione di chiusura negativa del caso ha sostenuto l'incompatibilità della regolazione interna con la disciplina europea contenuta nelle direttive riportate sub. 10, relativamente ai seguenti aspetti: a) Riconoscimento dell'indennità nel periodo di riposo; b) Congedo di maternità c) Prevenzione dell'abuso di successioni di contratti di lavoro a tempo determinato d) Principio di non discriminazione: la diversità di trattamento tra magistrati onorari non deve tradursi in una "discriminazione" (nel senso della giurisprudenza UE), sì che deve potere essere necessariamente giustificata da motivazioni e criteri oggettivi; e) Trattamento previdenziale. Le misure conseguentemente apportate nel decreto legislativo n. 116 del 2017, e non oggetto del presente intervento, sono, per le ragioni esposte al predetto punto 10), idonee a superare ogni profilo di eventuale contrasto rilevabile con riferimento alla disciplina previgente.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Risultano pendenti i seguenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto:

- 1) Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L'Aquila (Italia) il 1° ottobre 2018 – Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia (Causa C-618/18);
- 2) Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia) il 22 ottobre 2018 – UX / Governo della Repubblica italiana (Causa C-658/18).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'oggetto del provvedimento non si presta ad una valutazione secondo criteri di comparazione giuridica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche ed integrazioni al d.lgs. n. 116 del 2017, già vigente, nonché ad altre disposizioni per ragioni di coordinamento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo sono presenti abrogazioni esplicite per effetto della modifica del d. lgs. n. 116 del 2017, in relazione alla previgente disciplina transitoria.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo e di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, siano definite modalità e limiti per l'esercizio dell'opzione in favore dell'indennità fissa da parte dei magistrati onorari già in servizio. Dalla pubblicazione di tale decreto sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sei mesi per l'esercizio di detta opzione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Non sono previste specifiche modalità per il controllo e il monitoraggio, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

TITOLO: Schema di disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria"

Amministrazione competente: Ministero della giustizia

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Motivazioni dell'intervento

Il presente schema di disegno di legge recepisce l'esito dei lavori del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, al fine di dare piena attuazione alla volontà politica di varare interventi di modifica della riforma scaturita dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (c.d. riforma Orlando), interventi specificamente diretti a migliorare le condizioni della magistratura onoraria.

Le linee direttrici dell'intervento di riforma, definite anche sulla scorta delle proposte delle associazioni della categoria coinvolte nei lavori del Tavolo tecnico, investono sia la disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia, e soprattutto, la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017.

L'intervento normativo risponde all'esigenza di integrare il sistema vigente nella parte in cui non prevede, a beneficio della magistratura onoraria, alcune forme di tutela ovvero di maggior favore (con particolare riferimento al regime delle incompatibilità valutate rispetto al nucleo familiare e al riconoscimento del diritto all'assegnazione della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere ai sensi della legge 104/1992) già contemplate per la magistratura ordinaria. Disallineamento, questo, che, sia pure fondato sulla natura onoraria dell'incarico, ha determinato reazioni della categoria culminate in una serie di astensioni con blocco delle udienze civili e penali e in plurime petizioni presentate alla competente commissione del Parlamento europeo (*cf.* SEZ. 1).

Analoghe disposizioni di favore sono previste sul versante economico per l'intera categoria, tra cui la rideterminazione delle modalità di pagamento delle indennità (da trimestrale a bimestrale).

Con esclusivo riguardo, poi, ai magistrati onorari già in servizio, maggiormente interessati dalla presente riforma, preliminarmente, si riportano i dati relativi alla consistenza numerica delle varie categorie di magistrati onorari (GDP, GOT e VPO) e le classi di età media:

FASCIA DI ETA'	GIUDICI DI PACE	GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	VICE PROCURATORE ONORARIO	TOTALE PER FASCIA DI ETA'
45 - 50	58	428	516	1002
50 - 55	283	664	667	1614
55 - 60	503	569	386	1458
60 - 65	258	311	143	712
65 - 68	149	220	74	443
TOTALE	1251	2192	1786	5229

Premesso il dato di riferimento della consistenza della categoria, l'intervento normativo prevede delle modifiche significativamente migliorative quanto al trattamento economico: da un lato, viene prevista la possibilità di mantenimento, sino alla cessazione del servizio (al 68° anno di età), del regime attuale di "cottimo", e non dunque limitatamente al primo quadriennio successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2017; dall'altro, in caso di esercizio dell'opzione per l'indennità fissa, ne viene sostanzialmente rideterminato in aumento l'importo, attraverso l'eliminazione della componente variabile, collegata al raggiungimento di determinati risultati in termini di produttività, che viene riassorbita nell'importo globale.

Ulteriore obiettivo dell'intervento è quello di assicurare e di implementare, attraverso la nuova disciplina, misure strutturali e organizzative di attuazione del D.Lgs. 116/2017 che assicurino sufficienti garanzie di mantenimento degli attuali standard di erogazione del servizio giustizia.

In estrema sintesi, l'obiettivo generale del presente provvedimento è quello di perseguire un più efficace funzionamento del sistema giustizia attraverso il miglioramento delle condizioni, giuridiche ed economiche, applicate alla magistratura onoraria, con contestuale valorizzazione della partecipazione di detta compagine all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Obiettivi specifici sono:

- 1) introduzione, per i magistrati onorari già in servizio, di un trattamento economico migliorativo rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 116/2017;
- 2) adeguamento delle previsioni concernenti lo status giuridico dei magistrati onorari (con particolare riferimento al regime delle incompatibilità e al parziale riconoscimento dei benefici della legge 104/92) a quelle già proprie della magistratura ordinaria;
- 3) previsione di un meccanismo strutturale che, attraverso la ridefinizione del trattamento giuridico ed economico, e dei compiti e funzioni dei magistrati onorari in servizio, consenta di mantenere inalterati gli attuali standard qualitativi e quantitativi di erogazione del servizio giustizia.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento riformatore si rende necessario per implementare, nel sistema normativo, previsioni di legge finalizzate a regolamentare lo status giuridico-economico della magistratura onoraria.

Si tratta di un problema molto delicato e complesso e il presente intervento mira a dare una risposta ulteriore in grado di soddisfare le aspettative della categoria.

Riprova ne sia la circostanza che la problematica sulla quale il presente intervento di riforma si propone di intervenire è stata portata anche all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, da sempre molto sensibile al riconoscimento/ampliamento di diritti e tutele nei confronti dei cittadini degli Stati membri.

Già una prima riforma della magistratura onoraria, sulla spinta delle indicazioni provenienti dall'Unione europea, ha visto la luce nell'anno 2017, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 57.

Il provvedimento normativo è stato oggetto di rilievi da parte della categoria interessata, culminato in una serie di astensioni con blocco delle udienze civili e penali, poiché ritenuto non rispondente *"ai principi di salvaguardia ed indipendenza della magistratura onoraria"*.

In particolare, il precedente intervento normativo è stato ritenuto non adeguato a rispondere alle esigenze di categoria con riferimento ai carichi di lavoro (prevedendosi un impegno di soli due giorni a settimana) ed al profilo economico (prevedendosi la corresponsione di una indennità lorda ammontante a poco più di 16 mila euro l'anno, da cui sottrarre i costi della previdenza - era prevista l'iscrizione alla gestione separata INPS- e il carico fiscale Irpef, per pervenire in definitiva, ad un'indennità di circa euro 800 netti al mese per chi svolge attività giurisdizionale e di circa euro 640 netti al mese per chi sia inserito nell'ufficio per il processo¹).

¹ Cfr.: parere del Consiglio superiore della magistratura sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina

A fronte delle istanze riformatrici del sistema avanzate dall'Unione europea (che aveva prospettato come possibili soluzioni o la stabilizzazione dei giudici onorari già in servizio, soluzione non costituzionalmente praticabile, oppure la previsione, per essi, di un impegno delimitato compatibile con l'esercizio di altre professioni) il legislatore del 2017 ha previsto la corresponsione ai magistrati ordinari di una indennità annuale lorda fissa pari ad € 16.140,00², comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, oltre ad una quota variabile, rappresentata da una indennità di risultato, da riconoscersi in una misura minima non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità di parte fissa, commisurata al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Capo dell'Ufficio.

Ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo si sarebbero continuati ad applicare per i primi successivi quattro anni i criteri di liquidazione previsti dalla legge 374/1991 (per i giudici di pace) ovvero dal D.Lgs. 273/1989 (per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari).

Per i tre successivi quadrienni (limite massimo alla durata dell'incarico) per i magistrati onorari in servizio, si sarebbe applicata la disciplina prevista dall'art. 23 (€ 16.140,00, oltre indennità di risultato, in relazione a due impegni settimanali), salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'indennità fissa mensile, quantificata, per essi, in € 24.210,00 (oltre l'indennità di risultato), e parametrata su tre anziché due giorni di impegno settimanale.

Le rivendicazioni concernenti il regime giuridico-economico della magistratura italiana onoraria sono state portate all'attenzione dell'Unione europea, anche successivamente all'emanazione della riforma del D.Lgs. 116/2017, evidentemente ritenuta non soddisfacente dai destinatari.

A fronte di plurime petizioni fatte pervenire alla competente Commissione del Parlamento europeo³, la Commissione europea, con risposta ricevuta dal

transitoria relativa i magistrati onorari in servizio, a norma delle legge 28 aprile 2016 n. 57. (Delibera consiliare del 15 giugno 2017).

² Ovvero l'80% di detta quota in caso di giudici onorari o vice procuratori onorari inseriti, rispettivamente, nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

³ Il riferimento è alle petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016, 0889/2016, 1184/2016, 1202/2016, 0757/2017, 0763/2017, 0778/2017, 0779/2017 e 0780/2017

Parlamento il 28 febbraio 2018, richiamando sul punto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE⁴ ("l'accordo quadro"), ha ritenuto che le condizioni di lavoro dei magistrati onorari e giudici onorari in Italia non dovrebbero essere meno favorevoli rispetto a quelle dei magistrati di carriera e dei giudici di ruolo, in quanto questi ultimi possono essere considerati come "lavoratori a tempo indeterminato comparabili" di cui alla clausola 3, punto 2, dell'accordo quadro.

Successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 116/2017 la Commissione ha avviato un'indagine in merito alla conformità di detta normativa con le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro e la direttiva sul lavoro a tempo determinato. Nel frattempo, il 7 agosto 2017, il Giudice di Pace di L'Aquila ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale (causa C-472/17, Di Girolamo, GU C 347 del 16.10.2017, pag. 15-16) alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)⁵.

4 Ai sensi di detta clausola: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

⁵ Con la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L'Aquila (Italia) il 7 agosto 2017 — Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Causa C-472/17) sono state sottoposte all'attenzione della Corte di Giustizia le seguenti questioni:

"1) Se l'attività di servizio del Giudice di Pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88 ⁽¹⁾, alla clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ⁽²⁾ e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato [Ordinario] o «togato» possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato «Giudice di Pace» ai fini dell'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70;

3) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 2), se la diversità nella procedura di reclutamento stabile dei magistrati ordinari, rispetto alle procedure selettive ex lege adottate per il reclutamento a termine dei giudici di pace, costituisce ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o punto 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE per giustificare la mancata applicazione — da parte del «diritto vivente» della Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n. 13721/2017 e del Consiglio di Stato nel parere dell'8 aprile 2017 n. 464/2017 — ai Giudici di Pace, come nel caso del ricorrente lavoratore a tempo determinato, delle stesse condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari a tempo indeterminato comparabili; nonché per giustificare la mancata applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro l'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, di cui alla clausola 5 del predetto accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e della norma interna di trasposizione di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001. Ciò in assenza di principio fondamentale dell'ordinamento interno o di norma costituzionale che possano legittimare sia la discriminazione sulle condizioni di lavoro, sia il divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato dei giudici di pace, anche alla luce di precedente norma interna (art. 1 della legge n. 217/1974) che aveva già previsto

Ancorché la suddetta questione sia stata dichiarata manifestamente irricevibile dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza 6 settembre 2018⁶, giova evidenziare che residua il rischio di apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia per effetto della pendenza del Pilot n. 7779/15/EMPL.

Premesso il quadro di riferimento europeo, sino all'emanazione del D.Lgs. n. 116/2017, la permanenza in servizio dei magistrati onorari presso i Tribunali e le Procure è avvenuta grazie a continue proroghe annuali adottate al fine di evitare il collasso del sistema giudiziario: la magistratura onoraria viene impiegata stabilmente nella gestione di ruoli autonomi al fine di evitare la paralisi della macchina della giustizia.

Tutto questo a fronte di un trattamento economico che, in relazione al maggior impegno previsto per la categoria dei magistrati onorari già in servizio⁷, l'attuale legislatore ritiene non adeguato rispetto alle funzioni effettivamente svolte dalla categoria.

Per ovviare alla descritta criticità, si interviene su due fronti:

l'equiparazione delle condizioni di lavoro e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi di giudici onorari;

4) in ogni caso, se, in una situazione come quella di causa, è in contrasto con l'art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la nozione del diritto dell'Unione europea di giudice indipendente e imparziale l'attività di un Giudice di Pace che, interessato ad una determinata soluzione della controversia in favore della parte ricorrente che svolge come attività di lavoro esclusiva le identiche funzioni giudiziarie, possa sostituirsi al giudice precostituito per legge a causa del rifiuto del massimo organo di giustizia interna — la Cassazione a Sezioni unite — di assicurare la tutela effettiva dei diritti richiesti, imponendo così al giudice precostituito per legge di declinare, ove richiesto, la propria competenza nel riconoscimento del diritto richiesto, nonostante il diritto in questione — come le ferie retribuite nel giudizio principale — trovi fondamento nel diritto primario e derivato dell'Unione europea in una situazione di applicazione diretta verticale della normativa «comunitaria» nei confronti dello Stato. Nel caso in cui la Corte rilevi la violazione dell'art. 47 della Carta, si chiede, inoltre, che vengano indicati i rimedi interni per evitare che la violazione della norma primaria del diritto dell'Unione comporti anche il diniego assoluto nell'ordinamento interno della tutela dei diritti fondamentali assicurati dal diritto dell'Unione nella fattispecie di causa."

⁶ Ordinanza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 6 settembre 2018 resa nella causa C-472/17 Italia. Peraltro, in questa sede, la Corte ha dichiarato l'irricevibilità manifesta della pronuncia pregiudiziale in considerazione del carattere meramente ipotetico assunto dalla medesima, essendole stata rimessa la questione da un giudice non competente a decidere il procedimento principale ai sensi delle regole interne sul riparto delle competenze.

⁷ L'articolo 31 comma 2 del D.lgs. 116/2017 prevede, all'ultimo periodo, che, a fronte della corresponsione dell'indennità fissa come maggiorata per i magistrati onorari già in servizio, l'impegno settimanale richiesto sia di tre giornate, anziché di due.

- da un lato, si prevede che per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio continueranno ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico (e non più limitatamente al primo quadriennio) i criteri dettati dall'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace; quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari. Trattandosi di un regime sostanzialmente "a cottimo", non è previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura;

- dall'altro, viene mantenuta la possibilità di opzione per l'indennità fissa, ma ne vengono rideterminati in senso migliorativo gli importi. In particolare, è prevista la corresponsione, in favore dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 116/2017, di un'indennità fissa annuale lorda pari ad € 31.473,00 comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, in caso di esercizio di funzioni giudiziarie; pari ad € 25.178,00, in caso di assegnazione nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Tale disciplina risulta maggiormente vantaggiosa per effetto della rideterminazione dei relativi importi in misura globale. In conseguenza di tale intervento, la componente "variabile" (peraltro nella percentuale massima del 30%), il cui riconoscimento è attualmente condizionato al raggiungimento di certi risultati, viene di fatto assorbita stabilmente nella nuova indennità.

La suddetta disciplina è finalizzata a rendere l'indennità corrisposta proporzionale alla maggiore quantità e alla qualità del lavoro svolto sulla base dell'esperienza maturata dalla magistratura onoraria in servizio rispetto ai magistrati onorari che saranno immessi nelle funzioni successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 116/2017, per i quali si prevede un impegno settimanale di due sole giornate (a fronte della corresponsione di un'indennità fissa quantificata in € 16.140,00, oltre parte variabile, per un importo massimo pari ad € 20.982,00).

Al fine di dare più puntuale contezza degli effetti migliorativi del presente intervento sul versante del trattamento economico, come sopra riassunti, si allega la seguente tabella riepilogativa:

MAGISTRATI ONORARI	ATTUALE COMPENSO MEDIO ANNUO A COTTIMO	COMPENSO MEDIO ANNUO A COTTIMO ATTESO	VARIAZIONE TRA COTTIMO MEDIO ATTUALE E QUELLO PREVISTO	VARIAZIONE PERCENTUALE (+/-)	COMPENSO MINIMO PER CHI OPTA PER FORFETTARIO ANNUO	DIFFERENZA TRA COTTIMO MEDIO E COMPENSO FORFETTARIO MINIMO	VARIAZIONE PERCENTUALE (+/-)	COMPENSO MASSIMO PER CHI OPTA PER FORFETTARIO	DIFFERENZA TRA COTTIMO MEDIO E COMPENSO FORFETTARIO MASSIMO	VARIAZIONE PERCENTUALE (+/-)
GP - GIUDICE DI PACE	€ 51.000,00	€ 51.000,00	=	0%	€ 25.178,00	-€ 25.822,00	-51%	€ 31.473,00	-€ 19.527,00	-38%
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	€ 7.900,00	€ 14.000,00	€ 6.100,00	77%	€ 25.178,00	€ 17.278,00	80%	€ 31.473,00	€ 23.573,00	125%
VPO - VICE PROCURATORE ONORARI	€ 14.000,00	€ 14.000,00	=	0%	€ 25.178,00	€ 11.178,00	80%	€ 31.473,00	€ 17.473,00	125%

Per effetto delle nuove disposizioni si arriverà ad "avvicinare" il - compenso riconosciuto in favore dei magistrati onorari già in servizio a quello dei magistrati ordinari di prima nomina.

Il diverso trattamento economico previsto per le due categorie (neo magistrati onorari e magistrati onorari già in servizio) si giustifica in ragione della diversa esperienza professionale maturata e del diverso impegno lavorativo settimanale richiesto (tre impegni settimanali per i magistrati onorari già in servizio, due per i magistrati onorari di futura assunzione), nel rispetto del principio di proporzionalità.

Si ritiene altresì che il meccanismo di reclutamento ciclico della magistratura onoraria delineato dal D.Lgs. 116/2017 necessiti di essere accompagnato, in una prima fase applicativa, da un assetto strutturale che consenta al nuovo sistema di reclutamento e di funzionamento della magistratura onoraria di adeguarsi alle novità introdotte, preservando il principio di continuità dell'azione amministrativo-giudiziaria.

Per l'effetto si ritiene necessario governare con le opportune cautele il processo di strutturale innovazione introdotto con il D.Lgs. 116/2017 a fronte delle difficoltà di funzionamento del sistema giustizia nel nostro paese.

Le profonde innovazioni apportate al sistema di reclutamento e di operatività della magistratura onoraria si inseriscono in un contesto particolarmente delicato, che vede l'Italia posizionarsi al 111esimo posto alla voce "tempi e costi delle

controversie (enforcing contracts, dati al 1° maggio 2018), secondo il Rapporto Doing Business 2019 della Banca Mondiale⁸, su 190 paesi analizzati.

Le nazioni più simili all'Italia per assetti economici e sociali sono tutte collocate in posizione migliore (Francia e Svezia 12, Spagna 23, Germania 26, Regno Unito 32, Belgio 54, Portogallo 35, Irlanda 102).

Soltanto Grecia (132) e Cipro (138) hanno una collocazione peggiore.

Essendo a tutti noto che il basso grado di efficienza della giustizia civile è considerato uno degli aspetti strutturali del contesto poco favorevole all'attività di impresa e allo sviluppo economico del paese, si ritiene necessario accompagnare il processo di evoluzione verso il nuovo sistema con misure transitorie che garantiscano quantomeno il mantenimento degli attuali livelli di produttività del sistema giustizia, oltre a consentire l'impostazione di un sistema futuro qualitativamente migliore e maggiormente adeguato ad un paese competitivo quale l'Italia si prefigge di essere.

Per l'effetto, si ritiene opportuno non disperdere le attuali competenze acquisite dai magistrati onorari in servizio, pur confermando il meccanismo di conferma quadriennale nelle funzioni, così da permettere al nuovo sistema di decollare con sufficienti garanzie qualitative nel medio periodo.

In questo contesto si colloca la disposizione prevista dall'art. 1 comma 1 lett. f), dello schema di disegno di legge in oggetto di modifica dell'art. 29 D.Lgs. 116/2017, che consente ai magistrati onorari in servizio di proseguire nell'incarico sino al raggiungimento del 68° anno. In tal modo viene superato il precedente regime transitorio che limitava la permanenza in carica a quattro quadrienni successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2017.

Nella medesima direzione si iscrive poi la disposizione prevista dall'art. 1 comma 1 lett. h), n. 1, dello schema di disegno di legge in oggetto di modifica dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 116/2017, per effetto della quale, come sopra già illustrato, per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio continueranno ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico (e non più limitatamente al primo quadriennio) i criteri dettati dall'articolo 11 della legge 21

⁸ Il posizionamento riportato attesta un peggioramento rispetto al 2017 (n. 108esimo posto) e al 2016 (n. 106 posto).

novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace; quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari; ovvero il regime c.d. a cottimo.

Al fine di dare contezza delle ragioni che supportano tali scelte, si riportano di seguito i dati relativi al flusso dei procedimenti penali e civili rilevati presso gli Uffici del Giudice di Pace nell'anno 2017:

Movimento dei procedimenti penali rilevati presso gli Uffici del Giudice di Pace e Indicatore di durata Disposition Time - Anno 2017

Giudice di Pace	Anno 2017			
	Iscritti	Definiti	Pendenti al 31 dicembre	Disposition time
	185.552	185.056	122.073	241

Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli Uffici del Giudice di Pace e Indicatore di durata Disposition Time - Anno 2017

Giudice di Pace	Anno 2017			
	Iscritti	Definiti	Pendenti al 31 dicembre	Disposition time
	968.094	944.720	864.933	334

Fonte: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Dall'analisi dei dati e, segnatamente, dal confronto tra iscrizioni e definizioni emerge come, nell'assetto previgente alla riforma delineata dal D.Lgs. n. 116 del 2017, l'impegno assicurato dai magistrati onorari (GDP) consente il raggiungimento di un elevato indice di ricambio, addirittura positivo nel settore penale. La disciplina transitoria recata dal citato D.Lgs. n. 116 del 2017 (art. 31) - superamento, dopo il primo quadriennio, del trattamento c.d. a cottimo in favore dell'indennità fissa, commisurata su impegni settimanali, ovvero applicazione della medesima disciplina prevista per i neo magistrati onorari (due impegni settimanali) - avrebbe avuto, nel medio periodo, un'incidenza negativa sulla produttività della categoria e, di riflesso, sull'efficienza del sistema giustizia.

In considerazione di ciò, si è dunque ritenuto opportuno accompagnare il processo di riforma attraverso la conservazione del sistema dei rinnovi

quadriennali e il mantenimento del trattamento del c.d. cottimo, salva la facoltà, rimessa ai magistrati onorari, di optare per l'indennità fissa.

Tanto rappresentato, ulteriori previsioni riguardano poi la rimodulazione del regime delle incompatibilità dei magistrati onorari con l'obiettivo di restringerne la portata in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il "familiare" esercente la professione forense. Si è pertanto limitata l'incompatibilità al solo ufficio "sede" di lavoro e non a tutti gli uffici giudiziari del circondario, misura che sarebbe risultata gravosa rispetto al fine ultimo avuto in considerazione dalla norma. Sono stati inoltre espressamente richiamati i criteri previsti per i magistrati ordinari dagli artt. 18 e 19 Ord. giud.

Nello stesso senso opera la modifica che prevede l'impossibilità di assegnare allo stesso ufficio giudiziario magistrati onorari che abbiano vincoli di parentela, affinità o coniugio con magistrati ordinari: si è così integrato il sistema introducendo una previsione del tutto simile a quella che opera per i magistrati ordinari.

Da ultimo, sempre nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, si è previsto anche per i magistrati onorari, al pari di quanto già avviene per i magistrati ordinari, il riconoscimento del diritto di cui all'art. 33, comma 5, della Legge 104/1992. Si tratta di una previsione che trova la sua *ratio* nella necessità di tutelare i principi costituzionali di solidarietà familiare e di tutela della salute.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo perseguito con il presente intervento normativo è duplice.

Da un lato si vuole perfezionare la disciplina generale riguardante lo status di magistrato onorario prevedendo l'estensione a detta categoria di alcune previsioni, concernenti in particolar modo il regime delle incompatibilità e il riconoscimento di alcuni dei benefici previsti dalla legge 104/1992, nel rispetto del principio di uguaglianza e di solidarietà familiare di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

In tal modo si persegue l'obiettivo generale di migliorare le condizioni della magistratura onoraria valorizzando la sua partecipazione alla funzione giurisdizionale, fattore essenziale per il buon funzionamento del sistema.

Ulteriore obiettivo è quello di modulare un assetto transitorio di sistema che consenta al nuovo regime di reclutamento e di operatività della magistratura onoraria, introdotto con il D.Lgs. 117/2016, di potersi consolidare nel medio periodo con la certezza di continuare a garantire gli attuali standard qualitativi e quantitativi del servizio assicurato dalla magistratura complessivamente intesa, senza soluzione di continuità.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento:

1) indice di smaltimento delle controversie assicurate dalla magistratura onoraria (percentuale delle definizioni rispetto alle assegnazioni, comprensive delle sopravvenienze).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel corso dell'analisi di impatto sono state valutate le possibili opzioni di intervento, ivi compresa l'opzione zero.

In particolare, nell'ambito del Tavolo tecnico all'uopo istituito, sono state esaminate le proposte formulate dalle associazioni rappresentative della categoria dei magistrati onorari (tra cui: Unione Nazionale Giudici di Pace – UNAGIPA; Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P.; Magistrati Onorari Uniti; Associazione Nazionale Magistrati Onorari; Federazione Magistrati Ordinari di Tribunale – FEDERMOT).

I punti oggetto delle sollecitazioni dei summenzionati *stakeholders* possono essere sintetizzati come segue:

- previsione del raggiungimento del limite di età in linea con quello previsto per la professione forense, che attualmente è di 70 anni;
- previsione della volontarietà dell'inserimento nell'Ufficio per il processo e con ruoli autonomi, soprattutto, nel settore penale;

- possibilità di trasferimento su domanda al fine di garantire una più efficiente distribuzione dei magistrati onorari negli uffici;
- rispetto dei criteri di distribuzione razionale ed oggettiva del lavoro, in funzione all'impegno scelto, precisando che per le attività di studio del fascicolo e di redazione dei provvedimenti non verrà richiesta la presenza in ufficio;
- precisa individuazione del concetto di "impegno";
- previsione di un trattamento previdenziale con una contribuzione percentuale dello Stato e riduzione della base imponibile contributiva;
- incremento dei livelli retributivi, il cui importo in alcune proposte viene fissato in euro 72.000 annui onnicomprensivi;
- detassazione fiscale sulla ipotesi di opzione per l'indennità fissa, nella misura del 40%;
- "trasferibilità a domanda per tassative cause di tutela dei beni primari";
- introduzione di un sistema disciplinare più graduato.

Così riepilogate le proposte delle associazioni di categorie, è stata esclusa, a livello politico, l'opzione zero; di contro, non è risultata praticabile la strada di un integrale accoglimento delle suddette proposte, sia per ragioni di copertura finanziaria dell'intervento, sia perché le stesse, ove recepite in toto, si sarebbero tradotte in una sostanziale stabilizzazione della categoria, incompatibile con la natura onoraria dell'incarico, come delineata nell'assetto costituzionale ed europeo.

Si è quindi ritenuto di intervenire, in primo luogo, integrando il sistema normativo nella parte in cui non prevedeva, a beneficio della magistratura onoraria, alcune forme di tutela o di maggior favore (con particolare riferimento al regime delle incompatibilità valutate rispetto al nucleo familiare e al riconoscimento del diritto ad aspirare alla sede di lavoro più vicina al familiare da assistere ai sensi della legge 104/1992).

Parimenti si è inteso intervenire in senso migliorativo sul versante del trattamento economico, attraverso l'introduzione di misure quali: la liquidazione bimestrale anziché trimestrale delle indennità e la rimodulazione dello stesso

trattamento economico nei termini indicati al punto sub 1 per i magistrati onorari già in servizio, così da adeguarlo all'impegno richiesto.

Non sono stati rilevati vincoli normativi che ostacolano l'adozione di dette misure, non essendo stati quantificati nuovi oneri a carico del bilancio statale derivanti dall'adozione delle presenti previsioni (si rimanda sul punto alla relazione tecnica e finanziaria).

E' stata valutata la fattibilità del presente intervento legislativo alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili, ed è stato anzi ritenuto che, in *parte qua*, lo stesso intervento legislativo costituisca una necessaria misura di fattibilità del meccanismo di reclutamento e di operatività della magistratura onoraria previsto dal D.lgs. 116/2017, al fine di garantire l'operatività del sistema giustizia senza soluzione di continuità.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- le misure adottate comportano impatti di beneficio per la categoria interessata dei magistrati onorari (attualmente stimata in 5.229 unità, oltre 400 unità in corso di reclutamento, che entreranno in servizio presumibilmente nell'autunno 2019), a cui si estendono sia previsioni di maggior tutela della persona e dei principi di solidarietà familiare (con riferimento alla diversa modulazione del regime delle incompatibilità e al riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/1992), sia misure di maggior favore economico (liquidazione dell'indennità con cadenza bimestrale anziché trimestrale, e, per i soli magistrati onorari già in servizio, miglioramento del trattamento economico anche in considerazione dell'impegno lavorativo settimanale richiesto). Come da allegata relazione tecnico-finanziaria, grazie ad un contestuale intervento di rideterminazione della pianta organica della magistratura onoraria,

l'implementazione delle misure di beneficio economico derivante dall'attuazione della presente legge sarà a costo zero per lo Stato.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività: la collettività potrà beneficiare del mantenimento nel tempo di un adeguato standard quantitativo-qualitativo della risposta del sistema di giustizia, complessivamente inteso, alle esigenze di tutela dei cittadini, nonostante l'implementazione di uno strutturale intervento di riforma (quello di cui al D.Lgs. 116/2017) che, se non governato con le opportune cautele introdotte con il presente intervento normativo, potrebbe essere foriero di disfunzioni del sistema, esponendolo al rischio di essere privato di risorse umane dotate di esperienza e professionalità maturate nel corso degli anni.

- distribuzione temporale degli effetti considerati: gli effetti delle misure introdotte con il presente provvedimento avranno un impatto immediato subordinato all'entrata in vigore del testo di legge.

Con particolare riferimento al profilo del mantenimento nel tempo di un adeguato standard qualitativo-quantitativo, si è ritenuto, quanto alla categoria dei magistrati onorari già in servizio, che la limitazione temporale (per il solo primo quadriennio) del regime del c.d. cottimo in favore di un sistema di indennità fissa declinata su tre impegni settimanali avrebbe determinato un effetto disincentivante sul piano della produttività complessiva, sia in termini qualitativi che quantitativi. Per l'effetto, su tali considerazioni, si è ritenuto di consentire a tali professionisti di proseguire con il regime attuale, demandando ad una loro scelta volontaria l'adesione ad un sistema di indennità fissa, peraltro aumentata (fermi i tre impegni settimanali) attraverso l'assorbimento della componente variabile.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno.

B. Effetti sulla concorrenza: il sistema giustizia trarrà sensibili vantaggi sul piano dell'efficienza della risposta assicurata, contribuendo alla crescita economica del paese.

C. Oneri informativi: non sono previsti nuovi oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento normativo non è un'iniziativa di recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Con riferimento a quanto in oggetto si rimanda alle considerazioni in precedenza sviluppate in ordine alla necessità di provvedere ad un adeguamento della disciplina introdotta per la regolamentazione dello status giuridico-economico dei magistrati onorari, ovvero alla necessità di garantire un adeguato standard qualitativo-quantitativo del funzionamento della macchina della giustizia.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Non sono state rilevate problematiche inerenti la fase di attuazione dell'intervento legislativo.

Non si rilevano costi di implementazione delle misure adottate, né oneri amministrativi, organizzativi, e finanziari ad esse connessi.

I soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento legislativo sono il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio del presente intervento normativo sarà curato dal Ministero della Giustizia attraverso le rilevazioni fornite dalla DG Statistica con riguardo ai profili relativi alla complessiva produttività del sistema di magistratura onoraria, ovvero dalla DG Bilancio del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria per gli oneri economici stimati.

Il monitoraggio delle misure concernenti lo status giuridico del personale di magistratura onoraria potrà essere curato attraverso opportuni riscontri forniti dal Consiglio Superiore della Magistratura.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il presente schema di disegno di legge recepisce l'esito dei lavori del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, al fine di dare piena attuazione alla volontà politica di varare interventi di modifica della riforma attuata con D.Lgs. 13 luglio 2017, n.116.

Il Tavolo tecnico è stato infatti istituito allo scopo di aprire *"un confronto con soggetti politici ed istituzionali sul tema della magistratura onoraria, al fine di individuare un comune indirizzo per redigere un progetto di legge di modifica"* della riforma organica della magistratura onoraria, conseguita al citato decreto legislativo n. 116 del 2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57.

Al Tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante politico, nella persona del Sottosegretario di Stato On. Avv. Jacopo Morrone, hanno partecipato, oltre alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia, componenti esterni rappresentativi dell'Associazione nazionale magistrati, dell'INPS, del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Forense, nonché singoli magistrati ordinari ed onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari).

Sono state altresì coinvolte le associazioni rappresentative della magistratura onoraria (quali: ANGDP, COGITA, FEDERMOT e UNAGIPA), che hanno fornito motivate proposte di modifica dell'attuale disciplina.

All'esito dei lavori sono state definite le linee direttrici dell'intervento di riforma, che investono sia la disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia, e soprattutto, la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei termini già illustrati.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il presente disegno di legge è stato elaborato a cura delle articolazioni interne del Ministero della Giustizia, in recepimento degli esiti dei lavori del Tavolo tecnico all'uopo istituito con DM 21 settembre 2018.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116)*

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato. »;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. »;

3) al comma 4, le parole: « vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado » sono sostituite dalle seguenti: « o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado »;

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento. »;

b) all'articolo 17, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, e quando »;

c) all'articolo 18, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. »;

d) la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: « Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità »;

e) all'articolo 23, comma 2, le parole: « con cadenza trimestrale » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale »;

f) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: « comma 8, » sono aggiunte le seguenti: « e nei successivi quadrienni, » e le parole: « per ciascuno dei tre successivi quadrienni » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2 »;

g) all'articolo 30:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea le parole: « Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: « Consiglio superiore della magistratura » sono inserite le seguenti: « da adottare tenuto conto delle predette condizioni »;

2) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati;

h) all'articolo 31:

1) al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le indennità non sono cumulabili. »;

3) al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono soppresse;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti. »;

5) i commi 4 e 5 sono abrogati;

i) all'articolo 32:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. » e il terzo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. »;

l) all'articolo 33, il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

*(Modifiche al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 273)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Ai giudici onorari di tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;

b) al comma 1-bis, le parole: « Ai giudici onorari di tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « Ai giudici onorari di cui al comma 1 » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « otto »;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore

indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore. »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;

e) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 2 superi le otto ore. »;

f) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spettano le indennità di cui ai commi 1-ter e 1-quater »;

g) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;

h) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1 ».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 6.500 unità.

3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4), della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1438
XVIII Legislatura

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

Titolo breve: *Magistratura onoraria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 120 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 124 \(pom.\)](#)

5 novembre 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

13 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 128 \(pom.\)](#)

19 novembre 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 99 \(pom.\)](#)

26 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 159 \(pom.\)](#)

28 aprile 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 159 \(pom.\)](#)

28 aprile 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

7 maggio 2020

Comitato Ristretto

[N. 2 \(ant.\)](#)

28 maggio 2020

Comitato Ristretto

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 174 \(ant.\)](#)

11 giugno 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 3 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

Comitato Ristretto

[N. 4 \(ant.\)](#)

9 luglio 2020

Comitato Ristretto

[N. 5 \(ant.\)](#)

23 luglio 2020

Comitato Ristretto

[N. 189 \(ant.\)](#)

9 settembre 2020

[N. 193 \(pom.\)](#)

29 settembre 2020

[N. 195 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 197 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 198 \(ant.\)](#)

22 ottobre 2020

[N. 206 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 213 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 215 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 216 \(pom.\)](#)

3 marzo 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 217 \(ant.\)](#)

10 marzo 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 225 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 227 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 237 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 239 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 agosto 2021

[N. 246 \(pom.\)](#)

31 agosto 2021

[N. 258 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

[N. 262 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 263 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 279 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

[N. 281 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

[N. 282 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

[N. 285 \(ant.\)](#)

27 aprile 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 288 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 297 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 303 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1438\)](#) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), per quanto concerne il tema della magistratura onoraria, informa che è stato ritirato il disegno di legge n. 945, a prima firma senatrice Valente.

Sul disegno di legge n. 1438 di iniziativa governativa ricorda che sono ora relatrici la senatrice Evangelista e la senatrice Valente.

Ricorda altresì che è stato assegnato il disegno di legge n. 1555 a prima firma senatore Mirabelli che sarà messo all'ordine del giorno e congiunto nelle prossime sedute.

Analogamente è stato annunciato ma non ancora assegnato il disegno di legge n. 1516 a firma del senatore Iwobi.

Avverte che tutti i disegni di legge vertenti su tale materia verranno quindi esaminati e illustrati congiuntamente in una prossima seduta.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) esprime perplessità in merito al rinvio della fase illustrativa del disegno di legge n. 1438.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che egli si è fatto tramite di una richiesta in tal senso da parte dei Gruppi della maggioranza.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) alla luce della richiesta del senatore Crucioli, dichiara che, per parte sua, nulla osta a che venga incardinato con priorità il disegno di legge governativo nella presente seduta.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) esprime rammarico per quanto accaduto augurandosi che vi sia trasparenza e collegialità nell'assunzione delle decisioni programmatiche.

Il senatore [LOMUTI](#) (M5S) chiede una sospensione della seduta.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta è brevemente sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 17,00 riprende alle ore 17,10.

Il presidente [OSTELLARI](#) alla luce degli orientamenti emersi in Commissione, dà la parola alla relatrice Evangelista per l'illustrazione del provvedimento, ricordando che la relatrice Valente non è presente alla seduta odierna.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che rappresenta il completamento di un percorso che prende le mosse dalla legge n. 57 del 2016 e si conclude con l'emanazione del decreto legislativo n. 116 del 2017. La legge delega, oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive in materia di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace, nonché di formazione di tutti i magistrati onorari, ha delegato il Governo ad adottare, al fine di favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari, un provvedimento di riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nonché di un regime transitorio per i magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto delegato.

Con il decreto legislativo n. 92 del 2016, il Governo ha attuato la più urgente delle deleghe conferite dalla sopraindicata legge, consentendo il mantenimento in servizio (per un primo mandato quadriennale) dei giudici di pace dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, previo superamento di una procedura di conferma straordinaria. La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali - espressamente prevista dalla legge 57 - viene riservata ad un successivo decreto legislativo che dovrà attuare compiutamente la delega.

La complessiva riforma della magistratura onoraria è stata realizzata dal decreto legislativo n. 116 del 2017. L'intervento legislativo ha modificato drasticamente la previgente normativa ridisegnando le competenze e la natura della professione, della quale possono evidenziarsi le seguenti caratteristiche: è inderogabilmente temporanea; si svolge in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. All'esito della riforma il complesso della magistratura onoraria risulta costituita dai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Infatti, il decreto legislativo supera, nel settore giudicante, la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace" assegnato per i primi due anni all'ufficio per il processo e successivamente all'ufficio del giudice di pace per esercitare la giurisdizione civile, penale e la funzione conciliativa. I giudici onorari di pace, al ricorrere di determinate condizioni e secondo specifiche modalità, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale (con specifiche limitazioni relative alla materia e al valore). I vice procuratori onorari (VPO) sono, invece, quei magistrati onorari inseriti nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, struttura analoga all'ufficio del processo, costituito presso ciascuna procura. Ai VPO sono attribuiti compiti ausiliari e, dopo un anno dal conferimento dell'incarico, compiti e attività delegate. La riforma, inoltre, disciplina i requisiti per il conferimento dell'incarico, i titoli di preferenza, le incompatibilità e la durata dell'incarico. Con riferimento a quest'ultima, l'incarico di magistrato onorario dura 4 anni e alla scadenza può essere confermato per ulteriori 4 anni, non può essere esercitato per più di 8 anni e cessa comunque al compimento del 65esimo anno di età. Quanto all'indennità, la riforma conferma che essa si compone di una parte fissa (16.140 lordi annui) e una variabile legata al risultato (15-30 per cento della fissa). Il disegno di legge prevede che ai magistrati onorari che non esercitano le funzioni giudiziarie sia corrisposta una indennità fissa pari all'80 per cento dell'indennità spettante a chi le esercita e che esse non siano cumulabili.

In questo percorso di riforma della magistratura onoraria, il presente disegno di legge, di recepimento dei lavori istrutti svolti dal Tavolo tecnico istituito con decreto dal Ministero della giustizia, è volto sia

al riordino complessivo della disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia a ridefinire la normativa inerente la disciplina transitoria relativa ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 116 del 2017.

Nel merito, osserva che il provvedimento consta di 4 articoli.

L'articolo 1 modifica in più punti il decreto legislativo n. 116 del 2017. Nello specifico l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), interviene sul regime delle incompatibilità restringendone la portata alla sede e non al circondario nei casi di rapporti parentali tra il magistrato onorario ed un familiare esercente la professione forense. Ai fini della sussistenza in concreto delle incompatibilità vengono richiamati i medesimi principi osservati per quanto concerne i magistrati ordinari. La lettera *b*), in materia di determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta, estende, in materia di citazione diretta a giudizio (articolo 550 del codice di procedura penale) la delega prevista per i vice procuratori onorari anche alle ipotesi speciali previste al secondo comma. L'estensione è prevista anche nelle ipotesi in cui si proceda per giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 558 comma 6 del codice di procedura penale. Le lettere *c*) e *d*) consentono ai magistrati onorari l'assegnazione ad altra sede al fine di assistere un familiare con disabilità. La lettera *e*) modifica le modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari stabilendo una cadenza bimestrale a fronte di quella trimestrale prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2017. La lettera *f*) interviene in merito alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio prevedendo che gli stessi, ferma la conferma quadriennale, possano proseguire nell'incarico fino al sessantottesimo anno di età a fronte dei 4 quadrienni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo del 2017. La lettera *g*) estende, per i magistrati onorari già in servizio, le funzioni e i compiti previsti al comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo sino alla cessazione dell'incarico al sessantottesimo anno di età e non più alla scadenza del quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Inoltre, in merito all'assegnazione della trattazione di nuovi procedimenti civili e penali, si dispone che questa dovrà avvenire in considerazione delle delibere del CSM. La lettera *h*) modifica il trattamento economico. Nello specifico stabilisce che la disciplina relativa alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio (essendo un regime sostanzialmente "a cottimo" non è previsto un limite né minimo né massimo agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari del CSM) continui ad applicarsi, non già fino alla scadenza del quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto, bensì alla cessazione dell'incarico per il raggiungimento dei limiti di età pervisti. Nel caso in cui optino per l'indennità in misura fissa, il relativo importo, sulla base di tre impegni settimanali, viene rideterminato in aumento rispetto all'attuale normativa, ovvero: 31.473 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per chi esercita le funzioni giudiziarie e 25.178 per chi collabora nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. La lettera *i*) interviene per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio facendo salve le disposizioni del capo XI come novellate dal presente articolo. Inoltre, in relazione al modificato regime di incompatibilità, su fa salva la possibilità di richiedere l'assegnazione ad altre sedi che abbiano vacanze in organico. Infine, la lettera *l*) fa rivivere la normativa abrogata dal decreto legislativo 116 del 2017 al fine di conservare il trattamento economico dei magistrati onorari in servizio.

L'articolo 2, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1 in materia di retribuzioni, porta alla reviviscenza delle norme relative alle indennità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 273 del 1989, abrogate dal decreto legislativo n. 116 del 2017, conservando così ai magistrati onorari in servizio (giudici onorari di tribunale ovvero presso l'ufficio per il processo e ai vice procuratori) l'indennità per l'attività di udienza (pari ad euro 98). Tale somma è raddoppiata se il complessivo impegno lavorativo superi le 8 ore giornaliere.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, ad invarianza di oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la rideterminazione della dotazione organica nella misura di 6.500 unità, a fronte delle 8.000 attualmente previste. Inoltre, in relazione alla facoltà di esercitare l'opzione per l'indennità fissa in luogo del "cottimo", si prevede la possibilità di rimodulare la dotazione organica.

Infine, l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal presente intervento

normativo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato, al fine di consentirne la congiunzione con l'esame delle altre iniziative legislative sul tema.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) CALIENDO. *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto e non ne sono stati presentati.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede la fissazione di un nuovo breve termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) concorda sulla necessità di una nuova fase emendativa.

Si associa anche il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica un rapido esame del provvedimento dal momento che si tratta di un disegno di legge esaminato nel corso di numerose legislature.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per mercoledì 30 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati e illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto del 18 luglio).

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) si riserva un'ulteriore riflessione prospettando la presentazione da parte sua di emendamenti. Chiede pertanto il rinvio della trattazione del provvedimento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica un'intesa e un dibattito in Commissione che conducano ad un rapido *iter* del disegno di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) si associa alla proposta del relatore.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 1.1 e 1.4 a sua firma.

La Commissione conviene di trattare il disegno di legge nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), per stigmatizzare quanto accaduto alla senatrice Cirinnà, vittima negli ultimi giorni di violenti attacchi su *social network* da parte di alcuni *haters*, esprimendole la piena solidarietà personale.

Il [PRESIDENTE](#) si associa al pensiero del senatore Cucca e manifesta a nome della Presidenza, dei Gruppi di maggioranza e di opposizione e di tutta la Commissione la propria solidarietà nei confronti della senatrice Cirinnà.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sollecita un'iniziativa legislativa volta a reprimere il fenomeno della violenza sul *web* (*hate speech*).

Il [PRESIDENTE](#) garantisce che la questione sarà oggetto di attenzione in uno dei prossimi Uffici di Presidenza.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [OSTELLARI](#), comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 9,30, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1438, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1516 e 1555 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1555 che mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Il disegno di legge consta di 8 articoli.

L'articolo 1 aumenta di un giorno, dai due attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l'impegno settimanale dei magistrati onorari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell'ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano. Il comma 2 dell'articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, oltre a sopprimere la previsione di delega, contenuta nella legge n. 57 del 2016 - che prevedeva il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari - dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della suindicata legge delega che prevedeva norme in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di

pace.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 116 del 2017 modificandone l'articolo 18, che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario. In particolare il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 18, che prevede la cessazione dell'incarico in ogni caso a sessantacinque anni di età: esso eleva a sessantotto anni questo limite. E' opportuno ricordare che prima della riforma il limite di età per la magistratura onoraria era di settantacinque anni.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari. A quelli previsti a legislazione vigente - decadenza, dispensa e revoca - sono aggiunti: l'ammonimento, la censura e la sospensione. La disposizione reca poi, conseguentemente alla introduzione delle nuove sanzioni disciplinari, modifiche anche al procedimento da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 5 modifica in più punti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie -a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali- sia l'indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell'indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.

L'articolo 6, al comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all'indennità, nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3 prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4 viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l'applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate. Il comma 2 dell'articolo 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 26, il quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.

L'articolo 7 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La disposizione interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l'articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l'importo.

Infine, l'articolo 8 interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra poi il disegno di legge n. 1516 che reca una riforma più ampia della disciplina relativa alla magistratura onoraria. Esso, nel merito, si compone di 26 articoli.

L'articolo 1 riproduce il contenuto dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1555, già illustrato.

L'articolo 2 interviene, da un lato, sul decreto del Ministro della giustizia del 22 febbraio 2018 (Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari) riducendo la dotazione organica dei magistrati onorari (che passa da 6.000 a 4.000 unità) e dei viceprocuratori onorari (che passa da 2000 alla metà) e, dall'altro, sull'articolo 3 del decreto legislativo

n. 116 del 2017 in materia di dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e di pianta organica dell'ufficio del giudice di pace. Il disegno di legge integra la suddetta disposizione prevedendo che in nessun caso le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possano determinare la decadenza dei magistrati onorari.

L'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione di alcune delle cause incompatibilità dei magistrati onorari, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

L'articolo 4 modifica il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116. Questa disposizione nella sua formulazione vigente riconosce al presidente del tribunale la facoltà di attribuire ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni trimestrali per l'esame delle questioni giuridiche rilevanti. Il disegno di legge interviene sulla disposizione, circoscrivendo i compiti dei giudici professionali, i quali devono unicamente vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni trimestrali su ricordate.

L'articolo 5 interviene poi sulla disciplina relativa alla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo, rafforzando sostanzialmente il ruolo dei magistrati onorari che operano in esso. E' importante segnalare l'attribuzione al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo del compito di coordinamento in ausilio al giudice professionale degli stagisti e dei tirocinanti.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 116, in materia di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali.

Oltre a prevedere che la disciplina in questione trovi applicazione solo con riguardo ai magistrati "nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", è disposta l'abrogazione del numero 1) della lettera b) del comma 6 dell'articolo 11, il quale prevede che non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace per il settore penale i procedimenti diversi da quelli previsti dall'[articolo 550 del codice di procedura penale](#) (casi di citazione diretta a giudizio).

Gli articoli 7 e 8 escludono l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 116, in materia di destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, ai giudici onorari in servizio.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 116, il quale prevede che, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Tale disposizione precisa - nella sua formulazione vigente - che l'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno e che ogni ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non possa essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Il disegno di legge facendo salva la durata massima di un anno, rinnovabile di un altro anno, prevede che una ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace possa essere rinnovata per uguali periodi di un anno.

L'articolo 10 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo del 2017 sulle funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria.

L'articolo 11, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 116, prevede che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario anche nelle udienze civili nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero.

La disposizione successiva (articolo 12) interviene sul comma 9 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 116. Questa norma, a legislazione vigente, stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura deliberi sulla domanda di conferma, acquisito il giudizio di idoneità della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Il disegno di legge precisa che, nel caso di parere negativo

del capo dell'ufficio, il Consiglio superiore della magistratura deve audire il magistrato onorario. L'articolo 13 introduce nel decreto legislativo del 2017 un nuovo Capo, il Capo V-bis, rubricato dei trasferimenti ad altro ufficio e composto dal solo articolo 18-bis. Nel merito la nuova disposizione prevede che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio.

Gli articoli 14 e 15 ridelineano la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 1555. Il disegno di legge detta anche puntuali norme relative al procedimento disciplinare.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di indennità spettante ai magistrati onorari. Il disegno di legge oltre a sopprimere la parte variabile di risultato della indennità spettante ai magistrati, ne raddoppia l'ammontare (dagli attuali circa 16 mila euro comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a 33 mila rivalutabili e al netto degli oneri suddetti). L'articolo successivo (articolo 17) interviene sulla normativa a tutela della gravidanza, malattia e infortunio riconoscendo, fra le altre, ai magistrati onorari (sia in caso di malattia/infortunio sia in caso di gravidanza) il diritto al percepimento della indennità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, come modificato dall'articolo 16 del disegno di legge.

Ulteriori puntuali disposizioni in materia di tutela della maternità e di trattamento previdenziale e pensionistico dei magistrati onorari sono poi dettate dall'articolo 18 del disegno di legge, il quale introduce sei nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116. Le nuove disposizioni - oltre ad estendere alle donne magistrati onorari la disciplina generale contemplata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - recano norme in materia di trattamento previdenziale, disciplinando non solo i profili relativi alla contribuzione e ai versamenti e alla quantificazione dei trattamenti pensionistici, ma anche le ipotesi di iscrizione tardiva e di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 116 recante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. Fra le varie modifiche si segnala l'introduzione di un nuovo comma, che prevede che alle indennità, corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

L'articolo 20 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 relativo alla durata in carico dei magistrati onorari in servizio. Esso, oltre a prevedere espressamente la facoltà di revoca dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla scadenza del primo quadriennio da parte del Consiglio superiore della magistratura, riscrive il comma 2 dell'articolo 29. In base al nuovo comma 2 i magistrati onorari in servizio che, al termine del terzo quadriennio, non abbiano raggiunto l'età pensionabile in quanto iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS, sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età che consenta il percepimento di detta pensione.

L'articolo 21 modifica la disciplina dettata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 116, in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio. Come si evidenzia anche nella relazione, secondo cui occorre "garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a seguito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello stesso tempo, le legittime aspettative dei magistrati in servizio", l'articolo in commento prevede in primo luogo che i giudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell'incarico. In secondo luogo, si prevede, con riguardo all'ufficio del processo, che i magistrati onorari in servizio vi possano essere assegnati dal presidente del tribunale unicamente a domanda

dell'interessato e che tale assegnazione non comporti alcuna riduzione nella retribuzione, né negli impegni.

L'articolo 22 interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo del 2017, in materia di indennità spettante ai magistrati onorari in servizio. Di rilievo è la riscrittura del comma 2 della disposizione, con il quale si prevede che i magistrati onorari in servizio possono avvalersi nei quadrienni successivi alla scadenza dell'incarico di una serie di opzioni. La disposizione, in particolare prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio di esercitare l'opzione di dedicare a questa attività un impegno ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straordinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due udienze straordinarie), con conseguente aumento *pro rata temporis* della retribuzione. L'articolo 23 modificando l'articolo 33 del decreto legislativo del 2017 prevede che la disciplina da esso dettata relativa alle abrogazioni trovi applicazione a decorrere dal "quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

L'articolo 24 inserisce nel decreto legislativo n. 116 il nuovo articolo 33-*bis*, recante una serie di modifiche ad altre disposizioni normative. Gli ultimi due articoli del disegno di legge (articoli 25 e 26) intervengono, infine, rispettivamente sull'articolo 34, relativo al monitoraggio sull'attuazione della riforma, e 35, recante disposizioni finali, del decreto legislativo n. 116.

Tra i disegni di legge proposti ricorrono alcune questioni comuni, ma anche altre assai divergenti, meritevoli di riflessione; di sicuro la tematica dei magistrati in servizio ha ricevuto attenzione centrale nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, di cui sarebbe opportuno tener conto. L'assenza di un reale avvio dell'ufficio del processo richiederebbe poi un intervento, anche legislativo, tale da corredare di funzioni l'apparato organizzativo oggetto dei disegni di legge in esame.

Seguono brevi interventi dei senatori [CUCCA](#) (*IV-PSI*), Maria Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), [MIRABELLI](#) (*PD*) e [CALIENDO](#) (*FI-BP*) (in ordine all'opportunità di svolgere audizioni, all'imminente assegnazione dell'ulteriore disegno di legge n. 1582 ed alla necessità di conoscere l'impatto della normativa del 2017), cui replicano la relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), il quale invita i Gruppi a segnalare alla Presidenza le associazioni di categoria meritevoli di audizione entro le ore 10 di giovedì prossimo.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che la sessione di bilancio non consentirà l'esame di provvedimenti comportanti oneri, si riserva di dedicare il periodo allo svolgimento delle predette audizioni, che potranno anche contemplare la partecipazione di magistrati appartenenti a sedi giudiziarie selezionate in base ad una campionatura dimensionale, secondo quanto affacciato nella proposta del senatore Caliendo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Esame e rinvio)

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.

Come si precisa nella relazione, esso "è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi".

Nel merito la proposta si compone di 11 articoli. L'articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di

cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. L'articolo 2 reca con sé invece la definizione di libero professionista, di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico.

L'articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 4 prevede invece che alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data della sua interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge attività d'impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario; della società in nome collettivo qualora

il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore; della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

L'articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

L'articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.

L'articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Dopo un intervento del senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), primo firmatario del provvedimento, svolgono alcune considerazioni i senatori [CALIENDO](#) (FI-BP) e [GRASSO](#) (Misto-LeU), rispettivamente in ordine alla ricaduta della proposta sui termini processuali ed alla necessità di prevenire abusi della certificazione medica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.10, testé presentato ed il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Intervengono i senatori [CALIENDO](#) (FI-BP) (che ne evidenzia l'assenza di equilibrio tra gli interessi giuridici in gioco), [MIRABELLI](#) (PD) (che sottolinea l'esigenza di evitare richieste risarcitorie di tipo intimidatorio nei confronti dei giornalisti), [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) (secondo cui nel testo proposto mancano i requisiti per applicare l'istituto dei danni punitivi), [BALBONI](#) (Fdl) (secondo cui il vigente primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sufficiente a disciplinare la materia), [CUCCA](#) (IV-PSI) (che ricorda il ritiro dei propri emendamenti 1.1 e 1.4), [GRASSO](#) (Misto-LeU) (secondo cui l'articolo 96 citato reca già norme speciali, alle quali l'emendamento proposto si aggiunge con un'ulteriore specificazione, volta ad affrontare il problema della malafede di coloro che intendono ledere il diritto tutelato dall'articolo 21 della Costituzione mediante richieste intimidatorie) e Alessandra [RICCARDI](#) (M5S) (che difende la scelta di aggiungere una disciplina speciale alle altre, già esistenti nell'articolo 96, volte a sanzionare l'abuso del diritto di azione).

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, annuncia che il termine per subemendare l'emendamento 1.10 è fissato a lunedì 11 novembre alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) CALIENDO. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che, stante la parziale sovrapposizione dell'emendamento 1.10 (testé proposto al precedente punto dell'ordine del giorno) con l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, il seguito dell'esame, già sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso, è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. - *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*
(Discussione e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo. Nella passata legislatura la legge n. 41 del 2016, con la quale sono stati introdotti i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, già vide affacciata la questione: il testo originariamente licenziato dalla Commissione giustizia del Senato prevedeva l'introduzione di un unico reato di omicidio stradale e nautico. La parte relativa alla nautica fu stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto, in quell'occasione si ritenne più opportuno inserirla nell'ambito del riordino del codice della nautica da diporto, in relazione al quale era in corso di esame parlamentare un apposito disegno di legge.

Nel merito l'Atto Senato n. 1402 si compone di due articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 589-*bis* del codice penale, estendendo la disciplina ivi contemplata, con riguardo al reato di omicidio stradale, anche all'omicidio nautico. Il nuovo reato sanziona con la pena della reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Un significativo aumento di pena (da otto a dodici anni) è previsto per le ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto che si sia posto alla guida di un veicolo o di una imbarcazione a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. E' punito invece con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio colposo commesso dai conducenti di veicoli a motore o di imbarcazioni in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro. Un ulteriore aggravamento di pena è, infine, previsto per le "irregolarità" del veicolo o della imbarcazione ovvero del conducente degli stessi, che sia sprovvisto di valida patente di guida o nautica.

Il comma 2 dell'articolo 1 si propone di estendere all'omicidio nautico anche la disciplina prevista dall'articolo 589-*ter* del codice penale. Questo articolo, attualmente rubricato "Fuga del conducente in caso di omicidio stradale" (il disegno di legge propone di inserire il riferimento all'omicidio nautico proprio nella rubrica) prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi ed una pena minima comunque non inferiore a cinque anni, per il conducente responsabile che si sia dato alla fuga.

Il comma 3 dell'articolo 1 estende anche alle lesioni personali provocate dai conducenti di imbarcazioni la disciplina prevista dall'articolo 590-*bis* del codice penale. Il nuovo delitto di lesioni personali stradali e nautiche sanziona con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e da uno a tre

anni, rispettivamente, le lesioni gravi e gravissime cagionate per colpa da qualunque conducente di veicolo o di imbarcazione con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Anche per il reato di lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime sono previste le medesime circostanze aggravanti introdotte per l'omicidio stradale e nautico: si prevede in particolare la pena della reclusione da tre a cinque anni e da quattro a sette anni, rispettivamente, per le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono punite invece con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni, rispettivamente, le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Il comma 4 estende anche alle lesioni personali nautiche l'ambito di applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 590-ter c.p., prevista nel caso in cui il conducente del veicolo o della imbarcazione si dia alla fuga. L'articolo 2 reca modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo la lettera a) del comma 1 interviene sulla lettera m-*quater* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di rito, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza non solo nel caso di delitto di omicidio stradale, ma anche nel caso di omicidio nautico. La lettera b) del comma 1 interviene sulla lettera m-*quinquies* dell'articolo 381 c.p.p. prevedendo, anche per il delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime, l'arresto facoltativo in flagranza. Infine la lettera c) del comma 1 inserisce il riferimento alle lesioni nautiche anche nell'articolo 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio).

Dopo interventi dei senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) e [CALIENDO](#) (FI-BP), che esprimono dubbi che discendono dalla cattiva tecnica redazionale della norma sull'omicidio stradale, da cui il presente disegno di legge attinge, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [URRARO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: esso è stato modificato dalla Camera dei deputati, con l'integrazione: "e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", a seguito della introduzione di un novello articolo 4-*bis*.

Per quanto riguarda i profili di competenza, evidenzia che, nell'articolo 1, i commi da 9 a 11-*bis* recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge.

Più nel dettaglio il comma 11, modificato dalla Camera dei deputati, punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni coloro che operano allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento, procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi, o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico. La condotta sanzionata colpisce coloro che forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; sanzionati sono anche coloro che omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

All'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglionate in relazione alla gravità della condotta, secondo quanto previsto dal comma 9.

Ai sensi del comma 10 - come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - l'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in assenza della comunicazione o del superamento dei test di *hardware* e *software* o in violazione delle condizioni previste, comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. Il comma 12 individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

La autorità competenti vengono individuate: nella Presidenza del Consiglio dei ministri, per le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale; nel Ministero dello sviluppo economico, per gli operatori nazionali privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale. La Presidenza del Consiglio e il MISE sono dunque le autorità chiamate a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applica il procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

Allo stato attuale non è possibile circoscrivere il campo delle amministrazioni pubbliche che potranno essere sanzionate dalla Presidenza del Consiglio e chiamate al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie: a ciò provvederà il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che delinea il perimetro dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla sicurezza nazionale cibernetica; tra tali soggetti potrebbero ad esempio essere ricompresi i ministeri o le regioni e province autonome. Le amministrazioni pubbliche sanzionate potranno opporsi quindi all'ordinanza-ingiunzione di pagamento davanti al giudice ordinario.

Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale possono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,00.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [835](#)

Art. 1

1.10

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a

favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria."»

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 13/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 17

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 1438, 1516 E 1555 (MAGISTRATURA ONORARIA)*

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 19/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. VII, n. 38) - *Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata l'8 marzo 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni*
(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) riferisce sulla sentenza n. 40 del 2019, concernente la disciplina in materia di sostanza stupefacenti. In particolare con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 73, comma 1, del testo unico sugli stupefacenti, che incrimina i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le cosiddette droghe pesanti, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni. Secondo i giudici di palazzo della Consulta, la differenza di ben quattro anni tra il minimo edittale di pena previsto per la fattispecie ordinaria che punisce le condotte aventi a oggetto le cosiddette droghe pesanti (otto anni di reclusione) e il massimo di pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce un iato sanzionatorio in contrasto sia con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), sia con il principio della funzione di rieducazione della pena (articolo 27 della Costituzione). La Corte, dopo aver affermato la possibilità del proprio sindacato sul *quantum* di pena stabilito dal legislatore, è entrata nel merito della questione, rilevando - testualmente - come "l'ampiezza del divario sanzionatorio - su ricordato - condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte". Dichiarata l'illegittimità del minimo edittale previsto, la Corte fa un ulteriore passo, individuando un diverso minimo edittale di pena, applicabile ai fatti incriminati dal primo comma dell'articolo 73 idoneo a rappresentare una misura sanzionatoria adeguata per i fatti "di confine".

Tale limite viene individuato, alla luce del quadro normativo complessivo, in sei anni. La decisione

della Corte lascia comunque aperta al legislatore la possibilità di riconsiderare il complessivo quadro normativo in materia di stupefacenti, "purché nel rispetto del principio di proporzionalità".
Rileva infine che la conclusione del *Considerato in diritto* della sentenza n. 40 del 2019 ("*è appena il caso di osservare che la misura sanzionatoria indicata, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore sempre nel rispetto del principio di proporzionalità*") sollecita una valutazione del Legislatore, che può meglio essere assunta dopo un'apposita procedura informativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione, inerente all'affare assegnato con *Doc. VII, n. 38*

Il presidente [OSTELLARI](#) propone di richiedere alla Presidenza del Senato di svolgere un'indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione, allo scopo di operare un approfondimento, con gli strumenti offerti dall'articolo 48 del Regolamento, sul settore del contrasto al traffico di droga. L'esigenza di approfondimento è stata ribadita dall'esame dell'affare assegnato con il deferimento del [Doc. VII, n. 38 \(Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019\)](#), in cui si lamenta che sussiste una "stratificazione di interventi legislativi e giurisprudenziali", dalla quale è dipesa "la lamentata profonda frattura che separa il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità da quello del fatto lieve, senza che il legislatore abbia provveduto a colmarla nonostante i gravi inconvenienti applicativi che essa può determinare, come questa Corte ha rilevato nelle sue precedenti pronunce in materia". Per mantenere entro questo alveo le attività conoscitive della richiesta indagine, essa dovrebbe aver luogo mediante l'audizione di soggetti appartenenti all'Amministrazione della Giustizia ma anche esterni ad essa, quali gli ordini forensi ovvero le associazioni di docenti di diritto e procedura penale; per mezzo di un numero limitato di sopralluoghi, sarebbe possibile poi confrontarsi con le magistrature dei tribunali e delle Procure dei territori più esposti sul fenomeno.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) evidenzia come la sentenza n. 40 del 2019 abbia posto rimedio ad un effetto non voluto di una precedente declaratoria di incostituzionalità del 2014, che aveva ingenerato una discrasia tra le previsioni sanzionatorie dei commi 1 e 5 dell'articolo 73 del testo unico n. 309 del 1990. Non sarebbe estraneo alla problematica di stretta competenza della Commissione anche valutare l'incidenza della tossicodipendenza sulla condizione detentiva, per la quale il carcere di San Vittore offre una soluzione di estremo interesse con la variante trattamentale offerta dal reparto detto "la nave". Non è comunque il sopralluogo lo strumento conoscitivo più immediato da attivare, nell'ambito dell'indagine: ai fini dell'imminente inaugurazione dell'anno giudiziario, la Procura generale della Corte di cassazione già sta raccogliendo presso tutti gli uffici giudiziari statistiche e cifre assolute sui reati di violazione del testo unico, per cui si potrebbe utilmente partire acquisendo questi elementi, differenziati tra violazioni del comma 1 e del comma 5 del citato articolo 73.

Dopo che la senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) ha chiesto ed ottenuto lumi dalla Presidenza sull'esito delle procedure informative ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla proposta di indagine conoscitiva conviene unanime la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

[\(Doc. VII, n. 13\)](#) - *Sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 21 giugno 2018, depositata il successivo 11 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale*

dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato

(Doc. VII, n. 18) - *Sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 4 luglio 2018, depositata il successivo 23 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente articolo 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 58-ter della medesima legge*

(Doc. VII, n. 21) - *Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 26 settembre 2018, depositata il successivo 12 ottobre 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi»*

(Doc. VII, n. 24) - *Sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 25 ottobre 2018, depositata il 22 novembre 2018, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'articolo 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'articolo 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'articolo 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.*

(Doc. VII, n. 49) - *Sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 20 febbraio 2019, depositata il 19 aprile 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter*

(Doc. VII, n. 55) - *Sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 22 maggio 2019, depositata il 18 luglio 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2, e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'articolo 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo 58-quater, e in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una*

delle misure indicate al comma 2 dello stesso articolo 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti

(Doc. VII, n. 59) - Sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 9 ottobre 2019, depositata l'8 novembre 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 58-quater, comma 4, ordinamento penitenziario, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'articolo 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato

(Esame del Doc. VII n. 13, congiunzione con l'esame dei Doc. VII nn. 18, 21, 24, 49, 55 e 59, e rinvio)

Non facendosi osservazioni, l'esame dei documenti in titolo è svolto congiuntamente.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sulle decisioni assegnate dall'inizio della legislatura alla Commissione e recanti la declaratoria di incostituzionalità di disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, Ordinamento penitenziario). Le sentenze n. 149 del 2018 e n. 229 del 2019 riguardano la materia dell'accesso ai benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo o a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona, aggravato dalla morte dell'ostaggio. Con la prima delle due decisioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione dell'articolo 58-quater, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui impediva - prima dell'espiazione di ventisei anni effettivi di pena - l'ammissione ai benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario del detenuto condannato all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (articolo 630 del codice penale) o di terrorismo o eversione (articolo 289-bis del codice penale), aggravato dalla morte dell'ostaggio. In proposito i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma impugnata si ponesse in contrasto con la logica di progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all'ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l'esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, il condannato all'ergastolo, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all'esterno delle mura penitenziarie. In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l'ergastolano "comune" può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all'esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne; e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale. L'articolo 58-quater, comma 4 dell'Ordinamento penitenziario - con riferimento ai soli condannati all'ergastolo per i reati di sequestro aggravati dalla morte dell'ostaggio - appiattiva invece all'unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale. Ancora la disposizione impugnata - secondo la Corte - rinviava irragionevolmente al ventiseiesimo anno di carcere gli sconti di 45 giorni, previsti per ogni semestre di pena espia, in caso di positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Nei casi di ergastolo "comune", questi sconti possono invece essere utilizzati per anticipare il momento di accesso ai diversi benefici penitenziari. L'articolo 58-quater dell'Ordinamento penitenziario finiva quindi per eliminare ogni pratico incentivo, solo per queste speciali categorie di condannati all'ergastolo, a impegnarsi sin dall'inizio della pena nel cammino di risocializzazione.

Con la sentenza n. 229 del 2019 la Corte - riprendendo *in toto* le argomentazioni alla base della

decisione n. 149 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater*, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui prevedeva che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione che avessero cagionato la morte del sequestrato non erano ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, se non avessero effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata. Con questa decisione la Corte risolve l'evidente disparità di trattamento venutasi a creare, proprio in seguito alla sentenza n. 149 del 2018, tra i condannati all'ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea per gli stessi reati di sequestro di persona aggravati dalla morte dell'ostaggio. Le sentenze n. 174 del 2018, n. 211 del 2018 e n. 187 del 2019 invece afferiscono alla delicata questione del regime di detenzione dei condannati-genitori di figli minori. In particolare con la sentenza n. 174 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente articolo 21 (lavoro all'esterno), con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti ostativi di cui all'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che la condannata abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento penitenziario.

Secondo la Corte tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 31, comma 2 della Costituzione che prevede che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Il Giudice delle leggi ha così ritenuto illegittima la scelta legislativa di equiparare, almeno quanto ai requisiti di accesso, la disciplina del lavoro all'esterno (articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario) e quella dell'assistenza all'esterno dei figli minori (articolo 21-*bis* dell'Ordinamento penitenziario). Una equiparazione che risulta - secondo la Corte - "forzata", nella parte in cui "il lavoro all'esterno... è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato, senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest'ultimo". In altre parole per la Corte costituzionale i requisiti legislativi previsti per l'accesso a un beneficio - prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli in tenera età - non possono coincidere con quelli per l'accesso al diverso beneficio del lavoro all'esterno, il quale è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato.

Con la sentenza n. 211 del 2018 la Corte costituzionale ha, invece, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter*, comma 1, lettera b), e comma 8, dell'Ordinamento penitenziario, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede la non punibilità per il delitto di evasione per il soggetto sottoposto al regime della detenzione domiciliare "ordinaria", il quale sia anche padre e affidatario di prole di minore età, alla pari della previsione di cui all'articolo 47-*sexies* dell'Ordinamento penitenziario che consente, invece, un allontanamento non superiore alle dodici ore alla madre che non possa affidare la cura dei bambini al padre o ad altri. Secondo la Corte costituzionale, violerebbe il fondamentale principio di uguaglianza-ragionevolezza la mancata parificazione della condizione del padre di prole di età inferiore ai dieci anni ammesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", alla condizione del padre in regime di detenzione domiciliare speciale, trattandosi di fatto di due istituti che - sebbene applicabili sulla base di diversi presupposti - sono indirizzati a consentire la cura dei figli minori fuori dal carcere.

Con la sentenza n. 187 del 2019, la Corte Costituzionale, infine, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale (prevista dall'articolo 47-*quinquies* dell'Ordinamento penitenziario), al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo 58-*quater*. La declaratoria opera, in via consequenziale, per parte in cui le dette norme prevedono che neppure possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettere a) e b), dell'Ordinamento penitenziario, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso articolo 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Secondo la

Corte, la preclusione - risultante dal combinato disposto dei censurati primi tre commi dell'articolo 58-*quater* dell'Ordinamento penitenziario - si pone in contrasto con l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione in virtù della speciale rilevanza costituzionale e internazionale "dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione". L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale, prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa, finirebbe per sacrificare a priori - e per l'arco temporale di un intero triennio, un periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino - l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è estesa, inoltre, in via consequenziale, anche al divieto - pure stabilito dal combinato disposto delle disposizioni censurate - di concessione della detenzione domiciliare "ordinaria", nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettere a) e b), dell'Ordinamento penitenziario, nel triennio successivo alla revoca di una delle misure alternative elencate nel comma 2. A ben vedere, tale detenzione domiciliare, prevista per madri e padri con figli di meno di dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale. La sentenza 26 settembre 2018, n. 186 riguarda invece il cosiddetto regime del carcere duro, di cui all'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario: con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione di tale disposizione, laddove prevede il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi. La dichiarazione di illegittimità del divieto di cottura dei cibi si basa fondamentalmente sulla rilevata incongruità della restrizione rispetto alle finalità di prevenzione del regime del carcere duro: si tratterebbe di deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario (e per questo in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione), dotata di valenza meramente afflittiva - e, pertanto, contraria all'articolo 27 della Costituzione.

Di particolare rilievo è da ultimo la sentenza 20 febbraio 2019, n. 99 in materia di salute mentale e detenzione. Con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*ter*, comma 1-*ter*, dell'Ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede l'applicazione della detenzione domiciliare (in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-*ter* dell'Ordinamento penitenziario) anche nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. Più nel dettaglio i giudici di palazzo della Consulta, confermando i dubbi del giudice rimettente, hanno dichiarato illegittima la suddetta disposizione nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare "umanitaria", dunque per pene anche residue superiori ai quattro anni. Secondo la Corte costituzionale, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere - per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica - crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un soprappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto. L'ordito dell'Ordinamento penitenziario, pur senza risultarne stravolto, riceve da tutte queste decisioni sollecitazioni importanti: esse meritano da parte del Legislatore una valutazione, che può meglio essere assunta dopo un'apposita procedura informativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano,

inerente agli affari assegnati con Doc. VII, nn. 13, 18, 21, 24, 49, 55 e 59

Il [PRESIDENTE](#) propone di richiedere alla Presidenza del Senato di svolgere un'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano: ai gravi inconvenienti riscontrati, nella disciplina del trattamento dell'esecuzione penale e dell'ordinamento penitenziario, la Corte costituzionale ha posto rimedio solo parzialmente, con le declaratorie di incostituzionalità deferite, ma è di tutta evidenza che si tratta di situazioni meritevoli di un'analisi sul campo, per conoscere donde le criticità hanno avuto origine. La raccolta di elementi conoscitivi potrà avvenire mediante l'audizione di soggetti appartenenti all'Amministrazione penitenziaria, ma anche esterni ad essa; sin d'ora si ritiene necessario svolgere uno o più sopralluoghi, per il primo dei quali, si è scelto di focalizzare l'attenzione sul fenomeno della criminalità interna ai penitenziari, del quale una recente audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha attestato una situazione emergenziale a Poggioreale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) richiede che gli atti di violenza, che subiscono gli agenti della polizia penitenziaria, non fuoriescano dall'ambito di interesse della procedura informativa, che dovrebbe non solo acquisire i dati relativi al sovraffollamento carcerario, ma anche valutare le modalità con cui meglio collegare la concessione dei benefici ad una funzione deterrente rispetto ai predetti atti.

Dopo un intervento della senatrice [PIARULLI](#) (M5S), che invita a considerare per il prosieguo anche un sopralluogo al carcere di Bari, sulla proposta di indagine conoscitiva conviene unanime la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) da conto dell'esposizione, avvenuta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé svoltosi, di talune discrasie in ordine ad un atto prodromico al disegno di legge n. 1438. Richiede alla relatrice presente ed alla Commissione se convengano con la determinazione, proposta nel predetto Ufficio, di attivare lo strumento dell'articolo 47 comma 1 del Regolamento del Senato, per acquisire elementi utili al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), correlatrice sui disegni di legge nn. 1438, 1516 e 1555, concorda.

Dopo interventi dei senatori [CUCCA](#) (IV-PSI), [GRASSO](#) (Misto-LeU) e [CALIENDO](#) (FI-BP), la Commissione unanime conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi il 13 novembre nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 26/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

indi del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 17,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 1438, 1516, 1555 E 1582 (MAGISTRATURA ONORARIA)*

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 159 (pom.) del 28/04/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 28 APRILE 2020
159ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1438, 1516 e 1555, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1582 e 1714 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre 2019.

Il PRESIDENTE avverte che, nella seduta del 19 novembre 2019, la Commissione deliberò di attivare lo strumento dell'articolo 47 comma 1 del Regolamento del Senato, per acquisire elementi informativi da funzionari ministeriali in ordine a talune discrasie tra il documento firmato dalle associazioni di magistrati onorari e la relazione al disegno di legge n. 1438. Il Ministro della giustizia con lettera del 23 dicembre 2019 ha autorizzato tale attività conoscitiva nei confronti dei funzionari della propria amministrazione; tuttavia, per il momento ci si riserva di valutare l'opportunità di valersi di tale autorizzazione, in considerazione della prioritaria esigenza di completare l'*iter*.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito

La relatrice [VALENTE](#) (PD), anche a nome della correlatrice Evangelista, illustra il disegno di legge n. 1582, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, recante modifiche alla disciplina relativa alla magistratura onoraria. Nel merito esso consta di due articoli.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017. Le previsioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1 ricalcano sostanzialmente quelle previste dalle lettere *a*- *e*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1714. Le lettere *e*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1582 intervengono rispettivamente sull'articolo 25 relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari e sull'articolo 26, il quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari. Con riguardo al profilo previdenziale, il disegno di legge demanda a un successivo decreto del Presidente della Repubblica la determinazione di più dettagliate norme regolatrici della materia, che consentano peraltro all'interessato di optare per il ricongiungimento dei contributi presso gestioni previdenziali ove risulti già iscritto (anche tramite adesione ai relativi sistemi di previdenza complementare) ovvero, alternativamente, presso sistemi di previdenza privata.

La lettera *g*) modifica l'articolo 29 del decreto legislativo relativo alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, introducendo, fra le altre, similmente al disegno di legge n. 1714, la possibilità per questi di rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, anno di cessazione dall'incarico. La lettera *h*) interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 116: vi si disciplinano le funzioni e i compiti dei magistrati onorari in servizio, prevedendo fra le altre che l'adesione dei giudici onorari di pace all'ufficio del processo avvenga su base volontaria. La lettera *i*) apportando modifiche alla disciplina relativa all' indennità spettante ai magistrati onorari in servizio dettata dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 116: l'impegno lavorativo massimo dei magistrati onorari è aumentato fino a cinque giorni; una parte della retribuzione resta collegata al conseguimento degli obiettivi prefissati.

La lettera *l*) introduce nel Capo XI del decreto legislativo due nuovi articoli (gli articoli 31- *bis* e 31- *ter*). Il nuovo articolo 31- *bis* reca disposizioni in materia di trattamento giuridico dei magistrati onorari in servizio; si prevede, in particolare, che i magistrati onorari - che abbiano esercitato le funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno dodici anni - maturano il diritto di iscriversi all'albo degli avvocati. Sono previste poi precise disposizioni con riguardo ai magistrati onorari dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ai quali si riconosce la possibilità di collocamento in *part time* anche in deroga ai termini e alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore.

Il nuovo articolo 31-*ter* prevede il regime disciplinare dei magistrati onorari in servizio, tipizzando le fattispecie che costituiscono illeciti disciplinari sia nell'esercizio che al di fuori dell'esercizio delle funzioni. Sono altresì elencati gli illeciti disciplinari conseguenti al reato. La disposizione disciplina anche in modo puntuale le sanzioni disciplinari (ammonizione, censura, sospensione temporanea dalle funzioni, revoca) conseguenti alla commissione degli illeciti. Si esclude espressamente che l'attività di interpretazione di norme di diritto, e quella di valutazione del fatto e delle prove, possano dare luogo a responsabilità disciplinare. La lettera *m*) interviene - similmente alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1714 - infine, sull'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio, riconoscendo ai magistrati che, per effetto di disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2017, siano divenuti incompatibili con la sede di appartenenza, la precedenza nei trasferimenti presso sedi ove non sussistano cause di incompatibilità. Questi nel caso in cui non vi siano sedi disponibili nei circondari confinanti con quello di appartenenza possono permanere nella sede di appartenenza.

L'articolo 2 del disegno di legge reca disposizioni finanziarie.

Anche il disegno di legge n. 1714, di iniziativa dei senatori Romeo e altri, interviene sulla disciplina relativa alla magistratura onoraria. Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. In particolare

il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 5, intervenendo sul regime delle incompatibilità restringendone la portata nei casi di rapporti « parentali » (affinità, coniugio e unione civile) tra il magistrato onorario e un familiare esercente la professione forense, procede poi estendendo la disciplina relativa alla incompatibilità tra magistrati onorari, derivante da rapporti di parentela, ai rapporti tra magistrati onorari e magistrati ordinari. Attraverso l'introduzione nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 di un nuovo comma *5-bis*, ai fini della valutazione in concreto della sussistenza delle incompatibilità dei magistrati onorari, vengono richiamati gli stessi principi operanti per le ipotesi di incompatibilità previste con riguardo ai magistrati ordinari. La lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 17, comma 4, ampliando le attività delegabili ai vice procuratori onorari. La lettera *c*) del comma 1 aggiunge all'articolo 18 un ulteriore comma, in virtù, del quale il magistrato onorario che presta assistenza a un familiare con disabilità potrà chiedere l'assegnazione ad altra sede. La lettera *d*) modifica conseguentemente la rubrica del capo V aggiungendovi il riferimento proprio all'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità. La lettera *e*) modifica l'articolo 23, comma 2, nella parte relativa alla cadenza con cui viene corrisposta l'indennità ai magistrati onorari, che da trimestrale diviene bimestrale. La lettera *f*), interviene sull'articolo 29, relativo alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo: si prevede che gli stessi, ferma la conferma quadriennale, possano proseguire nell'incarico sino alla scadenza dello stesso per il raggiungimento dei limiti di età e non più, quindi, limitatamente ai quattro quadrienni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017. La lettera *g*) introduce poi la possibilità per gli stessi di rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, anno di cessazione dall'incarico. La lettera *h*) modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116, relativo alle funzioni e ai compiti dei magistrati onorari già in servizio, prevedendo che tale disciplina si applichi loro, non sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, bensì sino alla cessazione dell'incarico al settantesimo anno di età. Si prevede inoltre che l'assegnazione della trattazione di nuovi procedimenti civili e penali avvenga previa considerazione delle delibere del Consiglio superiore della magistratura. La lettera *i*) modifica l'articolo 31, relativo alle indennità spettanti ai magistrati onorari già in servizio, stabilendo che la disciplina - attualmente prevista sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo - continui ad applicarsi sino alla cessazione dell'incarico al settantesimo anno di età. Nel caso in cui gli stessi magistrati onorari optino, invece, per l'indennità in misura fissa, il relativo importo viene rideterminato in aumento, rispetto alla disciplina attuale prevista per i neonominati magistrati onorari. La lettera *l*) interviene sull'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 per stabilire il regime applicabile ai magistrati onorari in servizio. Inoltre si riconosce ai magistrati onorari in servizio che, per effetto di disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2017, siano divenuti incompatibili con la sede di appartenenza, di chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il quale fra le altre fissa in 98 euro l'ammontare dell'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari per l'attività di udienza. Il disegno di legge conserva la misura dell'indennità per i magistrati onorari in servizio (giudici o vice procuratori) prevedendone nel contempo il raddoppio nei seguenti casi: se il complessivo impegno lavorativo, sia esso correlato all'attività di udienza, alle funzioni esercitate a servizio dell'ufficio del processo o dell'ufficio di collaborazione del procuratore, superi le cinque ore nel corso della giornata. Si stabilisce inoltre che la durata delle udienze e la durata della permanenza in ufficio - per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica - sia rilevata dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. A tal fine si tiene conto anche dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario all'esito dell'attività. L'articolo 3 modifica l'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo una rimodulazione dell'imposta sul 40 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità annuale percepita dai magistrati onorari.

Gli articoli 4 e 5 recano infine rispettivamente le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore delle modifiche recate dal disegno di legge.

Stante la stretta connessione di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame dei disegni di legge, testé illustrati, proceda congiuntamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1438 e connessi.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alle relatrici di pronunciarsi sull'opportunità, che è emersa da informali contatti tra i Gruppi, di non procedere ad un voto divisivo sull'assunzione di uno dei 5 disegni di legge a testo-base, cui riferire gli emendamenti.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) conferma l'utilità di una sede ristretta nella quale valutare la possibilità di proporre un testo unificato.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) giudica preminente, in ogni caso, la redazione di un testo a fronte tra tutti i disegni di legge presentati, per individuare punti comuni e divergenze.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione unanime conviene sulla costituzione di un Comitato ristretto, presieduto dalle due relatrici e composto da un senatore per Gruppo: vengono a tale scopo indicati alla Presidenza i senatori D'Angelo, Urraro, Mirabelli, Grasso, Modena, Balboni, Cucca e Unterberger. Su invito del Presidente, si concorda che i lavori terminino entro il 31 maggio prossimo: entro tale data, le relatrici - laddove non richiedano maggior tempo - riferiranno alla Commissione sulla praticabilità della presentazione di un testo unificato dei disegni di legge proposti (nella doppia variante del testo del Comitato ristretto, se incontra l'unanimità dei Gruppi, ovvero del testo delle relatrici); ad esso andranno poi proposti gli emendamenti da parte dei senatori. Resta inteso che, se il Comitato ristretto non raggiunge l'unanimità, esse potranno tornare in Commissione plenaria proponendo, dopo la discussione generale, che sia assunto a testo base uno dei 5 disegni di legge originari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie [\(n. 163\)](#)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che reca uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della disciplina applicativa approntata dallo schema, la cui collocazione è posta alla confluenza di un triplice ordine di previsioni legislative. Si tratta della previsione di misure: in favore degli orfani per crimini domestici, per borse di studio e per l'orientamento, formazione e sostegno ai fini dell'inserimento nel lavoro; di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie degli orfani minorenni per crimini domestici; infine per borse di studio o per l'orientamento e formazione e sostegno ai fini dell'inserimento nel lavoro - nonché per spese mediche e

assistenziali - a favore degli orfani per crimini domestici nonché degli orfani di madre per omicidio conseguente a *stalking* o violenza sessuale individuale o di gruppo.

L'articolo 2 reca un novero di definizioni, circa i beneficiari ed altri soggetti che intervengono nel procedimento di erogazione delle provvidenze. I destinatari dei benefici sono gli orfani per crimini domestici e di genere nonché le famiglie affidatarie. Rientrano tra gli orfani beneficiari tutti quelli minorenni nonché quelli maggiorenni se di età infra-trentennale e non economicamente autosufficienti. Il Capo II comprende gli articoli da 3 a 7 relativi alle misure di sostegno al diritto allo studio. Esso provvede a ripartire le risorse, in base a determinati criteri, destinandole a specifiche misure, nonché ad individuare i requisiti dei beneficiari.

L'articolo 3 ripartisce le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. L'articolo 4 individua i benefici che possono essere finanziati dalle risorse di cui all'articolo 3, quali: borse di studio, cui sono destinati i due terzi delle predette risorse; gratuità e semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale.

In base all'articolo 5, le risorse non impegnate per una delle due tipologie di benefici descritti sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra tipologia, fermo restando che le economie di spesa risultanti dopo la ripartizione vengono riassegnate per esigenze legate agli altri Capi del regolamento.

L'articolo 6 disciplina i requisiti dei beneficiari e i criteri di ripartizione delle risorse. I benefici decorrono dalla data dell'evento delittuoso, fermo restando che il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base: degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto, del decreto che dispone il giudizio, di sentenza anche non passata in giudicato, di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Le risorse per ciascuna annualità sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. Qualora siano insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in misura proporzionale. Ai minori di età è riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili. La quota restante è destinata, o ve ne ricorrono i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti. L'articolo 7 disciplina le modalità concrete di accesso ai benefici.

Gli articoli da 8 a 14 compongono il Capo III dello schema. In particolare, gli articoli da 8 a 10 destinano una quota delle risorse finanziarie del Fondo oggetto ad iniziative di orientamento e formazione al lavoro e definiscono le procedure di riparto (tra le regioni e le province autonome) e di rendicontazione delle medesime risorse.

Gli articoli da 11 a 13 prevedono - nel rispetto di determinati limiti di spesa (a valere sul suddetto Fondo) - un incentivo all'assunzione - con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - di soggetti orfani rientranti in una delle nozioni summenzionate. L'articolo 13 in particolare prevede che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore, nei 24 mesi successivi all'assunzione per la quale sia stato riconosciuto l'incentivo in esame, comporti la revoca del medesimo ed il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

L'articolo 14 consente il reimpiego delle risorse finanziarie non utilizzate, ai fini del soddisfacimento delle altre domande presentate per le iniziative di orientamento e formazione o per gli incentivi in esame. Le eventuali economie di spesa (successive alla suddetta procedura di reimpiego) sono riassegnate per l'attuazione delle misure previste dagli altri Capi del regolamento.

Gli articoli 15, 16, 17 compongono il Capo IV dello schema.

In particolare, gli articoli da 15 a 17 destinano una quota delle risorse finanziarie del Fondo al rimborso di spese relative a prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, sostenute dagli orfani. Le disposizioni del Capo V (articoli 18-24) dello schema hanno per oggetto le famiglie affidatarie degli orfani di crimini domestici e di genere che siano minorenni. Al raggiungimento della maggiore età da parte dell'orfano affidato, il beneficio cessa. Il beneficio per la famiglia affidataria consiste in 300 euro mensili per ciascun minore affidato.

L'articolo 18 definisce le misure per le famiglie affidatarie. Le misure di sostegno ed aiuto economico

si intendono come volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati. L'articolo 19 definisce i soggetti beneficiari, i quali sono appunto le famiglie affidatarie, incluse le famiglie parentali. Con riguardo ai requisiti di accesso, si prevede che il sostegno e l'aiuto economico siano "corrisposti ai beneficiari minorenni" ad una duplice condizione: che la famiglia sia riconosciuta affidataria, ai sensi della normativa vigente in materia di affidamento; che l'orfano sia ancor minorenne alla data del 1° gennaio 2020. Il beneficio decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore (articolo 20).

L'articolo 21 reca norme relative alle modalità di accesso ai benefici. L'articolo 22 definisce l'ammontare del beneficio, mentre l'articolo 23 dispone la cessazione dei benefici al raggiungimento della maggiore età dell'orfano affidato.

Il Capo VI reca le disposizioni finali.

In tale Capo si dispone circa: il limite di età - che non può essere superiore a trent'anni - degli orfani beneficiari delle misure a valere sul Fondo di solidarietà (articolo 24); la durata dei benefici - che è annuale - per cui l'istanza di accesso deve essere presentata ogni anno (articolo 25); la cumulabilità tra loro dei benefici (articolo 26); la gestione ed il monitoraggio della spesa, i quali sono effettuati dall'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio (articolo 27); la cessazione dei benefici; l'esclusione dell'obbligo di restituzione dell'aiuto economico percepito allorché una sentenza penale definitiva accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere (articolo 28); il trattamento dei dati personali (articolo 29); la clausola di invarianza finanziaria, in ordine all'attuazione della disciplina recata dallo schema (articolo 30); l'entrata in vigore, decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (articolo 31).

Si apre la discussione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime alcune perplessità in merito al fatto che per un grave errore nella formulazione della legge del 2017, citata dalla relatrice, la disciplina legislativa di riferimento consideri solo l'ipotesi dell'uccisione della donna ai fini della concessione delle provvidenze economiche. Pertanto, nel caso in cui ad essere vittima di omicidio nelle circostanze indicate dalla legge sia un uomo, gli orfani resterebbero privi della tutela giuridica prevista. Chiede pertanto se, piuttosto che continuare ad avallare questo errore in cui è incorso il legislatore, non sia il caso in questa sede di rimediare: ciò potrebbe avvenire mediante una condizione che suggerisca al Governo una formulazione del regolamento di attuazione, tale da comprendere il più ampio concetto di genitore e non limitare l'ambito applicativo all'ipotesi di uccisione del genitore di sesso femminile.

Interviene la senatrice [VALENTE](#) (*PD*) che invece ritiene si debba mantenere l'originaria formulazione prevista dall'Atto del Governo in esame; seguendo l'opinione espressa dal senatore Pillon, si rischierebbe di mandare un messaggio pericoloso: va invece positivamente ribadito che le vittime della violenza di genere sono quasi esclusivamente donne.

Dopo interventi di consenso della senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) e di dissenso del senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), l'intervento della senatrice Valente provoca una replica del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), che mantiene le sue posizioni: a suo dire è in gioco non solo la tutela degli orfani, veri beneficiari di tale provvedimento, ma anche il principio di uguaglianza e non discriminazione imposto dall'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide la proposta del senatore Pillon e denuncia anch'egli una disparità di trattamento: le norme, anche se secondarie ed aventi funzione meramente regolamentare, debbono comunque essere generali ed astratte; preannuncia pertanto il proprio voto sfavorevole, qualora non vengano accolte le osservazioni del senatore Pillon.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ribadisce come il provvedimento in esame miri a tutelare gli orfani: pertanto, se una formulazione può portare ad una maggiore protezione nei loro confronti, non può essere certo ostacolata. Si esprime favorevolmente ad un utilizzo in tal senso delle osservazioni che la Commissione deve esprimere.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) interviene ribadendo che condivide l'opinione espressa dalla senatrice Valente, considerato che il provvedimento in titolo è dedicato alla tutela dalla violenza di genere: ciò garantisce che esso ricomprende anche le vittime di sesso maschile, senza la necessità di ulteriori precisazioni.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) chiede una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,40.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) in sede di replica, propone che le osservazioni rilevino l'opportunità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo il testo pubblicato in allegato al resoconto.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta della relatrice.

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2020 e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) illustra il documento di economia e finanza 2020, in cui si rileva come l'epidemia causata dal COVID-19 ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese.

In relazione a tale drammatica situazione il Documento reca un nuovo quadro economico e di finanza pubblica, in considerazione degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle esigenze ad essa conseguenti.

Il nuovo quadro (comprensivo degli effetti delle "nuove politiche" contemplate dal Documento) prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) per il 2020, pari all'8,0 per cento, ed un incremento del valore nel 2021, pari al 4,7 per cento (la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2019 ed il Documento programmatico di bilancio per il 2020 prevedevano un incremento pari allo 0,6 per cento per il 2020 ed all'1,0 per cento per il 2021); un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all'11,0 per cento per il 2021 (i precedenti documenti summenzionati prevedevano un valore pari al 10,0 per cento per il 2020 ed al 9,5 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,4 per cento per il 2020 ed al 5,7 per cento per il 2021. Tali valori comprendono per il 2021 anche gli effetti della soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia, per complessivi 23,1 miliardi, allo scopo di ridurre il carico fiscale per le famiglie e le imprese, consistenti in aumenti dell'IVA e di accise: si tratta di clausole previste a legislazione vigente a decorrere dal 2021 e di cui il Documento in esame prevede la soppressione (a decorrere dal medesimo anno).

I valori previsionali suddetti concernono solo l'anno in corso ed il 2021, in quanto il Governo ha ritenuto di avvalersi delle possibilità di semplificazione nella redazione dei Programmi di stabilità ammessa dalla Commissione europea (Linee Guida del 6 aprile 2020) in considerazione dell'incertezza economica e finanziaria determinata dall'emergenza epidemiologica e delle relative azioni che gli Stati stanno svolgendo. La premessa del Documento osserva inoltre che "coerentemente con l'orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione Europea, si è deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma e dei principali allegati al DEF".

Nella sezione I denominata "Programma di stabilità" tra le misure urgenti di rilancio economico, si segnalano le ulteriori misure che il Governo sta approntando rispondono all'esigenza di aumentare ulteriormente le risorse per il sistema sanitario, la protezione civile e la sicurezza pubblica. Inoltre va segnalato il rifinanziamento e l'estensione dei sostegni ai redditi dei lavoratori e degli imprenditori più colpiti dalla crisi, all'occupazione, alla liquidità delle imprese e all'erogazione di credito all'economia. Nello specifico per quanto concerne le materie di competenza della Commissione Giustizia, il Decreto con le misure urgenti di rilancio economico sarà organizzato a garantire gli interventi per l'efficiente ripresa dell'attività giudiziaria e impulso all'innovazione tecnologica del sistema giustizia; per quanto concerne l'impatto finanziario delle riforme adottate da aprile 2019 si illustrano gli effetti sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente derivante dai provvedimenti normativi adottati da aprile 2019 alla data di presentazione del Documento, alla luce delle raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito del Semestre Europeo.

Si raccomanda poi di ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale: ciò avviene ponendo in particolare l'accento sui regimi di insolvenza e sul miglioramento dell'efficacia della lotta contro la corruzione e la riduzione della durata dei processi penali. Nell'ambito delle azioni intraprese e delle linee di tendenza, giova ricordare che tra le misure finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale, la recente manovra di bilancio prevede, da un lato, l'introduzione di alcune importanti misure finalizzate al recupero di gettito nel corso del prossimo triennio; dall'altro, una strategia più ampia di contrasto all'evasione fiscale con effetti positivi e strutturali in termini di miglioramento della *tax compliance* in un periodo più lungo. Le nuove misure di contrasto dell'evasione fiscale previste dalla manovra di bilancio 2020 sono ora indirizzate a contrastare la terza componente dell'evasione, ossia l'omessa fatturazione o evasione con consenso, attraverso due principali innovazioni: 1) l'ampliamento del patrimonio informativo attraverso nuove acquisizioni di microdati, nonché attraverso l'utilizzo integrato delle banche dati a disposizione dell'Amministrazione fiscale; 2) l'incentivo all'uso di strumenti di pagamento elettronici in settori in cui il contante è ancora troppo diffuso (cosiddetto piano "Italia Cashless"). Queste misure si collocano nel quadro di un'importante riforma strutturale, che non è limitata solo al contrasto all'evasione ma che persegue obiettivi strategici di riduzione del *gap* nell'utilizzo dei pagamenti digitali rispetto al contante e di modernizzazione del sistema Paese.

Nella sezione II (Analisi e tendenze della finanza pubblica) la Giustizia compare nelle tabelle di dettaglio sull'analisi economica dei pagamenti effettuati nel triennio 2017-2019.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) lamenta l'ampliamento dell'ingerenza statale mercé l'acquisizione di un più vasto patrimonio informativo sui cosiddetti microdati: dietro lo schermo della lotta all'evasione fiscale, si opera una inaccettabile generalizzazione del sistema della fattura elettronica. A fronte delle pressioni esercitate dalla direzione dell'Agenzia delle entrate, il Governo enfatizza l'obiettivo della tracciabilità totale per gli accertamenti fiscali, sottoponendo le transazioni dei cittadini ad un regime vessatorio che non riconosce alcun diritto a tutela delle loro posizioni reddituali: pertanto il suo Gruppo voterà contro.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sulla pericolosità del ricorso al bancomat ed alla moneta virtuale, come incentivato dal documento in titolo: si tratta di un espediente non a somma zero per il cittadino, che è costretto a pagare commissioni che arricchiscono il sistema bancario.

Il relatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*), in sede di replica, propone l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che dei tre cicli di audizioni programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato, nell'ambito dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria nn. 1438, 1516, 1555, si sono potuti svolgere solo due; i soggetti di cui era stata programmata la prosecuzione delle audizioni o una nuova audizione - richiesti in marzo, alla luce delle difficoltà che incontravano all'epoca gli spostamenti sul territorio nazionale - hanno preferito trasmettere contributi scritti, che sono stati tutti messi a disposizione dei senatori attraverso l'area virtuale condivisa del Senato. Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene che anche tali documenti - come già avvenuto per quelli precedentemente depositati - saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,45.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 163

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli rilevando altresì che il termine "madre", all'articolo 2, comma 1, lettera a) nn. 2 e 3 richiede un'interpretazione costituzionalmente orientata in senso estensivo tale da includere tutti i genitori vittime di omicidio.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 07/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi

Riunione n. 1

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020

Relatrici: [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12

- (1438)** *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*
- (1516)** *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*
- (1555)** *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*
- (1582)** *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*
- (1714)** *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*
- (Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 28/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi

Riunione n. 2

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020

Relatrici: [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,45

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
174ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non ha raggiunto l'unanimità

Stante l'assenza di unanimità riscontrata nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella seduta del 3 giugno 2020, il **PRESIDENTE** propone alla Commissione che i lavori delle prossime due settimane di giugno siano svolti, esaminando - oltre ai disegni di legge nn. 812 (diffamazione) e 1786 (decreto-legge scarcerazioni e sospensioni di termini processuali), ove non terminati in settimana - i seguenti disegni di legge: nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714, in materia di riforma della magistratura onoraria; n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; nn. 1293 e 167, in materia di assegno divorzile; nn. 1686 e 1699 recanti norme sull'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; n. 1560, recante norme sull'introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria; n. 1402, relativo all'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche; n. 1709, recante modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, recanti norme per la tutela degli animali; nonché l'Atto del Governo n. 175 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Dopo che il senatore **GIARRUSSO** (*Misto*) ha chiesto di poter inserire nel calendario dei lavori il suo disegno di legge relativo all'introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale, il **PRESIDENTE** integra la sua proposta con il disegno di legge n. **534**, in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali.

La proposta di calendario del Presidente, così integrata, è messa ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

- e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto) ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come raccomandazione dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento 2.4.

I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto dell'emendamento 2.14.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di contenuto identico.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.

I senatori [GIARRUSSO](#) (Misto) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) aggiungono la firma all'emendamento del senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che annuncia voto favorevole).

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età

limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta, che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni, soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere vincolanti i pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di

ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 2.15: ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura Italia" in materia di residuo di pena da espriare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.

Intervengono poi i senatori [GIARRUSSO](#) (*Misto*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e nuovamente il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il presidente [OSTELLARI](#) dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di esecuzione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2 (e pubblicati in allegato).

Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto favorevole il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*): egli ribadisce l'importanza del diritto di difesa per consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti, il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) manifesta vive perplessità in merito al fondamento dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ne difende il contenuto, ricordando che le magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e risolti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il quale deve essere reso l'intervento.

Interviene la senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua decadenza.

Il sottosegretario GIORGIS, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste, giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze - evidenziate anche dalla senatrice Rossomando - a tutela del diritto di difesa.

La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento 2.0.1/10/1.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave *vulnus* va stigmatizzato con forza.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.

Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore

[MIRABELLI](#) (PD) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (Misto), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergano ora su posizioni di fatto tese a smantellare il regime carcerario duro.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o prossimi congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale che sono sottese alla normativa.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) riformula l'emendamento in un nuovo testo (pubblicato in allegato): tale emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.

Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) (che ricorda che nel corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 - sul quale si erano espressi in senso contrario Relatori e Governo - è accantonato, dopo un intervento del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI).

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.

Il presidente [OSTELLARI](#) riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.

Si conviene di accantonare i due emendamenti.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si presterebbe ad una riformulazione.

Con il consenso dei firmatari (la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) ritira anche l'emendamento 3.9) e con il parere favorevole del sottosegretario GIORGIS, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica votazione.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.6. Indi il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento 3.13, sul quale il RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S).

Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) preannuncia il proprio voto favorevole.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-bis. Tuttavia, stante la proposta di riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il proponente non si oppone ad un accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal

momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove sussista l'accordo di entrambe le parti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri - lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da remoto.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1786](#)

G/1786/1/2 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Lomuti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G/1786/4/2

[Pillon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

Art. 2

2.5 (testo 2)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.6 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.0.1/4 (testo 2)

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.1/5 (testo 2)

[Grasso](#)

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.11 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

Art. 3

3.5 (testo 2)

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Consequentemente sopprimere la lettera i).

3.10 (testo 2)

[Valente](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

3.12 (testo 2)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi

Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020

Relatrici: [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,45

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (ant.) del 09/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi

Riunione n. 4

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020

Relatrici: [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,15

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 5 (ant.) del 23/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi

Riunione n. 5

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020

Relatrici: [EVANGELISTA \(M5S\)](#) e [VALENTE \(PD\)](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,15

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Rimessione alla Commissione plenaria)

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 189 (ant.) del 09/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020
189ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione si segnala in primo luogo l'articolo 37, il quale autorizza lo stanziamento di risorse - pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 - per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia (euro 24.696.021) e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro 7.800.000), per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919) e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (euro 5.541.200) e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (euro 1.200.000). Più nel dettaglio, ai sensi del comma 4, al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200. Tale spesa è volta al pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020. È autorizzata inoltre la spesa di euro 1.200.000 per la sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Di interesse per la Commissione è, in secondo luogo, l'articolo 63 il quale prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la

maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Più nel dettaglio la disposizione inserisce un ulteriore comma (comma 9-bis) nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) con il quale si prevede che l'approvazione degli interventi ivi contemplati da parte dell'assemblea condominiale richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. L'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio) aveva introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione è prevista inoltre per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento. Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici); la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Ancora, afferisce a profili di competenza l'articolo 76, il quale dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Più nel dettaglio la disposizione modifica, in primo luogo (lettera a)), il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020). Tale disposizione, nella formulazione vigente prima della entrata in vigore del decreto-legge in conversione, disponeva, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. L'articolo 76, in secondo luogo (lettera b)), riscrive il primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 prevedendo che: gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al 31 agosto; le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro il 30 ottobre (entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione cioè il 31 agosto), effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

Infine di interesse è l'articolo 100 il quale stabilisce, al comma 1, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacustri e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro del CONI di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Il comma 2 sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione. Il comma 3 stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto dal 1°

gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma 2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Viene precisato al comma 4 che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro. Il comma 5 stabilisce che nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone; si tratta dei provvedimenti concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

In base al comma 6, le disposizioni su sospensione e inefficacia non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Il comma 7 stabilisce norme per la definizione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedendo che i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste (dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo), ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste. Il comma 8 introduce le norme relative procedurali. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate (comma 9) e la presentazione della domanda nel termine indicato sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (comma 10).

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, proposta alla quale si associa il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*).

Si apre la discussione.

Interviene la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità in merito alla disposizione legislativa che modifica le quote delle maggioranze condominiali, necessarie per l'approvazione delle delibere relative allo svolgimento di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

Interviene il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) condividendo l'opinione della senatrice Modena: manifesta perplessità in merito alla disposizione relativa alle maggioranze condominiali perché a suo dire il testo legislativo potrebbe prestarsi a problemi interpretativi ed applicativi. La modifica delle maggioranze potrebbe consentire di fare rientrare, nella previsione normativa, anche delibere relative a lavori di ristrutturazione non coperti dalla agevolazione fiscale nota come *bonus* del 110 per cento; coglie l'occasione per chiedere al Governo se siano all'orizzonte, anche per via emendativa del testo in esame, provvedimenti strutturali in materia di giustizia tributaria.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sulla disposizione che prevede la sospensione

dei termini relativi alle esecuzioni sui protesti cambiari; chiede chiarimenti in merito al Governo paventando i rischi che una ulteriore sospensione dell'esecuzione possa comportare, rispetto ai piccoli imprenditori ancora in attesa della realizzazione dei relativi crediti a rischio di insolvenza; esprime perplessità analoghe a quelle già manifestate dei colleghi in merito alla disposizione relativa alle maggioranze condominiali.

Interviene il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), sempre in relazione alla norma che modifica le maggioranze assembleari per alcune delibere condominiali: segnala il rischio che una tale norma possa legittimare l'approvazione di delibere condominiali, aventi ad oggetto non solo le ristrutturazioni immobiliari oggetto del bonus, ma anche altre tipologie di interventi. Propone pertanto ai relatori la predisposizione di un'apposita osservazione, volta a chiarire il significato della norma al fine di evitare inutili futuri contenziosi.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) ritiene invece che la norma risponda ad una logica indubbia, vale a dire la semplificazione delle delibere condominiali e l'eliminazione dell'ostruzionismo da parte delle minoranze assembleari. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla predisposizione di misure volte a soddisfare le esigenze del personale di polizia penitenziaria.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) conferma il proprio appoggio al provvedimento, nella forma dell'adesione al parere favorevole proposto dei relatori. Ritenendo infondate le preoccupazioni avanzate in merito al problema delle maggioranze condominiali, da parte di alcuni esponenti delle opposizioni, auspica che la norma possa essere migliorata con emendamenti sulla falsariga di quelli già affacciati per il "decreto semplificazione". In merito alle obiezioni del senatore Pillon relative ai termini della sospensione dell'esecuzione cambiaria, ritiene che la norma sia chiara e non possa prestarsi ai rischi paventati.

Replica agli intervenuti il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) che, anche a nome della correlatrice, respinge la proposta del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) di integrare la proposta di parere con un'osservazione (volta ad evitare che la norma sui nuovi quorum condominiali si applichi alle delibere eterogenee, tali da contemplare altri lavori straordinari).

Al presidente [OSTELLARI](#), che precisa che i nuovi fondi per il personale della polizia penitenziaria non attengono alle nuove assunzioni auspicate dalla senatrice Piarulli ma al pagamento degli straordinari, la relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) ribadisce che il tenore della proposta di parere favorevole non varia.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e previa verifica del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di

riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo (1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile 2020.

Ad un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che reitera le richieste avanzate nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato, replica la relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*), per ragguagliare la Commissione in merito all'esito del Comitato ristretto sulla magistratura onoraria.

Mentre la pubblicazione delle motivazioni di un'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea aveva reso necessario una necessaria rimodulazione di alcune previsioni, e nell'attesa di ricevere rassicurazioni ministeriali in ordine alle coperture finanziarie, il corso dei lavori è stato interrotto dai colleghi Modena e Urraro: i relativi Gruppi hanno revocato il consenso alla prosecuzione unanime del Comitato ristretto, richiedendo che la questione potesse tornare all'attenzione della Commissione in sede plenaria.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce le ragioni che lo hanno portato ritirare il proprio appoggio, in sede di Comitato ristretto, al tentativo di formulare un testo unitario. Impregiudicato il suo pieno apprezzamento per lo sforzo congiuntamente esercitato dalle correlatrici, ravvisa nella condotta della maggioranza una sostanziale confluenza sui testi dei soli disegni di legge nn. 1438 e 1555. Anche alla luce della sentenza 16 luglio 2020 della Corte di Giustizia UE C-658/18, da parte del suo Gruppo si è invece scelto di proclamare la piena dignità delle rivendicazioni della magistratura onoraria, proclamazione avvenuta con la missiva indirizzata alle due correlatrici che viene, di seguito, illustrata alla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 106 comma secondo della Costituzione, ai magistrati onorari compete un ruolo giurisdizionale pieno e non certo quello di tirocinanti o "stagisti". Pertanto, si propongono misure volte a: prevedere un precipuo regime giuridico per tutti i magistrati onorari, quali i giudici onorari di tribunale, i giudici di pace ed i vice procuratori onorari, in servizio ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a 3 anni, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, ed a 4 anni per i giudici di pace; prevedere, a seguito della determinazione del nuovo regime giuridico ed economico, per tutti i magistrati onorari, quali i giudici onorari di tribunale, i giudici di pace ed i vice procuratori onorari, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, ed a quattro anni per i giudici di pace, l'eliminazione della parola "onorario" dalla individuazione della precipua figura giurisdizionale (che, quindi, verrà ad essere denominata come giudice di pace, solo per la categoria degli attuali giudici onorari di tribunale e degli ex-giudici di pace; i vice procuratori onorari manterranno la loro denominazione); disciplinare le modalità di impiego della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, all'interno, rispettivamente, del costituendo nuovo Ufficio del Giudice di Pace, in essere presso ogni Tribunale, nel quale andranno a confluire, ad oggi, tutti i giudici onorari di tribunale e gli ex giudici di pace in servizio, aventi, rispettivamente, un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i giudici onorari di tribunale ed a quattro anni per gli ex giudici di pace, come del costituendo nuovo ufficio del Vice Procuratore Onorario, in essere presso ogni Procura della Repubblica, nel quale andranno a confluire, ad oggi, tutti i vice procuratori onorari, in servizio, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni; disciplinare il procedimento di conferma della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, come la natura e la durata dell'incarico.

A tal fine il suo Gruppo propone di prevedere che tutti gli attuali e definiti giudici onorari di pace, in servizio ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quattro anni, per i definiti ex giudici di pace, conservino la funzione giurisdizionale, a tempo indeterminato e, comunque, sino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Occorre poi disciplinare le modalità ed il procedimento di conferma nelle funzioni

giurisdizionali di tutti gli attuali e definiti giudici onorari di pace, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quattro anni per i definiti ex giudici di pace. Si richiede anche di prevedere che tutti gli attuali ed i definiti giudici onorari di pace, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quattro anni, per i definiti ex giudici di pace, vengano denominati e qualificati Giudici di Pace, per quanto ai giudici onorari di tribunale ed agli ex giudici di pace, mentre i Vice Procuratori Onorari manterranno la loro attuale denominazione. Occorre poi: prevedere che il costituendo giudice di pace sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio del giudice di pace», costituita presso ogni Tribunale; prevedere che il costituendo magistrato requirente di pace, denominato vice procuratore onorario, sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio del vice procuratore onorario», costituito presso ogni ufficio della Procura della Repubblica, posto presso ogni Tribunale Ordinario.

Si propone che il Ministro della Giustizia ogni 4 anni stabilisca la dotazione organica dei costituendi uffici del giudice di pace e del vice procuratore onorario, al fine di ripartire i suddetti giudici tra i Tribunali e le Procure della Repubblica, come esistenti nel distretto di Corte di Appello di loro residenza, o, solo su domanda, presso uffici di altra Corte di Appello, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali. Occorre prevedere che ogni Presidente di Tribunale assegni, in via esclusiva e secondo specifiche tabelle di programmazione quadriennale, ai costituendi giudici di pace, la trattazione di un numero di procedimenti civili, pari quantomeno a n. 450, da individuarsi sia sulla base del valore della domanda giudiziale, che viene a porsi sino ad euro 100.000,00, sia, indipendentemente dal valore, per materia, ad eccezione della materia bancaria e quando la legge non attribuisca la competenza ad altro giudice, per le seguenti cause: relative ad apposizione di termini, per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile; cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quelle delle distanze nelle costruzioni; cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; cause in materia di esercizio delle servitù prediali; cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile; cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; cause in materia di accessione; cause in materia di superficie; cause in materia di espropriazione forzata di cose mobili; procedure di volontaria giurisdizione, inerenti l'applicazione delle misure di protezione, di cui al Libro I, Titolo XII c.c.

Si richiede anche che ogni Procuratore della Repubblica, ad oggi, assegni, in via esclusiva e secondo specifiche tabelle di programmazione quadriennale, ai costituendi vice procuratori onorari, la trattazione di procedimenti, come nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, come anche nell'udienza di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, dei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), dei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento, di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, dei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, nonché per materia, dei procedimenti, per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo

quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale, come anche dei procedimenti civili, di cui all'applicazione delle misure di protezione, di cui al Libro I, Titolo XII c.c. Occorre prevedere che sia i costituenti giudici di pace che i costituenti vice procuratori onorari siano assoggettati ad una valutazione di idoneità, per lo svolgimento della funzione giurisdizionale, da effettuarsi, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ogni quattro anni, a far data dall'entrata in vigore della presente normativa, da esplicitarsi in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, applicando, per quanto compatibile, la procedura in essere per la progressione in carriera dei magistrati togati. Per quanto concerne misure volte a operare la ricognizione della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, il suo Gruppo propone di prevedere che, ad oggi, non possano continuare ad esercitare le funzioni giurisdizionali, i costituenti giudici di pace ed i vice procuratori onorari, i quali: ricoprono o hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di attuale conferma nelle funzioni, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; ricoprono la carica di difensore civico; svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice onorario di pace ed il vice procuratore onorario esercita le funzioni giudiziarie. Occorre prevedere che non possano continuare ad esercitare le funzioni di patrocinio legale gli avvocati, esercenti le costituenti funzioni giurisdizionali di giudice di pace o di vice procuratore onorario, con onere, a loro carico, di cancellazione dalla cassa forense, a pena di revoca dall'incarico giurisdizionale. È anche necessario: prevedere che i costituenti giudici di pace o vice procuratori onorari, che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario, da intendersi quale settore di appartenenza, anche se facente parte del medesimo ufficio; prevedere che i costituenti giudici di pace o vice procuratori onorari non possano ricevere o assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita.

Per quanto concerne misure volte a regolamentare la procedura di trasferimento della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari ad altro ufficio, il Gruppo della Lega propone di: regolamentare la procedura di trasferimento, solo su espressa domanda dell'interessato; disciplinare, precipuamente, i casi di trasferimento d'ufficio del costituendo giudice di pace o vice procuratore onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per mere esigenze organizzative ed oggettive dei costituenti Uffici del giudice di pace e del Vice procuratore onorario. Per quanto concerne misure volte a individuare i doveri e i casi di astensione dall'esercizio della funzione giurisdizionale della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, il gruppo della Lega propone di: prevedere che il costituendo giudice di pace o vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari; prevedere che a tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari si applica il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per quanto concerne misure volte a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, a nome del suo Gruppo propone di: prevedere che a tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374; prevedere i casi specifici ed il precipuo procedimento per la revoca dell'incarico ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari.

Per quanto concerne misure volte a regolamentare la responsabilità disciplinare della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, individuando le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, a nome del suo Gruppo propone di: individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare per tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali; prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della

censura, della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell'incarico; prevedere, altresì, i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto, d'ufficio, il trasferimento del costituendo giudice di pace e/o vice procuratore onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico; disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per quanto concerne misure volte a prevedere e regolamentare, per la costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, l'attività di solo coordinamento, rispettivamente, del Presidente di Tribunale e del Procuratore della Repubblica, nel rispetto della autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale esercitata, il suo Gruppo richiede di: prevedere che il Presidente del Tribunale eserciti sulla categoria dei costituenti giudici di pace attività di coordinamento degli stessi, provvedendo, nel contempo, all'espletamento di tutti i compiti di gestione del personale amministrativo, come assegnato al costituendo ufficio del giudice di pace; prevedere che il Procuratore della Repubblica eserciti sulla categoria dei costituenti vice procuratori onorari attività di coordinamento degli stessi, in accordo con il Presidente del Tribunale, provvedendo, nel contempo, all'espletamento di tutti i compiti di gestione del personale amministrativo, come assegnato al costituendo ufficio del vice procuratore onorario; prevedere che il Presidente del Tribunale provveda, ogni quattro anni, a formulare al competente Presidente della Corte di Appello la proposta della precipua tabella di organizzazione del Tribunale, nella quale andranno inseriti i costituenti giudici di pace, come appartenenti al costituendo ufficio del giudice di pace; prevedere che il Procuratore della Repubblica, ogni quattro anni, in accordo con il Presidente del Tribunale, provveda a formulare al competente Presidente della Corte di Appello la proposta della precipua tabella di organizzazione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, nel quale andranno inseriti i costituenti vice procuratori onorari; prevedere che sia gli affari civili che quelli penali siano assegnati, rispettivamente, ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, sulla base di criteri prestabiliti ed oggettivi, che favoriscano il buon andamento, rispettivamente, del Tribunale di riferimento e della Procura della Repubblica di riferimento, mediante ricorso a procedure di assegnazione automatiche, come quelle in essere per i magistrati togati.

Per quanto concerne misure volte a prevedere la modalità di liquidazione di un equo compenso, in favore della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, per lo svolgimento della precipua funzione giurisdizionale, si propone di: prevedere che, ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, venga corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico stipendiale annuo spettante ad un magistrato togato, dopo la prima valutazione; prevedere che ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, non iscritti alla cassa forense o ad altro sistema previdenziale pubblico, siano estese le disposizioni di cui alla legge n. 1077 del 6 dicembre 1966, di cui alla legge n. 336 del 24 maggio 1970, di cui all'art.90 dell'ordinamento giudiziario, e tutte le disposizioni legislative a favore del personale non di ruolo dello Stato e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2010; prevedere che ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, i quali abbiano scelto di esercitare in via esclusiva la funzione giurisdizionale, con rinuncia all'espletamento dell'attività forense, venga riconosciuto ed effettuato il passaggio dei contributi previdenziali, dagli stessi già versati, alla cassa forense, alla nuova forma previdenziale, con precipuo conteggio e computo degli effettuati versamenti previdenziali, in relazione al predisponendo inquadramento stipendiale e contributivo e ciò anche a mero titolo di contribuzione figurativa.

Per quanto concerne misure volte a operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale, a nome del suo Gruppo propone di: prevedere che i costituenti giudici di pace partecipino, unitamente ai magistrati togati, alle riunioni trimestrali organizzate dal Presidente del Tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti, di cui si sia curata la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere che i costituenti vice procuratori onorari partecipino, unitamente ai magistrati togati alle riunioni trimestrali organizzate dal Procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle

questioni giuridiche più rilevanti di cui si sia curata la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere che i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata, organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura; prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico giurisdizionale.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha assicurato ai Gruppi che il fatto nuovo procedurale avvenuto in Comitato ristretto comporterà per tutti la possibilità di nuovi interventi prima della delibera di assunzione del testo base, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Stante la comunicazione resa dalla senatrice [VALENTE](#) (PD), in ordine alla possibile accelerazione della tempistica di esame in sede referente del disegno di legge n. 1928, la Commissione conviene di riunirsi nuovamente alle ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea, se successiva, per la trattazione in sede consultiva del predetto disegno di legge e per i punti non trattati nella presente seduta.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 29/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020
193ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) chiede ai relatori come intendano risolvere il problema delle risorse per pagare i magistrati onorari, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: occorre un investimento economico consistente, del quale il Ministero deve farsi carico.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede alle relatrici se intendano tener conto delle proposte da lui formulate nell'ultima seduta.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) dichiara che le proposte della Lega sono lontane dall'impostazione seguita dalle relatrici, le quali però hanno preso parte alla discussione parlamentare: da essa attingeranno per avanzare la loro proposta di testo unificato che sarà depositata al più presto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, laddove depositata entro domani mattina, tale proposta potrebbe essere

posta ai voti come testo base, al quale riferire gli emendamenti già nella seduta pomeridiana di domani. In questo caso, i Gruppi potranno pronunciarsi prima del voto. Coglie l'occasione per informare che, da corrispondenza ricevuta, risulterebbe che ad oggi in Calabria non sia stato ricevuto ancora il terzo contributo dovuto ai magistrati onorari per causa Covid. Nella stessa situazione di Crotone si trovano ancora moltissimi giudici onorari di tribunale (Got), con disparità anche tra le Corti di Appello (di una stessa regione); invece, per i vice pretori onorari ha già provveduto la Procura Generale, sempre molto celere. In particolare, mentre la Corte di Appello di Reggio Calabria ha già liquidato il terzo contributo ai Got due mesi fa, a prescindere se abbiano o non abbiano tenuto udienza, la Corte di Appello di Catanzaro ancora non ha provveduto. Si fa ancora presente che i Got non percepiranno indennità ad ottobre, perché ad agosto essi non tennero udienza (che è l'unica attività remunerata ai Got, a differenza delle altre categorie di colleghi). Pertanto, pur avendo lavorato o non avendo potuto lavorare per sospensione attività causa Covid, non avranno diritto a quello che spetta loro; la situazione dei Got in particolare è veramente paradossale: scrivono sentenze e provvedimenti vari, senza percepire alcuna indennità, perché pagati solo ad udienze, ormai ridotte in media a quattro mensili, e con declassamento delle funzioni giurisdizionali, violando l'articolo 106, comma secondo, della Costituzione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) dichiara che, per quanto a lei consta, a settembre si è pagato il terzo contributo ai Got, dovuto per il mese di agosto.

Il sottosegretario FERRARESI conferma che i problemi di ordine tecnologico che hanno ritardato, in alcuni casi, l'erogazione del contributo di agosto dovrebbero essere stati risolti da diversi giorni. In ogni caso, si riserva di fornire informazioni più dettagliate nelle seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ([572](#)) (Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo: per rispondere alla crisi pandemica provocata dal COVID-19, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione europea (UE) hanno chiesto alla Commissione di presentare, a fine maggio, un ampio pacchetto di proposte che associ il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico impegno per la ripresa nell'ambito dello strumento denominato *Next Generation EU* (NGEU). Nell'ambito del *Next Generation EU*, il più importante strumento previsto è senza dubbio il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, stante che un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo. Quindi le priorità di intervento normativo sono: la riforma del codice di procedura civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché

rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita; la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti nel giusto contemperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo; la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, al fine di rivedere le modalità di accesso alla magistratura, il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno; peraltro la predetta riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione; la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), la cui entrata in vigore è stata tuttavia posticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid.

In particolare, per il Relatore vanno invitate le Commissioni riunite, investite della sede referente, ad inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi seguenti.

Va anzitutto condivisa l'esigenza, a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese.

Va poi rilevato che: le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario"; nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo; una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente; nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Va evidenziato inoltre che: gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 per cento al 2,5 per cento (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori; nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni; è anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente in primo luogo l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse

realtà territoriali, deve essere promossa la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti dato che la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita, infatti, la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini; un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre la necessità di tener fermo l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati, di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, nonché l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentono di applicare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso la creazione di nuove strutture, la ristrutturazione di strutture già esistenti che si presentino in condizioni di ammaloramento, includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici e l'implementazione di impianti di compostaggio di comunità; da promuovere, inoltre, l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di articolo 41-*bis* O.P. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di articolo 41-*bis* O.P., anche con gravi patologie, al fine di poter contemperare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione, e di lavoro intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili, di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti con sicure positive ricadute in termini di inclusione

sociale.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre la necessità dello stabile inserimento all'interno degli istituti penitenziari e delle REMS di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in questo senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra parte, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta. Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre l'incremento delle risorse del fondo per le vittime di usura o di estorsione e del fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, prevedendo programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative.

Si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente inoltre l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico.

Le priorità sopraindicate, nelle spese di investimento nel settore della giustizia, non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese.

Si apre la discussione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ravvisa, nell'esposizione del relatore, una proposta troppo impegnativa, laddove pregiudica decisioni che la Commissione deve ancora assumere su tematiche assai vaste, come per esempio la riforma del codice civile o quella dell'accesso di magistratura. Alcuni di questi temi non sono stati mai oggetto di serio confronto politico e paiono rientrare, piuttosto, nel programma di un partito politico. È anche da evitare l'enfaticizzazione del passaggio al rito sommario nel processo civile, visti i tempi di decisione che registrano, sul punto, un incremento; troppo generiche sono anche le materie, che, nel disegno di legge governativo, sono attribuite alla composizione collegiale.

Preannuncia un contributo propositivo della senatrice Modena sulle scelte di politica penitenziaria che consentirebbe di offrire una copertura totale al problema, garantendo una vivibilità generalizzata nel sistema carcerario italiano. Senza risorse, invece, si continuano a privilegiare solo alcune carceri, ignorando la lezione che, dieci anni fa, consentì una capienza aggiuntiva di 4.400 unità, da parte del Governo dell'epoca.

Per il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) le risorse del *recovery fund* rappresentano un'occasione unica per rendere più efficiente il sistema della giustizia italiana. D'altro canto, lo stesso piano europeo inserisce proprio il tema della giustizia tra i pilastri dell'azione che ciascun Paese dovrà mettere in campo per poter usufruire pienamente delle risorse europee. Le linee Guida del Governo per la

definizione del PNRR inseriscono la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di un ordinamento giuridico più moderno e efficiente ritenendo, come dall'oratore si è sempre sostenuto, che la giustizia sia indispensabile per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e alle attività economiche in grado di generare effetti positivi anche sul PIL. Per arrivare a questi obiettivi le linee guida indicano tre direttrici principali da seguire: ridurre la durata dei processi civili e penali; revisionare il codice civile e riformare il diritto societario, anche per uniformare la *governance* societaria agli standard UE.

Insieme a queste riforme, il Governo propone una serie di interventi di natura organizzativa diretti ad rafforzare il sistema giustizia: la digitalizzazione, il miglioramento delle infrastrutture materiali, la previsione di unità di missione per aggredire le disfunzioni sistemiche; l'accrescimento delle competenze dell'amministrazione. Sono già oggetto di discussione due progetti di delega, uno di riforma del processo civile al vaglio del Senato e uno, ancora da approvare, di riforma del processo penale. L'oratore ha dichiarato più volte che essi rappresentano una buona base di partenza ma c'è ancora tanto da fare se si vuole realmente velocizzare il sistema. Bisogna intervenire per eliminare i colli di bottiglia attualmente presenti nell'iter processuale, soprattutto in fase di impugnazione. Sarà fondamentale in questo senso tentare di ridurre gli appelli meramente dilatori consentendo una valutazione *in peius* delle Corti d'Appello a prescindere dalla presentazione dell'impugnazione da parte del P.M. Inoltre per quanto riguarda il ricorso per cassazione bisognerebbe ridurre i ricorsi generici per "difetto di motivazione" trovando una formulazione che restringa la possibilità arbitraria di ricorrere su questo punto.

Il Governo sta inoltre lavorando alla riforma della giustizia tributaria, del CSM e del codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza. Tra l'elenco dei progetti (PNRR) annunciati in tema giustizia si è accolto con particolare favore lo stanziamento di risorse per: la riqualificazione del patrimonio immobiliare penitenziario mediante interventi di miglioramento della performance funzionale e strutturale, in termini di aumento della capacità ricettiva, di lotta al sovraffollamento e di realizzazione di nuove strutture edilizie, sempre più vicine alle ordinarie strutture urbane, finalizzate all'obiettivo della rieducazione e del reinserimento sociale; consentire l'impiego del maggior numero possibile di manodopera detenuta anche nei settori ecosostenibili di mano d'opera nelle attività lavorative eco sostenibili; la realizzazione del *data-center* unico nazionale della Giustizia; individuare misure complementari all'attuazione delle riforme processuali, proponendo interventi mirati attraverso l'attivazione di Tavoli tematici composti da esperti interni ed esterni (questo consentirà di effettuare un esame più rapido e approfondito sui "colli di bottiglia" a cui si accennava sopra); l'acquisizione di professionalità tecniche funzionali alla implementazione di nuovi modelli organizzativi, valorizzando gli indicatori *green* (mediante la gestione delle procedure di gara nazionali ed europee, nonché di monitoraggio e gestione dei flussi economici finanziari, del controllo digestione, di sviluppo d'innovazioni tecnologiche relative alla re-ingegnerizzazione di processi di lavoro che consentono una diffusa dematerializzazione documentale).

Sull'attuazione dei progetti e delle riforme connesse è fondamentale una premessa di metodo: solo un costante lavoro di scambio di idee e proposte tra Governo e Parlamento, a partire dalla seduta di oggi, sarà davvero funzionale ad ottenere dei risultati. Si chiede perciò al Governo di rinsaldare i rapporti con questa Commissione permanente. Nel merito, ci si limita ad evidenziare alcuni aspetti che si ritengono fondamentali.

La condizione primaria affinché i progetti nazionali presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto di investimenti e riforme coerente: dunque si dovranno effettuare d'ora in avanti riforme "strutturali", che abbiano una visione di insieme e abbandonare il metodo dell'intervento "spot" che manca di visione sistemica. La bussola non deve essere la riforma di questo o quell'istituto, ma un nuovo e coerente apparato, capace di essere equilibrato ed efficiente e di competere con gli altri sistemi europei ed internazionali.

Bisognerà destinare alla Giustizia un capitolo di spesa molto più importante dei precedenti. Senza risorse nessuna buona riforma è possibile. Nel migliorare l'efficienza del sistema occorrerà al contempo sempre preservare le garanzie difensive. Nel ripensare il processo alla luce delle evoluzioni

tecnologiche, bisognerà considerare i connessi aspetti di *cybersecurity* indispensabili a garantire la protezione dei dati e delle informazioni. Per questo sarà utile dare seguito ai propositi del governo in tema di formazione del personale sulle questioni digitali. Nel pensare ai processi telematici (si pensi all'escussione delle parti sperimentata durante la clausura per il COVID) bisognerà essere attenti a non scaricare solo sugli operatori di polizia gli oneri di controllo delle escussioni a distanza e, possibilmente, prevedere del personale a ciò dedicato.

Se obiettivo primario è quello di aiutare la crescita economica e il benessere collettivo, non si può non considerare anche il contrasto alla criminalità organizzata, che mina nel profondo il sistema produttivo e altera la concorrenza delle imprese sul mercato e un più efficace contrasto alla corruzione. Occorre in questo senso potenziare il funzionamento delle banche dati e favorire lo scambio di informazioni tra le Procure (a partire dal nuovo modello *Eurojust*) e, contemporaneamente, impedire che alcuni reati contro la P.A. si prescrivano. Già in passato si è proposto che per questi reati il termine della prescrizione decorra dall'acquisizione della notizia di reato. Ai fini di contrastare e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali e nella politica si reputa opportuna una riforma della legge sullo scioglimento dei consigli comunali e sui requisiti di moralità ai fini della candidabilità.

In considerazione delle ingenti risorse che il Paese è chiamato a destinare al mondo della sanità, occorrerà porre un'attenzione particolare ai meccanismi di finanziamento di tale spesa. È infatti notorio e particolarmente prevedibile che questo settore è già, e lo diverrà ancora di più, appetibile per le organizzazioni criminali interessate a infiltrarsi negli appalti pubblici per le forniture e nella stessa funzione di un essenziale servizio pubblico, tradizionale bacino di consenso.

È infine indispensabile ridurre drasticamente l'arretrato civile e penale che impedisce una ragionevole durata dei processi: farlo significa garantire giustizia per davvero, risparmiare i soldi delle infrazioni europee e derivanti dall'applicazione della "legge Pinto", rendere più attrattivo il mercato italiano per chi voglia fare impresa. In questo senso oltre alle riforme procedurali sarà indispensabile mettere gli uffici nella reale condizione di rispettare i termini della "legge Pinto". Tra i progetti sulle risorse umane si potrebbe pensare a ricoprire integralmente e potenziare l'organico della magistratura ordinaria, del personale amministrativo e della magistratura onoraria, regolarizzando, mediante concorso, il loro contributo allo smaltimento dell'arretrato (una figura dunque simile al giudice di pace), tenuto conto dei 2.675.633 processi penali pendenti e dei 3.312.263 procedimenti civili pendenti, al 30 giugno 2019.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide, nell'esposizione del relatore, i passaggi argomentativi in ordine all'edilizia penitenziaria anche minorile, nonché sull'introduzione di figure professionali di tipo psicologico al servizio del sistema carcerario. Quanto alle REMS, ne andrebbe non solo aumentata la capienza ma anche il numero. Anche l'incremento di 600 magistrati, sulla pianta organica conseguente al bilancio 2019, va non solo confermato ma addirittura aumentato se si vuole veramente smaltire l'arretrato.

Un parere troppo dettagliato rischia di "ingessare" la discussione sulle future riforme, vincolandone gli esiti: meglio metodologicamente indicare i problemi sfumando la coerenza delle proposte. Nel merito, invita ad aggiungere le seguenti tematiche: tribunale della famiglia, sulla scorta del disegno di legge governativo della scorsa legislatura; riforma della giustizia minorile, controllo delle case famiglia e dei minori fuori famiglia; istituto della mediazione.

La senatrice [CIRINNA](#)' (*PD*) suggerisce di indirizzare il rilancio della giustizia anche nella direzione di un rafforzamento delle misure di lotta alle discriminazioni: ciò sia in riferimento alla "legge Mancino" che alle condotte tra privati. Quanto alle piante organiche da rafforzare, non occorre limitarsi alla magistratura ma anche alla polizia penitenziaria. L'edilizia penitenziaria deve garantire anche condizioni dignitose di detenzione, che non si rinvengono ad esempio nel braccio G12 della sezione maschile del carcere di Rebibbia. Concorda infine con il senatore Pillon sulle REMS, perché troppo pochi sono i posti disponibili e troppi sono i detenuti mentalmente provati da condizioni di

detenzione intollerabili.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) saluta con favore l'elevato livello del dibattito e l'accurata esposizione del relatore. L'incremento della pianta organica dei magistrati è un'occasione da non perdere, anche per far tornare la magistratura onoraria in un rapporto di eccezione rispetto alla regola del concorso pubblico. L'interessante spunto sull'edilizia penitenziaria, contenuto nel piano, deve consentire che le carceri siano portate ad un livello adeguato di civiltà: esso si misura anche in rapporto alla carcerazione femminile, specialmente quando si tratta di madri di bambini piccoli. Il recupero di strutture fatiscenti, come il carcere di Lanusei, potrebbe essere occasione per convertirle in edifici destinati ad altri obiettivi, come il recupero di detenuti a fine pena ovvero la semidetenzione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) suggerisce al relatore di considerare anche l'obiettivo della parità di genere, da raggiungere anche in ambito giustizia. Ciò può avvenire mediante la realizzazione di centri di ascolto antidiscriminazione per i reati di cui agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale. In proposito, il filone preventivo valorizzato dalla convenzione di Istanbul - nel quale l'Italia è carente - suggerisce di prevedere anche percorsi di rieducazione per gli uomini maltrattanti.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'interrogazione nella quale recentemente ha lamentato la carenza di personale amministrativo, anche di tipo dirigenziale, nelle Procure della Repubblica sparse lungo la penisola; oltre che una separazione delle carriere, occorrerebbe una separazione degli spazi fisici di lavoro tra magistratura requirente e giudicante. La delega sul processo civile, poi, sembra ignorare che il rito cautelare è più spedito del rito sommario; né si può ignorare che i Tribunali sono macchine operative, e fin qui mancano di un *manager* che possa incaricarsi stabilmente di una migliore organizzazione del lavoro e dei suoi tempi. Sulle carceri la sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo dimostra che il problema del sovraffollamento non si risolve né inasprendo le pene, né costruendo nuovi penitenziari: l'illusione che la pena abbia solo fine rieducativo è stata abbandonata, ma un equilibrio con la finalità retributiva va trovato senza che le esigenze securitarie dilagino senza controllo.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) deposita un testo in cui si propone che la Commissione, esaminate le Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Atto n. 572, agisca secondo la seguente premessa: nel piano il Governo segnala le debolezze dell'economia italiana in un contesto di bassa crescita e alta disoccupazione; il Governo delinea inoltre dei piani di intervento sostanzialmente in linea con le raccomandazioni della Commissione europea 2020 con particolare riferimento alla durata dei processi e alla efficienza, nei settori civile e penale, nonché alla lotta alla corruzione.

Andrebbe anche rilevato che sono all'esame del Parlamento le leggi delega per la riforma dei processi civile e penale e che dalle audizioni emerge, costantemente, la esigenza di rendere effettivo l'aumento del numero dei magistrati, la riforma della magistratura onoraria, la definizione delle assunzioni e dei concorsi per il personale ausiliario, nonché la esigenza di implementare la digitalizzazione e la strumentazione informatica. Si prenda anche atto che è stata fornita una "griglia" di circa 600 progetti, che compongono il mosaico del *Recovery* e vanno visti con cura sia dal punto di vista degli obiettivi che delle risorse impiegate; in particolare, per quelli relativi al Ministero della Giustizia e del DAP, essi sono stati annunciati a grandi linee richiamando l'emergenza carceri o la *task force* per eliminare l'arretrato.

La Commissione potrebbe quindi esprimere, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

Per le Linee guida, la efficienza dei processi è direttamente connessa alle risorse umane e alle strumentazioni: non possono esserci riforme a "costo zero". La legge cosiddetta "spazzacorrotti" non ha prodotto alcun progresso, stante la impostazione punitiva e deve essere sostituita con una eliminazione dei passaggi cd. "burocratici". È necessaria la separazione delle carriere tra magistratura

inquirente e giudicante.

Per i progetti singoli, in tema di efficienza del processo si inizi dai progetti denominati "Riforma del processo civile, Riforma del processo penale e riforma dell'ordinamento giudiziario" (nella "griglia" i numeri 280, 281 e 282). Si prevedono due anni di tempo, risorse 0 euro e si indicano come obiettivi la efficienza dei sistemi penali, civili, aggredire l'arretrato, etc. Sorge spontanea una domanda: come è vista la cifra zero? Soprattutto, quale è il rapporto con il progetto n. 283 (*task force*) che mette a disposizione 1 milione e 6 su 5 anni per tavoli tematici composti da esperti per misure complementari all'attuazione delle riforme processuali? La illogicità appare chiara anche perché il n. 279 della "griglia" mette a disposizione 35 milioni in 18 mesi per l'ufficio del processo e risorse umane. Ciò significa 400 euro di borse di studio per i tirocini formativi che collaborano per la giurisdizione. Valuti il Governo di utilizzare i 36 milioni e 6 per riorganizzare la magistratura onoraria e per organizzare un gruppo "mobile" di magistrati che operano per smaltire gli arretrati: sarebbe preferibile a borse di studio indefinibili o improbabili *task force*.

In tema di edilizia giudiziaria e uffici, i progetti nn. 272 e 273 per 655 milioni sono destinati agli interventi manutentivi di ogni genere, dagli impianti elettrici alla prevenzione sismica. Poi, 375.555 euro in 5 anni vanno alle postazioni di lavoro aggiornate (*hardware* e sistemi operativi). Per gli uffici c'è il progetto "Capitale Umano": 5 anni e 320 milioni per acquisire professionalità per implementare modelli organizzativi (nella "griglia" n. 279). I nn. 274 e 275 - rispettivamente per 35.600.000 e 75.000.000 euro - sono destinati al *data center* unico e alla creazione di una rete geografica unica. Valuti il Governo, viste le somme importanti, un serio coordinamento dei progetti e di esplicitare la rete geografica unica nelle sue funzioni, in quanto, pur esistendo un Dipartimento specifico, sono poco chiare le competenze.

Per l'edilizia penitenziaria ci sono interventi definiti (nn. 239, 240, 242 e 284) nel senso che vengono individuati gli istituti penali, mentre non si rinviene sistematicità per tutti gli altri. Quindi: 3,2 milioni per il centro per i minorenni Casal del Marmo di Roma; 25 per il complesso Ferranti di Torino; 13 per istituto penale per i minorenni di Airola (Benevento); 14 milioni circa per il nuovo istituto penale per i minorenni del Triveneto. Per il patrimonio immobiliare penitenziario ci sono 60 milioni (n. 236) in 6 anni destinati alla sorveglianza a distanza. Poi 115.885,79 euro sono destinati all'acquisizione dello stato di fatto dei beni immobili. Le cifre dovrebbero essere riviste e armonizzate se confrontate con il progetto n. 234 di 300 milioni in 6 anni per la riqualificazione antisismica degli istituti penitenziari e altri 300 per la riqualificazione per la lotta al sovraffollamento, al fine della rieducazione (n. 229, sempre su sei anni). Valuti il Governo di integrare la riqualificazione e la sorveglianza a distanza tra loro, unitamente al monitoraggio dello stato di fatto e alla architettura per la rieducazione, di individuare gli interventi su singole realtà territoriali successivamente, sulla base di priorità emergenziali e se sia una vera priorità il progetto tipo quello di 100.000 euro per dotare il parco macchine della amministrazione penitenziaria di veicoli Green in 5 anni (n. 233, pomposamente definito "Mobilità eco sostenibile).

In tema di esecuzione pena, ben 737.300 milioni in tre anni (n. 258) sono destinati a percorsi di intervizione e supervisione professionale, controllo tecnico degli uffici di esecuzione della pena esterna. Valuti il Governo, vista la entità della cifra, tra le più alte, una riflessione sullo stato e i mezzi degli operatori sia della polizia penitenziaria che dei funzionari psicologici, in quanto questo progetto deve interagire con quelli relativi al lavoro dei detenuti.

In tema di giustizia minorile, valuti il Governo una maggiore omogeneità degli interventi. Da un lato si prevedono 3 milioni per l'inserimento socio-lavorativo (n. 255); dall'altro vi sarebbero 2 milioni e mezzo per il diritto allo studio e 1 milione e ottocentomila per le figure professionali al fine di dotarle di una scrivania tecnologica portatile.

In tema di intelligenza artificiale, interessanti e degni sicuramente di un approfondimento sono i progetti 742 e 743, relativi alla Avvocatura dello Stato. Sarebbero 22 milioni in tre anni. Gli scopi sono quelli di realizzare una piattaforma per la difesa in giudizio e la consulenza della P.A e di implementare modelli di intelligenza artificiale per predisporre atti e pareri e per prevedere gli esiti della causa sulla base delle precedenti difese. Valuti il Governo, considerato come una simile visione

può cambiare il mondo degli operatori del diritto, di rendere noti i particolari del progetto.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) replica dichiarandosi disponibile a recepire gli inviti formulategli, nel corso della discussione, ma nella prospettiva della convergenza di tutti i Gruppi su un testo condiviso.

Il [PRESIDENTE](#), per agevolare la realizzazione dell'auspicio testé formulato, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta di Commissione è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmazione lavori.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) dà per illustrata la proposta di testo unificato depositata dalle relatrici ed allegata al presente resoconto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) lamenta che non si ponga la necessaria attenzione ad alcuni aspetti tecnici fondamentali per affrontare la tematica della magistratura onoraria: in particolare solleva il problema della tempistica dello svolgimento della relativa attività, ritenendo che il limite dei tre giorni lavorativi sia giustificato dall'esigenza di consentire al magistrato onorario di svolgere anche un'altra attività lavorativa remunerata (così non gravando sul bilancio dello Stato), ma evidenzia come, così facendo, non si riesca a fornire un adeguato servizio all'amministrazione della giustizia.

Interviene il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) mettendo in evidenza alcune criticità in merito a

quanto emerso dalla proposta delle relatrici: in particolare, condivide l'opinione del senatore Caliendo sul problema dell'impegno limitato a tre giorni settimanali. Quanto al rischio che si finisca con l'eludere la sentenza della Corte di giustizia europea, sul tema della tutela previdenziale da predisporre in favore dei magistrati onorari, propone, stante l'impossibilità di porla a carico dello Stato, almeno la previsione di un'ipotesi di detassazione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'opinione del senatore Caliendo, ricorda che all'esito delle audizioni sono emerse alcune criticità, qui non risolte; neppure vi si spiega perché non si possano utilizzare le risorse europee del *recovery fund* anche per investire sulla magistratura onoraria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), preannunciando il proprio voto contrario, ritiene le proposte avanzate non condivisibili innanzitutto per quanto riguarda il limite dei tre giorni lavorativi a settimana; esprime anche critiche sulla misura della indennità compensativa.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come - dal dibattito tenutosi nella scorsa settimana alla presenza del Ministro della giustizia - si sia fatto riferimento all'aumento della pianta organica dei magistrati ordinari nella misura di 600 unità; fa notare come dalla proposta relativa alla magistratura onoraria emerga invece uno scarso incremento nel numero degli organici, se non addirittura un calo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ritiene che il testo sia migliorabile ed esprime in particolare le proprie perplessità sulla questione dei tre giorni lavorativi settimanali; sul regime delle incompatibilità, rimarca che risultano più severe di quelle previste per la magistratura ordinaria. Soffermatosi sull'innalzamento dell'età pensionabile (preferirebbe un limite di età di 68 anni e non di 70) e sulla misura dell'indennità, ringrazia tuttavia le relatrici per il lavoro proficuo di stesura del testo.

Dopo brevi repliche delle relatrici [VALENTE](#) (*PD*) ed [EVANGELISTA](#) (*M5S*), la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza l'assunzione della proposta avanzata dalle relatrici a testo base cui riferire gli emendamenti. Per la loro proposizione, si conviene poi il termine delle ore 15 del 22 ottobre 2020.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(251\)](#) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi*

[\(1490\)](#) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato*

(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490 e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di congiungere la discussione dei due disegni di legge.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) dà per illustrati i provvedimenti in titolo, ambedue di iniziativa della senatrice Unterberger, che recano modifiche al codice civile. Più nel dettaglio il primo dei due provvedimenti (Atto Senato n. 251) è finalizzato a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due.

In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva come la giurisprudenza si sia più volte interrogata sull'automatica caduta in comunione legale dell'immobile costruito sul suolo di

proprietà esclusiva di uno dei due coniugi. Con un arresto a Sezioni Unite del 1996, la Suprema corte ha ritenuto di escludere l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile da parte dell'altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La successiva giurisprudenza, cercando soluzioni a casi concreti, "ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996". Proprio al fine di ovviare a questa situazione di "incertezza" e di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio, la proposta interviene sull'articolo 192 del codice civile prevedendo che ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di sua proprietà esclusiva (articolo 1). Il disegno di legge prevede poi l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge della nuova disciplina (articolo 2).

Il disegno di legge n. 1490 presenta un ambito di applicazione più ampio, modificando una serie di articoli del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nello specifico l'articolo 1 modifica l'articolo 143 del codice civile, riconoscendo al coniuge, che, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, il diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 145 del codice civile, sull'intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a*), sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b*) si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.

Da ultimo, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ([572](#))
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione espressa dal senatore Pillon in sede di discussione generale, segnala la discordanza che emerge - in tema di processo civile - tra il tenore troppo tassativo del parere e quanto previsto, in guisa assai meno cogente, dall'atto n. 572; chiede pertanto di espungere la parte del parere relativa al mono-rito, ritenendo che si tratti di questione che debba essere discussa al momento in cui si esaminerà il disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile senza pregiudicarne l'esito in questa sede.

Al senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non vede nello schema del relatore elementi degni anche solo dell'espressione di un voto, la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede un ripensamento che non sottragga alla Commissione quanto meno il suo contributo di riflessione. Occorre riflettere sulle linee guida di cui andrebbe corredata la "griglia" dei 600 progetti, informalmente esaminata dall'omologa Commissione della Camera; ricorda l'importanza di tanti altri progetti che dovrebbero essere esaminati in tema di processo civile, di edilizia carceraria e giudiziaria, di digitalizzazione della giustizia e di incremento della pianta organica per porre rimedio alla mancanza di personale.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) si associa a quanto espresso dalla senatrice Modena ed invita il proprio capogruppo ad intervenire; condivide l'opinione espressa dal collega Pellegrini e ritiene che il problema sia strutturale: ricorda per esempio la questione relativa al concorso per 3000 funzionari amministrativi, le cui prove scritte si sono svolte molti mesi fa e che tuttavia risulta non ancora completato (con conseguenti inaccettabili rallentamenti nelle assunzioni di nuovo personale all'interno dell'apparato giudiziario).

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) riconosce che c'è un problema relativo ai tempi della giustizia: tuttavia difende l'operato del Governo che finalmente - a partire dalle riforme del ministro Orlando, dopo vent'anni di stasi totale - ha operato nel senso del *turn-over* del personale amministrativo; i problemi della giustizia si risolvono entrando nel merito delle proposte sul processo civile, che non sono minimamente pregiudicate da un riferimento, opportunamente fatto in questa sede, nel testo del relatore.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la propria non contrarietà in linea di principio ad una riforma sistematica del codice procedura civile; il suo disappunto è in relazione alla formulazione della proposta di parere.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'opinione espressa dal collega Pellegrini e sollecita una modifica della formulazione proposta del parere dal senatore Mirabelli.

Il RELATORE accoglie il suggerimento e modifica il parere con l'inserimento della parola "anche" in riferimento al processo civile.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere, come modificato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che non parteciperà al voto; ricorda che in sede europea si ragiona in termini di principi di celerità ed effettività del processo civile, non in termini di dettagli procedurali; sottolinea poi la gravità della carenza di organico in magistratura e la necessità di distinguere tra rieducazione e misure alternative alla detenzione (perché la prima si affronta più propriamente con il lavoro).

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) condivide il contenuto del parere, soprattutto in relazione all'attenzione dedicata al problema delle carceri; raccomanda l'accrescimento del personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale, approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore e modificato in sede di replica, il cui testo è allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1764

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della 3a Commissione sul disegno di legge n. [1764](#), all'ordine del giorno della presente seduta, per ottenerne un deferimento omogeneo con il disegno di legge n. 1524 (già assegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite e di analogo contenuto).

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

- [\(45\)](#) **DE POLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*
- [\(118\)](#) **DE POLI.** - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*
- [\(735\)](#) **PILLON ed altri.** - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*
- [\(768\)](#) **Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*
- [\(837\)](#) **BALBONI ed altri.** - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*
- [\(1224\)](#) **Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.** - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*
- [\(1863\)](#) **Julia UNTERBERGER.** - *Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità*
- (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1863 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1863, di iniziativa della senatrice Unterberger, che modifica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità.

Più nel dettaglio l'articolo 1 del presente disegno di legge riscrive il numero 3) del comma secondo dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile. E' opportuno ricordare che l'articolo 709-ter del codice di rito, introdotto dalla legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso, prevede una sanzione a carico del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, ordinare il risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti del genitore estromesso o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un massimo

di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge il vigente articolo 709-ter del codice di procedura civile, in sede di applicazione giudiziaria, non si è dimostrato un valido deterrente nei confronti dei comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità. Tali comportamenti - aggiunge sempre la relazione - affondano le loro radici nell'elevata conflittualità personale tra i genitori e si nutrono delle reciproche rivendicazioni e recriminazioni conseguenti al fallimento della relazione personale: "di qui, la ritrosia dei giudici ad ordinare il risarcimento dei danni per sanzionare un comportamento pregresso, che è certamente illegittimo e pertanto meritevole di essere sanzionato, ma di cui l'autore potrebbe non aver percepito compiutamente l'antigiuridicità, a causa del tumulto dei sentimenti provocati dalla separazione dal *partner*."

Per queste ragioni motivi, il disegno di legge si propone di intervenire sul citato articolo del codice di rito, prevedendo "una sanzione - che non sia eccessivamente gravosa all'inizio, ma che è suscettibile di diventarlo qualora l'autore del comportamento illegittimo perseveri nello stesso - la quale consenta di interrompere immediatamente la violazione, contenendo la portata del comportamento lesivo". Nello specifico l'articolo 1 del disegno di legge prevede una quota fissa giornaliera, di ammontare pari a euro 100, per ogni giorno di violazione delle misure contenute nel provvedimento assunto dal giudice. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge prevedendo che ciò avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione conviene sulla congiunzione di tale disegno di legge agli altri disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), udita la disponibilità del RELATORE a rimettere il mandato per propiziare una più ampia condivisione che faccia ripartire l'*iter* di tutti i disegni di legge in titolo, invita la maggioranza a fargli pervenire valutazioni e proposte in merito.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) si riserva, a nome del suo Gruppo, di fornire le valutazioni richieste, nell'ambito di una scala di priorità che probabilmente non contempla questi disegni di legge al primo posto.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) dichiara a nome del suo Gruppo che la disponibilità offerta dal Relatore è gradita e che propizierà, da parte della maggioranza, la valutazione richiesta dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(360\)](#) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione - e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima che prosegua l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno, il [PRESIDENTE](#) richiede valutazioni della maggioranza in ordine alla presenza di un relatore che risulti anche primo firmatario di uno dei disegni di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) preannuncia il ritiro del disegno di legge n. 360 e la sua ripresentazione, in identico testo, con altro primo firmatario. Insiste perciò che la senatrice Cirinnà mantenga la sua funzione di relatrice.

Prende atto il [PRESIDENTE](#).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato fissato il termine, entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da ascoltare in audizioni per il disegno di legge n. [1709](#), a giovedì 15 ottobre alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivide l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento

giuridico più moderno ed efficiente;

· nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da

introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta

solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;

- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto temperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;

- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;

- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata tuttavia anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;

- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;

- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;

- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivide l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente;
- nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un

mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

- l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;
- il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;
- fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;
- l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;
- l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo

programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

- la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

- l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

- l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

- l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

- l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, anche sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;
- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto temperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;
- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;
- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;
- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;
- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;
- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

NT

Le Relatrici

Art. 1.

(Impegno settimanale dei magistrati onorari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;
- b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;
- c. al comma 4, le parole: «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;

2. All' articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.».

Art. 3.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al presidente del tribunale è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il presidente del tribunale si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento.

Art. 4.

(Modifiche alle funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è soppresso.

Art. 5.

(Agevolazioni per l'assistenza a familiari disabili)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità».

Art. 6.

(Modifiche in materia disciplinare)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- b. la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
- c. la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura»;

b) il comma 5 è integralmente sostituito dal seguente:

"5. La sospensione dal servizio è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è

già stato disposto il provvedimento del richiamo a norma del comma 3, lettera a), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è previsto il richiamo. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stata disposta la sospensione dal servizio a norma del comma 3, lettera b), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è prevista la sospensione dal servizio".

c) al comma 9, dopo le parole "la dispensa" sono inserite le seguenti ", il richiamo, la sospensione dal servizio", e dopo le parole "di decadenza, dispensa" sono aggiunte le seguenti: ", di richiamo, di sospensione dal servizio";

d) al comma 10, dopo le parole: "la dispensa" sono inserite le seguenti: ", il richiamo, la sospensione dal servizio";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Decadenza, dispensa e provvedimenti disciplinari."

Art. 7

(Modalità di corresponsione dell'indennità spettante ai magistrati onorari)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale ».

Art. 8.

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. Il Capo X, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è integralmente soppresso.

Art. 9.

(Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo le parole: «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole: «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2.»;
- b. al comma 2, le parole: «del sessantottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «del settantesimo anno di età».

Art. 10.

(Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. all'alinea le parole «Fino al 15 agosto 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al raggiungimento del limite di età ai sensi dell'articolo 29»;
 2. alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottare tenuto conto delle predette condizioni»;
- b) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 11.

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

- b. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili.»;
- c. al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono soppresse;
- d. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.
»;
- e. i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 12.

(Modifiche alle disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.» e il terzo periodo è soppresso;
- b. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;

Art. 13.

(Abrogazione)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è abrogato

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;
- b. il comma 1-bis è integralmente sostituito dal seguente: «1-bis. Ai giudici onorari di cui al comma 1 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al

comma 1, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 1-ter per almeno tre ore»;

c. dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore. »;

d. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;

e. il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al comma 2, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 2-bis.1 per almeno tre ore»;

f. dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le otto ore » ;

g. il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;

h. al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti».

Art. 15.

(Riduzione della dotazione organica)

1. Le dotazioni organiche dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono rideterminate, rispettivamente in 3.500 e 1.800 unità.

2. La dotazione organica complessiva può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 13, nonché, quanto a

euro 3.995.677 a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Non facendosi richiesta di interventi, si passa alla votazione della proposta della relatrice [MAIORINO](#) (M5S) di esprimere parere favorevole sul testo e di non avere alcunché da osservare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della Relatrice.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) esprime la preoccupazione che i disegni di legge in titolo, invece di

indagare sulle modalità con cui i *social media* distorcono l'informazione, si indirizzi verso una nuova forma di censura.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come negli Stati Uniti d'America le Commissioni d'inchiesta presuppongano un accertamento giudiziario precedente, per poi indirizzarsi alla ricerca delle cause di fenomeni sociali complessi, proponendone soluzioni politiche. Qui, invece, è difficile procedere prescindendo dall'accertamento della verità, che non può essere effettuato da una sede politica inidonea a dichiarare se si siano verificati o meno determinati fatti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo ad un testo che, per combattere l'intolleranza, rischia di produrre esso stesso fenomeni di intolleranza mediante l'esercizio della censura.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda il disegno di legge n. 812 e il suo tentativo di regolamentare fenomeni patologici nei *social media*, mediante un emendamento: la strada dell'inchiesta parlamentare, invece, appare oltremodo inidonea a conseguire il risultato, in quanto la verità di una notizia non necessariamente corrisponde all'accertamento di un fatto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) nega che i testi in esame contengano un profilo liberticida: l'inchiesta parlamentare non si istituisce per accusare di falso qualcuno, ma per verificare se ci sono finanziamenti in atto per la diffusione massiva di informazioni non vere.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che i profili di competenza della Commissione giustizia ruotano, per lo più, intorno al complesso di norme che discendono dalla scelta dello strumento di cui all'articolo 82 della Costituzione, cioè della Commissione avente i poteri dell'autorità giudiziaria: già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008, spiegò che "i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa".

Non è un caso che l'articolo 5 cerchi di prevedere una serie di cautele: non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. L'individuazione di soggetti cui "l'attività di disinformazione sia riconducibile" è, sicuramente, un'attribuzione di responsabilità: l'esercizio del potere coercitivo nei confronti di un preteso testimone, sia pur minimo, può rivelarsi pregiudizievole per il corso di parallele indagini dell'autorità giudiziaria. È principio consolidato che "il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari" (così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008).

Orbene, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta (così già la sentenza n. 231 del 1975): pertanto, l'esercizio dei poteri coercitivi - sia pur minimi - va fuori centro rispetto ad un'attività che dovrebbe soprattutto tendere ad una ricognizione del fenomeno sociale sotteso, per prefigurare soluzioni legislative.

Non è un caso che - per una porzione del medesimo oggetto d'indagine, quella dell'attività con finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza - il disegno di legge si sovrapponga ad una ben diversa iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato ed in attesa di essere resa operativa: la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e

istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 (prima firma Segre), pubblicata il 5 giugno 2019 ed approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato n. 160 del 30 ottobre 2019. Anche quando le funzioni di questa Commissione sono state da taluno giudicate eccessive, il fatto che non si trattasse di una Commissione d'inchiesta garantisce la natura meramente suasoria di poteri come quello di "segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca".

Al contrario, con il disegno di legge n. 1900 una gestione malaccorta dei poteri dell'autorità giudiziaria potrebbe portare ad una deriva maccartista da evitare: se ne rende conto lo stesso testo, quanto raccomanda che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Al di là di questi casi tipizzati, per tutta la restante platea dei possibili destinatari della convocazione a testimoni nessuna vera garanzia è assicurata, in ordine al pericolo di dare luogo a dichiarazioni auto-incriminanti, senza che sia un magistrato a valutare quando è superato il vincolo di cui all'articolo 63, comma 2 del codice di procedura penale.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) replica agli intervenuti riservandosi, in una nuova seduta, di recepire talune delle osservazioni proposte nello schema di parere, in modo da porre rimedio alle genericità denunciate ed alla presunta sovrabbondanza dei poteri d'inchiesta attribuiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame sospeso

nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **OSTELLARI** dichiara che il disegno di legge n. 1693 (Vallardi ed altri) è relativo alla disciplina della produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità di questo disegno di legge è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende legittimare tale prassi, purché nell'ambito delle norme europee e nazionali: da esse si ricavano i vincoli che garantiranno comunque la qualità e la genuinità del prodotto ed escluderanno possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici. L'ambito di applicazione è circoscritto ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

L'ambito di competenza della Commissione giustizia attiene all'apparato sanzionatorio che assiste le prescrizioni dell'articolo 3. Il comma 1 prevede che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. Ebbene, l'articolo 5 comma 2 prescrive che il mancato rispetto di tali quantità è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione delle quantità prodotte in eccesso. La restante parte del comma 1 dell'articolo 3 (per cui la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima) non è assistita da sanzione.

Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, poi, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende siano tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Salvo la condotta non costituisca reato, il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in questione è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Non sono assistiti da sanzione i restanti commi dell'articolo 3 (per i quali: le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita; la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi) e l'articolo 4 (inerente agli adempimenti amministrativi, con l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita); in quest'ultimo caso, residua però la disciplina generale che assiste la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni in applicazione degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990; si prevede anche l'obbligo di consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti

pubblici competenti in ordine ai controlli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore sarà il senatore Cucca e che l'esame avrà inizio la prossima settimana, quando presumibilmente potrà estendersi anche agli emendamenti proposti laddove rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) lamenta la carenza di spiegazioni delle relatrici, in ordine a diversi articoli del testo base - da esse proposto - per il disegno di legge n. 1438 e connessi, sulla magistratura onoraria. Invita pertanto a predisporre, nella programmazione dei lavori della settimana, una sede entro cui consentire alle relatrici di fornire alcune risposte sulla logica interna al testo (segnatamente gli articoli 1 e 31, nonché il regime vigente per coloro che non erano ancora giudici onorari nel 2017).

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) evidenzia come la richiesta testé avanzata presupponga una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissata per le ore 15 di giovedì 22 ottobre.

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*) si oppone a dilazioni che non sarebbero comprensibili per i soggetti destinatari delle previsioni, che attendono da molto tempo una risposta legislativa.

La relatrice **EVANGELISTA** (*M5S*), pur dichiarandosi disposta a rendere ulteriori spiegazioni in ordine al testo base, ricorda che la riflessione è già stata compiuta e si tratta soltanto di darne ulteriore, compiuta illustrazione: non si oppone pertanto ad accordare la sede richiesta nella mattinata di giovedì.

Il **PRESIDENTE**, non facendosi ulteriori osservazioni, propone che - in conseguenza della disponibilità testé accordata dalla relatrice - il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sulla magistratura onoraria sia prorogato di 24 ore.

La Commissione conviene quindi sulla data del 23 ottobre 2020, alle ore 15, come nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato in ordine ai disegni di legge nn. 1438 e connessi.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (ant.) del 22/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente **OSTELLARI** introduce l'interrogazione n. 3-01941 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01941 si evidenziano le gravi problematiche connesse alla carenza di personale presso l'Ufficio della procura della Repubblica di Gorizia. Ciò consente al Governo di riferire sulla scoperta media nazionale del personale amministrativo e sulle misure volte a risolvere tale criticità: mobilità volontaria e obbligatoria, scorrimento di graduatorie da altre amministrazioni, riqualificazioni del personale già in servizio, assunzione mediante concorso. Per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, su 8 posizioni previste nell'intero distretto, 6 sono coperte con incarico di titolarità ed una con incarico di reggenza; per la posizione vacante a Trieste è in corso interpello. Viene poi descritta l'inversione di tendenza in materia di concorsi, che si vale di un programma di assunzioni che prevede 8.756 nuovi ingressi.

Il senatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) non si ritiene interamente soddisfatto della risposta, pur nell'ampiezza e nell'articolazione dei dati offerti in ordine alla dimensione nazionale del problema: non si riscontrano risposte immediate, in particolare, per l'area dirigenziale amministrativa specifica della procura segnalata.

Il presidente **OSTELLARI** introduce l'interrogazione n. 3-01324 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01324 l'interrogante trae spunto da notizie di stampa in ordine a provvedimenti del tribunale per i minorenni dell'Aquila. Dopo aver descritto i compiti della squadra di giustizia per la protezione dei minori, istituita nel 2019 presso il Ministero della giustizia, smentisce recisamente l'ipotizzata adozione di provvedimenti ablativi sulla sola base delle relazioni del servizio sociale, nonché l'asserito mancato ascolto dei minori

e dei genitori da parte dell'autorità giudiziaria dell'Aquila.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) non si dichiara soddisfatto della risposta, lamentando che, al di là del caso concreto, la normativa sull'ascolto del minore è spesso disattesa, soprattutto quando operano deleghe a favore di magistrati non togati. Il Ministero dovrebbe verificare meglio il rispetto del codice di rito da parte dei Tribunali per i minorenni.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-01360 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01360 l'interrogante introduce un caso specifico per conoscere le iniziative e le soluzioni che il Ministero della giustizia intende promuovere, per risolvere la problematica della sottrazione internazionale di minori. Dopo aver approfonditamente descritto gli strumenti offerti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, in ordine alle sanzioni civilistiche ed ai rimedi in forma specifica previsti per la sottrazione internazionale di minori infrasedicenni, ricostruisce la vicenda che nel 2016 portò all'archiviazione della domanda di misure ripristinatorie in ordine al trasferimento in Italia di una bambina nata in Grecia: la decisione della madre - di nazionalità greca, tornata provvisoriamente nel paese di origine allo scopo di partorire, e in seguito rifiutatasi di onorare la promessa di fare rientro in Italia - è dal Governo definita arbitraria, avendo severamente menomato i diritti fondamentali di genitore del consorte. Tuttavia le gravissime conseguenze dell'illecito, patite dal nostro connazionale, non sono risultate neutralizzabili ricorrendo ai rimedi processuali contemplati dalla convenzione e dal regolamento CE 2202/2003: il consolidato indirizzo interpretativo, dominante tra i giudici degli Stati aderenti alla convenzione, esclude infatti la possibilità di esercitare utilmente l'azione cautelare di rientro, qualora il fenomeno dell'allontanamento forzato del minore non ne comporti uno sradicamento materiale dal contesto ove si svolgeva in precedenza - o avrebbe dovuto svolgersi, secondo precisi piani familiari condivisi - la sua esistenza quotidiana.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta per l'approfondita istruttoria svolta; chiede al Governo di propiziare, attivando le autorità consolari, una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa convenzionale ed europea, fronteggiando la resistenza delle autorità giurisdizionali straniere, che, soprattutto in Grecia e nella Repubblica ceca, non si adeguano ai principi sanciti dai Trattati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Ai fini di una maggiore possibilità di riflessione, in funzione della presentazione di emendamenti condivisi, il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritorna sulla questione dei tre giorni lavorativi contenuta nella previsione del testo base, sulla quale aveva già manifestato le proprie perplessità in altre sedi: essa, a suo dire, creerebbe problemi pratici ed operativi nella gestione delle pratiche giudiziarie. Evidenzia poi le incongruenze del divieto di svolgere le funzioni presso il giudice di pace, per i magistrati onorari che siano già applicati all'ufficio del processo; solleva perplessità sulla previsione dell'articolo 8 del testo base, che dispone l'abrogazione del capo X del decreto legislativo n. 116 del 2017; lamenta che il sistema di retribuzione a cottimo porterebbe ad arbitrarie disparità di trattamento tra alcune categorie (giudice di pace e i magistrati onorari addetti all'ufficio del processo); preannuncia pertanto, in spirito collaborativo, la presentazione di emendamenti volti a migliorare i punti critici evidenziati.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) precisa i termini della proposta legislativa, replicando alle osservazioni del senatore Caliendo: c'è la necessità di ridimensionare il ruolo dei giudici onorari uscendo dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni e ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione. Occorre contenere l'impatto economico della riforma, soprattutto per i magistrati applicati all'ufficio del processo; ricorda l'obiettivo di evitare la sperequazione economica tra soggetti appartenenti alla medesima categoria; precisa poi nel dettaglio le varie voci del trattamento economico, spiegando le differenze di trattamento economico - tra il vecchio ed il nuovo regime - sulla scorta delle funzioni svolte.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito all'impatto della nota sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata riguardo al problema della disciplina italiana della magistratura onoraria, ricordando che ne è stata dichiarata l'incompatibilità con le garanzie europee in materia di tutela dei lavoratori.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in merito ai profili della durata dell'incarico del magistrato onorario ed ai profili di diritto intertemporale connessi all'entrata in vigore della riforma.

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ha invitato coloro che hanno proposte ad esprimerle nella fase della presentazione ed esame degli emendamenti, la relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ricorda che la sentenza della Corte di giustizia fu pronunciata in rapporto al regime giuridico anteriore e che nulla potrebbe caducarne gli effetti per i ricorrenti ma neppure si può desumerne un vincolo per le nuove situazioni, che andranno disciplinate dalla nuova legge (che in ogni caso non sarà retroattiva).

Non facendosi ulteriori osservazioni, si conviene di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, adottato dalla Commissione, a mercoledì 28 ottobre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che l'incarico di presidente della Sottocommissione pareri è conferito alla senatrice Elvira Lucia Evangelista.

Invita pertanto i Gruppi a designare i rispettivi componenti al più presto.

I capigruppo [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [MIRABELLI](#) (*PD*) e [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) designano,

direttamente in seduta, come componenti della Sottocommissione pareri rispettivamente i senatori Emanuele Pellegrini, Monica Cirinnà e Fiammetta Modena.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) pone all'attenzione della Commissione il problema, emerso recentemente nella prassi dei tribunali, legato alle necessità degli avvocati - che vengono posti in quarantena o in isolamento fiduciario per la pandemia in corso - di esser messi in condizione di adempiere alle scadenze dei termini processuali: chiede in proposito al Governo se sia all'orizzonte una proposta di intervento normativo volto a consentire la remissione in termini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) ricorda che la tematica è già emersa nelle audizioni, svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato nella seduta di ieri, sul disegno di legge n. 1474 a prima firma De Bertoldi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottopone al Governo la questione connessa alla trattazione scritta delle udienze, che spesso implica il rischio che vi sia un difetto di notifiche, da parte delle cancellerie circa la fissazione dei termini successivi all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) sottopone al Governo l'esigenza che venga sempre garantita l'udienza in presenza, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, nei casi in cui gli avvocati manifestino la necessità di poter interloquire con il magistrato istruttore: per essi sarebbe veramente ultroneo non solo disattendere l'istanza, ma addirittura, come talvolta avviene, subire l'applicazione all'articolo 309 del codice di procedura civile.

Il presidente [OSTELLARI](#) - ipotizzato che l'intervento normativo auspicato dal senatore Dal Mas potrebbe estendersi anche all'utilizzo di un istituto già proprio del nostro codice, vale a dire il legittimo impedimento - auspica che il rappresentante del Governo si faccia tramite delle istanze emerse con le sedi competenti a valutarne la praticabilità.

La seduta termina alle ore 10,35.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-02043 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto si rappresenta che secondo l'orientamento all'epoca espresso dal Consiglio di Stato (si veda la sentenza della V Sezione 6/6/2011 n. 3377), nel 2015 l'affidamento del servizio di cassa era ritenuto una "concessione di servizi" in ragione del conferimento di funzioni pubblicistiche (maneggio del denaro pubblico, controllo sulla regolarità dei mandati).

E' stata pertanto indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio senza prevedere alcun corrispettivo economico a titolo di spese, commissioni o canoni.

L'avvio della suddetta gara è stato autorizzato con delibera del Comitato di presidenza del 16 luglio 2015 ed in esecuzione a tale delibera il 31 luglio 2015 è stata indetta procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 50 punti all'offerta tecnica e 50 punti all'offerta economica.

Gli atti della gara sono stati resi disponibili sul sito del CSM ed alla procedura è stata data pubblicità secondo le disposizioni del codice degli appalti.

I requisiti di partecipazione previsti dal bando, oltre a quelli di carattere generale, erano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria "TIER 1 capital ratio almeno pari al 7 per cento" ed il possesso del requisito di capacità tecnica: "effettuazione nell'ultimo triennio a decorrere dalla data della pubblicazione: del bando di almeno 3 contratti stipulati con committenti pubblici aventi ad oggetto il servizio di cassa e/o tesoreria"

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Comitato di Presidenza del 17 settembre 2015, si è riunita nelle date del 21 settembre, 12 e 29 ottobre e 9 novembre 2015 ed all'esito dei lavori ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della gara alla BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI che ha ottenuto complessivamente il punteggio di 85,40 rispetto al punteggio di 25,70

conseguito da Intesa San Paolo.

Con delibera dell'Assemblea plenaria del 18 novembre 2015 il Consiglio ha dunque definitivamente aggiudicato la gara alla Banca Popolare di Bari.

La Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di cassa del Consiglio Superiore della Magistratura per il periodo I gennaio 2016 - 31 dicembre 2020, è stata stipulata il 24 dicembre 2015. Ciò premesso, nulla risulta agli atti delle indagini della Procura di Bari, né risulta iscritto alcun procedimento risulta iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le procedure di carattere amministrativo poste in essere dall'organo di autogoverno della Magistratura, ivi compresa quella relativa all'affidamento del servizio di tesoreria ad un singolo istituto di credito esulano comunque dal possibile sindacato di questa Amministrazione; nella vicenda illustrata nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto non sembrano peraltro enucleabili profili disciplinari.

L'ordinamento vigente riconosce peraltro "ampia autonomia" al Consiglio Superiore della Magistratura e che a tale ambito appaiono riconducibili sia l'autonomia contabile che quella contrattuale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si dichiara non soddisfatto della risposta.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-01983 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto, si rappresenta che attualmente gli Uffici Giudiziari nella città di Terni sono articolati su due immobili di proprietà pubblica o assimilata; in particolare gli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace sono ubicato presso un immobile di proprietà comunale e sito in Corso del Popolo n. 40, mentre gli uffici della Procura della Repubblica e l'Unep, di proprietà di altro ente pubblico, sono ubicati in Via del Teatro Romano n.13 (vi è poi un'autorimessa di proprietà di altro ente pubblico ubicata in Largo Giannelli).

L'immobile oggetto di interrogazione - censito al C.F. al Fg. 115 Part. 36, sub. 33, Part. 37 sub. 5, Part. 36 sub. 31, 31, 39 e Fg. 114 Part. 246 sub. 36, 37, 38, 39 e destinato a sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Terni e sede UNEP è di proprietà dell'A.T.E.R., contrattualmente competente per le manutenzioni di carattere straordinario di cui il compendio edilizio necessiterebbe.

Relativamente alla realizzanda Cittadella giudiziaria, ci si riporta alla ipotesi di acquisizione dell'Edificio 4 incluso nel nuovo impianto urbanistico di Corso del Popolo in Terni, proprietà della promotrice dell'intervento Corso del Popolo S.p.A., in cui localizzare la nuova sede della Procura della Repubblica e dell'UNEP.

In particolare, con nota congiunta del Presidente del Tribunale di Terni, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni è stato evidenziato l'interesse da parte dell'Amministrazione comunale e dell'impresa di costruzioni Corso del Popolo S.p.A. di riprendere la realizzazione di un edificio in Corso del Popolo adiacente all'attuale Tribunale di Terni da destinare a sede della Procura della Repubblica.

Tale accordo ha visto un percorso di autorizzazioni e procedimenti iniziati già nel 2005 ed arrestatisi temporaneamente nel 2017, a seguito di un preavviso di diniego per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Terni.

Da allora l'Amministrazione comunale non ha formulato ulteriori comunicazioni per il rilascio o il diniego del permesso di costruire, fino alla definitiva approvazione del Piano particolareggiato relativo al comparto edilizio di riferimento, necessario per la realizzazione dell'intervento ed ha contestualmente rinnovato la manifestazione di volontà di procedere congiuntamente agli organi competenti nella ricerca di una soluzione finalizzata alla realizzazione della Cittadella giudiziaria. Al fine di acquisire ogni utile elemento finalizzato ad una compiuta rappresentazione dei termini economici, giuridici e tecnici della riproposta soluzione allocativa, con nota del 10 luglio 2020 la

Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha proposto l'istituzione di un Tavolo tecnico presso la competente Conferenza Permanente, quale idonea sede per avviare le necessarie interlocuzioni e la verifica dei presupposti di coerenza con l'indirizzo generale dei superiori organi di governo, nonché con l'Agenzia del Demanio quale soggetto istituzionalmente e funzionalmente competente nella materia *de qua*, nonché l'Amministrazione comunale.

Con successiva nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Terni è stata comunicata l'istituzione del Tavolo tecnico, come deliberato dalla competente Conferenza Permanente in accoglimento delle indicazioni fornite da questa Amministrazione ed è stata fissata la prima riunione operativa per la data del 24 settembre 2020.

Con nota del 2 novembre 2020 la proprietà ha comunicato che, come richiesto nel corso dell'ultima seduta del Tavolo Tecnico, la Società sta approfondendo le diverse ipotesi che possono essere percorse per addivenire al risultato voluto dall'Amministrazione.

Sono state quindi prospettate le ipotesi di una vendita di cosa futura ai sensi dell'articolo 1472, del codice civile, e quella di un contratto di disponibilità ai sensi dell'articolo 188, decreti legislativo 50 del 2016.

In tale contesto la proprietà si è riservata più approfondite considerazioni, dalle quali potranno in seguito discendere le conseguenti proposte economiche; ciò potrà consentire le successive valutazioni riguardanti lo strumento tecnico-giuridico da adottare e gli aspetti di carattere finanziario.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alle tempistiche dello svolgimento dell'esame di abilitazione forense per la sessione originariamente prevista nel mese di dicembre 2020.

Il sottosegretario FERRARESI comunica che le prove scritte dell'esame di abilitazione forense saranno rinviate a primavera visto l'attuale e preoccupante quadro sanitario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione rimarrà in attesa di ulteriori comunicazioni sul punto da parte del Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) segnala l'importanza e l'urgenza della questione.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), preso atto del rinvio dell'esame di abilitazione alla prossima primavera, chiede al sottosegretario se siano state già adottate delle adeguate iniziative per far fronte alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione per le sedi di Corte d'Appello di grandi dimensioni dove si presume si presenteranno migliaia di candidati con rischi evidenti dal punto di vista sanitario qualora l'emergenza sanitaria non dovesse cessare entro la primavera.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alle modalità con cui verranno svolti gli esami di abilitazione, invitando il Governo a prevedere modalità di svolgimento alternative rispetto a quelle tradizionali.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) auspica che lo svolgimento dell'esame di abilitazione forense possa svolgersi attraverso modalità che garantiscano serietà e meritocrazia garantendo l'accesso alla professione a persone preparate.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che non era sua intenzione aprire una discussione sulle modalità di svolgimento dell'esame ed assicura che verrà aperto un ampio dibattito in Commissione quando il Ministero renderà note ulteriori indicazioni circa le date e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'opinione del senatore Cucca ed insiste affinché il Ministro comunichi la sua decisione in merito prima possibile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la richiesta del senatore Pillon di incardinare il disegno di legge n. 922 relativo al tema della ricerca delle origini biologiche, nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza non aveva avuto un consenso unanime; chiede, pertanto, di formalizzare la votazione per la proposta di incardinamento.

La proposta messa ai voti non è approvata.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede che nei prossimi Uffici di Presidenza si dedichi maggiore attenzione al possibile incardinamento ed alla trattazione della quota di disegni di legge di iniziativa della minoranza.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone che si proceda con l'illustrazione degli emendamenti non appena verrà comunicato il parere della 5a Commissione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) preannuncia che probabilmente nel pomeriggio di oggi la 5a Commissione si riunirà per rendere il parere.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'illustrazione ed il voto alla prossima settimana dando atto che si procederà tramite un sollecito presso le Commissioni competenti affinché rendano parere, di modo da poter avviare al più presto l'illustrazione e il voto sulla proposta legislativa in oggetto.

Ricorda, tuttavia, che vi è la possibilità che nella Capigruppo di oggi pomeriggio si decida di portare avanti durante questa fase emergenziale, soltanto iniziative legislative connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.

Invita pertanto i Commissari a sensibilizzare i rispettivi Capigruppo rispetto alla urgenza della materia nella sede della prossima riunione dei Capigruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore **LOMUTI** (M5S) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1078 chiedendo un termine per emendamenti di almeno due settimane.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) chiede di poter disporre di un termine più ampio pari ad almeno tre settimane in considerazione del fatto che in questo periodo bisognerà lavorare anche su altre iniziative legislative.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che la Commissione concorda all'unanimità con la proposta, apre la discussione sul disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, accogliendo le sollecitazioni provenienti da diversi Commissari, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 11 dicembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 novembre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori D'Angelo, Evangelista, Piarulli, Gaudiano e Lomuti una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. La

richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede di conoscere gli intendimenti della Commissione in merito a tale disegno di legge paventando il rischio che il passaggio in sede referente si traduca in un inevitabile allungamento dei tempi tecnici ricordando che si era precedentemente espressa condivisione per una trattazione celere del disegno di legge in questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) chiarisce che la richiesta di passaggio in sede referente non ha alcun intento dilatorio ma è dovuta alla necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici del disegno di legge.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il Gruppo Lega non ha presentato emendamenti su questo disegno di legge ma coglie l'occasione per segnalare al relatore e al presentatore alcuni suggerimenti tecnici relativi alla nozione di natante e alla necessità di inibire il conseguimento della patente nautica per coloro che abbiano cagionato gravi incidenti alla guida di natanti che non richiedevano la necessità di patente nautica.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'osservazione.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.3.2.1.19. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
213^a Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1662) *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE annuncia che, stanti concomitanti impegni delle relatrici, il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 30 giugno 2020, è rinviato ad altra seduta.

(311) *CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo 2019.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che la proposta di congiunzione dell'esame con quella del disegno di legge n. 1662, affacciata in Ufficio di Presidenza integrato, sarà trattata in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura*

onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti (pubblicati in allegato), da essi presentati al testo unificato assunto come testo base nella seduta del 6 ottobre 2020.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) affaccia l'eventualità di un rinvio della trattazione degli emendamenti, mentre il presidente [OSTELLARI](#) ne evidenzia l'obsolescenza rispetto all'evoluzione della materia, dopo gli interventi sul tema di varie autorità giurisdizionali, degli organi associativi della magistratura, fino alle massime cariche costituzionali della Repubblica.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) concorda con il Presidente invitando ad accelerare l'*iter* anche eventualmente mediante il passaggio di sede alla deliberante; la funzione giurisdizionale dei magistrati onorari va riconosciuta con un trattamento economico e giuridico adeguato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) evidenzia il grave *vulnus* che il "decreto Orlando" introdusse, fissando un limite temporale (di alcuni giorni della settimana) per l'attività di soggetti che - come non si dovrebbe mai dimenticare - sono incaricati di delicatissimi ruoli giurisdizionali. Si sarebbe dovuto aggiungere al cottimo una quota fissa, invece di banalizzare la questione con un mercanteggiamento orario che non tiene conto della funzione svolta.

Il presidente [OSTELLARI](#) dichiara che la Commissione è posta dinanzi a questioni ben precise, alle quali deve dare una risposta: come individuare gli impegni settimanali; se il tempo del rapporto di lavoro debba essere o meno indeterminato; chi siano i destinatari della retribuzione fissa; a che livello anagrafico l'età pensionabile debba essere collocata.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara per la prosecuzione dell'*iter* mediante la votazione degli emendamenti presentati, rispetto ai quali annuncia anche la possibilità di ulteriori aggiunte di firma.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) riconosce l'esigenza di dare risposte in tempi rapidissimi, stanti anche le sentenze sopraggiunte.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) avverte che entro la metà del mese prossimo i magistrati onorari dovranno esercitare l'opzione prevista dal "decreto Orlando". Nulla impedisce di soddisfare l'esigenza di provvedere prima di tale scadenza, con atto sovrano del Parlamento, ma è comprensibile che all'interno del Governo si ipotizzi - dinanzi al pericolo di non addivenire ad un'approvazione legislativa in tempo - l'emanazione di un decreto-legge che riproduca il testo unificato assunto come testo base da una Commissione parlamentare. Controbatte al senatore Caliendo dichiarando che il termine di due o tre giorni, all'interno della settimana di lavoro, non è unico o dirimente argomento delle complesse problematiche della tematica e ribadisce l'opzione tra il cottimo ed il fisso contenuta nel testo base.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ipotizza il ritiro di tutti gli emendamenti del Gruppo della Lega (eccettuato l'emendamento 1.1), convergendo anche sull'eventualità della sede deliberante affacciata nel dibattito.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) difende l'emendamento 1.1 dall'accusa, rivolta dalla relatrice Valente, di strumentalità: ferma restando la possibilità di modificarne il testo, esso rappresenta una

risposta alla richiesta di stabilizzazione, alla determinazione temporale degli impegni settimanali, al quesito sull'età pensionabile ed ai contributi da versare. Tutto ciò avviene nel rispetto delle numerose pronunce giurisdizionali, che hanno riconosciuto il ruolo e la funzione svolta dai magistrati onorari.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) riconosce che il testo base, così com'è, non accontenta la magistratura onoraria, ma rappresenta una valida base di partenza. La patologia della giustizia non è dovuta ai magistrati onorari, che hanno prestato con dignità il loro servizio in un contesto ordinamentale connotato da estrema precarietà: le sentenze sopraggiunte, a livello europeo nazionale, lo riconoscono, anche se non andrebbero sovraccaricate di significati ulteriori. L'invito a fare presto, avanzato dai senatori Valente e Mirabelli giunge opportuno, per cui va raccolto discutendo dei problemi concreti con la massima condivisione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara che l'unico segnale di condivisione che si può offrire, nel senso auspicato da tutti gli intervenuti, è quello di proporre immediatamente il passaggio alla sede deliberante.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) dichiara che - anche accettando la proposta di passaggio alla sede deliberante - non si eliminerebbero le gravi carenze del testo base.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ed il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) si esprimono a favore di un'accelerazione procedurale che si valga dell'indubbio elemento propulsivo offerto dal passaggio di sede.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che la proposta, in ordine al passaggio alla sede deliberante, a termini di Regolamento richiede l'unanimità della Commissione e l'assenso del Governo; avverte anche che essa va riferita al testo unificato assunto come testo base ed opera nel presupposto che non vi osti il parere della 5ª Commissione permanente, quando sarà espresso.

Il sottosegretario GIORGIS - dopo aver riconosciuto che il Governo non esclude l'emanazione di un decreto-legge laddove la tempistica parlamentare non consenta di far fronte alle esigenze di urgenza più volte rappresentate - non si oppone al passaggio di sede laddove vi convergano tutti i Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#) constata che la Commissione unanime approva la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, nel presupposto che sia dato per acquisito l'esame congiunto già svolto e che sul testo base la Commissione bilancio esprima parere non ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) richiede se il Governo, nell'intervento testé svolto, abbia accordato formale assenso alla proposta.

Il sottosegretario GIORGIS acconsente.

Stante la clausola di riserva riferita all'espressione del parere della 5ª Commissione permanente, il [PRESIDENTE](#) invita tutti i rappresentanti di Gruppo ad essere conseguenti con la posizione unanime testé espressa, facendosi carico presso i loro omologhi in Commissione bilancio di una celere trattazione della sede consultiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti proposti, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ravvisa, nel complesso degli emendamenti proposti, il pericolo di una dilatazione dell'oggetto dell'intervento normativo: tale criticità potrebbe comportare delle conseguenze a carico della pubblica amministrazione, che non sono state adeguatamente scerverate nel corso delle audizioni svolte. Propone pertanto una riapertura del ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, limitatamente all'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate o con le altre competenti articolazioni del Ministero dell'economia e finanze.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) si dichiara favorevole.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda che non è soltanto il Ministero dell'economia e delle finanze ad essere coinvolto, ma anche altre amministrazioni.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che, se l'esigenza esposta è di tipo conoscitivo, le audizioni proposte la soddisferebbero; se però si vuole valutare l'impatto delle proposte normative avanzate con gli emendamenti, la proposta va fuori obiettivo e rischia di ritardare l'*iter*. La migliore valutazione di merito dei testi potrebbe, piuttosto, essere conseguita con la mera aggiunta, da parte del Governo, di una rappresentanza del Dicastero competente in sede di espressione dei pareri.

Il sottosegretario GIORGIS evidenzia che l'esigenza informativa può coinvolgere il Ministero dell'economia e delle finanze, ma la trattazione finale degli emendamenti riguarda la rappresentanza politica del Governo espressa, nella presente sede, dal Ministero della giustizia.

Si dichiarano favorevoli alla proposta della relatrice i senatori [MIRABELLI](#) (PD), [GRASSO](#) (Misto-LeU) e Grazia [D'ANGELO](#) (M5S), mentre il senatore [BALBONI](#) (FdI), il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) e il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) si dichiarano contrari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

IL [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

G/1438, 1516, 1555, 1582, 1714 NT/1/2

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Il Senato, in sede di discussione dell'A.S. 1438 e connessi,

valutata l'assenza di copertura previdenziale per la magistratura ordinaria,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per tutti i magistrati onorari in servizio:

la possibilità di optare per l'adesione alla previdenza della Cassa Nazionale Forense, ovvero alla Gestione Separata o, in ultimo, ad un fondo di previdenza privato (in analogia con quanto previsto dall'articolo 8 comma 7 lettera a) del D.lgs. 252/2005;

l'integrale deducibilità dei contributi ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera e) del D.P.R. 917/1986, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i contributi versati alla Cassa Nazionale di Assistenza Forense ed alla Gestione Separata;

la contribuzione dello Stato nella misura dei due terzi di quanto versato a titolo di contributi.

Art. 1

1.1

[Urraro](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#)

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con i seguenti:

«Art. 1

1. Tutti i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, esercitano la funzione giurisdizionale, con le medesime competenze, a tempo indeterminato, per tre impegni settimanali, con retribuzione fissa pari a 40.000 euro annui comprendente degli oneri previdenziali e assistenziali, e sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Art. 2

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.200 unità.

3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4), della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.2

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#)

Al comma 1, dopo le parole "tale compatibilità, ai magistrati onorari" aggiungere le seguenti:

" , nominati successivamente al presente decreto".

1.3

[Balboni](#)

Al comma 1, dopo la parola "onorari" inserire le seguenti "nominati successivamente al presente decreto"

1.4

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «magistrati onorari» aggiungere le seguenti:

«, nominati successivamente al presente decreto,»

1.5 (NT)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

«Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale, di cui all'articolo 11 comma 5 del presente decreto legislativo».

1.6

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1 bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'articolo 11 comma 5 del presente decreto legislativo».

1.0.1

[Balboni](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art.1 bis - (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al D. lgs 31.5.2016 n° 92 o di cui all'art. 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'art. 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'art. 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace."

Art. 2

2.1 (A)

[Balboni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole «che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie» con le parole «che svolgono abitualmente tale attività nell'ufficio del circondario in cui il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie».

2.2 (A)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole "nel circondario in cui il giudice di pace" con le seguenti: "nell'ufficio del circondario in cui il magistrato onorario";

2.5

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole «abitualmente tale attività» aggiungere le seguenti: «nell'ufficio del» e sostituire le parole «giudice di pace» con «magistrato onorario»

2.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 1, la lettera e) è sostituita con la seguente: «e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di o contro imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per o contro istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, da parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o agli affini di primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie»"

2.4

[Cucca](#)

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera e), le parole: »per conto di« sono sostituite dalle seguenti: »in favore o contro«.

2.1 (B)

[Balboni](#)

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

b) sostituire la lettera a) con la seguente: sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione

dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario".

2.2 (B)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado."»

2.6

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.»"

2.7

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

2.1 (C)

[Balboni](#)

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, dopo le parole "primo grado", aggiungere le seguenti: «, fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista».

2.8

[Modena](#)

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole:

«, fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista.»

2.1 (D)

[Balboni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella

medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile sempre a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario".

2.2 (C)

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

c) sostituire la lettera c) con la seguente: «sostituire il comma 4 con il seguente: "4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile."»

2.9

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario»."

Art. 3

3.1

[Balboni](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3. (Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: «Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'Ufficio del Giudice di Pace è coordinato dal Giudice di Pace Coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al Giudice di Pace Coordinatore è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il Giudice di Pace Coordinatore si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento."

3.2

[Cucca](#)

Dopo l'alinea, al capoverso: «Art. 8», comma 3, sostituire le parole: «vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace» con le parole: «vice coordinatore individuato tra i magistrati togati o tra i magistrati onorari».

Art. 4

4.1

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo

4.0.1 (A)

[Balboni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

"Art. 4-bis - (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. All'art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: "1-bis. Non possono essere assegnati all'ufficio per il processo del tribunale, neppure per i motivi di cui al comma 4 del presente articolo, salvo domanda e previo interpello, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto"

b) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "3-bis. Ai Giudici di Pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni in materia di ufficio del processo, né possono essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo, salvo domanda e previo interpello."

Art. 5

5.4

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Alla scadenza, l'incarico non può essere confermato.";

b) sopprimere i commi 2 e 3.

5.5

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, al comma 7 dopo le parole »se necessario previa audizione dell'interessato« sono aggiunte le seguenti: » che invece deve essere obbligatoriamente effettuata in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, «

5.1 (B)

[Balboni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 9 dell'art. 18, dopo le parole "Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma", è aggiunto il seguente periodo: «, in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario».

5.2 (A)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 9 dell'art. 18, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiungere infine le seguenti parole: ", in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario".

5.1 (C)

[Balboni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-*bis*. - I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio.»

5.2 (B)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1-*bis*. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-*bis*. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio".

5.6 (A)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, sostituire le parole "è aggiunto il seguente" con "sono aggiunti i seguenti";
- b) dopo il capoverso 14-*bis* aggiungere i seguenti:

"14-*ter*. Il magistrato onorario può chiedere, con preavviso di almeno 3 mesi, all'Ufficio in cui presta servizio, l'assegnazione ad altra sede, per comprovate esigenze personali o familiari, diverse da quelle di cui al comma 14-*bis*, previo nulla osta dell'Ufficio di destinazione.

14-*quater*. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* del presente articolo."

5.8

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.»

5.9 (A)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.

14-ter. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

14-quater. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo».

5.3

[Evangelista](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Agevolazioni per la condizione di disabilità del magistrato onorario o del familiare)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. Al magistrato onorario che si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presti assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della medesima legge, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, limitatamente alla scelta della sede. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che si trova in condizioni di disabilità o che assiste un familiare con disabilità».

5.6 (B)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole "che assiste un familiare con disabilità"

5.1 (A)

[Balboni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"1. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e

dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

5.7

[Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «*Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario*»."

5.9 (B)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

2- bis. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

5.10

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2 bis. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è aggiunto il seguente:

"CAPO V-BIS.

MOBILITA' AD ALTRO UFFICIO

Art. 18-bis.

(Mobilità)

1. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di mobilità hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.

2. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio. "»

Art. 6

6.1

[Balboni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"1. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.

2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari."

6.2 (B)

[Balboni](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a). All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa», sono abrogate le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23»;

6.3 (A)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a). Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa» sopprimere le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23».

6.4

[Balboni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

b) la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo»;"

6.5 (NT)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3.» con il seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) il richiamo nei casi di inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; l'ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; comportamento scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori;

b) la sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi nei casi di: reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera a) e di non rilevante gravità che possa giustificare la revoca dell'incarico, uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, di loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati e dei collaboratori; l'omissione della comunicazione del Presidente del tribunale o al Procuratore della repubblica o al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità; divulgazione dipendente da negligenza di

atti del procedimento di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio da parte del magistrato destinatario di interferenze;

c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta in caso di rilevante gravità o di reiterazione dei comportamenti individuati per il richiamo o la sospensione dal servizio; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza specie quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui; consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che a causa di avvenute interferenze costituiscano violazione del dovere di imparzialità.».

6.6

[Evangelista](#), [Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso, lettera a), dopo le parole: «quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui» aggiungere, in fine, le seguenti: «. Il richiamo è altresì disposto quando, senza giustificato motivo, il magistrato onorario ha conseguito risultati che si discostano di oltre il 40 per cento dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura;»;

b) alla lettera a), capoverso lettera c), sopprimere le parole da "in particolare" a "Consiglio superiore della magistratura";

c) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) al comma 6 dopo le parole: «della dispensa» sono inserite le seguenti: «del richiamo, della sospensione del servizio»».

6.8

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, capoverso 3, lettera c), il periodo che va dalle parole "in particolare il magistrato onorario" alle parole "secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura" è soppresso.

6.2 (C)

[Balboni](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

c) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), nel novellato comma 3 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, dopo le parole «secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura», sono aggiunte le parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge»;

6.3 (B)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

b) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».

6.9

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "3.", alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole:

«, avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».

6.2 (D)

[Balboni](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

d) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) il comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: "4.

Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità se abituale o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo. Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006."

6.3 (C)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

c) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:

a) nell'alinea le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica»;

b) alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: "Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006".

6.10

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 4, le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti parole «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità «se abituale» o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo."

6.2 (E)

[Balboni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

e) alla lettera b), nel novellato comma 5 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole «La revoca» sono aggiunte «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;

6.3 (D)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

d) alla lettera b), capoverso "5.", secondo periodo, dopo le parole «La revoca» sono aggiunte le seguenti: «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;

6.3 (E)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

e) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al primo periodo, dopo le parole «o la revoca» aggiungere le seguenti: «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»; al secondo periodo, dopo le parole: "di decadenza, di dispensa o di revoca" aggiungere le seguenti: «nonché delle altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa».

6.2 (F)

[Balboni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

f) alla lettera c), nel novellato comma 9 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole «o la revoca» sono aggiunte le frasi «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»;

6.7

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 9, dopo le parole "o la revoca" aggiungere le seguenti: "nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa"»

6.2 (A)

[Balboni](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) La rubrica dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni»;

6.3 (F)

[Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#)

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

f) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni»

6.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, richiamo e sospensione dalle funzioni»"

6.2 (G)

[Balboni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

g) Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è inserito il seguente:

«Articolo 21-bis. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare.

1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporre il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura».

6.0.1

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, inserire il seguente:

Art. 21-bis

(Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)

«1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporre il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di

pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura."

6.12

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis (Sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)

1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nel richiamo; b) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; c) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporre il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.»

Art. 7

7.1 (A)

[Balboni](#)

1. Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 7 (Indennità)

"1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza mensile mediante NOIPA».

2. All'art. 24 dopo le parole «L'indennità prevista dall'articolo 23» sono aggiunte le parole «e dall'art. 31»."

7.2

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire le parole «cadenza bimestrale» con le seguenti:

"cadenza mensile mediante NOIPA"

7.3

[Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza mensile».

7.4

[Modena](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 le parole «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti «con cadenza mensile. "

7.5

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la parola «bimestrale» con la seguente:

«mensile»

7.6

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1 sostituire la parola "bimestrale" con la seguente "mensile«

7.7

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1 bis. All'art. 24 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 dopo le parole 'L'indennità prevista dall'articolo 23' sono aggiunte le parole 'e dall'art. 31"

7.0.1

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo l'art.7 è aggiunto il seguente

Art.7 bis

(Tutele sociali)

«Dopo l'art.7 è aggiunto l'art.7 bis:

1-All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2.La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3.Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una

contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».

d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».

e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

7.0.2

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Dopo l'art. 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (Tutele sociali)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 116 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».

d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».

e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

Art. 8

8.4

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23»;
- b) al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalle parole «fermo il»;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, «i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986», sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. «I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense»;
- d) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso;
- e) il comma 4 è abrogato;
- f) al comma 5 dopo le parole «l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio», le parole da "pari al minimale" fino alla fine del comma sono soppresse.

2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono aggiunti i seguenti

«Art. 25-bis. (Iscrizione retroattiva)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art.25 ter (Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato.»

8.5

Balboni

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

"Articolo 8 -

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 deve intendersi così modificato: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23»;

b) Al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalla locuzione «fermo il»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori

onorari, i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense";

d) Il comma 4 è abrogato.

e) al comma 5 sono abrogate tutte le parole dopo «ragguaglio»;

2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere:

"Art. 25-*bis*. - Iscrizione retroattiva e ricongiunzione dei periodi assicurativi

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e 11 successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato."

8.0.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola «senza» è sostituita dalle seguenti: "fermo il";

b) al comma 2 la parola "senza" è sostituita dalle seguenti: "fermo il";

c) sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense".

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da « pari al minimale di legge per la liquidazione» fino a «non è frazionabile».

2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere i seguenti:

Art. 25-*bis*.

Iscrizione retroattiva

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari

possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art. 25 ter.

Norme generali di ricongiunzione

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 7

7.9 (7.1 B)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1-bis. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, al comma 1 sopprimere le parole "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" e al comma 2 sopprimere le parole "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23".

7.8 (A)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 al comma 1 la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" è soppressa. Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23" è soppressa".

Art. 11

11.12

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 25 del D.lgs. 116/2017, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5-ter. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale»".

11.13 (11.5 B)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo

albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5-ter. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale» ";

Art. 8

8.0.2

[Balboni](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

"8 bis - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

1. L'articolo 26 del D. LGS.n. 116/17 è abrogato.

2. Le imposte sui redditi restano regolate dall'art.50, lett. f) dpr.n.917/86."

Art. 7

7.10 (7.1 C)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«b-bis) all'art. 53 dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente: 'f ter) Al reddito imponibile dei magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte previste (imposte sui redditi, addizionali, regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività pari al 67%»"

7.8 (B)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«c) all'articolo 53 dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: "f-ter) Al reddito imponibile dei magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività pari al 67%»".

Art. 8

8.1

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

[Cucca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 10

10.1 (A)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino al raggiungimento del limite d'età ai sensi dell'articolo 29, il presidente del tribunale:

- a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art.31 comma 3;
- b) assegna, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto."

10.2 (A)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:

- a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un 1/4 dei magistrati in servizio (oppure nel numero massimo di due per sezione) », con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale «per i compiti di cui all'art. 10 comma 10», i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace; «in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5»;
- b) può assegnare, «su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10», la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. «Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto»;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'"

10.3 (A)

[Balboni](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del

tribunale:

- a) può assegnare, unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale per i compiti di cui all'art. 10 comma 10, i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace. In assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5;
- b) può assegnare, su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'."

10.5 (A)

[Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#)

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:

- a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio oppure nel numero massimo di due per sezione, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale "per i compiti di cui all'art. 10 comma 10", i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace; "in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5";
- b) può assegnare, "su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10", la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. "Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto";
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma."

10.4 (A)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

"1-bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 31 comma 3);

10.8 (10.6 A)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) la lettera a) dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. 116/2017 è sostituita dalla seguente: «a) può

assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione»."

10.9

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) all'articolo 30, comma 1, del D.lgs. n. 116/2017, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) può assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione»."

10.7 (NT)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) dopo le parole « i giudici onorari di tribunale» sono aggiunte le seguenti: «, qualora prestino il loro consenso,»;

10.2 (B)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Resta ferma l'assegnazione dei ruoli autonomi relativamente ai procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data.";

10.1 (B)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;

10.4 (B)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;

10.5 (B)

[Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#)

2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, primo periodo, dopo le parole: "Resta ferma l'assegnazione dei" aggiungere le seguenti: "ruoli autonomi relativamente ai;

10.4 (C)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

3) Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

"2-bis. Alla lettera c) le parole «come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a del presente comma» sono abrogate";

2-ter. Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera c-bis): «ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto».

10.1 (C)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a) del presente comma";"

Art. 4

4.0.1 (B)

[Balboni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a) del presente comma";"

Art. 10

10.1 (D)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei commi successivi al comma 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";

c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

10.4 (D)

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei commi successivi al comma 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";

c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

10.6 (B)

[Balboni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

b. dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente: 2-bis. «Ai magistrati

onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo»"

10.10

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo.»".

10.11

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è inserito il seguente:

2 - bis. «Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9,10,11,12 del presente decreto legislativo»

10.2 (C)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei commi successivi al comma 2:

"1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».

2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».

3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".

4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto»."

6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."

10.3 (B)

[Balboni](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei commi successivi al comma 2:

- "1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».
- 2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonché sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
- 3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".
- 4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
- 5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto».
- 6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."

10.5 (C)

[Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#)

2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- "1-ter. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».
- 1-quater. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonché sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
- 1-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".
- 1-sexies. Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
- 1-septies. Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»."

Art. 11

11.1

[Balboni](#)

Sostituire l'art. 11 con il seguente:

1. "All'art. 31, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore di cui al medesimo comma le indennità spettano fino alla cessazione dell'incarico, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 24.210, di cui al comma 2 dell'articolo 23, con l'importo annuo fisso di euro 66.000,00, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed assistenziali».

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Le indennità di cui al comma 2 sono rivalutate nella misura percentuale e alle scadenze previste per gli adeguamenti retributivi del personale di ruolo della magistratura professionale."

11.2

Modena

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di "udienza" deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo

alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»;

2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma *2-bis*:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

11.4

Balboni

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

"Articolo 11

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

"1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 1 è inserito il seguente capoverso: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di udienza deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

1) per i GOP, a non più di una udienza, o a una di trattazione e una di mero rinvio, a settimana con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

2) per i VPO, a non più di due udienze, o a tre udienze di cui due di trattazione e un rinvio, a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

3) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

c) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 -bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può

ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»
2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato. »

e) 2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

11.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, a partire dal termine previsto dal comma 3 bis, l'importo annuo delle indennità è determinato nella misura fissa annuale pari ad euro 38.000,00, qualora il magistrato onorario abbia optato, con l'istanza di cui al successivo comma 3, per una disponibilità fino a tre impegni, sia per i magistrati onorari che avranno optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie che per i magistrati onorari inseriti, a domanda, rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Tali indennità, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali, sono soggette a rivalutazione ISTAT.»;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al magistrato onorario di cui al comma 1 che opta per una disponibilità fino a tre impegni, ne dedicherà solo uno alla celebrazione delle udienze». ed è aggiunto il seguente terzo periodo: «I magistrati che abbiano optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi dell'art.31 3° comma, svolgono i compiti e le attività ad esse connesse, senza obbligo di presenza in ufficio, secondo principi di autorganizzazione delle attività stesse»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per lo svolgimento di tre impegni, con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data di presente disposizione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al Coordinatore di cui all'art.8 del presente decreto. Con la medesima istanza il giudice onorario di pace e il Vice procuratore onorario scelgono tra lo svolgimento alternato o cumulativo delle attività derivanti dall'inserimento, rispettivamente, nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e l'esercizio delle funzioni giudiziarie sia in Tribunale che presso l'ufficio del Giudice di Pace. La medesima istanza viene rinnovata ad ogni quadriennio»;

4) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le indennità di cui al comma 2 del presente

articolo verranno corrisposte a partire dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di modifica del presente decreto legislativo e, in ogni caso, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

11.5 (A)

Balboni

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT».

11.6

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare

alle attività dell'ufficio per il processo;

b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i GOP) o 3 udienze a settimana (per i VPO), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

b-bis) Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2 -bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»

«2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.»

«2- quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

11.7

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri

previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5 del presente decreto legislativo. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT".

11.8

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

" b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 comma 5 del Decreto Legislativo 116/2017. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT.»".

11.9

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinata in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, nonché per i magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per

il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e pari ad euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 9, comma 4.»

11.10

[Evangelista, Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lett. b), con la seguente: «al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali; in caso di eccedenza delle richieste di cui al periodo precedente rispetto al limite numerico sopra determinato, vengono accolte le richieste dei magistrati onorari con maggiore anzianità nel servizio. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili»»;

b) alla lett. d), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.11

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b. "al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili. Per i magistrati di cui al secondo periodo l'impegno per lo svolgimento di funzioni giudiziarie e dell'attività nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non potrà superare le otto ore complessive giornaliere, dovendo garantire in ogni caso un impiego nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non minore a 9 ore settimanali.»

11.0.1

[Balboni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

"11-bis - (Indennità spettante in caso di sospensione o malattia da Covid-19)

1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio negli uffici giudiziari ove, a seguito dell'emergenza COVID-2019 o per altra causa di forza maggiore, sia stata disposta la sospensione totale o parziale delle udienze, per tutto il periodo della sospensione totale o parziale percepiscono un'indennità forfettaria da parametrarsi all'importo annuo di euro 72.000,00.

2. In caso di affezione da COVID-19, ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori, che ne facciano richiesta è riconosciuta un'indennità di malattia per i giorni di assenza, parametrata all'importo annuo di euro 72.000, nonché, in caso di lesione permanente, comprovata da apposita perizia, la malattia professionale".

Art. 12

12.1

[Evangelista, Valente](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi»*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «dal presente decreto» con le seguenti: «dalla presente legge».*

12.2

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 2 il terzo periodo è abrogato e dopo il comma 12 è inserito il comma:

«12 bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

12.3

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Sostituire la lettera b) con la seguente:

a) al comma 2, il terzo periodo, è soppresso;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

12.4

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «in materia di incompatibilità» inserire le seguenti: «, ovvero in caso di esubero rispetto alla dotazione organica».

12.5

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole "in via straordinaria".

12.6

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «12-bis» sopprimere le parole «in via straordinaria»

Art. 14

14.1

[Balboni, Ciriani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-*quater*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-*ter* superi le cinque ore»;

c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le cinque ore»;

d) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le 5 ore»;

e) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 2-*bis* e 2-*bis*.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività»;

f) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-*ter*, 2 e 2-*bis*.1 ».

14.2

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti:

«Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-*quater*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al

comma 1-ter superi le cinque ore»;

c) il comma 2 bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le cinque ore.

2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le 5 ore.»;

e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività»;

f) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1».

2. L'articolo 32 comma 2 d.lvo 116/17 è abrogato.»

14.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis le parole «98 euro» sono sostituite con le seguenti: «150 euro»;

b) al comma 1 è aggiunto il periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»; «Ai giudici onorari di tribunale spetta», si aggiunga la parola «sempre»;

c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma 1ter: «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;

d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;

e) al comma 2-bis dopo la parola "spetta" è aggiunta la seguente «sempre»;

f) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola «può» è sostituita dalla parola «deve».

14.4

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#)

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «98 euro» con le seguenti: «150 euro»;

b) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo le parole "Ai giudici onorari di tribunale spetta" aggiungere la parola "sempre" ;

c) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere infine il seguente periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»;

d) dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere il seguente:

1-ter. «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;

e) al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;

f) al comma 2-bis dopo la parola spetta» si aggiunga «sempre»;

g) sostituire il comma 2-ter con il seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), e' rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica»;

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sostituire la parola «può» con la seguente: «deve».

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 6.205.680 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.5

[Cucca](#)

Al comma 1, dopo l'alea, aggiungere, ovunque ricorrano, dopo le parole: «euro 98» la parola: «lordi».

14.6

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso «Comma 2-bis.1» è sostituito dal seguente: «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 lordi per le attività svolte nello stesso giorno, ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le otto ore».

14.0.1

[Balboni](#)

Dopo l'articolo 14, Inserire il seguente articolo:

"Art. 14 bis - (Titoli di preferenza)

1. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni è riconosciuto titolo preferenziale nelle Commissioni Tributarie, da computarsi già nell'attuale graduatoria per lo scorrimento della stessa, e, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni è prevista anche l'equiparazione al servizio prestato nella P.A. ai fini dell'accesso alla magistratura amministrativa."

14.0.2

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Dopo l'art. 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), sono aggiunte le parole: «ai magistrati onorari e» al posto delle soppresse: «ai giudici di pace e»;

b) all'articolo 53, comma 2, alla lettera f-bis) sono aggiunte le parole: «che esercitano l'attività forense o altra arte o professione» dopo quelle: «le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari»;

c) all'articolo 54, comma 8, sono soppresse le parole: «o in natura».

14.0.3

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente :

Art. 14 bis

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116)

Il comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è abrogato

Art. 15

15.1

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.15 (Riduzione della dotazione organica)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.

2. All'articolo 3, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 il secondo comma è abrogato.

3. All'articolo 3 del D. Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «In nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».

4. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

15.2

[Balboni](#), [Ciriani](#)

«L'art.15 è sostituito dal seguente:

1-Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.

2-L'art.3, 2° comma, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 é abrogato.

3-All'art.3 del D.Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «in nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».

4-All'art.54, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

15.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. *(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.»

15.0.2

[Vitali](#), [Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 15-bis

1. La definizione dei procedimenti civili pendenti alla data del 31.12.2020, esclusi quelli assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità ai sensi del terzo comma dell'art 48 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30-1-1941, n.12 e successive modificazioni, può essere affidata ai giudici onorari in servizio alla data del 31.12.2020.

2. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono individuati i Tribunali presso i quali è necessario l'apporto dei giudici onorari, le relative piante organiche e personale ausiliario.

3. Ai giudici onorari è attribuita una indennità di euro 20.000 annui per l'attività svolta ai fini di cui al comma 1.

4. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo per la definizione del contenzioso civile pendente, con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.»

Art. 16

16.1

[Evangelista](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 15, nonché, quanto a euro 7.816.565 per l'anno 2021, ad euro 15.633.131 per l'anno 2022 e ad euro 13.127.353 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1474](#)

Art. 1

1.2

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.

2. Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena precauzionale di cui all'articolo 11-ter della presente legge costituiscono causa di forza maggiore idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini.

1.3

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.

1.1

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudio](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

1.4

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

1. Al comma 1, sopprimere le parole « in favore della pubblica amministrazione ».

1.5

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Sopprimere il comma 2.

1.6

[Dell'Olio](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente» con le seguenti: «sanzione pecuniaria e/o penale nei confronti del libero professionista e/o del suo cliente».

1.7

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Al comma 4, sostituire le parole « Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il» con le seguenti: «I termini sospesi in attuazione del presente articolo iniziano a decorrere dal».

1.0.4

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena precauzionale di cui all'articolo 11-ter della presente legge costituiscono causa di forza maggiore idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini."»

1.0.5

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio."»

1.0.1

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima

disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario."»

1.0.6

[Balboni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

1.0.7

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

1.0.8

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo il terzo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente comma:

"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa al medesimo non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, il medesimo difensore o altro appositamente nominato può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvedere il Giudice Istruttore.»

1.0.2

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 155-bis

(Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non

imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153."»

1.0.3

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 184-ter

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza."»

1.0.9

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 184-ter

(Rinvio udienza per impossibilità a comparire)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza."»

1.0.10

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 1-bis (Difensori)

1. Costituisce causa di remissione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

2. La disciplina prevista dall'art 175 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

3. La disciplina prevista dall'art 420-ter comma 5 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

4. Lo stato di gravidanza, l'interruzione di gravidanza, il parto prematuro e il periodo temporale coincidente con i due mesi antecedenti al parto e i tre mesi successivi al parto, costituiscono ai sensi della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.

5. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 costituisce ai sensi della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.

6. La disciplina del legittimo impedimento si applica anche ai processi civile, amministrativo e

tributario.»

1.0.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (Professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103)

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma.»

Art. 2

2.5

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "libero professionista" la persona fisica che esercita una professione intellettuale come attività economica primaria per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale.

b) per "infortunio" ogni lesione originata da causa violenta, riconducibile a condotta dolosa o colposa propria o di un terzo, o a causa naturale che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente, totalmente o temporaneamente la capacità lavorativa. Sono parificati all'infortunio:

1) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

2) la sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare la temporanea impossibilità di svolgere l'attività professionale».

2.1

[Modena](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. »

2.2

[Lomuti](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: «e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»

2.6

[Dell'Olio](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Ai fini della presente legge, per «infortunio» si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili a condizione che il professionista non sia stato parte attiva nel generare lo stesso».

2.7

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.3

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.4

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

2.8

[de Bertoldi](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.»

2.9

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 ai fini della presente legge si intende "grave malattia".»

2.10

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole:

"L'impossibilità di accesso agli Uffici Giudiziari il giorno dell'adempimento o dell'udienza a causa della temperatura corporea riscontrata superiore al limite consentito dalla legge per l'accesso"

Art. 3

3.3

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3.

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge il libero professionista o un soggetto dallo stesso delegato deve inviare, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, un certificato medico, entro trenta giorni dal suo rilascio da parte della struttura sanitaria o del medico curante, a mezzo PEC alla quale allegare anche copia del mandato professionale.».

3.4

[Dell'Olio](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari» con le seguenti: «esiste un mandato professionale avente data certa antecedente di almeno un giorno rispetto alla data in cui si è manifestato l'evento di cui ai commi 2,3,4 e 6 dell'articolo 2.».

3.5

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

1. Al comma 1, dopo le parole «esiste un mandato» aggiungere le seguenti: «o un rapporto professionale».

3.1

[Modena](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere inviati dal libero professionista, o suo delegato, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

3.2

[Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, sono inviati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, mediante posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

3.6

[Gaudiano](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»

Art. 4

4.1

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1 "Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3 comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto o dal giorno di ingresso in famiglia del minore fino al centottantesimo giorno successivo. Il libero professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, la data del parto prematuro o la data del parto o la data dell'ingresso in famiglia del minore nonché le stesse informazioni riportate all'articolo 3 comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2" In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante le stesse informazioni

riportate all'articolo 3 comma 2".

4.2

[Maiorino](#), [Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la libera professionista, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione»

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione» con le seguenti: «fino a quarantacinque giorni dopo l'interruzione»

4.3

[Modena](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o suo delegato, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».

b) Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista o suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».

4.4

[Mirabelli](#), [Maiorino](#), [Cirinnà](#), [Lomuti](#), [Rossomando](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo delegato, invia mediante di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,»;

b) al comma 2 primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa," e al secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, invia a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».

4.5

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale" con le seguenti: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".

b) al comma 2 sostituire le parole: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale" con le seguenti: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".

4.6

[Gaudiano](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»

Art. 5

5.1

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: " articolo 1", con le seguenti: "articolo 3";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2 Il cliente o l'erede professionista, deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale, nonché copia del certificato medico di morte rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico e l'eventuale copia del mandato professionale o di ogni documentazione idonea a comprovare il rapporto tra il professionista e il cliente in merito all'adempimento oggetto di richiesta di rinvio, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, da un soggetto delegato o dall'erede del libero professionista, con indicazione degli adempimenti per cui si intende fruire della sospensione, nonché dei codici fiscali dei contribuenti per i quali viene chiesta detta sospensione, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge".

5.2

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «deve depositare presso il competente ufficio» con le seguenti: «invia mediante posta elettronica certificata, al competente ufficio»

5.3

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Al comma 2 sostituire la parola: ""depositare" con le seguenti: "inoltrare, eventualmente a mezzo PEC".

Art. 6

6.2

[Dell'Olio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le norme di cui agli articoli 1,2,3,4 e 5 si applicano anche al professionista che esercita la libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci, iscritti allo stesso ordine professionale del professionista che necessita la sospensione, sia inferiore a tre».

6.1

[Rossomando](#), [Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 1, sostituire la parola «tre» con la seguente: «cinque».

6.3

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Al comma 1, dopo le parole "non sia superiore a tre" aggiungere le seguenti: ", ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale."

Art. 7

7.3

[Dell'Olio](#)

Sopprimere l'articolo.

7.1

[Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, mediante posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione.»

7.2

[Modena](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione. »

7.0.1

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

"Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione."»

7.0.2

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

"Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione"».

7.0.3

[Balboni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7 bis

(*Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedimento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;

b) all'articolo 23-bis, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone».".

7.0.4

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedimento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;

b) all'articolo 23-bis, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone»."

Art. 8

8.2

[Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudio](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla scadenza originaria» con le seguenti: «dalla scadenza termine del periodo di sospensione»

8.0.1

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."

Art. 10

10.1

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Chiunque induca in errore l'organo abilitato al rilascio del certificato medico di cui agli articoli 3 e 4, al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'art. 480 del codice penale.

2. Chiunque formuli una dichiarazione o attestazione non veritiera, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

3. Salvo che non costituisca reato, la violazione dei altri divieti contenuti nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2500 euro.».

Conseguentemente, agli articoli 3 e 4, ed ovunque ricorra una comunicazione da parte del

beneficiario, aggiungere le seguenti parole: "resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

10.2

[Balboni](#), [Caliendo](#)

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Chiunque attesta falsamente una grave malattia, o un infortunio, o un intervento chirurgico al fine di ottenere la sospensione dei termini o la rimessione in termini di cui alla presente legge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516.»

10.3

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

1. Al comma 1, dopo le parole «sospensione della decorrenza di termini» aggiungere le seguenti: «e della rimessione in termini».

Art. 11

11.0.1

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PANDEMIA DA COVID-19

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista di cui all'articolo 2 in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente o assistito a causa della decorrenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, in adempimento di una prestazione professionale, nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce alcuna sanzione amministrativa, civile o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente o assistito. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, il libero professionista inoltra apposita comunicazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1, ovvero la deposita alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente sui procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari di cui al comma 1.

3. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo sono eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Art. 11-ter.

(Disposizioni per il libero professionista contatto stretto con contagiato da Covid-19)

1. In caso di isolamento dovuto a contatto stretto con soggetto colpito da contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, che interessi il libero professionista di cui all'articolo 2, i termini di cui all'articolo 11-bis comma 1 sono differiti di quindici

giorni dall'inizio dell'isolamento.

2. Al caso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* e dell'articolo 11-*quater*, a condizione che il libero professionista, prima di inoltrare la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis*, trasmetta al Dipartimento di Prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche mediante il proprio medico di medicina generale, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di versare nelle condizioni di contatto stretto di cui alla circolare del ministero della salute n. 2018584 del 29 maggio 2020 e di collocarsi in isolamento fiduciario ai sensi della circolare del Ministero della salute 12 ottobre 2020. Si applica il comma 2 dell'articolo 10.

Art. 11-*quater*.

(Disposizioni speciali)

1. Per quanto non altrimenti disposto nel presente Capo, si applica la disciplina di cui agli articoli da 1 a 11 della presente legge.».

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (pom.) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 2 MARZO 2021
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il **PRESIDENTE** - dopo aver dato il benvenuto al nuovo sottosegretario alla giustizia, onorevole Anna Macina, a nome di tutta la Commissione - ricorda che si versa, sul disegno di legge in titolo, in stato di attesa che sia espresso il parere della 5a Commissione.

Peraltro, dalla relatrice era stato richiesto di procedere ad un ciclo di audizioni coinvolgendo alcuni funzionari e dirigenti di alcuni Ministeri interessati al provvedimento legislativo; accertato che la competenza primaria è del Ministero della pubblica amministrazione, la Presidenza ne aveva ricevuto indicazioni nominative in ordine ai soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento. In proposito giudica opportuno richiedere al nuovo Ministro se intenda confermare i nominativi dei soggetti che erano stati originariamente indicati dal suo predecessore.

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) chiede che, in merito al disegno di legge in esame, possano essere auditi anche alcuni rappresentanti di Inarcassa. Il fatto che la Commissione approfitti del ritardo della 5a Commissione per svolgere ulteriori approfondimenti, comunque, non dovrebbe esimere la Presidenza dal sollecitare la celere espressione della sede consultiva, in questo come in altri casi (segnatamente, quello della magistratura onoraria).

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*), associatosi al saluto alla nuova Sottosegretaria, segnala alcune criticità ed anomalie nella formulazione dei primi articoli del disegno di legge (segnatamente tra l'articolo 1 comma 1 e l'articolo 2 comma 5) e ne auspica la correzione in sede di fase emendativa.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita una rapida approvazione di questo disegno di legge, ricordando le continue sollecitazioni che provengono dal mondo dei professionisti che chiedono un intervento urgente anche a seguito dell'aggravamento della situazione pandemica; propone che il Presidente, prendendo atto dell'unanime avviso della Commissione, solleciti la celere espressione della sede consultiva che ancora non si è espressa.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) facendo presente tuttavia la necessità di correggere alcune improprietà ed imperfezioni del disegno di legge e, a questo proposito, propone che si proceda con la riapertura del termine per gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene più opportuno attendere l'esito della sede consultiva e lo svolgimento delle richieste audizioni, prima di preventivare nuovi termini emendativi. Quanto alla tempistica di tali adempimenti, la Presidenza si adopererà nel senso richiesto concordemente dai commissari intervenuti: le audizioni - comprensive dei rappresentanti di Inarcassa richieste dalla senatrice Modena, per i quali i correlatori [D'ANGELO](#) (*M5S*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprimono assenso - saranno svolte sin dalla prossima settimana; solleciterà il Presidente della 5a Commissione affinché al più presto sia calendarizzata la sede consultiva attinente ai disegni di legge pendenti all'ordine del giorno della Commissione giustizia, tra i quali quello in titolo.

La Commissione unanime concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la deliberazione testé assunta, per quanto riguarda il sollecito dell'espressione dei pareri richiesti alla Commissione bilancio, riguarda anche i disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti. Anche per essi vale la considerazione secondo cui, nell'ultimo mese, la crisi di Governo non ha consentito attività legislativa ordinaria se non nei casi espressamente previsti; peraltro, era già stata avanzata richiesta di relazione tecnica al Governo e pertanto il sollecito deve intendersi come riferito anche al nuovo Gabinetto affinché metta in condizione la Commissione bilancio di pronunciarsi al più presto.

Prende atto il sottosegretario Anna MACINA.

La Commissione unanime concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) informa i Commissari della nomina a correlatrice della senatrice Modena; al senatore [MIRABELLI](#) (PD) - che richiede al Governo se abbia sviluppato una posizione in ordine alla tempistica del provvedimento - replica poi che, nel corso della settimana prossima, potrebbe essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, laddove la discussione generale si esaurisca.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) interviene in discussione generale, auspicando un clima di ritrovata concordia: essendo la nuova compagine governativa sostenuta da un'ampia maggioranza, auspica che si possa procedere più speditamente nell'esame del disegno di legge sulla riforma del processo civile, rispetto al quale denuncia una serie di criticità. Lamenta, per esempio, l'eccessivo ricorso al rito sommario ricordando come i tempi dei processi relativi si siano dilatati notevolmente negli ultimi anni: ritiene pertanto un errore basare la riforma del processo civile sulla centralità del rito sommario.

Interviene il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) e suggerisce, tra le possibili soluzioni volte a snellire e semplificare rito civile, il ricorso alla sentenza in forma semplificata, come tra l'altro già accade nel processo amministrativo; ritorna poi sul tema del filtro in appello evidenziandone le criticità; infine ritiene che la soluzione dei problemi - per quanto riguarda l'atto introduttivo - non possa individuarsi semplicemente nella inversione della citazione con il ricorso.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (Europeisti-MAIE-CD), associatosi al saluto alla nuova Sottosegretaria, replica brevemente ad alcune osservazioni del senatore Caliendo, relative alla durata media del processo sommario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,25 riprende alle ore 17,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessario adeguare l'ordine del giorno della Commissione alle decisioni testé assunte in Assemblea in merito al calendario dei lavori del Senato nella presente settimana.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) insiste sulla necessità che si proceda alla creazione di un'apposita Commissione d'inchiesta sui fatti emersi a seguito del c.d. caso Palamara, segnalando a tal fine l'avvenuta presentazione di appositi disegni di legge. Su questa e sulle altre richieste di interventi strutturali in materia di ordinamento giudiziario, avanzate dall'oratore, il [PRESIDENTE](#) replica deferendo la decisione in sede di programmazione dei lavori all'Ufficio di presidenza integrato, facendo anche presente che, in alcuni casi, i relativi disegni di legge sono stati già incardinati alla Camera; la ripresa dei lavori parlamentari, dopo la crisi di Governo, consentirà comunque a tutte le parti politiche di svolgere riflessioni su progetti legislativi di ampio respiro.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene, riferendo che sulla base di quanto riportato dagli ordini di stampa, il PNRR sarà oggetto di una integrale revisione: sarebbe auspicabile che lo fosse anche nella parte relativa alla giustizia e, perciò, chiede al Sottosegretario conto degli intendimenti del Governo sulle modifiche che s'intenderanno adottare.

Sull'obbligo vaccinale intervengono brevemente i senatori [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ed il presidente [OSTELLARI](#).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) ricorda la Commissione ha chiesto di poter conoscere le linee programmatiche del Ministro della giustizia e chiede pertanto a che punto sia l'interlocuzione avviata. Il [PRESIDENTE](#) replica che, avendo inviato una richiesta in tal senso, resta in attesa di una risposta che confida possa essere il più possibile sollecita, pur in considerazione della tempistica di assestamento della macchina ministeriale; nella medesima circostanza, del resto, la Presidenza adempì tempestivamente anche agli altri mandati ricevuti dalla Commissione, per cui è in attesa di riscontro dai Ministri della salute e della giustizia anche sulla possibilità di inserire gli avvocati nell'alveo dei soggetti con priorità rispetto alla vaccinazione anti Covid-19, nonché dal Ministro della giustizia sull'avanzamento delle vaccinazioni all'interno delle carceri e sulla richiesta di audizioni di dirigenti ministeriali.

Il sottosegretario Anna MACINA dichiara che, su tutte queste richieste, si farà parte diligente nel riferire agli organi competenti.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani avrà inizio alle 13, o comunque in occasione della prima sospensione dei lavori dell'Assemblea per esigenze di sanificazione dell'aula se successiva, con all'ordine del giorno l'argomento non trattato oggi. Gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, originariamente previsti per domani 3 marzo alle ore 14,30 e a seguire, non avranno più luogo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 17,25.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 216 (pom.) del 03/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021
216ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione fu unanime nel conferire mandato al Presidente a sollecitare i pareri della 5ª Commissione che tardano da diverso tempo. Non gli appare quindi comprensibile il livello reattivo esplicito, in riferimento a ciò, dal destinatario del sollecito.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) ricorda che la comunicazione all'esterno del sollecito, reiterato per le vie brevi varie volte, era imposta dall'esigenza di spiegare alla categoria dei magistrati onorari l'esatta sequenza procedurale in cui versa il provvedimento; innalzare il livello reattivo non agevola la risoluzione condivisa della questione, sottoposta al legislatore da tempo. Rivendica di essere stato l'unico parlamentare nettamente contrario al testo delle relatrici sulla magistratura onoraria e di non aver mai voluto diramare comunicati stampa: il rappresentante del Governo, presente in seduta, potrebbe utilmente accrescere il patrimonio conoscitivo della Commissione in ordine alla problematica dei disegni di legge pendenti in Commissione ed alle possibili soluzioni.

La senatrice **D'ANGELO** (*M5S*) dichiara che la votazione, effettivamente verificatasi ieri, non legittimava il presidente Ostellari a diramare un comunicato stampa, nel quale non vi erano i necessari riferimenti alle stasi tecniche della procedura, imposte ai lavori parlamentari negli scorsi mesi ed evidentemente all'origine del lamentato ritardo.

Il presidente **OSTELLARI** replica dando lettura della lettera con cui il presidente Pesco ha chiuso la corrispondenza attivata dalla decisione di ieri: essa non dà adito ad ulteriori polemiche in quanto enuncia lo stato dell'*iter*, per come esso si è dipanato negli scorsi mesi. Quanto alla legittimazione del Presidente a diramare comunicati stampa, essa riposa indiscutibilmente sull'esercizio del mandato parlamentare tutelato dalla Costituzione: nessuna compressione può essere ad esso imposta, tanto più quando si descrive il contenuto di una deliberazione assunta dall'organo di cui si è Presidente.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) invita a chiudere la polemica rilevando come il ritardo della 5a Commissione potrebbe giovare, involontariamente, ad addivenire ad un punto di equilibrio all'interno della nuova maggioranza.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) dichiara che la questione della magistratura onoraria resta di fatto sospesa, come ha riconosciuto il Presidente, fino all'imminente pronuncia della Corte costituzionale: ciò richiede senso di responsabilità nell'affrontare una tematica, la cui soluzione - già difficoltosa - non si gioverebbe di polemiche artificiose.

Il sottosegretario SISTO risponde ai senatori Caliendo e Mirabelli riconoscendo che il tempo per intervenire si è ridotto e che solo una disponibilità al compromesso, con la rinuncia di posizioni massimaliste, può garantire la rapidità necessaria per conseguire una soluzione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) si dichiara disponibile a riferire al più presto alle Commissioni riunite sui disegni di legge nn. 1478 e 1193.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto e dichiara che sono già in corso contatti con la Commissione difesa per convocare la relativa seduta, presumibilmente nella settimana prossima.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ([n. 247](#))

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Il provvedimento riprende la struttura del decreto 28 dicembre 2017 in materia di prestazioni obbligatorie.

Sullo schema la Commissione giustizia è chiamata a formulare osservazioni alla 5ª Commissione. Nel merito il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 reca una serie di definizioni, tra cui si ricorda la definizione di prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori: con questi si intendono, invece, i sistemi elettronico/informatici e i servizi ad essi connessi, finalizzati all'acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione. In particolare si tratta dei servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni e degli interventi tecnici per l'accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione.

L'articolo 2 - in attuazione di quanto previsto dalla lett. a) e dalla lett. b) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 20017 - rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe (comma 1).

Tale listino - del quale gli operatori interessati devono munirsi - è disponibile presso il Ministero della giustizia -Direzione generale degli affari interni (comma 5). In base al listino le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie: dalle intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico al sistema di localizzazione, comprensivo di *client* per la visualizzazione.

Per ogni categoria sempre nel listino è descritta la relativa prestazione funzionale alle intercettazioni e

indicate le tariffe applicabili. Per la maggior parte delle voci tariffate, è stato stabilito, non già un importo fisso, ma un *range* tra minimo e massimo.

Ai fini della quantificazione dell'importo da liquidare, nel caso in cui il listino preveda un minimo e un massimo, l'Autorità giudiziaria deve tenere conto del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione: rileva anche il costo effettivo documentato, ma includendo la perdita - o il danneggiamento eventualmente verificatesi in modo incolpevole - delle periferiche utilizzate; occorre tener conto pure dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso (comma 2).

Nell'importo previsto si considerano incluse anche tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, quali le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e per eventuali spese assicurative (comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 2, considerata l'evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, prevede che per eventuali prestazioni non indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente. In questo caso, è previsto l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 3 - in attuazione della lett. c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 - disciplina gli obblighi dei fornitori delle prestazioni.

Nel dettaglio i fornitori devono assicurare, in relazione a ciascuna prestazione, la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, essi devono adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione (comma 1).

Il comma 2 detta, poi, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori devono attenersi.

La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, deve essere operata secondo le modalità individuate in modo analitico in un'apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente. In tal comunicazione il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitoraggio, operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell'ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati (comma 3).

Nel caso provengano contemporaneamente richieste da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori sono tenuti ad assicurare che le informazioni e i contenuti relativi alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria e che comunque il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito (comma 4).

L'articolo 4 - in linea con quanto previsto dalla lett. c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 - al comma 1 ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità. Il comma 2 specifica che devono essere assicurati, in particolare: l'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale; la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica; l'adozione di procedure idonee ad impedire la cancellazione dei dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraverso la realizzazione di copie di sicurezza, sempre

allocate all'interno dei sistemi e gli apparati allocati presso le sale C.I.T., in conformità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche delle copie di sicurezza, in conformità alla modalità individuate dal Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati messi a disposizione dell'ufficio per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la loro conservazione.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, il comma 3 prevede che il fornitore debba comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale. Il comma 4 precisa, infine, che l'Autorità giudiziaria è tenuta a servirsi, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

L'articolo 5 disciplina i parametri tecnici che devono essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni.

In particolare nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa il comma 1 dell'articolo 5 prevede che debba essere assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia. L'identificazione della prestazione richiesta avviene utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell'operatore per l'esatta individuazione del servizio richiesto (comma 2). Il comma 3 indica analiticamente i dati che devono essere scambiati con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti di fatturazione. Nel dettaglio il comma 1, al fine di semplificare le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie, prevede che ciascuna richiesta debba essere identificata dall'Autorità giudiziaria mediante un codice univoco di riferimento costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I. T (numero/anno).

Tale codice, che identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa (snellendo così la procedura di liquidazione delle fatture dei fornitori), deve essere indicato per ciascuna prestazione dall'attivazione fino alla cessazione delle operazioni tecniche e deve essere annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all'articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale (comma 2). Per quanto riguarda la procedura di liquidazione, essa è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali: una volta ricevuta la comunicazione del decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria, il fornitore trasmette la relativa fattura senza allegare ulteriore documentazione (comma 4) in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione (comma 3).

L'articolo 7 - in linea con quanto previsto alla lett. c) del comma 89 della legge n. 103 - disciplina l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria impieghi, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione. In questi casi l'Autorità giudiziaria può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

L'articolo 8 reca norme in materia di monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali. La disposizione assegna al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017 il compito di garantire il monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali (comma 1). Il tavolo tecnico è nel dettaglio chiamato a: monitorare il sistema

delle prestazioni funzionali in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale; monitorare le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo; monitorare le liquidazioni effettuate; e valutare l'opportunità di un aggiornamento del listino (comma 2).

L'articolo 9 reca una disciplina transitoria, prevedendo che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi contemplati dal decreto in esame si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). E' previsto tuttavia che tali adeguamenti possano essere differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione, nel caso in cui la loro attuazione comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti (comma 2). Per quanto riguarda la parte tariffaria il comma 3 stabilisce che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.

L'articolo 10 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre al discussione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) propone che sia inserito, nelle osservazioni richieste alla Commissione, l'auspicio dell'uniformità di costo su tutto il territorio nazionale per ogni singola prestazione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) concorda con la richiesta del senatore Caliendo, esprimendo apprezzamento per la relazione svolta.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) propone che le società cancellino i dati e le informazioni detenute, dando attuazione alla prescrizione del Garante per la *privacy*. Sarebbe quindi utile aggiungere alle osservazioni il seguente inciso: "fermo l'obbligo di cancellazione delle informazioni e dati oggetto di intercettazione dopo il conferimento".

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ed il sottosegretario SISTO esprimono perplessità sulla proposta testé avanzata, dalla quale il senatore GRASSO paventa che deriverebbe un'accrescente difficoltà ad indagare sulle manipolazioni, quando la fonte sorgente è definitivamente cancellata.

Su invito del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), la senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) prende atto delle obiezioni espresse nel dibattito e ritira la sua proposta, pur ritenendo che la questione andrebbe ripresa in altra sede.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) concorda sull'esigenza di rimettere mano alla disciplina delle intercettazioni in un prossimo futuro, rilevando peraltro che il suggerimento del Garante non appare dotato di valenza obbligatoria. Propone poi l'espressione delle osservazioni favorevoli, pubblicate in allegato e contenenti i rilievi espressi in relazione e quelli accolti nel dibattito.

La Commissione unanime conviene.

La seduta termina alle ore 13,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, premessa la natura strettamente tecnico-esecutiva dello schema di decreto proposto si esprime favorevolmente con le seguenti osservazioni:

- relativamente all'articolo 3 comma 2 si osserva che le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori devono attenersi per garantire nella tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni dato relativo alle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione devono poter assicurare segretezza e genuinità delle operazioni nel pieno rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti ad indagine;
- analoghe considerazioni valgono per le previsioni dell'articolo 4, ove si ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;
- si evidenzia quindi la necessità di assicurare segretezza e genuinità delle operazioni a garanzia dei diritti dei soggetti sottoposti ad indagine, come garantiti dall'articolo 111 della Costituzione, in merito alle previsioni del comma 2 dell'articolo 4 nella parte in cui si riferisce in particolare all'esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale;
- analoghe osservazioni si condividono in merito alla previsione degli obblighi di custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica;
- si auspica infine che si possa perseguire un costo uniforme su base nazionale per ogni singola prestazione.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217 (ant.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - *Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che dal Ministro della pubblica amministrazione non è ancora giunto il riscontro richiesto in ordine ai soggetti da audire.

Dopo interventi della relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) e del senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), il [PRESIDENTE](#) dichiara che anche l'atto endoprocedimentale 12 dicembre 2020 del Ministero della giustizia, citato nella relazione tecnica inviata dal Governo alla 5a Commissione sul provvedimento in titolo, sarebbe di estrema utilità all'esame della Commissione.

Il sottosegretario SISTO si impegna a farlo pervenire alla Presidenza della Commissione.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - *Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) MIRABELLI ed altri. - *Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) BALBONI ed altri. - *Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) ROMEO ed altri. - *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la 5a Commissione non si è ancora pronunciata e che è imminente la sentenza della Corte costituzionale sull'argomento affrontato dai disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione ed il sottosegretario di Stato Sisto.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di concludere la discussione generale e di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo 20 aprile, il che consentirebbe ai Gruppi ed al Governo di definire le rispettive posizioni ai fini della successiva discussione degli articoli e relativi emendamenti.

Il sottosegretario SISTO ricorda che il Ministro della giustizia ha fissato per il 30 aprile la data finale per il processo di maturazione di una posizione condivisa del Governo, alla cui definizione potrà essere sicuramente utile il precedente deposito degli emendamenti da parte dei Gruppi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) richiede l'adozione di un metodo condiviso da parte dei Gruppi, che si giovi di una reale discussione generale, foriera di soluzioni concordate da parte della Commissione nel suo complesso.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiede una seduta appositamente dedicata alla discussione generale in modo che ogni Gruppo possa esprimere la sua posizione sul testo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ricorda che il testo deriva dal precedente Governo e che la scansione procedurale proposta dal Presidente e condivisa dal sottosegretario, consentirebbe ai Gruppi una più funzionale metodologia di lavoro.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) concorda con la scansione proposta dal Presidente e dal Governo, dichiarando che la discussione degli emendamenti potrà comunque consentire ai Gruppi di pronunciarsi.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) prende atto dell'assenza di unanimità tra i Gruppi e, pertanto, invita il Presidente a mantenere aperta la discussione generale. Peraltro, che il testo del disegno di legge del precedente Governo sia da rimaneggiare lo si apprende dalla stampa, mentre il rappresentante del Governo non ha ancora riferito alla Commissione sui contenuti delle intese che si sarebbero raggiunte a via Arenula: è una metodologia assai discutibile, rispetto alla quale si richiede di salvaguardare la funzione istituzionale della Commissione, che non può limitarsi a ratificare decisioni assunte altrove.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul metodo di lavoro si è pronunciato il SOTTOSEGRETARIO presente in seduta, mentre la posizione del Ministro, sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà espressa in una seduta della prossima settimana. Se sulla proposta procedurale non c'è accordo, dichiara che la discussione generale avrà luogo martedì prossimo, unitamente al parere sul "Piano nazionale di ripresa e resilienza": in tale seduta sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, per la quale la data oggi ipotizzata non ha registrato dissensi.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Alla relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), che richiede dati statistici aggiornati, il sottosegretario SISTO dichiara la sua disponibilità, purché la richiesta pervenga mediante l'invio di un questionario scritto. Su richiesta della senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) precisa che alla redazione della richiesta concorreranno tutte e tre le correlatrici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) ravvisa, nella discussione testé svoltasi, elementi che giustificano l'immediata convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) richiede che nel novero dei relatori sul PNRR sia incluso anche un componente del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) dichiara che anche il Gruppo Italia Viva-PSI avrebbe titolo ad un relatore sul PNRR.

Mentre sulle restanti questioni di programmazione deciderà l'Ufficio di Presidenza integrato, la questione sollevata dai senatori D'Angelo e Cucca attiene alle strette competenze del Presidente di Commissione e pertanto sarà definita immediatamente: l'integrazione, nel novero dei relatori, di ulteriori nominativi individuati tra i Gruppi non precedentemente in maggioranza è una scelta discrezionale che il Presidente della Commissione giustizia ha assunto, in riferimento a disegni di legge per i quali già in precedenza era stato nominato uno o più relatori. Sul PNRR, invece, la nomina è successiva alla costituzione del nuovo Governo ed è stata assunta, consapevolmente, individuando due soli relatori. Il [PRESIDENTE](#) pertanto non accede alle richieste avanzate.

Non facendosi ulteriori osservazioni, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato immediatamente alla fine della presente seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
225ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** interviene sollecitando l'attenzione dei commissari sul tema della riforma della magistratura onoraria, ritornato prepotentemente d'attualità a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale; ricorda sul punto che il termine per la proposizione degli emendamenti al disegno di legge è scaduto e chiede chiarimenti al Governo, in particolare sui tempi dell'espressione della relazione tecnica da cui dipende l'espressione del parere della Quinta Commissione sul testo-base.

La sottosegretaria MACINA, premettendo che non intende in alcun modo interferire sull'autonomia dell'organizzazione dei lavori parlamentari, ricorda come, già nel primo incontro programmatico della Commissione Giustizia con la ministra Cartabia, si è evidenziata l'importanza del problema: ciò anche in considerazione del fatto che la recentissima sentenza della Corte costituzionale concede al Legislatore un termine per intervenire.

Il **PRESIDENTE** chiede se, in proposito, presso il Ministero sia stata istituita una Commissione o un "tavolo tecnico" per approntare eventualmente un intervento normativo d'urgenza sulla materia.

La sottosegretaria MACINA assicura l'impegno a risolvere la questione entro i termini previsti dalla sentenza della Corte costituzionale.

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente per aver aperto il dibattito su una questione talmente scottante; auspica che si possa utilizzare un metodo condiviso, come già avvenuto fino ad ora con l'avvento del nuovo Governo, creando una sinergia tra le Commissioni ministeriali e le competenti Commissioni parlamentari, tale da addivenire ad una soluzione in tempi in tempi brevi.

Il senatore **URRARO** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda la richiesta, avanzata al Ministero oramai da varie settimane, per conoscere la posizione di via Arenula sulle relazioni tecniche richieste al Governo dalla Quinta Commissione sui disegni di legge all'esame della Commissione giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) riscontra nel dibattito, che si va sviluppando, una componente importante di programmazione dei lavori, che merita di essere deferita all'organo competente.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo: in materia di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 5, comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. A tal fine si modifica l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al [decreto legislativo n. 14 del 2019](#).

Il comma 4 dell'articolo 35 reca poi autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate: per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Si propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) dichiara la propria astensione.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta della Relatrice, messa ai voti, è approvata.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (Parere alla 1a Commissione. Questione di competenza)

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone di dare mandato al Presidente affinché sia sollevato un conflitto di competenza dinanzi alla Presidenza del Senato, per ottenere una riassegnazione congiunta di tale disegno di legge, coinvolgendo in maniera quantomeno paritaria la Commissione giustizia: ciò soprattutto in considerazione della delicatezza delle materie contenute nel decreto-legge, tra le quali ricorda l'obbligo vaccinale, il cosiddetto "scudo penale" per i medici vaccinatori, nonché gli interventi relativi alla modifica del regime relativo alle prove scritte del concorso in magistratura bandito a novembre 2019. Si tratta di questioni particolarmente delicate, che presuppongono la necessaria sensibilità giuridica, tipica della Commissione giustizia.

Si dichiara favorevole alla proposta testé avanzata la senatrice [PIARULLI](#) (M5S).

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) concorda sulla possibilità di chiedere la riassegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) auspica che si facciano presenti, nella richiesta alla Presidenza del Senato, i profili di competenza della Commissione giustizia.

La proposta avanzata dal senatore Pillon, messa ai voti, è approvata dalla Commissione all'unanimità.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che, nella modifica apportata dalla Camera, attiene alla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Essa intende tutelare (art. 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

La direttiva si inserisce nella "tabella di marcia" tracciata dalle istituzioni europee (risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009) per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ossia l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati.

La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito (artt. 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga). Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa (l'art. 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il pubblico ministero o per il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove), dal quale principio deriva l'obbligo per gli

Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato.

La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'art. 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.

La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (art. 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio.

Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (art. 10). Infine - tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (art. 6) - nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 13). Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 1° aprile 2018. Si ricorda che la direttiva ha origine dalla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, sulla cui proposta si era espressa la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere favorevole. Veniva ivi raccomandato tuttavia di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. La direttiva era già presente nella legge di delegazione europea 2016-2017. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.

Infine, il Relatore - ricordato che nella nostra cultura giuridica il principio enunciato nel titolo della direttiva è più correttamente declinato come "presunzione di non colpevolezza - illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La sottosegretaria MACINA e la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) chiedono un breve rinvio per poter meglio analizzare i termini del testo proposto.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame in sede consultiva ad una seduta suppletiva, da convocare per domani stante la tempistica di esame presso la Commissione di merito.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 12,30 o comunque al termine della seduta delle Commissioni 2a e 4a riunite, se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO LEGGE N. 1721- B

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime relazione favorevole sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, osservando altresì che:

1) le Camere avevano già conferito delega al Governo a recepire la Direttiva (UE) 2016/343 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) con la legge di delegazione europea 2016-2017: è vivamente auspicabile che stavolta l'Esecutivo eserciti la delega tempestivamente, visto che il termine per adeguare l'ordinamento nazionale è decorso oramai il 1° aprile 2018 e che la Commissione Europea - in una valutazione pubblicata mercoledì 31 marzo 2021 - ha riscontrato che "*il recepimento delle disposizioni della direttiva sul divieto di riferimenti pubblici alla colpa sembra particolarmente problematico*". Nella stessa circostanza la Commissione europea ha ribadito: che dal maggio 2018 aveva avviato procedure di infrazione contro vari Stati membri; che, a seguito dei controlli di completezza, sono ancora aperte quattro procedure di infrazione in quanto alcune disposizioni della direttiva non sono state ancora recepite; che "*continuerà anche a valutare la conformità alla direttiva e ad adottare tutte le misure appropriate per garantire la conformità nell'UE*". Dinanzi a questi moniti, non si possono non evidenziare alcune possibili proposte di superamento dei profili di criticità esistenti nella disciplina vigente sul rito penale, in particolare in rapporto al considerando n. 22, secondo cui "*l'onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l'onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell'importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa*". A tal fine va chiarita la regola di giudizio dell'archiviazione con l'obiettivo di capovolgere il canone del *favor actionis*: pur essendo una valutazione allo stato degli atti, essa opera sulla scorta di indagini che devono essere complete (anche alla luce della facoltà per l'imputato di chiedere l'abbreviato: v. Corte cost. 115/2001), per cui occorrerebbe prevedere che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono sufficienti a determinare la condanna;

2) sulla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, da cui origina la direttiva, si era espressa la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46), esprimendo parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di

interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta. In effetti, il nuovo testo del paragrafo 4 soddisfa questa raccomandazione, in quanto vi si prevede che: "Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9";

3) in linea con il considerando 16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la direttiva "non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare" (CGUE, 19 settembre 2018, Milev, C-310/18 PPU). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva, l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro neppure nel procedimento cautelare, visto che per il considerando 26 gli "indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbero essere costretti a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano condurre all'autoincriminazione". Pertanto, si auspica un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che, ancora oggi, in Italia tollera che la motivazione della misura limitativa della libertà personale rechi la menzione del fatto che la difesa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere ("possibilità che, fermo il diritto al silenzio normativamente garantito all'indagato, il giudice, al fine della verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'articolo 273 c.p.p., tenga conto in modo motivato della circostanza che ai fatti narrati dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni accusatorie non venga contrapposta alcuna diversa versione dell'indagato che si sia avvalso della facoltà di non rispondere": v. Cass. Pen. Sez. 3, n. 45245 del 30/ settembre 2014, Yordanov, Rv. 260967; Cass. Pen. Sez. 3, n. 17205 del 14 aprile 2010, B., Rv. 246996), sia pure solo per descrivere "il totale silenzio del primo, rinunciante per scelta a dedurre una diversa configurazione storica del fatto oggetto di dimostrazione in funzione destrutturante dell'avversa, già esternata e autonomamente validabile ricostruzione" (Cass. Pen. Sez. 1, 1° ottobre 2018, n. 43258);

4) va condiviso il rilievo, espresso il 25 marzo 2014 nel parere sulla proposta di direttiva espresso dal Comitato economico e sociale europeo [COM(2013) 821 final - 2013/0407 (COD)], secondo cui "la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario esige che i giudici siano immuni da pressioni e condizionamenti di qualsivoglia natura, anche da parte dei mezzi di comunicazione. Al riguardo, occorre che anche questi ultimi, certamente ferma restando la libertà di stampa sancita dalla costituzione, facciano attenzione a non ergersi a organo giudicante" (§. 3.3.1.2). Tuttavia, si rammenta che il considerando (17) prevede che per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri "e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità". Pertanto sorprende che il 31 marzo 2021 la Commissione europea - nella relazione sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), pagina 5 - giudichi "problematica" la pratica di alcuni Stati membri nei quali "mentre i giudici e i pubblici ministeri di solito rispettano l'articolo 4, paragrafo 1, altri organi, come i ministri o i membri del Parlamento, a volte si riferiscono all'imputato come colpevole". Poiché non può che restare impregiudicato l'articolo 68 primo comma della Costituzione italiana, deve restare inapplicabile ai parlamentari l'articolo 10 della direttiva (che, alla luce del Documento di lavoro della Commissione europea 27/11/2013 SWD(2013) 478 final, comporta uno "specifico rimedio" o quanto meno "some form of redress (such as appeal or financial compensation)": p. 20); al più, si può applicare anche alle dichiarazioni dei parlamentari sui *mass media* l'adozione del codice deontologico che è auspicato al considerando (13c) del rapporto Griesbeck del *Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs* del Parlamento europeo su tale direttiva (

Report A8-0133/2015 del 20.4.2015 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings COM(2013)0821 - C70427/2013 - 2013/0407(COD), p. 13).

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
227ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita in seno alla Commissione indicazioni sul *modus procedendi*, chiedendo chiarimenti alla Sottosegretaria sulle intenzioni del Governo sul tema della magistratura onoraria.

La sottosegretaria MACINA precisa che la Ministra ha inteso procedere all'istituzione di una Commissione ministeriale di studio, che approfondisca la materia, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea: tale Commissione dovrà terminare i lavori entro il prossimo 30 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'eventuale presentazione di un maxiemendamento del Governo - interamente o parzialmente sostitutivo della disciplina che, finora, era stata oggetto di discussione presso la Commissione giustizia - si inserirebbe in un delicato snodo procedurale, che già oggi comporta due differenti alternative: o attendere che la Quinta Commissione renda il parere sui disegni

di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare (tuttavia facendo presente come la Quinta Commissione, per poter rendere tale parere, attenda la necessaria relazione tecnica, nell'ambito della quale il contributo del Ministero della giustizia potrebbe non essere espresso a breve, proprio in considerazione delle intervenute sentenze); oppure riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti e consentire a tutti i Gruppi di rielaborare utili proposte, coll'intenzione di portare nuove soluzioni anche alla luce dei fattori sopravvenuti.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), paventando il rischio di svolgere un lavoro che successivamente potrebbe rivelarsi inutile, propone di attendere l'esito della Commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), condividendo le opinioni del senatore Cucca, ritiene opportuno attendere l'esito dei lavori della Commissione tecnica governativa ricordando la delicatezza della materia, nella quale l'apporto tecnico degli uffici ministeriali è fondamentale.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) non condivide invece il percorso proposto dai colleghi, che porterebbe ad una sospensione dei lavori: è necessario non mortificare l'iniziativa parlamentare, visto che nei rapporti tra Parlamento e Governo il primo rimane sempre titolare di un'iniziativa legislativa autonoma e sovrana rispetto all'iniziativa legislativa del governo. Chiede al Presidente di tornare a sollecitare presso la Quinta Commissione l'emissione del relativo parere, affinché possa riprendere la discussione dei lavori; ricorda come, ad ogni modo, la Quinta Commissione possa assumersi la responsabilità di rendere un parere anche in mancanza della relazione tecnica del Governo, quando i termini per farla pervenire sono decorsi. C'è la necessità di tutelare gli interessi di questa categoria di operatori del mondo giudiziario, che si sono esposti a notevoli sacrifici proprio durante il periodo della pandemia.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione del senatore Balboni, stante la necessità di tutelare al più presto celermente gli interessi di tale categoria propone di proseguire i lavori: a norma di regolamento, non vi è alcuna inibizione fino a quando il Governo non preannunci la presentazione di un disegno di legge sul medesimo argomento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) valuta favorevolmente le sollecitazioni emerse dopo le pronunce della Corte costituzionale e ritiene, ad ogni modo, necessario porre nuovamente al centro della questione il dibattito parlamentare: la Commissione è l'unico luogo in cui sia possibile giungere ad una composizione dei divergenti interessi delle forze politiche.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) si attiene a quanto preannunciato dalla Sottosegretaria e ritiene, pertanto, rispettoso del lavoro del Governo attendere l'esito della Commissione tecnica ivi istituita.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) - ricordando la metodologia inaugurata dal nuovo Ministro a proposito della riforma del codice di procedura civile, in relazione al quale si sono messi all'opera diversi "tavoli" di studio sui contributi di provenienza ministeriale ma anche parlamentare - ritiene controproducente una paralisi del lavoro parlamentare sul tema; auspica quindi una ripresa del dibattito sul disegno di legge nel tentativo di raggiungere al più presto una sintesi, anche mediante la riapertura del termine per proporre emendamenti.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) ricorda come il Comitato ristretto non abbia terminato i propri lavori per la posizione di alcuni Gruppi, che abbandonarono il tavolo della discussione; la materia è caratterizzata da profili previdenziali particolarmente spiccati e necessita pertanto - quanto meno per il reperimento delle necessarie coperture finanziarie - del contributo tecnico del Governo. Si esprime quindi favorevolmente all'opzione procedurale che preveda la possibilità di attendere il lavoro del "tavolo tecnico" governativo.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) precisa che quello attuale non è un Governo tecnico ma un Governo di unità nazionale: in esso non manca la rappresentanza partitica e pertanto si richiede al Governo maggiore chiarezza, in merito alla questione oggetto il dibattito odierno.

La rappresentante del GOVERNO rassicura che la Commissione ministeriale in via di costituzione - la cui composizione sarà resa nota a breve - non comporta in alcun modo l'effetto di comprimere o frustrare le prerogative del Parlamento; essa produrrà un lavoro che, allo stato, non è da escludere possa confluire in un'iniziativa legislativa da parte del Governo. Alla relatrice Modena - che raccomandava di non dimenticare le istanze provenienti dalle associazioni dei magistrati onorari - la Sottosegretaria rassicura sul fatto che sono stati già fissati importanti incontri con i principali esponenti delle associazioni dei magistrati onorari.

Il [PRESIDENTE](#), nel tentativo di raggiungere una sintesi, suggerisce una soluzione con cui conciliare le opposte opzioni sul campo: riaprire il termine per la proposizione degli emendamenti, proponendo la data del 18 giugno ed auspicando che dal lavoro della Commissione possa giungere la proposta di un testo più confacente rispetto alle istanze presenti sul campo. La scelta, che valorizzerebbe il ruolo di proposta del Parlamento senza porsi in antitesi rispetto all'iniziativa governativa, non esclude che l'Ufficio di Presidenza integrato possa accogliere le istanze, che il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) reitera, per lo svolgimento di un dibattito ulteriore in cui affacciare un confronto di idee sulle sollecitazioni, che provengono dai fatti nuovi sopraggiunti sul tema.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) condivide la soluzione del Presidente, consistente nel riaprire il termine per la presentazione di emendamenti: ciò nel tentativo di giungere ad una soluzione condivisa, che possa essere confrontata con quella che emergerà dal tavolo tecnico governativo alla scadenza del 30 giugno.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di fissare un nuovo termine per la presentazioni di emendamenti alle ore 12 di venerdì 18 giugno 2021.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Stante la reiezione della questione di competenza, il [PRESIDENTE](#) annuncia che la Commissione giustizia è chiamata, in questa sede, a rendere parere alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) dichiara che il provvedimento d'urgenza recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di Giustizia e di concorsi pubblici, si compone di dodici articoli.

Fra le disposizioni di interesse per la Commissione si segnala in primo luogo l'articolo 1 il quale dispone circa le misure di contenimento dell'epidemia da applicare nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021; vi si conferma l'apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure, mercé il richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020).

Di indubbio rilievo è poi l'articolo 3 il quale limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali). Si segnala, ancora, l'articolo 5 il quale estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. Nei confronti di questi ultimi soggetti assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato o un suo delegato.

Rientra nell'ambito di competenza della Commissione giustizia anche l'articolo 6. Tale disposizione, al comma 1, lettere da *a*) a *g*), è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. In particolare, con le lettere da *a*) a *c*), sono prorogate le disposizioni già dettate dagli articoli 23, 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020 per consentire la trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto dei procedimenti civili e dei procedimenti penali, in ogni stato e grado, e per prevedere la sospensione dei giudizi penali, con conseguente sospensione della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare, quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti delle parti legati al Covid-19. La lettera *d*) proroga l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137, di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) e la disciplina speciale concernente il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi dai suddetti atti. La medesima lettera specifica che il malfunzionamento del portale del processo penale telematico costituisce condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica. La lettera *e*) proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 137. La lettera *f*) interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile, prorogando le disposizioni che prevedono che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse. La lettera *g*) modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 137 prorogando l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Il comma 2 interviene - sempre in materia di giustizia contabile - sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo la proroga fino al 31 luglio 2021, delle misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. Il comma 3 dell'articolo 6, poi, apporta alcune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 7, il quale autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei giornalisti (qualora lo ritenga necessario onde adeguare i sistemi telematici) a proporre di centottanta giorni (dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) lo svolgimento (con modalità telematica) delle elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti. Si segnala infine l'articolo 11, il quale consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. La disposizione prevede una disciplina specifica per la prova

scritta di tale concorso. La prova scritta consiste - per questa volta - nello svolgimento di sintetici elaborati teorici - per i quali sono concessi ai candidati 4 ore - su due materie tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo individuate mediante sorteggio effettuato dalla Commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova.
La Relatrice preannuncia infine la proposta di espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*): il fatto che il disegno di legge sia rimasto nelle prerogative esclusive della Prima Commissione non esclude la possibilità che la Commissione giustizia possa fornire un contributo tecnico, attraverso il parere oggetto della odierna discussione. Nel merito esprime perplessità in merito a quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge avente ad oggetto il cosiddetto "scudo medico", esprimendo dubbi sul rispetto del principio di tassatività della formulazione normativa. Esprime ulteriori perplessità sul fatto che tale norma non eviterebbe ai medici l'inizio di un procedimento penale con tutte le conseguenze ed i disagi dal punto di vista mediatico ed economico che il processo penale, può comportare; paventa quindi il rischio che il provvedimento legislativo non raggiunga gli obiettivi prefissati e possa provocare - come effetto di ritorno - un atteggiamento restio, tipico della medicina difensiva, da parte degli operatori vaccinali (che, spaventati dal rischio di subire comunque processo un penale, rifiuteranno la loro collaborazione, pregiudicando gli esiti del piano vaccinale nazionale). Suggerisce pertanto una riformulazione della norma, adottando accorgimenti procedurali volti ad evitare l'avvio di un processo penale nei confronti dei medici.

In merito all'articolo 4, evidenzia come esso tratti di una scelta delicata: alcune forze politiche si erano impegnate in sede di campagna elettorale alla riduzione degli attuali obblighi vaccinali, mentre il disegno di legge in discussione porterebbe all'introduzione di un ulteriore obbligo vaccinale. Esprime perplessità sulla previsione che consente al datore di lavoro di adottare provvedimenti di carattere disciplinare o sanzionatorio, nei confronti dei medici che rifiutino di sottoporsi all'obbligo vaccinale; ritiene che - piuttosto che minacciare sanzioni - si debba proseguire con la linea della *moral suasion*. In merito poi alla previsione contenuta nell'articolo 11, relativa alle modifiche operative relative allo svolgimento delle prove scritte per il prossimo concorso di accesso alla magistratura ordinaria, lamenta che - a differenza di quanto accaduto per l'esame di abilitazione forense - si sia lasciata inalterata la previsione delle prove scritte senza considerare i rischi che comporta, comunque, l'assemblamento necessario per lo svolgimento delle prove in questione.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) che concorda col senatore Pillon in merito alle osservazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge; tuttavia ricorda l'importanza dell'estensione dell'obbligo vaccinale, di cui era stato uno dei fautori durante la precedente legislatura. In merito alla disciplina dettata dall'articolo 11 va sottolineata però la differenza esistente tra la disciplina di un esame di abilitazione e la disciplina relativa ad un concorso pubblico quale quello per l'accesso alla magistratura ordinaria.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le previsioni dell'articolo 4 non contengono sanzioni amministrative o penali e pertanto, a norma di regolamento, non rientrano nella competenza per materia della Commissione giustizia; tuttavia la previsione di una competenza ministeriale, nell'emanazione di atti secondari, non impedisce che se ne possa affrontare la tematica in questa sede.

Interviene il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) che ritiene inutile la previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge: è un "doppione" di quanto previsto dalle recenti modifiche operate in materia di responsabilità medica dalla legge Gelli - Bianco; il processo penale non può mai, in presenza di eventi lesivi della vita o dell'integrità fisica, essere evitato, nemmeno in un momento emergenziale quale quello attuale. In merito all'articolo 4 si schiera apertamente non solo per l'obbligo vaccinale per la categoria degli operatori sanitari, ma anche per una sua estensione a tutta la collettività dei cittadini, ricordando in proposito quanto accadde per l'epidemia di tubercolosi all'epoca del ministro Giacomo

Mancini: invita pertanto a riportare il dibattito nei termini delle evidenze scientifiche, difendendo l'obbligo vaccinale e biasimando qualsiasi pregiudizio ideologico su tali tematiche.

Interviene il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiedendo chiarimenti al relatore in merito le previsioni contenute all'articolo 6, aventi ad oggetto la questione della vaccinazione nelle strutture carcerarie.

La rappresentante del GOVERNO chiarisce come l'intenzione sia quella di completare il piano vaccinale all'interno delle carceri, ricomprendendo nel piano sia gli operatori del sistema penitenziario che i detenuti nel più breve tempo possibile.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede comunque al Governo di valutare una proroga delle misure attualmente vigenti proprio per consentire lo svolgimento della campagna vaccinale con maggiore serenità.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita i colleghi a seguire con attenzione le audizioni svolte presso la Prima Commissione, in merito alle implicazioni collegate all'introduzione del passaporto vaccinale.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene evidenziando le criticità relative alle previsioni contenute nell'articolo 3: condivide le opinioni del senatore Dal Mas circa l'inutilità della norma. Non vede margini per una contestazione di condotta penalmente rilevante nei confronti di un medico che si sia scrupolosamente attenuto a tutte le *leges artis*; ritiene pertanto che la norma possa derubricarsi a norma di carattere propagandistico, che di fatto replica i principi generali desumibili dal codice penale in materia di imputazione colposa dell'evento lesivo.

In merito all'articolo 4 critica l'atteggiamento dei sanitari che hanno manifestato l'intenzione di non vaccinarsi, ritenendo che tale atteggiamento si ponga nettamente in contrasto con gli obblighi deontologici, che ogni appartenente alla categoria ha assunto nel momento in cui ha scelto lo svolgimento di tale professione; ritiene infine che l'assegnazione, del medico che rifiuti la vaccinazione, a mansioni che non prevedono il contatto con il pubblico, non possa considerarsi - a stretto rigore - una sanzione. In questi casi il *ius variandi* è una scelta necessaria dal punto di vista del datore di lavoro: essa sarebbe riconducibile causalmente alla decisione assunta dal medico stesso; è di per sé una sconfitta il fatto che si debba ricorrere ad una norma giuridica che obblighi i medici alla vaccinazione, in quanto già la morale deontologica dovrebbe suggerire il rispetto di tale imperativo professionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso ([Doc. LVII, n. 4 e Annesso](#))
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) illustra il documento in titolo, il cui nuovo quadro programmatico è stato determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per la parte di competenza (primaria o consultiva), si segnala che "a completamento della manovra di bilancio 2022-2024", il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio - tra gli altri - i seguenti disegni di legge: DDL recante "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; DDL "Misure per l'efficienza della giustizia mediante il potenziamento dei sistemi del processo telematico civile, penale e minorile"; DDL delega riforma giustizia tributaria; DDL di revisione del decreto legislativo del 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale); DDL

in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL "lauree abilitanti").

Inoltre, tra i pagamenti effettuati nel 2020, si dichiara che, con riferimento ai consumi intermedi (-1.028 milioni), hanno inciso, a fronte di stanziamenti definitivi di competenza sostanzialmente allineati alle stime, le minori spese legate al funzionamento delle strutture per la sicurezza e il soccorso pubblico (-200 milioni circa), al funzionamento della giustizia (-200 milioni circa) e al funzionamento generale dei ministeri (-200 milioni circa).

Va infine segnalato che a pagina 383 - nell'enunciare le regole contabili generalmente seguite per redigere il documento - si dichiara che "le misure temporanee e *una tantum* possono essere definite come le misure aventi un effetto transitorio sul bilancio e che non comportano un sostanziale cambiamento della posizione intertemporale dello stesso. La classificazione delle misure come *una tantum* avviene sulla base di valutazioni caso per caso seguendo regolamenti europei e sotto la supervisione di Eurostat". Ebbene, a seguire il Documento elenca "seppur in maniera non esaustiva" - tra le misure "generalmente considerate come *una tantum*" - anche le **"sentenze della Corte di Giustizia Europea che implicano esborsi/rimborsi finanziari"**. **Sarebbe quindi interessante sapere dal Governo come ha classificato ai fini contabili gli effetti della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 16 luglio 2020, C-658/18 sulla magistratura onoraria italiana: se, cioè, il costo è stato sin qui calcolato solo per quanto dovuto in capo ai ricorrenti, o se la proiezione è stata effettuata su tutta la platea dei potenziali beneficiari; soprattutto, se è una proiezione che sconta il costo del contenzioso nei prossimi anni e, quindi, se da questo si possa desumere quanto il bilancio dello Stato risparmierebbe mettendo un fondo congruo a disposizione della composizione del contenzioso.**

Previa verifica della sussistenza del numero legale, posta ai voti, e con l'astensione del senatore [BALBONI](#) (FdI), è approvata la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che mira a rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale stabilendo: le finalità (articolo 1); le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), di prodotto intermedio di lavorazione (articolo 3) e di pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 4); nonché i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 5), ivi inclusa la pasta madre essiccata (articolo 6). Inoltre, vengono definite l'attività di panificio e la modalità di vendita (articolo 7) e i compiti del responsabile dell'attività produttiva (articolo 8). Infine, le norme prevedono il mutuo riconoscimento (articolo 9), la definizione di «pane fresco tradizionale» (articolo 10), disposizioni sulla vigilanza (articolo 11), sull'adeguamento alla normativa regionale con la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 12), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (articolo 13), le relative e correlate abrogazioni (articolo 14) e, infine, l'entrata in vigore (articolo 15).

Si propone per quanto di competenza un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti, per i quali non c'è alcunché da rilevare.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta di parere messa ai voti è approvata con la sola astensione del senatore Balboni.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il sottosegretario MACINA rappresenta che a breve verranno presentati gli emendamenti del Governo al testo base: di essi manca soltanto la "bollinatura" da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito ai problemi ed ai ritardi nell'ottenimento del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario MACINA chiarisce che alcuni emendamenti si sono rivelati onerosi e quindi, soprattutto per quelli relativi alla materia della mediazione civile, è stata necessaria una verifica più accorta circa l'adeguatezza delle coperture finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'informazione resa dal Sottosegretario, ipotizza che si possa fissare un termine per i subemendamenti al giorno 2 luglio 2021, con successiva trattazione in Commissione nella settimana del 13 luglio e con possibile ed auspicabile trattazione in Assemblea intorno al 20 luglio.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) auspica che si faccia uno sforzo di contenimento dei tempi per quanto concerne la redazione dei subemendamenti alle proposte del governo.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) si associa all'auspicio di un lavoro di condivisione che consenta di giungere in Aula con un testo: esso dovrebbe aver già affrontato e risolto buona parte delle questioni più spinose, dal punto di vista tecnico, che il disegno di legge presenta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1356\)](#) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti sono stati già inviati alle Commissioni competenti per l'ottenimento del relativo parere.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'*iter* che si seguirà per l'esame degli

emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come la richiesta di parere sugli emendamenti sia stata inviata in data 19 maggio scorso: all'esito dell'auspicata celere espressione dei pareri di 1a e 5a, si procederà con l'esame la trattazione del testo-base e degli emendamenti ad esso presentati. La relativa valutazione di proponibilità e di ammissibilità cadrà in questa successiva fase procedimentale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1073) DAL MAS ed altri. - Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1073 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 2028 sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della decisione di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge a firma Emanuele Pellegrini n. 2028 (Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi) congiuntamente al disegno di legge n. 1073 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) a firma Dal Mas, poiché i due disegni di legge sono assegnati nella stessa sede e sono attinenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 2028, che si compone di un solo articolo: esso mira a introdurre nel nostro sistema giuridico una nuova modalità di separazione consensuale tra coniugi che, a differenza di quella prevista innanzi all'ufficiale di stato civile dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possa prevedere la produzione di effetti traslativi, ovvero l'adozione di disposizioni a contenuto patrimoniale. Come è noto, l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 disciplina i casi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile. In particolare, però, il comma 3 prevede che il relativo accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il disegno di legge intende introdurre la possibilità di procedere a patti di trasferimento patrimoniale nelle forme della negoziazione assistita, secondo quanto previsto dallo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, alla presenza di un notaio. La negoziazione assistita da uno o più avvocati, normata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata

introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di ridurre la mole dei procedimenti civili, conducendo una parte dei contenziosi al di fuori delle aule di tribunali per consentire alle parti di pervenire a una definizione più rapida, economica ed efficace di controversie generalmente di complessità o controvalore ridotto.

Soffermandosi più specificatamente sull'articolato normativo, il Relatore rileva come all'articolo 1 si preveda che all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, siano apportate le alcune modificazioni. Tra le altre, vi è quella per cui i coniugi, se tra le condizioni da essi concordate nell'accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono previsti patti di trasferimento patrimoniale, possono procedere nelle forme della negoziazione assistita di cui al presente decreto. L'accordo è concluso alla presenza di un notaio, che lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per la concessione del relativo nulla osta e, entro i successivi trenta giorni, redige gli atti relativi al trasferimento, anche con effetti traslativi relativi ai beni immobili. I costi, relativi ai patti di trasferimento patrimoniale in presenza di un notaio e con l'assistenza dei rispettivi avvocati, sarebbero stabiliti in apposite tariffe congiunte predisposte dai relativi ordini professionali; si applicherebbero le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Poi il Relatore illustra il disegno di legge n. 1073 che reca modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Anche questo testo fa riferimento alla negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132: esso consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati. In particolare, con l'articolo 6 del citato decreto-legge il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare separatamente la convenzione di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia (separazioni, divorzi e loro modifiche).

Tale istituto offre evidenza di due precise problematiche, la cui risoluzione ispira il disegno di legge. Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 statuisce che: «L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Le parti, oltre a regolamentare le cosiddette situazioni tipiche del procedimento di separazione e di divorzio (ad esempio l'addebitabilità della separazione, l'assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi, il regime di affidamento e di visita dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento per i figli), possono altresì disciplinare le vicende traslative aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili registrati, ponendosi in tal caso l'esigenza primaria di rendere conoscibile ai terzi la citata traslazione mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari. In fase di applicazione della suddetta disposizione, è emersa una lacuna interpretativa correlata alla necessità di far autenticare da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscrizione peraltro già autenticata dai difensori delle parti: tale questione si è posta in vista della successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari del predetto accordo.

Il disegno di legge, composto da un solo articolo, vuole costituire, nelle intenzioni dei proponenti, un intervento normativo di natura interpretativa coerente con la ratio che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche in materia di separazione e divorzio, nei casi in cui siano interessati diritti reali immobiliari. La finalità dell'articolato è quella di recepire i principi generali di matrice ordinamentale, dedotti dalla giurisprudenza, al fine di coordinare il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 con le norme del codice civile e, in termini più espansivi, con il sistema giuridico, così da ottenere un *unicum* scevro da contraddizioni interpretative e logiche.

In tal senso il comma 3 dell'articolo 6, del citato decreto legge viene integrato nel senso di rendere la convenzione di negoziazione assistita, debitamente sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati, titolo idoneo per la trascrizione di cui all'articolo 2657 del codice civile: con ciò, escludendo la formalità della successiva autenticazione, la quale comporterebbe «la vanificazione» del disposto normativo e degli obiettivi di efficienza e funzionalità del sistema civile enunciati nel preambolo del testo istitutivo, nonché un «irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza». Parimenti - sempre nella logica di valorizzazione delle intese pattizie *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 - si prevede l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, alla cui stregua la convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative condizioni, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.

Il Relatore chiede, al termine, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Non facendosi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) fissa per le 15 di martedì 22 giugno 2021 il termine per l'indicazione dei soggetti da audire.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1877\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori*

(Discussione e rinvio)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che è volto a garantire un maggiore ambito applicativo dell'affido ed una risposta ancora più incisiva alle reali esigenze di tutela del minore, che vive all'interno di una famiglia in temporanea difficoltà a crescerlo e a educarlo adeguatamente. Il disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituendo il secondo periodo in maniera tale che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio; ciò al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si prevede che i predetti soggetti promuovano altresì iniziative di sensibilizzazione e di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, mediante l'organizzazione a cadenza annuale di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, avvalendosi delle competenze professionali di psicologi, pedagogisti, giudici minorili, servizi sociali. L'articolo 2 prevede che per le finalità perseguite dalla legge sia istituita, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie con l'indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. Tale banca dati sarà resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni ed è aggiornata con cadenza trimestrale. Con decreto del Ministro della giustizia verranno disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la volontà di aggiungere la firma al disegno di legge in titolo e acconsente a che la senatrice Evangelista aggiunga la firma al proprio disegno di legge n. 2086.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le aggiunte di firma ai disegni di legge, per essere perfezionate, vanno comunicate alla Presidenza del Senato, come già dichiarò al senatore Balboni quando questi preannunciò in Commissione la volontà di aggiungere firma al disegno di legge n. 2205.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), approfittando della presenza del Sottosegretario, chiede notizie in merito agli emendamenti al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la data del 18 giugno era stata concordata al fine di valutare con i Gruppi l'opportunità di presentare ulteriori emendamenti al testo su cui sta per il momento lavorando anche il Governo. Indi precisa al senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) che la richiesta di autorizzazione presidenziale allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle aste giudiziarie è in via di formalizzazione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - dopo aver chiesto ragione della mancata convocazione delle audizioni per il disegno di legge n. 882 sulla protezione del patrimonio culturale - in merito al disegno di legge n. 2005 ricorda che da parte del suo Gruppo era stato chiesto al Presidente di fissare un termine per l'avvio della discussione non oltre il 29 giugno prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) - impegnatosi a convocare le audizioni per il disegno di legge n. 882 nella prossima sessione conoscitiva dell'Ufficio di Presidenza integrato - fa presente che, nonostante nel frattempo le audizioni sull'omofobia stiano procedendo in maniera piuttosto spedita e con un ritmo serrato, ancora attende dal superiore livello politico dei Gruppi la risposta ad una sua proposta acceleratoria, già affacciata in precedente seduta: essa è finalizzata alla ricerca di un consenso politico per individuare un testo condiviso e, quindi, accelerare la trattazione dei disegni di legge nn. 2005 e 2205.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come - dall'esito dei lavori istruttori che si stanno svolgendo, in sede di audizioni - stiano emergendo doglianze da parte di numerosi esperti, che si lamentano del fatto di non esser stati auditi quando il disegno di legge è stato esaminato dalla Camera dei deputati. Auspica che non si faccia lo stesso errore presso il Senato e dà atto al Presidente di aver effettuato un notevole sforzo organizzativo al fine di garantire un celere svolgimento delle audizioni; ricorda che la Lega si è già impegnata con spirito di collaborazione, eliminando dall'elenco degli auditi ben 25 soggetti. Tuttavia fa presente che il gruppo, che egli rappresenta, non sia disponibile ad ulteriore compressione del numero delle audizioni, a meno che non sia possibile avviare un confronto nel merito del provvedimento; invita poi i colleghi a seguire con più puntualità le audizioni che si stanno rivelando particolarmente interessanti; ricorda come per l'approvazione di un disegno di legge che incida in una materia piuttosto complessa e delicata, sarebbe auspicabile un consenso il più possibile ampio presso le forze politiche che sedendo in Parlamento rappresentano il Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la sua massima disponibilità a farsi portatore di un tentativo volto al raggiungimento di una mediazione politica; in questo spirito di leale collaborazione ricorda di essersi adeguatamente attivato al fine di ridurre il più possibile il numero degli auditi, invitando ove possibile a presentare delle relazioni scritte piuttosto che partecipare all'audizione diretta. Aggiunge la richiesta ai Gruppi di evitare pluridesignazioni all'interno della medesima associazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come vi sia una disponibilità - da parte del suo Gruppo - a trovare un accordo; segnala, come possibile punto di convergenza sul tema, la fattispecie dell'istigazione a delinquere.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rileva che lo svolgimento di una trattativa - che si svolga a livello politico superiore rispetto a quello della commissione - deve rimanere distinta e separata dall'iter procedurale per la trattazione in commissione del disegno di legge: nel caso di specie non può certo risentirne il calendario delle audizioni, del cui regolare andamento è responsabile il Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di aver ben chiara la distinzione tra la trattativa politica e l'iter procedurale tanto è vero che egli, pur aprendo ad un'intesa politica sul tema, non ha comunque sospeso lo svolgimento dell'istruttoria e delle audizioni in corso. Anzi, pur essendo oramai difficile concludere l'istruttoria entro il giorno (29 giugno) auspicato da alcuni Gruppi, prefigura, nel caso di raggiungimento di un'intesa politica, la possibilità di avviare la fase della discussione in Commissione entro la fine di luglio.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 14,15, per l'eventualità in cui siano depositati gli emendamenti del Governo sul processo civile e possa essere fissato il termine per i subemendamenti, secondo gli orientamenti oggi prefigurati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che venga acquisita agli atti della Commissione la nota consegnata all'ambasciatore italiano presso la Santa sede, avente ad oggetto il disegno di legge n. 2005.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) - rivolgendosi al Presidente, che si è già all'uopo indirizzato al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale - ritiene che sarebbe stato nell'interesse dell'intera Commissione essere coinvolta nella richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la sua richiesta è stata avanzata in coerenza con le esigenze istruttorie enunciate dalla Commissione, in spirito di collaborazione con le altre Istituzioni ed informando la Presidenza del Senato.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) interviene riportando l'attenzione della Commissione sull'urgenza di intervenire sulla materia dell'omicidio nautico, anche dopo l'ultimo fatto di cronaca verificatosi sul lago di Garda; sollecita pertanto l'intervento del Presidente nonché del relatore del disegno di legge a sua firma, affinché riprendano al più presto i lavori dell'apposito comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#) concorda.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) preannuncia che a breve eserciterà le sue funzioni di coordinatore del comitato ristretto, convocandolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti

agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione della relatrice Evangelista, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, che riguarda la valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. L'articolo 7, su cui si fonda la competenza consultiva della Commissione giustizia, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1600 a 9500 euro) per l'immissione sul mercato di prodotti che vengano definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. Tale norma definisce "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale. L'articolo 7 sanziona allo stesso modo l'utilizzo dei relativi loghi (logo "chilometro zero o utile" e logo "filiera corta") per prodotti che non rispettino l'articolo 2. Si rammenta che le condizioni di attribuzione, utilizzo e gestione sono demandate dall'articolo 5 a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di degli stessi loghi.

La clausola di salvaguardia del fatto costituente reato è collocata in premessa all'articolo 7. Invece, essa non si riscontra nei due emendamenti 7.1 (Zuliani) e 7.2 (Taricco), che pure mantengono l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo dettagliando più in ordine alle condizioni di utilizzo (etichettatura, pubblicità, presentazione dei documenti commerciali).

Sulla proposta di parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, avanzata dal [PRESIDENTE](#), il senatore [BALBONI](#) (Fdl) preannuncia il proprio voto favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti - messa ai voti - è approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense ([n. 261](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra lo schema di decreto in titolo che prevede una modifica del decreto ministeriale n. 47 del 2016 (*Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense*) volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno (articolo 2, lettera c).

L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016 per espungere dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la trattazione di "almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista" (lettera c). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si tratta di una modifica che, come evidenzia la relazione illustrativa, risponde all'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175 (*Riconoscimento delle qualifiche professionali. Non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE*). La Commissione europea, infatti, ritiene che una prescrizione secondo la quale, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione; inoltre, laddove gli affari (di natura giudiziale o stragiudiziale) trattati in altri Stati membri non fossero tenuti in considerazione ai fini dell'adempimento della prescrizione, quest'ultima potrebbe avere un carattere discriminatorio nei confronti degli avvocati che esercitano la loro professione (anche o prevalentemente) all'estero. Le assicurazioni offerte dal Governo italiano, relative ad una interpretazione estensiva del requisito della trattazione dei 5 affari annui, tale da includere non solo le attività extragiurisdizionali, ma anche quelle svolte all'estero, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione, che ha ribadito che la norma nazionale viola il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta (l'obbligo per l'avvocato di trattare un numero minimo di affari in ciascun anno) e l'obiettivo perseguito (garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione), ponendosi in contrasto con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; con l'articolo 59, par. 3, della direttiva 2005/36/CE (che impone agli Stati di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, sono compatibili con i seguenti principi: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo); con l'articolo 15, par. 3, in combinato disposto con l'articolo 15, par.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che impone agli Stati di verificare se il loro ordinamento subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori.

Proprio al fine di evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, il Ministero della giustizia ha ritenuto di procedere alla soppressione della lettera c) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016, ritenendo comunque sufficienti ad operare la verifica dell'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente, i restanti criteri dettati dal comma 2.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che l'intervento della Commissione europea sia stato giustificato dalla necessità di salvaguardia del principio di proporzionalità; tuttavia il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita la Commissione ad una più attenta riflessione su alcuni aspetti della disciplina della permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente: la questione relativa all'uso dei locali dedicati alla professione, ad esempio, determina, su suo impulso, considerazioni dei senatori [GAUDIANO](#) (*M5S*), [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*).

Il [PRESIDENTE](#) riassume, per comodità di tutti, la normativa vigente. L'articolo 21 della legge n. 247 del 2012 (la legge professionale forense) subordina - pur con alcune eccezioni - la permanenza

dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve specifiche eccezioni, e demanda a un regolamento ministeriale la definizione delle modalità di accertamento di tale esercizio della professione; stabilisce, inoltre, che spetta al consiglio dell'ordine, ogni 3 anni, svolgere le verifiche necessarie ed eventualmente provvedere, se non sussistono giustificati motivi, alla cancellazione dell'avvocato dall'albo.

Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, n. 47 ha dato attuazione all'articolo 21 della legge forense predetta, definendo, all'articolo 2, le modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, che deve essere svolto dal consiglio dell'Ordine circondariale ogni tre anni, a partire dal quinto anno di iscrizione del professionista all'albo. In particolare, ai sensi del comma 2, la professione forense può dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando ricorrono congiuntamente per l'avvocato i seguenti requisiti: la titolarità di una partita IVA attiva; l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati); la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista; la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale; la titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Il Regolamento del 2016, inoltre, disciplina il procedimento per la cancellazione dall'albo dell'avvocato che non sia in grado di dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, né la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi per tale mancanza (articolo 3) e il procedimento per la successiva reiscrizione (articolo 4).

Il Presidente condivide l'invito alla riflessione (che andrebbe esteso anche alla natura cumulativa e non alternativa dei requisiti, dettata dal comma 3 dell'articolo 2 citato) e prospetta eventualmente di ricorrere anche a delle audizioni.

La sottosegretaria MACINA ricorda, nel massimo rispetto delle prerogative parlamentari, che la Commissione è tuttavia chiamata a rendere parere solo sugli aspetti oggetto del decreto ministeriale e non su aspetti ulteriori.

Il [PRESIDENTE](#) - ben conscio del *thema decidendum* - assicura che è tuttavia facoltà della Commissione dibattere anche di aspetti ulteriori; ad ogni modo, considerata non urgente la trattazione dell'affare, ritiene opportuno un rinvio per approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBÌ. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto della presentazione, alla scadenza del termine del 18 giugno scorso, degli ulteriori emendamenti pubblicati in allegato.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), ottenuta conferma dalla Sottosegretaria in ordine allo slittamento dei lavori della commissione ministeriale alla data del 21 luglio prossimo, esprime disappunto per questa palese inadempienza del Governo rispetto agli impegni presi; auspica che la Commissione prosegua in autonomia i propri lavori.

Per il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), trattandosi di materia delicata, nella quale non si dovrebbero cercare primazie ma rendere efficace la cooperazione interistituzionale per trovare una soluzione, la Commissione attenda comunque la fine dei lavori della commissione ministeriale fissata per il 21 luglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ricorda che tale questione è stata già oggetto di una precedente discussione, nella quale si era concordato di attendere i lavori della commissione ministeriale; segnala tuttavia la necessità di un intervento finalizzato a prorogare l'entrata in vigore, il prossimo 16 agosto, della cosiddetta "riforma Orlando" sulla materia della magistratura onoraria.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) si dice favorevole ad attendere i lavori della commissione governativa; bastevoli, in proposito, sarebbero le rassicurazioni del Governo contro il rischio di ulteriori slittamenti e sulla certezza dei tempi di conclusione dei lavori della commissione ministeriali.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il contributo parlamentare proviene in primo luogo dagli emendamenti proposti e rivendica al suo Gruppo di essere autore di uno di essi tra i più significativi: quello che rifonda il rapporto di lavoro del magistrato onorario, adeguandosi alla sopraggiunta giurisprudenza costituzionale, europea, di legittimità e di merito.

La sottosegretaria MACINA giustifica lo slittamento con il fatto che fino al 25 giugno si svolgeranno audizioni istruttorie, mediante coinvolgimento delle associazioni di categoria; in seguito, la commissione ministeriale vaglierà l'esito della istruttoria svolta, per giungere ad una conclusione entro il 21 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) replica agli intervenuti. Premesso che le prerogative della Commissione sono state salvaguardate e non compresse (lasciando a tutti la possibilità di presentare emendamenti entro il 18 giugno scorso, rendendoli conoscibili al Governo ed alla sua commissione istruttoria), richiede mandato per indirizzare comunque al Governo una missiva di tipo sollecitatorio: essa da un lato allegherebbe il fascicolo degli emendamenti finora presentati dai Gruppi, come contributo alla valutazione della controparte istituzionale; dall'altro lato prenderebbe atto dello slittamento, sia pure auspicando che il termine massimo del 21 luglio non sia sfruttato integralmente e che la commissione ministeriale possa concludere anche prima i suoi lavori; infine, solleciterebbe una proroga del termine di agosto, oltre il quale entrerebbe in vigore la "riforma Orlando".

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si dissocia da tale proposta ritenendo che, in realtà, sarebbe opportuno evidenziare nella missiva al Ministro anche un certo disappunto, da parte della Commissione, per il mancato rispetto delle tempistiche originariamente pattuite e per il disagio che tale slittamento porterà all'organizzazione dei lavori della Commissione medesima. Replica al senatore Mirabelli che - pur essendo vero che l'argomento è stato già oggetto di una precedente discussione in commissione - anche in quella sede egli si era opposto ad ogni slittamento: alla fine si era trovata una soluzione di mediazione (grazie all'intervento del Presidente che aveva proposto di porre un termine lungo agli

emendamenti) ma, dimostratasi questa fallace per il mancato rispetto degli impegni da parte del Governo, il suo Gruppo riprende piena libertà di manovra. Approfitta della presenza della Sottosegretaria per chiederle di riferire al Ministro il proprio disappunto per il fatto che, spesso, vengono prese in considerazione soltanto le opinioni espresse dalla maggioranza, ma mai quelle espresse dall'opposizione; eppure Cartabia si era impegnata a coinvolgere nel dibattito e nella ricerca di soluzioni anche i rappresentanti dell'opposizione, promessa che fino ad ora risulta disattesa.

Non facendoli ulteriori osservazioni, resta inteso che il Presidente è autorizzato ad inviare la missiva nei termini da lui enunciati in replica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1877) Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE** propone che i Gruppi designino eventuali soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, indicando il termine delle ore 12 di mercoledì 30 giugno 2021.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Stante l'assenza della relatrice, il seguito della discussione congiunta, sospesa il 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'assenza di iscrizioni in discussione generale, il seguito della discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio, è ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

Art. 1

1.7

[Urraro](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) permanenza nelle funzioni giurisdizionali finora svolte dai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 fino a 70 anni di età;

b) il trattamento economico dovrà essere quello corrispondente a quello previsto dall'art. 2 l. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di "magistrato ordinario" con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03), comprensivo dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale, così come previsto da recenti pronunce dei giudici italiani (v. soprattutto Tribunale di Vicenza) che si sono adeguati alle pronunce della CGUE, nonché alle Direttive Europee in materia di lavoro. La previsione di cui alla presente lettera è adottata al fine di evitare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea già iniziata prima del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e che non è conclusa;

c) ai magistrati onorari non possono essere assegnate altre funzioni diverse da quelle previste dall'art. 106, co. 2, Costituzione, allo scopo di evitare altre cause di lavoro dei magistrati onorari, anche per violazione della Costituzione. Si richiama quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'Appello;

d) i Gop già in servizio saranno impiegati, in primo luogo, nell'Ufficio del Giudice di pace con le competenze previste dal d.lgs. 116/2017 e, in secondo luogo, nel Tribunale, con assegnazione di cause di competenza del Gop per come finora è stato, ma con un proprio ruolo. I Vpo continueranno a svolgere attività di udienza e di ufficio, come finora fatto, stabilendo per tutti gli stessi limiti di orario, di impegni e di lavoro previsti dalla classe stipendiale HH03 e dalle rispettive funzioni, così come avviene per i magistrati ordinari;

e) dopo il primo anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, saranno effettuati valutazioni sui magistrati onorari in servizio per la loro riconferma o revoca. Il resto delle valutazioni saranno ogni 4 anni, con gradualità di sanzioni;

f) prevedere i ricongiungimenti dei contributi previdenziali, per chi li avesse già versati come avvocato o pubblico impiegato, ma anche per chi, avendo svolto soltanto ed esclusivamente le funzioni di magistrato onorario, non è stato nella possibilità di farlo. Il relativo versamento deve essere a carico dello Stato negli ultimi 10 anni, per evitare ulteriori contenziosi;

g) porre comunque termine alla violazione dei più elementari diritti in materia di prestazione lavorativa, procedendo a "stabilizzare" magistrati onorari che per 10/20 anni hanno servito lo Stato, rimediando alla situazione nella quale costoro hanno percepito in molti casi misere indennità a grave sacrificio personale e professionale.».

Art. 8

8.6

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.»

Art. 12

12.7

[Balboni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla D.Lgs. N. 160/2006, modificato dalla Legge n. III del 30.7.2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad ? 36.000,00 annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15.08.2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo decreto.

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del cambio di sede richiesto da un quinto dei componenti della Commissione sui disegni di legge nn. 758 e 1948.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda l'esigenza di affrontare i motivi di sofferenza della gestione penitenziaria, anche riprendendo l'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano, mediante lo svolgimento dei relativi sopralluoghi.

Il [PRESIDENTE](#) replica che la programmazione dei lavori nella sessione autunnale potrà utilmente includere l'esigenza segnalata, compatibilmente con le priorità legislative che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà chiamato a dettare o confermare.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della lettera inviata, su mandato della Commissione, alla Ministra della giustizia e della conclusione dei lavori della commissione ministeriale sulla magistratura onoraria, nonché dell'approvazione della norma di proroga in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Richiede quindi al Governo quando ed in quale forma intenda depositare gli emendamenti proposti dalla commissione ministeriale.

La sottosegretaria MACINA dichiara che l'attività relativa agli emendamenti è in fase avanzata di svolgimento, ma va ancora risolto pienamente il problema delle coperture finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che alla ripresa dei lavori della Commissione - preventivata per il 31 agosto prossimo, allo scopo di apprestare il testo dell'Atto Senato n. 1662 per l'Assemblea - possa essere completata anche l'attività testé illustrata dal Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ha segnalato l'esigenza di soprassedere alle declaratorie presidenziali fino all'arrivo del rappresentante del Gruppo Italia viva-PSI che sostituisce il senatore Cucca, si sviluppa un breve dibattito sulla tempistica della ripresa dei lavori testé annunciata dal [PRESIDENTE](#), in cui intervengono i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [MIRABELLI](#) (PD), la relatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e la sottosegretaria MACINA.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) preannuncia poi la richiesta della senatrice Rizzotti che - sulle riformulazioni del subemendamento 15.0.8/2, che dovessero essere depositate dalla prima firmataria - sia mantenuta anche la sua firma.

All'arrivo della senatrice Conzatti (che sostituisce il senatore Cucca), il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Mirabelli ritira i seguenti emendamenti a sua prima firma: 2.46, 2.65, 6.10, 6.11, 8.6, 8.7, 10.4, 10.7, 10.9, 12.9, 15.2. Indi comunica che la senatrice Lunesu ritira la propria firma all'emendamento 15.0.8/2 a prima firma della senatrice Valente. Comunica poi che le senatrici Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Evangelista e Piarulli aggiungono le firme all'emendamento 1.4. Il Presidente dichiara l'inammissibilità dei seguenti testi, che contrastano con la tecnica redazionale dei subemendamenti: 2.78/1, 2.78/2, 2.80/1, 2.80/2, 2.81/1, 5.12/2, 10.17/2, 10.17/1, 14.5/6, 14.5/7, 14.5/1 prima parte, 14.5/8.

Il Presidente si riserva, impregiudicate le diverse valutazioni della Presidenza del Senato, di dichiarare improponibile l'emendamento 15.0.9, in ragione della tecnica della novella che è stata prescelta dal proponente Governo e che impatta direttamente sui codici civile e di procedura civile, nonché su leggi complementari; ne consegue che la medesima riserva si applica ai relativi subemendamenti. La natura di legge di delegazione legislativa del testo proposto dal Governo ne rappresenta anche il perimetro, per cui non se ne può snaturare il contenuto aggirandone il limite con la modifica del titolo proposta nel "conseguentemente". In ogni caso, si lascia la possibilità al proponente di riformulare l'emendamento, nel senso di riversarne il contenuto in ulteriori criteri di delega per la revisione del codice di procedura civile (da aggiungere a quelli enunciati nelle restanti parti del disegno di legge).

Il Presidente dispone infine l'accantonamento dei seguenti emendamenti, in quanto di contenuto analogo all'emendamento 15.0.8: 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1 (quest'ultimo segue peraltro la sorte delle improponibilità testé ipotizzate), 8.0.3, 9.0.1 e 15.3.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 31/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 AGOSTO 2021
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Anna Macina e Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato lo scorso 4 agosto 2021. Nasce da un disegno di legge presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020; con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435 (c.d. [Commissione Lattanzi](#)). Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di [emendamenti al testo originario](#) e, successivamente, la Commissione giustizia ha licenziato il testo emendato per l'Assemblea, che lo ha approvato il 3 agosto 2021 previa apposizione della questione di fiducia su ciascuno dei suoi due articoli.

Il disegno di legge si compone infatti di 2 articoli: l'articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. In generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.

Quanto alla finalità di deflazione ed accelerazione del processo penale, l'articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, e segnatamente: rimodula i termini di durata delle indagini preliminari in funzione della natura dei reati per cui si procede; sull'iscrizione nel registro della notizia

di reato introduce modifiche in relazione sia ai presupposti (della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodattarla) sia degli effetti dell'iscrizione (prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo); sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, persegue l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre i momenti di stasi del processo; sull'udienza preliminare, ne limita la previsione tramite l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica (individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento) e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione; sui criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere), sostituisce l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una "ragionevole previsione di condanna"; sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale, prevede che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

L'articolo 1, comma 10 detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni, che l'accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi. Nel giudizio abbreviato il Governo dovrà intervenire sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a un'integrazione probatoria, prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale; il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato. Intervenedo sul procedimento per decreto il legislatore delegato dovrà poi estendere, da 6 mesi a un anno, il termine a disposizione del pubblico ministero per chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l'emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che, se il condannato rinuncia all'opposizione, può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta. Più in generale il provvedimento intende aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato e consentire all'imputato, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, di richiedere l'accesso ai riti alternativi.

L'articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento, in base alle quali il governo dovrà prevedere: che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze; che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse; il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito; che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Quando però la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

L'articolo 1, comma 12 delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla

competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di *udienza filtro*): in tale ambito il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni dall'articolo 1, comma 13. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, il Governo è delegato: ad estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità); ad ampliare l'ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto; a prevedere l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.

Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, la delega prevede - tra l'altro - che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l'introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Finalità deflative del processo penale persegue anche l'articolo 1, comma 15 del disegno di legge: vi si delega il Governo ad intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l'ambito di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, dovrà essere prevista la querela per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni). Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall'articolo 1 commi 21 e 22 del disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento. Il citato comma 21 delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l'obbligo di precludere sempre l'accesso all'istituto in caso di reati di violenza sulle donne e violenza domestica. Il citato comma 22 delega il Governo a estendere l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore; si prevede inoltre l'applicazione dell'istituto già nel corso delle indagini preliminari. Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale. In particolare, l'articolo 1, comma 17 delega il Governo a rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l'ambito di applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione.

L'articolo 1, comma 23 prevede una delega al Governo in materia di contravvenzioni nella quale prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Quanto alla finalità di digitalizzazione del processo penale e, più in generale, di impiego delle nuove tecnologie per velocizzazione e risparmio (anche muovendo dall'esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto), l'articolo 1, comma 5 reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti

quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell'implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l'impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione. L'articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l'audio-registrazione per documentare l'interrogatorio o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto.

A supporto del processo di digitalizzazione, l'articolo 2, ai commi 18 e 19, demanda al Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione, l'approvazione di un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia. L'articolo 2, ai commi 20 e 21, consente inoltre al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo.

Quanto alla finalità di mantenere elevate garanzie difensive, anche per bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento, l'articolo 1, comma 6, reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato: vi si prevede che solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all'imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l'imputato avrà l'onere di comunicare i propri recapiti.

L'articolo 1, comma 7 detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell'imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria. In mancanza, il giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere, chiedendo contestualmente che si proceda alle ricerche dell'imputato; se e quando l'imputato sarà rintracciato, la sentenza di non doversi procedere sarà revocata (nel frattempo la prescrizione sarà stata sospesa) e il giudice fisserà una nuova udienza per la prosecuzione del processo. L'articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro. L'articolo 1, comma 25, introduce uno specifico criterio di delega in base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa unionale in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati. Inoltre l'articolo 2, comma 14 interviene sull'articolo 123 c.p.p. per estendere l'obbligo di comunicazione - anche al difensore - delle dichiarazioni e richieste dell'imputato detenuto e dell'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura.

Quanto alla finalità di tutela della vittima e giustizia riparativa, l'articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi ed alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale.

L'articolo 2, commi 11-13, con disposizioni immediatamente precettive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. *Codice rosso*), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti - per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

offesa.

Quanto all'istituto della prescrizione ed all'introduzione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, l'articolo 2, comma 1, interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di: confermare la regola, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. *Spazzacorrotti*), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna; escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione; prevedere che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, l'articolo 2, commi 2-6 introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'art. 344-bis si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in due anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Tuttavia i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, possono essere prorogati dal giudice che procede. In particolare: per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei due anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo (non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi); per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-bis.1, possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità (in tali casi quindi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi); per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione (la durata massima è quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, sempre che ricorrano motivi che giustificano la proroga).

I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo e quando l'imputato vi rinunci. La disposizione, inoltre, novella l'articolo 578 del codice di procedura penale in tema di decisione sugli effetti civili nel caso di improcedibilità dell'azione. Con disposizione transitoria, è poi previsto che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

Quanto alla finalità di razionalizzazione del procedimento penale, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di delega concernenti alcuni specifici istituti processuali. In particolare, l'articolo 1, comma 14 delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca; l'articolo 1, comma 17 interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirle effettività. L'articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, immediatamente precettive, volte ad assicurare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, con specifico riguardo agli apolidi, alle persone della quali è ignota la cittadinanza, ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Ulteriori misure sono previste dal disegno di legge con finalità di supporto all'attuazione della riforma del processo penale. In particolare: l'articolo 2, commi 16 e 17, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il supporto nella

valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale; l'articolo 1, ai commi 26, 27 e 28, delega il Governo a modificare la disciplina vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello.

Il [PRESIDENTE](#) propone la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al giorno 7 settembre 2021, alle ore 15.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Su richiesta del [PRESIDENTE](#), la sottosegretaria MACINA enuncia gli orientamenti del Governo in ordine agli esiti dei lavori della Commissione ministeriale che si è occupata della materia in titolo: la presentazione di testi normativi seguirà una modalità compatibile con i lavori sin qui svolti dal Senato, probabilmente mediante la presentazione di uno o più emendamenti governativi al testo unificato già assunto come base per l'esame in sede referente. Essendo la tempistica influenzata dalla assoluta necessità di conferire la delega sui processi civile e penale, le prime settimane di ottobre potrebbero essere il primo periodo utile per riprendere la trattazione della questione della magistratura onoraria con i predetti interventi emendativi.

Dopo brevi interventi dei senatori [BALBONI](#) (*FdI*) e [MIRABELLI](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) prende atto delle dichiarazioni del Governo e, non facendosi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

[\(1662\)](#) *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*

[\(311\)](#) *CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) richiede alle relatrici se, in ordine al complesso degli emendamenti, abbiano comunicazioni da rendere; successivamente, si passerà all'esame articolo per articolo.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) prefigura una modalità di lavoro che consentirebbe di isolare i temi più facilmente risolvibili, perché individuati dai subemendamenti proposti; invita però a rispettare la scelta di fondo operata dal Governo - in termini acceleratori delle procedure - pur tutelando il principio del contraddittorio.

La relatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) individua nei testi del Governo due snodi critici ancora non risolti, intorno alla questione delle preclusioni processuali e della contumacia del convenuto: in una certa fase della discussione interna alla maggioranza il subemendamento 3.41/12 è apparso un punto di equilibrio accettabile, ma, al di là delle soluzioni prefigurate, deve essere chiaro che il problema in esso affrontato non può essere eluso.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) concorda con la disamina effettuata dalla relatrice Unterberger, diffidando di forme ibride di decadenza che conferirebbero al giudice un potere incontrollato in ordine alle rimessioni in termini. Quanto alla disciplina contumaciale, essa mostra la corda non soltanto a Bolzano (dove non sempre il convenuto si costituisce contestandosi talvolta la stessa nazionalità della giurisdizione ivi esercitata), ma anche in alcune regioni del Mezzogiorno (dove le difficoltà economiche nel sostenere le spese processuali possono indurre a non costituirsi in giudizio). Occorre perciò riaffermare che l'attore ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non potendosi dare per buoni apoditticamente i fatti non contestati quando vi è un convenuto non costituito.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra i rischi che si corrono nell'affrontare un doppio cambiamento culturale troppo a cuor leggero. Introdurre il principio della non contestazione dei fatti enunciati dall'attore alleggerisce troppo (se non addirittura ribalta) la distribuzione dell'onere della prova risalente a secoli di cultura giuridica nazionale. Quanto alla decadenza dalle allegazioni in un momento addirittura anteriore rispetto alla prima udienza di trattazione, una riformulazione dell'emendamento 3.41/12 citato dalla relatrice Unterberger potrebbe consentire una migliore modulazione degli effetti, assicurando al convenuto, che si costituisce in udienza, la possibilità di depositare memorie e istruttorie; il convenuto contumace, nel testo del Governo, vedrebbe negati i propri diritti a causa dell'anticipazione della *discovery* istruttoria, secondo un approccio astratto al problema che ignora come spesso il destinatario della citazione diretta sia un *quavis de populo*. Pertanto il Gruppo della Lega propone o di ammettere una memoria successiva alla prima udienza ovvero di garantire una doppia notifica (che consentirebbe di allertare ulteriormente sull'effetto decadenziale che si rischia).

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ha invitato ad attenersi alla fase procedurale secondo la scansione divisata dal Presidente, il senatore [BALBONI](#) (FdI) denuncia le criticità di sistema, ascrivibili all'errore culturale in cui versano le proposte del Governo: non si risolvono i ritardi della giustizia comprimendo i diritti dei cittadini, né conferendo al giudice un potere arbitrario (vistosamente in controtendenza rispetto alle gravissime sanzioni che incombono sulle parti). Il processo civile si basa sul principio del contraddittorio, che viene capovolto quando si pretende di anticipare tutte le difese ad un momento anteriore alla prima udienza. La triade predicata dal Chiovenda (oralità, concentrazione, immediatezza) viene negata; il modello stesso del processo del lavoro non garantisce in sé il risultato, quando in assenza di risorse il sistema ammette la possibilità che i giudici rinviino il seguito dell'udienza dopo molti mesi. Si rivolge ai senatori Pillon e Caliendio, concordando sulla necessità che i fatti costitutivi della pretesa vadano provati e non possano essere dati per incontestati, in assenza del convenuto: ammonisce però a non dare per scontato l'obiettivo dell'accelerazione dei tempi, quando per conseguirlo si indica la scorciatoia della violazione dei principi della nostra antica tradizione giuridica.

Dopo brevi interventi delle relatrici [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [ROSSOMANDO](#) (*PD*), il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) indica in due criticità gli elementi testuali che rischiano di minare l'obiettivo europeo della riduzione dei tempi dei processi. Da un lato, invece di puntare su una decadenza anteriore alla prima udienza, si dovrebbe spostare il problema sull'oggetto delle attività processuali in questione: il *thema decidendum* dovrebbe essere definito alla prima udienza, mentre il *thema probandum* potrebbe essere utilmente spostato ad un momento successivo. Occorre poi chiarire che la contumacia non è una colpa e quindi non può essere sanzionata con l'ammissione di fatti non contestati, quando vi è una parte non costituita.

Il [PRESIDENTE](#), considerato esaurito con l'ultimo intervento lo spazio accordato ai Gruppi in ordine alle comunicazioni rese dalle relatrici, propone che si diano per illustrati gli emendamenti e che siano espressi i pareri.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,45.

Il [PRESIDENTE](#) da conto della presentazione degli emendamenti 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.79/13 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 2.79/21 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.74 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2) e 15.0.8/83 (testo 2), il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime parere contrario agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 1.5 e 1.4.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.77/7 e 2.77/1.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.77/2, 2.77/3 e 2.77/4.

Su sua proposta, è poi accantonato l'emendamento 2.77/5.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.77/6.

Su sua proposta, è poi accantonato l'emendamento 2.77.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.8.

Su sua proposta, è poi accantonato l'emendamento 2.9 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.10.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22.

Il [PRESIDENTE](#) reitera al senatore Caliendo le ragioni di inammissibilità dei subemendamenti 2.78/1 e 2.78/2; ciò non impedisce che il contenuto, laddove condiviso dalle relatrici possa confluire in una delle riformulazioni che potrebbero essere affacciate in ordine agli emendamenti accantonati.

Dopo che si è convenuto l'accantonamento dell'emendamento 2.78, la relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario agli emendamenti 2.23, 2.24 e 2.25. Su sua proposta sono poi accantonati gli emendamenti 2.79/1, 2.79/21 (testo 2), 2.79/2, 2.79/3, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/11, 2.79/12, 2.79/13 (testo 2), 2.79/14, e 2.79/15 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/23. Su sua proposta è poi accantonato l'emendamento 2.79/24.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/16, invitando i proponenti al ritiro.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) replica ipotizzando la presentazione di un ordine del giorno, nel quale sarebbe trasformato l'emendamento secondo le intese assunte.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/17. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.79/18 e 2.79/19.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/20; indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.79, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33; in proposito, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 2.79, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere a delle riformulazioni.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario agli emendamenti 2.34, 2.36 e 2.38. Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.45, 2.47 e 2.48 di contenuto identico.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 2.80/1 e 2.80/2 sono stati dichiarati inammissibili.

Indi, su proposta della relatrice, sono accantonati gli emendamenti 2.80/3, 2.80/5, 2.80/4 e 2.80.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.49 e 2.50. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 2.51 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.52 e 2.53. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.54, 2.55, 2.56 e 2.57.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.58.

Il [PRESIDENTE](#) reitera al proponente le ragioni dell'inammissibilità dell'emendamento 2.81/1.

Su richiesta della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) sono accantonati gli emendamenti 2.81/2, 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.81, 2.60, 2.82/1, 2.82/9, 2.82/2, 2.82/3 e 2.82/4 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.82/5. Indi, su sua

proposta, è accantonato l'emendamento 2.82/6.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.82/10. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.82/7, 2.82/8, 2.82, 2.62, 2.63 e 2.64.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.66 e 2.67. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73 e 2.74 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.75. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 2.76.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato l'accantonamento 2.0.1 disposto nella scorsa seduta, la sottosegretaria MACINA si esprime in maniera conforme ai pareri resi dalla relatrice in ordine all'articolo 2.

Su proposta della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) è accantonato l'emendamento 3.1. Indi la relatrice esprime parere contrario sull'emendamento 3.2; uditi i suoi orientamenti contrari, il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 3.3 (cui aveva aggiunto firma) ed il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 3.4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7; quest'ultimo è ritirato dal senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.41/1 e 3.41/2. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 3.41/19, 3.41/3, 3.41/4, 3.41/5, 3.41/6, 3.41/7, 3.41/8, 3.41/9, 3.41/10, 3.41/11, 3.41/12, 3.41/13, 3.41/20, 3.41/14 e 3.41/21.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.41/22, 3.41/15, 3.41/16 e 3.41/17: quest'ultimo è ritirato dal senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) che vi aveva aggiunto firma. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.41/18.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 3.41/23. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.41.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.12, in ordine al quale il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimento a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.41, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25. Indi, su sua proposta sono accantonati gli emendamenti 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.31 e 3.32. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.33.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.34, 3.35 e 3.36. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 3.37, 3.42 e 3.38. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.42, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove

dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.39 e 3.40. Indi, dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato l'accantonamento degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, disposto nell'ultima seduta, la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.3.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri testé espressi dalla relatrice sugli emendamenti all'articolo 3.

Su proposta della relatrice sono accantonati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6/1. Dopo che su sua proposta, è stato accantonato l'emendamento 4.6, la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 4.5.

Dopo che su proposta della relatrice è stato accantonato l'emendamento 4.0.1, la sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 5.6 e 5.7.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 5.12/1. Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato l'inammissibilità dell'emendamento 5.12/2, su proposta della relatrice, è accantonato l'emendamento 5.12/5.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.12/3 e 5.12/4. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 5.12.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10 e 5.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 6.20/1. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.20/7 e 6.20/2.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 6.20/8. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.20/3 e (a seguito di una richiesta del senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) 6.20/4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.20/5, 6.20/6 e 6.20/9. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 6.20.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 6.2. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 6.20, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere all'emendamento 6.2 ad una riformulazione.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18. Indi, su sua proposta, previa richiesta del senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) è accantonato l'emendamento 6.19.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.2/4, 6.0.2/1 e 6.0.2/5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.2/3. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1/1 e 7.1/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 7.1.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.34/1, 8.34/2 e 8.34/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 8.34/4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 8.34/5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.34/6 e 8.34/7.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.34/12, 8.34/8, 8.34/9 e 8.34/10. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.34/11 e 8.34.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8 e 8.9. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 8.34, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una o più riformulazioni.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 8.19. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 8.20.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26 e 8.27. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.28, 8.29 e 8.31.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.32, 8.33 e 8.0.2. Dopo che il presidente ha ricordato che l'emendamento 8.0.3 è stato da lui accantonato nella scorsa seduta, la sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3/1, 9.3/2 e 9.3/4. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 9.3/3, 9.3/5, 9.3, 9.2 e 9.0.1. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 9.3, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere sull'emendamento 9.2 ad una

riformulazione.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 9.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato le inammissibilità pronunciate sugli emendamenti 10.17/2 e 10.17/1, su proposta della relatrice sono accantonati gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 e 10.16.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.12/1, 11.12/2, 11.12/3 e 11.12/4. Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 11.12/5.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.12/6. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12/10, 11.12/11 e 11.12.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.3. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.4 e 11.5. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 11.12, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.6. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.11. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 11.12, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.1. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.18/1, 12.18/2 e 12.18/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 12.18.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.6, 12.7, 12.8, 12.10 e 12.11.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.12. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 12.19/1.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.19/2, 12.19/3 e 12.19/4. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.19/5, 12.19 e 12.13.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.14, 12.15 e 12.16.

Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.17 e 12.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Su proposta della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) sono accantonati gli emendamenti 13.2 e 13.3 (in questo caso su impulso del senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az)).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.4, 13.5 e 13.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Su proposta della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) sono accantonati gli emendamenti 14.1 (su impulso della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), 14.2 (su impulso di PILLON), 14.3 e 14.4.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato le inammissibilità dichiarate nella scorsa seduta sugli emendamenti 14.5/6, 14.5/7, 14.5/1 prima parte e 14.5/8, su proposta della relatrice è accantonato l'emendamento 14.5/1 seconda parte.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 14.5/2. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 14.5/3 e 14.5/4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 14.5/5. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 14.5.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 1° settembre alle ore 10, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta pomeridiana convocata alle ore 15,30, è anticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1662](#)

Art. 2

2.9 (testo 2)

[Dal Mas](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, riunire tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.».

2.9

[Dal Mas](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie previste da leggi speciali e dalle autorità; escludere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria di contratti finanziari bancari assicurativi».

2.79/21 (testo 2)

[Durnwalder](#)

Alla lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.»

2.79/21

[Durnwalder](#)

All'emendamento 2.79, alla lettera c), sostituire le parole: «estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva», *con le seguenti:* «estendere il ricorso obbligatorio al primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità alle controversie».

2.79/13 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies) con la seguente:

«c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;».

2.79/13

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies) con la seguente:

«c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo;».

2.79/15 (testo 2)

[Conzatti](#)

Alla lettera c-octies), dopo le parole «teorici e pratici» aggiungere le seguenti «e prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano abilitarsi a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico».

Alla lettera c-undecies), è aggiunto in fine il seguente periodo: «agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito in mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».

2.79/15

Conzatti

All'emendamento 2.79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Alla lettera c-octies), dopo le parole: «aumentando la durata della stessa», sono aggiunte le seguenti: «prevedendo anche una parte di laboratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini obbligatori per il mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a dieci nel biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso, dopo il terzo biennio compreso i tirocini non saranno più obbligatori»;*

2. *Alla lettera c-undecies), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si intende incrementare la mediazione delegata mediante la previsione di percorsi di formazione obbligatoria in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione, e dei contenziosi definiti in mediazione, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».*

2.51 (testo 2)

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;»

2.51

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) semplificare la procedura di mediazione civile in riferimento al settore pubblico, al fine di agevolare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e la definizione degli accordi in cui dette amministrazioni sono coinvolte, prevedendo un esonero di responsabilità amministrativa e contabile per chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, quando il contenuto dell'accordo raggiunto rientra nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvi i casi di dolo o colpa grave, e di affiancare al funzionario incaricato un legale che dichiari la sussistenza dei requisiti necessari per la sottoscrizione dell'accordo; prevedere, inoltre, l'obbligatorietà della partecipazione personale delle parti in mediazione o tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione che sia pienamente a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia:»

2.81/3 (testo 2)

Cucca

All'emendamento, sostituire le parole «e sopprimere il numero 4)» con le seguenti:

«4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;».

2.81/3

Cucca

All'emendamento 2.81, sopprimere, in fine, le parole: «e sopprimere il numero 4)».

2.81/5 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», con le seguenti: «4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione.»

2.81/5

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», con le seguenti: «4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 20 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;».

2.82/4 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.82, lettera h-bis), sopprimere le parole: «disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».

2.82/4

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.82, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera h-bis) sopprimere le parole: «disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».*

b) *dopo la lettera h-ter, inserire la seguente:*

«h-quater) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, la necessaria nomina di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici».

2.74 (testo 2)

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici e prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano abilitarsi a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito in mediazione o comunque

mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;»

2.74

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) prevedere che tra i parametri della valutazione dell'attività dei magistrati rientri anche il numero delle cause demandate in mediazione che si sono concluse positivamente.»

Art. 15

15.0.8/80 (testo 2)

[Bressa](#)

Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole "e prevedendo", inserire le seguenti: «in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza e».

15.0.8/80

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «e prevedendo», inserire le seguenti: «che i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza e».

15.0.8/83 (testo 2)

[Bressa](#)

Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche quando la convivenza è già cessata.»

15.0.8/83

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rafforzamento delle tutele di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile e all'articolo 736-bis del codice di procedura civile.».

1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. 285](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,11, riprende alle 14,50.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ([n. 286](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che lo schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286) è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Si evidenzia nella relazione illustrativa la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale «è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (202110055) per mancato recepimento della direttiva predetta». In particolare la direttiva, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, la cosiddetta direttiva PIF (e dal decreto legislativo di recepimento n. 75 del 2020), si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi. Esaminato il contenuto del parere proposto dal relatore, il gruppo Lega, intende formalizzare una serie di osservazioni. In relazione all'ampliamento dei reati presupposti, si rileva come lo schema di decreto legislativo delimita la qualifica dei reati presupposto alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. A fronte delle ipotesi, affacciate all'altro ramo del Parlamento, di sopprimere il limite dell'arresto superiore ad un anno relativo ai reati presupposto che siano di natura contravvenzionale - ipotesi sostenute motivando come, diversamente, verrebbero escluse dai reati presupposto delle condotte di riciclaggio la contravvenzione prevista dall'articolo 55, comma 4, decreto legislativo n. 231 del 2007 (che punisce la violazione del divieto comunicazioni al cliente o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o del successivo flusso di informazioni) - si ritiene che dovrebbe essere conservata la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Secondo le ipotesi affacciate alla Camera, tra i casi di reati, che l'attuale schema di decreto legislativo lascerebbe inopportuno fuori, vi sarebbero le fattispecie del c.d. divieto di *tipping off* (il divieto che fa carico ai professionisti di non rivelare ai propri clienti l'avvenuta comunicazione al cliente od a terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette) e quella prevista dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (sul subappalto non autorizzato in opere riguardanti la pubblica amministrazione), che si indica punita con la reclusione da uno a cinque anni, oltre che con la pena pecuniaria, anziché con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto od a cottimo: non è chiaro quindi questo richiamo. Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione della proposta di modifica che chiede che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore», tenuto conto che la formulazione dello schema di decreto legislativo parrebbe piuttosto la seguente: "[...] quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi". Si tratta probabilmente di un refuso, intendendosi forse eliminare la locuzione "superiore nel massimo a un anno". Potrebbe anche essere condivisa la proposta di introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento. Altra proposta affacciata alla Camera è quella di estendere alle indagini e all'azione penale in materia di riciclaggio il ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nonché le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146 come previsto dall'articolo 11 della direttiva. Anche in questo caso, pur condividendo lo spirito e la finalità di reprimere fenomeni di grave allarme sociale, non si può concordare con la proposta. Si tratterebbe, quindi, di rendere sempre consentite in materia di riciclaggio le intercettazioni mediante

uso di captatore informatico. Al riguardo, visto anche il particolare dibattito giuridico e parlamentare sviluppatosi sulle specifiche nuove modalità di indagine, non appare opportuno il precedente di un allargamento dell'ambito di incidenza di questo mezzo di indagine, particolarmente invasivo della sfera privata;

Eccessiva appare anche la proposta, affacciata alla Camera, di intervenire sul comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si intende cioè attribuire competenza sui fatti di riciclaggio e autoriciclaggio all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto anche nei casi in cui non sia configurabile l'aggravante mafiosa *ex* articolo 416-*bis*. 1 c.p. La proposta determina un ulteriore aggravio del carico di lavoro di tali uffici del pubblico ministero. Ottimo spunto giuridico è invece quello proposto dalla dottoressa De Simone allorché, in materia di elementi costitutivi dei reati, evidenzia come la direttiva 1673 - nel delimitare la figura del reato attraverso la descrizione delle azioni che devono costituire riciclaggio - specifica testualmente che tali condotte devono essere poste in atto intenzionalmente ed essere caratterizzate dalla consapevolezza della provenienza dei beni da attività criminosa. Conoscenza della provenienza illecita e coscienza e volontà sono dunque indicati espressamente come elementi della condotta (riciclaggio consapevole).

Il suo Gruppo chiede quindi che il parere favorevole sia espresso con le seguenti condizioni: in un'ottica di maggior rispetto del principio di legalità, tassatività e consapevolezza che anima il diritto penale, appare auspicabile un adeguamento della descrizione normativa della fattispecie penale di cui all'articolo 648-*bis* e *ter* che veda l'inserimento nel testo dell'articolo 648-*bis* CP, sul riciclaggio, e 648-*ter*, sul reimpiego, dell'avverbio "consapevolmente", prima della descrizione della condotta. Occorre introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento; occorre poi mantenere la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione di qualunque ipotesi di riformulazione testuale che dovesse chiedere che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore»".

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) si riserva di avanzare una proposta di parere favorevole con osservazioni, ma tra quelle testé avanzate solo quella sulle criptovalute le pare meritevole di accoglimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Sullo schema di parere già avanzato nella scorsa seduta, il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) si rimette alle osservazioni dei colleghi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) propone una modifica allo schema di parere proposto, che viene dal RELATORE fatta propria col testo di parere favorevole condizionato, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene nel dibattito il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) condividendo l'impostazione del parere proposto dal Relatore. Analoga posizione esprime la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il sottosegretario SISTO si rimette alla Commissione.

Il parere favorevole condizionato, messo ai voti, con la dichiarazione di voto contrario del senatore [BALBONI](#) (*FdI*) è approvato dalla Commissione.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DEI LEGGE NN. 758, 1948 E 2139

Sui disegni di legge in tema di geografia giudiziaria il [PRESIDENTE](#) ribadisce la necessità di procedere alle audizioni, indipendentemente dal percorso separato che avranno i singoli disegni di legge, proponendo come termine per l'indicazione degli auditi le ore 12 di venerdì 22 ottobre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene esprimendo perplessità sulla utilità delle audizioni in questa fase del procedimento e proponendo, semmai, che l'istruttoria venga approfondita attraverso la nomina di un comitato ristretto.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) interviene evidenziando la situazione di emergenza del distretto foggiano e raccomandando un intervento puntuale ed urgente che tenga anche conto delle osservazioni del Procuratore nazionale antimafia.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea la gravità della situazione foggiana richiamando le considerazioni fatte dal Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) suggerisce che, indipendentemente dallo svolgimento delle audizioni, di valutare la necessità di una corsia preferenziale per la vicenda della giustizia pugliese, in un'area di

particolare sofferenza.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) solleva dubbi sulla necessità di ricorrere ad una corsia preferenziale esclusivamente per affrontare l'emergenza giudiziaria di un territorio specifico. Essendo emergenze ricorrenti anche in altri territori, ricorda come il Ministro della giustizia abbia più volte ricordato che vi sarà un intervento sistematico sulla geografia giudiziaria; paventa il rischio di disparità di trattamento tra gli altri territori ed il distretto foggiano, parimenti afflitti dai medesimi fenomeni emergenziali.

Il sottosegretario SISTO si riserva di esprimersi in prosieguo.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto dell'attualità del tema e propone che all'esito delle audizioni, si traggano le dovute conclusioni.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) ricorda che sul tema della geografia giudiziaria è stato anche presentato un suo disegno di legge, sul tribunale di Olbia, che attende di essere incardinato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) ricorda il disegno di legge n. [2139](#), di analogo tenore a sua firma, di cui sollecita la trattazione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di audizioni avanzata dal Presidente si intende accolta.

IN SEDE REFERENTE

[\(1402\)](#) *BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha richiesto la riconvocazione del comitato ristretto, sebbene si fossero già conclusi i lavori con l'adozione di un testo base.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), pur confermando l'avvenuta chiusura dei lavori, non è contrario alla riapertura del comitato ristretto purché il tutto avvenga in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la convocazione del comitato ristretto entro la settimana prossima, in cui disegno di legge dovrà comunque tornare ad essere esaminato in Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di*

***riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura
onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) chiede notizie della presentazione dell'iniziativa preannunciata dal Governo, ricordando che pende una procedura di possibile infrazione europea.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo è ancora in fase di riflessione, pur avendo presente la situazione esposta dal Presidente.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) dichiara che è dirimente, per procedere, conoscere l'indirizzo del Governo.

Alla luce della nuova sentenza europea, anche la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) sollecita un intervento, pur non opponendosi ad audizioni limitatissime, da svolgere in tempi celeri.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia che, laddove si dovesse individuare un perimetro per ulteriori audizioni, esso non potrebbe riguardare le associazioni maggiormente rappresentative - presenti ai lavori della Commissione Castelli - ma semmai dovrebbe estendersi alle altre.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il rinvio richiesto dal Governo potrebbe consentire lo svolgimento di limitatissime audizioni, ma rimette ai Gruppi la valutazione in proposito. In ogni caso dal Governo ci si attende una parola di chiarezza già settimana prossima.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto della richiesta del sottosegretario SISTO di rinvio di una settimana della trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) fa presente che è in atto un tentativo di accordo tra le parti politiche; quindi chiede un rinvio per consentire la riapertura di un tavolo di confronto tra le diverse parti della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(882\)](#) *Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno il cui testo è pubblicato in allegato.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(2086\)](#) *PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Interviene il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az), sollecitando l'espressione dei pareri per procedere alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che si indichi un termine ultimo per la trattazione di tale provvedimento, così come per il disegno di legge n. [882](#), in modo da compulsare le Commissioni competenti a rendere pareri offrendo loro un termine ultimativo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone invece che si proceda ad un sollecito presso la Commissione incaricata di rendere i pareri, nelle forme consuete.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1754\)](#) *Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ricordando che sulla stessa materia è stato depositato il disegno di legge n. [2230](#), a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) replica che il disegno di legge in questione non è stato ancora assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (Discussione e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge che fa riferimento all'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, che prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. La Commissione ha l'obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, nonché, sotto l'aspetto economico-giuridico, di verificare nel corso degli anni irregolarità emerse che necessitano di ulteriori approfondimenti e di verificare i presupposti per il rilancio della cooperativa. La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.

La relazione al disegno di legge sostiene che difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche nonché dell'emergenza da COVID-19, intervenuta nel corso del primo anno di avvio dei lavori della Commissione hanno provocato un considerevole rallentamento di molte attività e contribuito così a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta. Ecco perché è emersa la necessità di una proroga dei lavori della Commissione.

Essa già ebbe luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, con cui il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Tuttavia il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, protrattasi sino al corrente anno, ha di fatto impedito alla Commissione di svolgere alcune importanti attività, quali visite ispettive ed audizioni *extra moenia*. L'esame della corposa documentazione depositata presso l'archivio della Commissione, pari a più di settantamila pagine, ha evidenziato la necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimonianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati. Il disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 8 della legge istitutiva fino alla scadenza dell'attuale legislatura, al fine di consentire alla Commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti a essa assegnati. Il comma 2 conferma in 50.000 euro l'importo annuale delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda gli obiettivi della legge istitutiva e ritiene che allo stato la Commissione abbia fatto notevoli progressi per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità dei fatti attraverso lo svolgimento di numerose audizioni che hanno interessato le vittime, i magistrati che si sono occupati della vicenda ed alcuni esponenti politici. Ricorda inoltre che la Commissione ha proceduto anche a svolgere complesse indagini e verifiche dal punto di vista finanziario su alcuni aspetti contabili della gestione della cooperativa il Forteto. in merito alla questione delle proposte di modifica della normativa vigente in materia di affidi di minori, preannuncia a breve il deposito di una compiuta e puntuale relazione alla Commissione giustizia.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) chiede chiarimenti sui termini della proroga.

Il [PRESIDENTE](#), nella veste di relatore del provvedimento, chiarisce che il disegno di legge intenderebbe prorogare la Commissione d'inchiesta fino alla fine della presente legislatura.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) esprime perplessità sulle proroghe delle Commissioni d'inchiesta, proponendo che questa in particolare non vada oltre luglio 2022: ciò anche per consentire poi di avere il tempo per poter assumere le necessarie iniziative legislative prima della fine della legislatura. Non si potrebbe tener conto dei lavori svolti dalla Commissione d'inchiesta, se le sue proposte fossero rassegnate soltanto alla fine della legislatura.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) insiste perché la presidente Piarulli presenti un resoconto scritto o una dettagliata puntuale relazione con cui venga chiarito puntualmente lo stato dei lavori sino ad ora svolti dalla Commissione, e sui profili di indagine che per il tempo residuo si intenderà approfondire; esprime, comunque, perplessità sulla concessione della proroga della Commissione fino alla fine della legislatura, auspicando la produttività del lavoro svolto.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide pienamente il ragionamento dei colleghi Cucca e Caliendo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) insiste nel richiedere approfondimenti in merito alle attività finora svolta dalla commissione d'inchiesta dal momento della sua costituzione. Interesse esprime anche sullo stanziamento economico conseguente ad una eventuale proroga ulteriore della Commissione d'inchiesta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) chiede un approfondimento ed insiste perché venga presentata all'intera Commissione una relazione dettagliata che dia conto puntualmente delle attività sino ad ora svolte e delle attività ulteriori che la Commissione d'inchiesta si propone di svolgere fino alla sua scadenza, al fine di poter meglio valutare un eventuale proroga.

Il [PRESIDENTE](#) propone una sintesi di tutti gli interventi e, preso atto del fatto che tutti i Gruppi chiedono di svolgere degli approfondimenti prima di valutare l'eventualità di una proroga, chiede espressamente alla presidente Piarulli, aderendo anch'egli alle richieste avanzate, di presentare una relazione dei lavori fino ad ora svolti: ciò in modo tale da poter consentire alla Commissione giustizia di valutare più ponderatamente l'eventuale proroga della durata della Commissione d'inchiesta dalla medesima presieduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Né viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta

mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato. Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza *Agrokompleks c. Ucraina* (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

nel ribadire le perplessità circa il trattamento dei diritti soggettivi quali quelli dell'elettorato attivo e passivo, che indurrebbero ad esprimere parere contrario, ove la Commissione di merito intendesse approvare il provvedimento,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies) - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguarda un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguarda un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi (incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [882](#)

G/882/1/2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#)

La 2ª Commissione permanente, in sede d'esame del disegno di legge recante *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale* (A.S. 882), premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l'articolo 1 introduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali; considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica, prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l'ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali è l'Ufficio Esportazione di oggetti d'arte e d'antichità competente per territorio; considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale delle opere d'arte che non può non ricondursi anche a un mancato controllo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l'esportazione sono dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che portano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l'esportazione illecita del patrimonio culturale con un'adeguata struttura di controllo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere considerata vincolante solo la valutazione economica dell'opera quanto la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e documentario;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le Sovrintendenti di personale sufficiente, dotato delle competenze adeguate per gli incarichi che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario anche sullo «storico» e sulla provenienza dell'opera, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione.

Art. 1

1.1

[Montevecchi, De Lucia](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si considerano "beni culturali" le cose immobili e mobili ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.2

[Biti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole ", 518-septies e 518-sexiesdecies" con le seguenti: "e 518-septies";

b) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il capoverso art. 518-bis (*Furto di beni culturali*) con il seguente:

"Art. 518-bis. - (*Furto di beni culturali*).

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o s'impone di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.";

2) al capoverso art. 518-septies (*Autoriciclaggio di beni culturali*), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.";

3) al capoverso art. 518-octies (*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*), aggiungere, in fine, il seguente comma: "Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.";

4) al capoverso art. 518-novies (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*), primo comma, numero 1), dopo la parola "aliena", aggiungere le seguenti: "o immette sul mercato";

5) al capoverso art. 518-decies (*Importazione illecita di beni culturali*), primo comma, sostituire le parole "nel reato e dei casi" con le seguenti: "nei reati" e le parole ", 518-septies e 518-sexiesdecies" con le seguenti: "e 518-septies";

6) al capoverso art. 518-undecies (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*):

I. al primo comma, sostituire le parole "uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165" con le seguenti: "due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000";

II. sopprimere il terzo comma;

7) al capoverso art. 518-quaterdecies (*Contraffazione di opere d'arte*) sopprimere il secondo comma;

8) sopprimere il capoverso art. 518-sexiesdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*);

9) al capoverso art. 518-septiesdecies (*Circostanze aggravanti e pene accessorie*):

I. al primo comma:

a) sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" con le seguenti: "previsto dal presente titolo";

b) al numero 3), sopprimere le parole ", astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri";

II. al secondo comma, sostituire le parole "il fatto è commesso" con le seguenti: "i reati previsti dal presente titolo sono commessi";

10) al capoverso art. 518-duodevicies (*Circostanze attenuanti*), primo comma, sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" con le seguenti "previsto dal presente titolo";

11) al capoverso art. 518-undevicies (*Confisca*):

I. al primo comma premettere il seguente:

"Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.";

II. al secondocomma, sostituire la parola "primo" con la seguente: "secondo" e la parola "equivalente" con le seguenti: "corrispondente al profitto o al prodotto del reato".

1.3

[Balboni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso Art 518 bis, comma 2, dopo la parola «previste» aggiungere le seguenti: «nel primo comma dell'art 624 bis,»

1.4

[Balboni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 ter» le parole «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da due a sei anni» e le parole «da euro 516 a euro 1.500» con le seguenti «da euro 2000 a euro 5000».

1.5

[Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-quinquies», al primo capoverso, sostituire le parole: "provenienti da delitto" con le seguenti: "di cui conosca la provenienza illecita".

1.6

Balboni

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 undecies», le parole « da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «da due a sei anni».

1.7

Montevecchi, De Lucia

Al comma, 1 lettera b), capoverso «Art 518-quaterdecies», primo comma, numero 2), dopo la parola «riproduzione,» inserire le seguenti: «, conoscendone la falsità,».

1.0.1

Saponara, Pillon

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis

(Autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli)

1. Sul territorio nazionale è vietato l'utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l'utilizzo del rivelatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca.

2. Le aree interdette ai rivelatori di metalli sono indicate nei Piani Territoriali regionali.

3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a stilare l'elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza.».

1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
262ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021: esso reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali. L'articolo 6 estende alle

società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Più in particolare, in competenza si segnala che l'articolo 3 opera una revisione della disciplina (del suddetto codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le novelle di cui alle lettere *f*) e *g*) modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto. In primo luogo, si prevede la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda per i casi in cui l'inottemperanza all'invito, da parte della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre dodici mesi. La norma vigente prevede invece che tale sospensione sia disposta "nei casi più gravi", sempre con riferimento al mancato adempimento successivo all'invito suddetto, il quale è effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto. Resta fermo che, in tutti i casi in cui non si ottemperi all'obbligo nei sessanta giorni successivi all'invito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in via generale, per le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni; si ricorda che i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 516,46 euro ed a 2.582,28 euro. In secondo luogo, le novelle in esame prevedono che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie attività, verifichi la veridicità dei rapporti aziendali in esame ed introducono una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rapporto mendace o incompleto; i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro. Tali limiti sono superiori ai corrispondenti limiti minimi e massimi della suddetta sanzione relativa all'inottemperanza all'invito alla redazione e trasmissione del rapporto; si rileva che il caso di incompletezza del rapporto appare meno grave rispetto all'ipotesi di completa omissione, per cui è ragionevole interpretare la norma nel senso che - per i casi di incompletezza - trova preventiva applicazione la procedura prevista per l'invito ad adempiere.

Si propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene, con l'astensione del senatore Balboni.

(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il testo base NT1 del relatore, nel presupposto che il voto finale ne realizzi la convergenza di tutti i disegni di legge in titolo ed esaurisca, quindi, la sede

consultiva prevista su alcuni di essi: esso - in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione - reca interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In competenza, il testo non presenta tematiche strettamente sanzionatorie, ma limitati profili civilistici sui quali non c'è nulla da osservare, così come per tutti gli emendamenti proposti. Tra di essi, peraltro, l'emendamento 10.0.1 (Ferrara) - volto all'istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie - potrebbe utilmente coordinarsi con le iniziative che prevedono già oggi scansioni di atti processuali realizzate con risorse del Ministero della Giustizia: a tal fine, la presenza di tale Ministero nella proposta Fondazione va accolta con favore e la rete dei "musei del ricordo", che si intenderebbe conseguire, andrebbe coordinata in una piattaforma integrata con l'Archivio digitale Pio La Torre, con gli "Archivi del Novecento" e con la rete degli "Archivi per non dimenticare", tutte iniziative che già oggi provvedono a realizzare archivi virtuali, attraverso la messa a disposizione sul *web*, di "documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine", come proposto nell'emendamento. Per questi motivi propone conclusivamente l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene all'unanimità.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto contrario, manifestando perplessità sul meccanismo del *green pass* obbligatorio sui luoghi di lavoro: tale misura è contraria alla nostra Costituzione fondata sul lavoro e contrasta con la direttiva europea che prevede che il *green pass* non debba comportare discriminazioni. Fa presente, inoltre, come tale misura abbia provocato disagi alle piccole aziende, che hanno difficoltà rimpiazzare i dipendenti che non possono entrare nei luoghi di lavoro perché non in possesso del *green pass*; non solo è scorretto imporre in maniera indiretta la vaccinazione sui luoghi di lavoro, ma ciò produce il rischio di penalizzazioni per le aziende italiane in difficoltà nella filiera produttiva.

Paventato il rischio che tale misura rappresenti un freno alla ripresa economica del Paese, ritiene altresì che l'obbligo di ricorrere al tampone a spese del lavoratore sia gravemente lesivo ed ingiustificato; si potevano, invece, trovare soluzioni alternative più funzionali quali il distanziamento sociale o l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda come il tema della vaccinazione obbligatoria sia stato ampiamente discusso durante la precedente legislatura in occasione dell'estensione dell'obbligo

vaccinale per i minori. Auspicando il ricorso ad un obbligo vaccinale vero e proprio, non condivide l'opinione del senatore Balboni sulla funzionalità delle misure alternative alla vaccinazione; ricorda come in questo momento - in Inghilterra come in Francia o in est Europa, Paesi nei quali non è stato reso obbligatorio il *green pass* a differenza di quanto accaduto in Italia - la situazione dei contagi sia fuori controllo, per cui apprezza la scelta del Governo - sia pure incompleta - di farsi carico della libertà dei cittadini di non infettarsi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che non parteciperà al voto.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta della Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ([n. 313](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di regolamento, che è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.

Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021. Con l'articolo 1 è definito l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco. L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-ter disposizioni attuative del codice di procedura civile - introdotto dalla legge n. 31 del 2019 - ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. L'articolo 5 stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla fase istruttoria e a quella decisoria. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione, subordinandolo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni - entro il 30 giugno di ogni anno - di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero. L'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. L'articolo

10 disciplina la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiarati per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. L'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegandola alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione; sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione; mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei. L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento. Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione. L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a raccogliere le istanze dei senatori ed a valutarle ai fini dell'espressione del parere, che potrebbe aver luogo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2419\)](#) *Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1425\)](#) *SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che, seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

L'Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Nel dettaglio l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'[art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012](#)); per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'[art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012](#)); per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'[art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013](#), da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'[art. 2 della legge n. 4 del 2013](#).

L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione

d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1 della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.

Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari ecc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole

professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'articolo 5 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2). Si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3); si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ([articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011](#)) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L'articolo 12, reca una serie di abrogazioni.

Il disegno di legge n. 1425 di iniziativa dei senatori Santillo e altri, poi, è volto - come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta - "a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta

fondamentale".

Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro svolto dai professionisti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché la promozione del contrasto all'evasione fiscale) del disegno di legge. L'articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla p.a. nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere: corredata da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile (in materia di contratto d'opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale). Nella lettera di affidamento dell'incarico è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'[articolo 2233, comma 2, del codice civile](#) (ai sensi del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiarazione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico. In mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costituiscono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino alla avvenuta integrazione. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore propone che si svolga un breve ciclo di audizioni con cui l'Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta della Commissione sui due disegni di legge in titolo: ciò mediante un'attività istruttoria che potrebbe contemplare anche l'acquisizione di contributi scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla InarCassa).

Non facendosi osservazioni la Commissione conviene sulla proposta del relatore ed il Presidente invita i Gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdì 29 ottobre 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** - con riferimento agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso - dà conto della riformulazione dell'emendamento 3.2 (testo 2) a firma Mirabelli, Cirinnà e Rossomando, pervenuta lo scorso 4 agosto e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. Indi, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il relatore **PEPE** (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa la necessità di una concertazione politica tra i capigruppo della maggioranza, prima della seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Stante la richiesta del sottosegretario MULÉ di concertarsi con il Dicastero competente, prima di offrire una risposta alla reiterata richiesta della Commissione di lumi in ordine alla preannunciata proposizione di un testo emendativo del Governo, il **PRESIDENTE** richiede per la seduta di domani la presenza del rappresentante del Governo competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede che venga posto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2326: ai fini della proroga del termine della Commissione di inchiesta sulla comunità "Il Forteto", la relativa Presidente ha infatti fatto pervenire al Relatore la richiesta documentazione istruttoria.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 263 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
263ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ([n. 313](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), uditi i rilievi del senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), propone l'espressione di un parere favorevole con un'osservazione, che il sottosegretario SISTO giudica meritevole di considerazione.

La Commissione, dopo che è stata accertata la presenza del prescritto numero di senatori, conviene unanime sulla proposta del relatore, pubblicata in allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1438\)](#) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

[\(1516\)](#) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

[\(1555\)](#) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

[\(1582\)](#) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** chiede al rappresentante del Governo se ha comunicazioni da rendere in ordine al preannunciato maxiemendamento volto a recepire i risultati della cosiddetta commissione ministeriale Castelli.

Il sottosegretario SISTO annuncia che funzionari ministeriali sono in questo momento a Bruxelles a raccogliere informazioni sulla natura del provvedimento, che la Commissione europea starebbe considerando in funzione della contestazione dell'infrazione euro-unitaria sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo.

Ne consegue che il Governo richiede un rinvio della trattazione, per non meno di trenta giorni.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*) evidenzia l'eterogenesi dei fini, per cui una procedura di infrazione - secondo la prospettazione che ne dà il Governo - invece di accelerare la risoluzione del problema, paradossalmente la decelera.

Il sottosegretario SISTO replica che la pausa si impone per valutare meglio le iniziative da assumere, sì da rimuovere efficacemente le cause della prospettata infrazione.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Presidente della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" ha fatto pervenire una relazione, che sarà resa disponibile nella rete *Intranet* del Senato sull'area condivisa "THECA".

Non facendosi osservazioni, è poi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 10 del prossimo 2 novembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 313

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole, osservando altresì che occorre chiarire la natura giuridica ed il regime fiscale del contributo previsto dall'articolo 5.

1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279 (pom.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
279ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 ottobre 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i disegni di legge sulla magistratura onoraria, all'esame in sede referente presso la 2ª Commissione da quasi tre anni, hanno registrato un fatto nuovo nella scorsa sessione di bilancio: i commi da 629 a 633 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 hanno modificato il decreto legislativo n. 116 del 2017, con una conferma a domanda per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di quel decreto. Questo fatto nuovo rende necessario adeguare la procedura di esame fin qui svolta, che viene dal Presidente brevemente rievocata. I rappresentanti del Governo in Commissione hanno sempre dichiarato la loro disponibilità ad un completamento della disciplina sulla magistratura onoraria: in che termini ciò debba avvenire è l'oggetto del quesito che il Presidente rivolge al Governo, per consentire poi ai Gruppi di valutare se sia necessario procedere alla redazione di un nuovo testo base.

La sottosegretaria MACINA esordisce avvertendo che un ulteriore intervento di interpretazione autentica potrebbe rendersi necessario sulla norma approvata in sessione di bilancio, relativamente al requisito del numero delle giornate lavorative minime richieste ai giudici onorari; in ogni caso, dichiara la massima disponibilità del Governo a presenziare ed a contribuire fattivamente ad una nuova sessione di lavori, che adegui alle linee di indirizzo già approntate la disciplina a regime della magistratura onoraria. Del resto, anche la Commissione Castelli seguiva due filoni di intervento; in sessione di bilancio, l'obiettivo dell'intervento governativo era quello di disegnare uno status per i magistrati onorari che erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore dell'intervento normativo, senza tuttavia in alcun modo intaccare l'emananda disciplina giuridica per coloro che entreranno a far parte della magistratura onoraria negli anni a venire. Al senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) - che esprime perplessità sul fatto che non vengono disciplinati i profili economici, per coloro che verranno immessi dalla magistratura onoraria - la Sottosegretaria dichiara che la linea tracciata per il progresso potrà essere adeguatamente valorizzata anche per affrontare la normativa a regime.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene invitando il Governo a farsi carico definitivamente del problema mediante ricorso al decreto-legge, prendendo atto del fatto che l'iniziativa parlamentare si sia più volte arenata. Critica poi l'intervento da ultimo inserito nella legge di bilancio che, a suo dire, non risolve il rischio della procedura di infrazione in corso, ma anzi rappresenta un buon viatico per una nuova procedura di infrazione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) si dice favorevole a riprendere in considerazione il testo base delle senatrici Evangelista e Valente, apportandovi i necessari adeguamenti: chiede che sin d'ora venga concesso un termine ai relatori per poter iniziare a lavorare immediatamente.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ricorda le asperità e le criticità del percorso parlamentare della riforma della magistratura onoraria; si dice scettica circa la possibilità che essa venga approvata prima della fine della legislatura, considerando che comunque non è da escludere che la Camera dei deputati voglia modificare l'eventuale testo che sarà licenziato dal Senato (con ovviamente il rischio di un irrimediabile allungamento dei tempi per l'approvazione finale).

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) auspica una soluzione della questione entro la fine della legislatura; tuttavia non esclude la possibilità che si possa fare ricorso all'intervento del Governo con decreto-legge.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Mirabelli, ma si dice scettico sulla possibilità di risolvere la questione entro la fine della legislatura: nello sforzo di accontentare tutte le associazioni che rappresentano gli interessi di categoria, si rischia il risultato di non riuscire - ad oggi - a produrre un testo organico. Ad ogni modo si dice contrario ad un intervento d'urgenza del Governo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda sull'importanza del ruolo dei magistrati onorari per il funzionamento della giustizia che, altrimenti, sarebbe destinata al collasso, stante l'impossibilità numerica di una loro sostituzione con i magistrati ordinari; c'è perciò la necessità di riconoscere loro uno status giuridico ed economico organico e definitivo. Auspica l'adozione di una soluzione organica e non estemporanea o emergenziale stanziando, in proposito, le adeguate risorse economiche: l'importante è il contenuto e non il veicolo che si utilizzerà per l'intervento normativo, essendo, a suo dire, del tutto irrilevante il ricorso al decreto-legge o al disegno di legge di iniziativa governativa o di iniziativa parlamentare.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) ritiene urgente l'adozione di un provvedimento legislativo organico;

auspica tuttavia un intervento del Governo mediante la decretazione d'urgenza; ad ogni modo si dice disponibile a collaborare all'ulteriore corso dell'iniziativa parlamentare.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede al rappresentante del Governo di poter fornire un quadro fattuale a completamento dell'istruttoria, con i dati relativi al numero dei magistrati onorari in organico.

Il presidente [OSTELLARI](#), pur in parte comprendendo le ragioni del senatore Balboni, dissente dalla necessità di un intervento del Governo mediante un decreto-legge, che svuoterebbe il Parlamento delle proprie prerogative ed irreggimenterebbe la trattazione: insiste pertanto perché l'iniziativa rimanga in capo alla Commissione giustizia, proponendo di dare mandato ai relatori (magari prescindendo dalla costituzione di un comitato ristretto, esperienza già fatta nei mesi scorsi senza successo). Auspica una soluzione in tempi certi e rapidi e ritiene non impossibile l'adozione di una soluzione condivisa dalla Commissione. Non è implausibile il rispetto dei tempi mantenendo la sede referente, come luogo più appropriato per il varo di una disciplina a regime sulla magistratura onoraria: ovviamente la presenza proficua del rappresentante del Governo potrà utilmente contribuire al successo del tentativo, che dovrebbe essere esperito entro un arco di tempo limitato.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) indica in dieci giorni la tempistica più idonea per il tentativo prefigurato dal Presidente e, stante il venir meno dell'appartenenza alla Commissione di una relatrice, comunica alla Presidenza la disponibilità della senatrice Piarulli per sostituirla.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della disponibilità testé espressa e ricorda che, per l'altra relatrice (la senatrice Valente), risulta depositata una sostituzione per l'intero corso dei provvedimenti in titolo: pertanto, in assenza di comunicazioni diverse da parte del Gruppo di appartenenza, i relatori saranno Valente, Urraro e Piarulli.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) conferma che la senatrice Valente resta interessata a seguire i provvedimenti in titolo.

Dopo che la sottosegretaria MACINA ha riconfermato la piena disponibilità del Governo a collaborare con i relatori, la Commissione conviene a maggioranza (con il voto contrario del senatore [BALBONI](#) (*FdI*) e l'astensione del senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*)) di dare mandato ai relatori a redigere una nuova proposta che possa essere sottoposta alla Commissione, entro dieci giorni, per l'assunzione a testo base. Resta inteso che - nella nuova fase aperta, nella sede referente, dalla norma approvata in sessione di bilancio - i Gruppi valuteranno quali degli emendamenti già proposti mantengano attualità, riferendoli all'eventuale nuovo testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La sottosegretaria MACINA evidenzia che la normativa ECRIS-TCN e il criterio di delega per la

riforma del processo penale afferiscono ad ambiti profondamente eterogenei: la prima riguarda lo scambio, tra gli Stati membri, delle informazioni e dei dati sulle condanne (definitive, ovviamente) contenuti nei rispettivi casellari giudiziari, la gestione dei cui dati - oggetto di trasmissione - avviene nel rigoroso rispetto di ogni cautela prevista dalle norme sulla *privacy*; il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 25, della legge 4 ottobre 2021, n. 237, garantisce al cittadino - nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere - il diritto alla "deindicizzazione" delle eventuali informazioni, concernenti il suo pregresso coinvolgimento nel procedimento penale in qualità di indagato o, rispettivamente, di imputato.

Il relatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara soddisfatto della precisazione richiesta e propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, risulta approvata, con le dichiarate astensioni dei senatori [BALBONI](#) (*FdI*), [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*) e [CRUCIOLI](#) (*Misto*).

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 758, 1948, 2139, 2322 E 2369 IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sulla geografia giudiziaria sono stati proposti cinque disegni di legge che, fino ad oggi, sono stati esaminati separatamente ed il cui termine per emendamenti è decorso. Mentre per due di essi non sono stati proposti emendamenti, se ne registrano: n. 7 per il disegno di legge 1948; n. 5 per il disegno di legge n. 2139; n. 100 per il disegno di legge n. 2322. La 5ª Commissione non si è ancora pronunciata su nessuno di essi.

Invita poi i Gruppi a valutare la possibilità di una congiunzione di tutti i disegni di legge sulla geografia giudiziaria, ai fini di istituire un Comitato ristretto; esso avrebbe il compito di redigere un testo unificato, volto a decidere: se ed in quali realtà territoriali innovare l'attuale geografia giudiziaria; la procedura in base alla quale gli enti locali possano farsi carico delle relative spese o di parte di esse.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) è contraria all'unificazione dell'*iter*, stante la peculiare natura del disegno di legge n. 2139, della cui relazione è onerata. Si tratta infatti di un testo che delega alla revisione dei criteri adottati all'epoca del Governo Monti, in un nuovo contesto che richiede una maggiore prossimità nell'erogazione del servizio giustizia: ciò sia in ragione delle esigenze logistiche, sia per fronteggiare la criticità della situazione in cui versano alcuni territori privi di un presidio di legalità.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*) rievoca il trauma sperimentato nella scorsa legislatura, quando fallì il tentativo di revisione della geografia giudiziaria per adeguarla al dato demografico. I Gruppi erano unanimi nel combattere il furore ideologico con cui la *spending review* aveva cancellato il 47 per cento delle sedi giudiziarie; eppure, la proposta non ebbe seguito, probabilmente perché il metodo prescelto - quello della delega - è destinato a tradire le buone intenzioni del Parlamento. Ispiratori della revisione degli uffici giudiziari - all'epoca del governo Monti - furono gli interessi corporativi di alcuni magistrati che, in realtà, penalizzarono le sedi periferiche di modo da poter vedersi assegnate, come sedi di lavoro, città di medie o grandi dimensioni ben collegate e con tutti i servizi essenziali. Auspica pertanto che questa nuova riforma della geografia giudiziaria venga realizzata con l'opportuna vigilanza delle forze politiche: se invece verrà delegata agli uffici ministeriali, sarà destinata - come la precedente - al fallimento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) rievoca anche lui il tentativo della scorsa legislatura, ispirato al criterio dosimetrico offerto dagli studi francesi, secondo cui una forchetta tra 60 e 80 magistrati è la

soglia ideale di efficienza per un ufficio giudiziario. Eppure, dalla scure della riforma della geografia giudiziaria è derivato in Italia un sistema totalmente irragionevole e disfunzionale, che ha prodotto l'abbandono del presidio di legalità rappresentato dai tribunali di alcuni territori finiti poi in balia delle infiltrazioni mafiose. Dopo il fallimento del tentativo della scorsa legislatura, sono rimasti inalterati gli abnormi effetti della revisione della geografia giudiziaria di quel decennio: ad esempio Sala Consilina è passata sotto il circondario di Corte d'appello di Potenza, Vigevano è stata soppressa come sede giudiziaria, Rossano Calabro resta senza un presidio di legalità importante e Chiavari vede un edificio, già completato e latitante rispetto al carcere, del tutto inutilizzato. Occorrerebbe invece una verifica non solo degli scostamenti demografici, ma anche delle ripercussioni della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sull'efficienza della giustizia italiana: insiste affinché il Governo fornisca dati statistici che consentano di valutare l'impatto - che la precedente riforma della geografia giudiziaria può aver prodotto - sull'allungamento dei tempi e quindi sui disservizi al cittadino nella amministrazione della giustizia; scoprendo dove i processi sono diventati più lenti, si potrebbe individuare meglio dove offrire una soluzione, diversa dalla mera soppressione dell'ufficio giudiziario.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) apprezza la valenza conoscitiva della verifica testé richiesta, ma ricorda che almeno quattro disegni di legge tendono ad una puntuale riapertura di uffici giudiziari: rispetto a questo tipo di proposta, il disegno di legge invocato dalla relatrice D'Angelo segue un diverso schema di riorganizzazione non meno interessante. In ogni caso, auspica che si giunga alla approvazione di un testo condiviso, con criteri che consentano di riorganizzare con maggiore logicità e ragionevolezza le sedi giudiziarie.

Il presidente [OSTELLARI](#) prende atto che per il momento non vi è il consenso unanime per una congiunzione dei disegni di legge, pur rimanendo scettico sullo strumento della delega: ciò sia per gli argomenti espressi dal senatore Giarrusso, sia perché essa osterebbe ad un passaggio alla sede deliberante. Quanto all'onore di firma, il testo unificato non lo pregiudica, ma anzi consente l'inserzione di proposte innovative come quella avanzata dal Consiglio regionale abruzzese.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
281ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 18,10.

SUI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Il **PRESIDENTE** avvia un rapido giro di consultazioni tra i capigruppo della Commissione in merito alla sorte dei testi sulla geografia giudiziaria, sui quali si è in attesa dei pareri della Commissione Bilancio.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) insiste affinché l'esame di questi disegni di legge proceda separatamente e che il disegno di legge n. 2139 sia celermente esaminato.

Il senatore **CUCCA** (IV-PSI) invece si dice favorevole ad un'eventuale riunione, ai fini di un comitato ristretto, ritenendo opportuna una valutazione d'insieme che prescindendo dalle peculiarità dei singoli territori (pur ricordando quelle del territorio sardo).

Il senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC) propone la creazione di un comitato ristretto, cui aderiscano non solo i gruppi della maggioranza ma anche quelli dell'opposizione, con il compito di individuare le criticità dell'attuale sistema e procedere ad una proposta di correzione, da portare all'attenzione della commissione entro il mese di maggio.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) condivide la concretezza delle proposte dei senatori Cucca e Caliendo e ricorda, tuttavia, che i tempi per portare a termine un lavoro sulla geografia giudiziaria sono ristretti dall'approssimarsi della fine della legislatura; chiede chiarimenti al Governo per cogliere eventuali intendimenti dell'Esecutivo in merito a tale questione.

Il senatore **MIRABELLI** (PD) auspica che si adotti una soluzione di concretezza, anche in considerazione dei molti disegni di legge all'esame della Commissione: basterebbe esaminare un disegno di legge che, come il n. 2139, affrontasse le questioni di principio meritevoli di approfondimento, al di là delle peculiarità territoriali.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ricorda come il territorio di Foggia sia oggetto di una vera e propria emergenza mafiosa, auspicando pertanto un intervento legislativo che possa concretamente portare serenità ad un territorio ormai dilaniato dal crimine, come denunciato anche dalla Procura antimafia; pertanto richiede che venga data continuità all'esame del suo disegno di legge n. 758 e si dice contrario alla attivazione di un comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle posizioni non unanimi emerse all'esito del dibattito sulla proposta del comitato ristretto unificato, rinvia la questione della calendarizzazione dei disegni di legge in questione alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, in sede di programmazione dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) annuncia che il deposito della sua proposta di parere avverrà dopo un approfondimento, che richiede il decorso di un intervallo temporale superiore alla settimana in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenza del senatore Balboni che aveva chiesto di presenziare alla trattazione dei provvedimenti in titolo, rinvia il seguito dell'esame congiunto (sospeso nella seduta del 29 marzo) alla seduta di domani.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede di anticipare la trattazione relativa al parere sul Documento di economico e finanziario, della cui relazione è stato investito.

Il [PRESIDENTE](#) replica che, pur trattandosi di sede consultiva all'ordine del giorno della settimana senza distinzione di data, essa figurava nella seduta di domani nel riparto interno delle trattazioni dei provvedimenti. Per lo stesso motivo sopra riferito, in ordine all'assenza del senatore Balboni, giudica sconsigliabile attivare la procedura del *nemine contradicente* ed invita il Relatore sul DEF ad attestarsi sulla data di domani comunicata ai Gruppi.

Recede il senatore [MIRABELLI](#) (PD), a condizione che si possa inviare ai Commissari preventivamente la relativa relazione, in modo di avvantaggiarsi sul lavoro da svolgere.

Consente il [PRESIDENTE](#), che poi ipotizza che, nella prossima settimana, la ripresa dei lavori abbia luogo sin dal pomeriggio di martedì 19 aprile, considerato il calendario dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per il giorno successivo.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto) lamenta il ritardo in virtù del quale, in sede di programmazione dei lavori, non si prevede l'elezione del nuovo vice Presidente.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede notizie sulla calendarizzazione del disegno di legge n. 2331, a sua firma e deferito alle Commissioni riunite seconda e terza.

Il [PRESIDENTE](#) lo rassicura sul fatto che i contatti con la Commissione esteri sono in corso e ne contemplano la messa all'ordine del giorno sin dalla prossima settimana.

La seduta termina alle 18,35.

1.3.2.1.34. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
282^a Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che, per la materia di competenza, si segnala anzitutto per i dati contabili in esso contenuti. Complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2021 si attesta sui 5,1 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell'anno precedente (circa 5 miliardi di euro). Nell'anno è stata svolta l'attività di elaborazione dei dati di previsione di spesa dei Ministeri raccolti, finalizzata all'individuazione di nuove categorie merceologiche da affrontare con iniziative del Programma e alla quantificazione dei reali fabbisogni in termini di beni e servizi per il corretto dimensionamento delle iniziative. I Ministeri a più alta spesa affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista si confermano il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri.

Nelle tabelle di dettaglio di analisi economica dei pagamenti effettuati del triennio 2019 - 2021, il settore Giustizia registra, nel triennio scorso, in redditi da lavoro dipendente una spesa di 5.590 milioni nel 2019, di 5.522 nel 2020 e di 5.781 nel 2021 (tabella V.6-10). La spesa per consumi intermedi passa poi da 1.949 milioni nel 2019 a 1.849 milioni nel 2020 a 1.876 milioni nel 2021 (tabella V.6-11); la spesa per IRAP è di 355 milioni nel 2019, di 352 milioni nel 2020 e di 362 milioni nel 2021.

Ancor più interessante è la tavola II.4 sugli effetti sul PIL reale delle riforme in istruzione e ricerca, mercato del lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza e appalti (scostamenti percentuali rispetto allo scenario base): le Riforme della Giustizia comporteranno un incremento di 0,4 punti percentuali del PIL nel 2026, di 0,6 nel 2030 e di 0,7 nel lungo periodo. In linea con l'evidenza raccolta da diversi studi empirici, l'ipotesi di fondo è che la maggiore efficienza del sistema giudiziario possa rendere i mercati maggiormente contendibili, ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del

capitale, migliorare le condizioni di finanziamento per famiglie e imprese e stimolare maggiori investimenti, interni e dall'estero. Sulla base di un recente studio della Banca d'Italia, basato su microdati italiani a livello di impresa e circoscrizione giudiziaria, gli effetti di una riforma della giustizia possono essere sinteticamente colti dalla relazione che intercorre tra la durata dei processi civili e la produttività del sistema economico. In particolare, lo studio mostra come una riduzione nella durata dei processi pari all'1 per cento sia associata ad un miglioramento della produttività totale dei fattori (TFP) pari allo 0,03 per cento. Alla luce della tempistica delineata nel PNRR, per questa simulazione si ipotizza che gli obiettivi di riduzione della durata dei processi civili e penali vengano raggiunti gradualmente in cinque anni a partire dal 2022. In via prudenziale, e tenendo conto di possibili effetti non lineari dovuti alla riduzione nella durata dei procedimenti già registrata prima del PNRR, si assume un aumento della produttività dimezzato rispetto quanto individuato nello studio citato in precedenza. Si rammenta che tale risultato è basato su ipotesi conservative, e che l'impatto sul PIL potrebbe arrivare a 1,4 p.p. nel lungo periodo utilizzando un'ipotesi più ottimistica.

Nella sez. III del programma nazionale di riforma si segnala l'obiettivo 16 - *Promuovere società pacifiche e inclusive; accesso alla giustizia per tutti*. L'obiettivo 16 intende promuovere società pacifiche e inclusive basate sull'accesso universale alla giustizia e sulla creazione di istituzioni trasparenti, efficaci e responsabili. Se da un lato l'Italia ha compiuto progressi significativi per garantire la sicurezza personale, dall'altro è chiamata a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e ad accrescere la fiducia nelle istituzioni. Per il 2020, l'Istat attesta una riduzione in termini assoluti del numero dei detenuti in attesa di giudizio - nonostante l'aumento della loro incidenza sul totale dei detenuti - e una lieve diminuzione della lunghezza dei procedimenti civili nei tribunali ordinari (da 421 a 419 giorni), decisamente meno marcata rispetto alla riduzione registrata nel periodo 2012-2019 e pari a 61 giorni. Tuttavia, la performance della giustizia italiana è ancora fortemente condizionata dall'eccessiva lunghezza dei procedimenti e dall'elevato arretrato. Nella piena consapevolezza di questi limiti, nel PNRR il Governo si è impegnato a realizzare un ambizioso programma di riforme che coinvolgerà il sistema giudiziario in tutto l'arco temporale di validità del Piano.

Invero, le misure previste dal PNRR nell'ambito della giustizia hanno tra i loro obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali (rispettivamente del 40 e del 25 per cento), nonché il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Ecco perché si preventiva un aumento del livello del PIL nel lungo periodo di 0,7 punti percentuali rispetto allo scenario di base, che finora ha visto invece la giustizia italiana confrontarsi con problemi strutturali: essi hanno rallentato il buon funzionamento del sistema, determinando una carenza di fiducia da parte dei cittadini, degli operatori economici e degli investitori internazionali. Nell'ultimo anno, grazie all'impulso fornito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il processo di riforma della giustizia ha trovato uno slancio particolare nell'ambizione di contribuire in modo decisivo al rilancio del Paese. L'obiettivo è risolvere i due principali problemi del sistema giudiziario: l'eccessiva lunghezza dei procedimenti e l'elevato arretrato di casi. Secondo i dati pubblicati nell'edizione 2021 dello *Justice Scoreboard*, l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il *disposition time* più elevato soprattutto per quanto riguarda il terzo grado di giudizio, dove il tempo medio stimato per risolvere i contenziosi civili e commerciali raggiunge i 1302 giorni. Inoltre, il numero di procedimenti pendenti nel III trimestre del 2021 si è attestato a 1,5 milioni di casi nel settore penale (seppur in diminuzione del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e intorno a 3 milioni di casi nel civile, in calo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tenendo conto della domanda di giustizia dei cittadini, ma anche delle indicazioni espresse dalla Commissione europea nello *Staff Working Document* (SWD) che accompagna la decisione del Consiglio sul PNRR e nelle *Country-Specific Recommendations* (CSRs) del 2019 e del 2020, il Governo si è prefisso l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026. La riduzione dei tempi dei processi costituisce pertanto l'obiettivo fondamentale delle misure in materia di giustizia comprese nel PNRR, che ha destinato circa tre miliardi agli interventi nel settore. L'obiettivo

è quello di arrivare a un modello di efficienza e competitività di cui possa beneficiare l'intero sistema economico, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso. Le risorse saranno destinate innanzitutto al rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo, ma anche alla trasformazione digitale del sistema giudiziario e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

La strategia del Governo in materia di giustizia è orientata, a livello organizzativo, a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario e alla semplificazione: nel 2021 è stato valorizzato l'ufficio del processo quale vero e proprio staff di supporto al magistrato ed alla giurisdizione. Nel 2021 è entrata in vigore la legislazione che autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere nuovo personale da impiegare nell'Ufficio del processo, uno strumento dalle grandi potenzialità in termini di abbattimento della durata dei processi e che è già in fase operativa avanzata. Inoltre, entro il mese di giugno è previsto il reclutamento di profili tecnico amministrativi per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa degli uffici giudiziari e per dotare i tribunali delle competenze tecniche necessarie ad affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. Il Governo intende inoltre mettere in campo numerosi strumenti per incentivare la digitalizzazione del sistema giudiziario: tra gli impegni per i prossimi anni rientrano il completamento del processo civile e penale telematico, oltre ad alcuni grandi interventi stabiliti nel PNRR e relativi alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari degli ultimi 10 anni e allo sviluppo di un *data lake* che consenta di accedere a una grande mole di dati per la ricostruzione della giurisprudenza, oltre che per finalità statistiche.

Il secondo obiettivo prevede di mettere in rete le esperienze virtuose del settore per fare in modo che contribuiscano al miglioramento del funzionamento dell'intero sistema. Il terzo aspetto riguarda la formazione, soprattutto dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, che dovrà essere focalizzata sugli aspetti organizzativi e gestionali. Dal lato delle riforme normative, come previsto dal PNRR, nel 2021 il Governo ha approvato la legge delega di riforma del processo civile, quella di riforma del processo penale e il decreto-legge di riforma dell'insolvenza.

La legge delega sulla giustizia civile si basa, da un lato, sulla valorizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per dare spazio a forme preventive e consensuali di soluzione delle controversie ed abbattere il carico di lavoro dei tribunali e dall'altro, sulla razionalizzazione del processo per concentrare le attività processuali nella prima udienza. Tra le disposizioni più rilevanti rientrano la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la disciplina dell'appello - per scoraggiare impugnazioni pretestuose e semplificare le procedure - il rafforzamento dell'utilizzo di modalità telematiche per il deposito di atti e documenti e per le notifiche e una revisione del diritto di famiglia e dei minori. È stato inoltre introdotto il ricorso pregiudiziale in Cassazione, che avrà un effetto deflattivo del contenzioso.

La legge delega di riforma della giustizia penale mira innanzitutto a sbloccare quelle fasi del processo - dalle indagini preliminari al giudizio in Cassazione - che possono determinare una stasi, anche incentivando il ricorso ai riti alternativi. Si fissano i principi per la revisione del sistema sanzionatorio con finalità deflative, viene confermata la riforma della prescrizione e si introducono correttivi a garanzia dell'imputato attraverso il nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini. Inoltre, il Governo è chiamato a intervenire anche sul tema della giustizia riparativa. Anche la riforma del processo penale ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza del giudizio riducendone la durata e rafforzando il ricorso alle tecnologie digitali. In relazione a questo ultimo aspetto, diverse disposizioni incentivano l'uso di questi strumenti, come quelle che invitano il Governo a dare attuazione al principio di obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali per il deposito di atti e documenti, per la conservazione degli atti processuali e per le comunicazioni e notificazioni.

Le riforme della giustizia civile e penale definite nelle leggi delega vedranno la luce nel 2022 con l'adozione di decreti attuativi ai quali il Governo sta già lavorando. Questi interventi prevedono un'attuazione progressiva e ulteriori strumenti attuativi verranno realizzati anche nel 2023.

Gli interventi in materia di insolvenza rispondono all'esigenza di incentivare l'emersione tempestiva delle crisi per garantire la continuità di impresa e salvaguardare i livelli di occupazione. Le misure previste nel PNRR e già adottate nel 2021 riguardano le modifiche al Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza che entrerà in vigore nei tempi previsti per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/102322, sul quale il Governo è intervenuto per rendere immediatamente operative alcune disposizioni come lo strumento della composizione negoziata.

Anche la riforma della giustizia tributaria costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare le scadenze concordate con la Commissione (il 2022), si ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché ricorrere alla legge delega (che pure rimane indicata, nella sez. I del programma di stabilità, tra i collegati alla decisione di bilancio: § I.6). Anche in questo settore, infatti l'Italia sconta un elevato arretrato - con un numero di controversie pendenti che alla fine del 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e i tempi medi del processo sono molto lunghi e in ulteriore aumento, sia nelle Commissioni Tributarie Regionali (+ 16,3 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente) sia in quelle Provinciali (+ 3,8 per cento). Questi dati impongono un intervento organico volto a rendere il sistema più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei ricorsi alla Corte di Cassazione.

In un'ottica di più lungo periodo rientrano invece le opere di edilizia per l'efficientamento degli uffici giudiziari con la previsione di numerosi interventi da realizzare entro il 2026. A tal riguardo sono state sottoscritte le prime cinque Convenzioni tra Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio, quest'ultima con il ruolo di amministrazione attuatrice, con l'obiettivo di realizzare le cosiddette 'Cittadelle della Giustizia'.

Riassumendo, le misure previste dal PNRR in tema di giustizia si pongono come obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali ed il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Le tre principali linee di intervento della riforma mirano a completare il progetto dell'Ufficio del processo, a rafforzare la capacità amministrativa mediante investimenti sul capitale umano ed a potenziare le infrastrutture digitali. Parte della riforma è stata già implementata nel 2021, con una serie di interventi legislativi quadro. La riforma della giustizia definisce alcuni obiettivi quantitativi prioritari in termini di riduzione della durata dei processi civili e penali, rispettivamente del 40 e 25 per cento entro il 2026 rispetto a quanto osservato nel 2019 (*benchmark*). Un ulteriore obiettivo quantitativo della riforma è la riduzione del 90 per cento dei processi civili pendenti (sia di primo che di secondo grado) e del 70 per cento per i processi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato). Tra le riforme che il Governo sta realizzando nel campo della giustizia al di fuori del raggio di azione del PNRR, infine, rientra il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, già incardinato nell'ambito dei lavori parlamentari, che contribuirà a migliorare l'efficienza della giustizia e la gestione delle risorse umane, oltre che a rafforzare l'autonomia della magistratura anche attraverso la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. La Legge di Bilancio ha inoltre previsto nuove risorse per attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina economica della magistratura onoraria, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, e destinate a coprire anche i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole; tuttavia non condivide i dati statistici riportati nella relazione in merito al fatto che i ritardi nell'amministrazione della giustizia avrebbero un'incidenza negativa sul prodotto interno lordo: suffraga la sua affermazione facendo riferimento al fatto che le recenti riforme sul processo tributario, pur avendo ridotto l'arretrato del contenzioso, non hanno avuto alcuna incidenza favorevole in termini di prodotto interno lordo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) replica, in merito all'osservazione del senatore Caliendo, dando atto che la giustizia tributaria versa in una condizione diversa dalla ricognizione statistica che, invero, il DEF effettua in ordine ai tempi della giustizia civile.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), in dichiarazione di voto contrario, condivide l'opinione del senatore Caliendo e ritiene non realistici i dati riportati nel documento economico finanziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), annunciando il proprio voto contrario, si sofferma ancora una volta sulle criticità e le perplessità sollevate dalle recenti riforme del settore giustizia.

Previa verifica del prescritto numero legale la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) propone l'allegato schema di parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13, che modificano la presunzione di dipendenza: ciò prefigura una sorta di presunzione di colpevolezza, ponendo sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa. Sugli emendamenti 4.17, 6.106, 10.0.3, 11.7, 12.1, 14.0.1, 20.1, 20.2 e 20.3, lo schema esprime parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero legale lo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza, con l'astensione del senatore Balboni e Cruciolì.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2530\)](#) *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica*

[\(1564\)](#) *Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere*

[\(1770\)](#) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*

[\(1885\)](#) *NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*

[\(1868\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*

[\(2377\)](#) *Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1770 e 1868, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377 e rinvio)

I relatori, senatori Julia [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*), illustrano il disegno di legge n. 2530, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Esso si compone di 13 articoli e mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne. Nel merito il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive; le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito (articolo 1). Il testo governativo poi prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva

dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (articolo 2).

Il disegno di legge altresì: interviene in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva (articolo 3); interviene sul Codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica (articolo 4); amplia il catalogo di reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta (articolo 5); introduce un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e *stalking* (articolo 6); interviene sulla disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero (articolo 7); introduce l'obbligo di arresto in flagranza dell'indagato in caso di violazione degli ordini di protezione adottati in sede civile (articolo 8); prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione e al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa (articolo 9); introduce la possibilità di corrispondere una provvisoria a titolo di ristoro "anticipato", alla vittima o, in caso di morte, agli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno (articolo 10).

Il testo poi stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica, in caso di pericolo di reiterazione della condotta in relazione a taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, a particolare tutela della vittima (articolo 11); si prevede anche la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 12).

I relatori, conformemente al deliberato dell'Ufficio di Presidenza integrato, propongono la congiunzione con i disegni di legge già all'ordine del giorno sugli uomini maltrattanti, nonché con i disegni di legge nn. 1564, 1885 e 2377, aventi medesimo oggetto.

In particolare, l'atto Senato n. 1564 (Valente e altri) consta di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo che si possa procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 2 prevede che anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi che consentono il fermo dell'indiziato (articolo 384 del codice di procedura penale) il PM disponga, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti e di *stalking*, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Si tratta di una previsione che

in larga parte ricalca quanto previsto dall'articolo 6 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 3 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescriva le modalità di controllo mediante braccialetto elettronico (*ex* articolo 275-*bis* del codice di procedura penale). Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'articolo 4 dispone che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (*maltrattamenti contro familiari e conviventi*), 387-*bis*, 609-*bis* (*violenza sessuale*), 609-*quater* (*atti sessuali con minorenne*), 609-*quinquies* (*corruzione di minorenne*), 609-*octies* (*violenza sessuale di gruppo*) e 612-*bis* (*atti persecutori*) del codice penale, il PM, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione. Con riguardo alle misure di vigilanza dinamica che possono essere adottate dal prefetto si rinvia alle schede relative agli articoli 9 e 11 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 disciplina infine l'entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge n. 1885 (Nencini e altri), "Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", all'articolo 1 esso introduce un nuovo comma all'articolo 572 del codice penale. Tale comma aggiuntivo prevede la sospensione temporanea della potestà genitoriale per il soggetto indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di violenza assistita nei confronti di minorenne. Tale sospensione dura dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Si prevede la trasmissione degli atti del procedimento al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 2 prevede il gratuito patrocinio per le vittime di lesioni in ambito familiare e domestico. A tal fine esso propone l'inserimento del reato di lesione personale (articolo 582 del codice penale), ove commesso in ambito domestico e familiare, nell'elenco dei delitti di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002). Il citato comma 4-*ter* stabilisce che la persona vittima dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, fissati dal medesimo testo unico.

L'articolo 3 propone novelle all'articolo 165, quinto comma, del codice penale. Esso prevede, in caso di condanna per determinati delitti (tra i quali figurano talune fattispecie riconducibili alla violenza domestica e di genere), che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per tali reati. Con le novelle in esame, si stabilisce che la sospensione condizionale sia subordinata non solo alla partecipazione al percorso di recupero, ma anche alla valutazione dell'esito di tale partecipazione da parte del giudice dell'esecuzione. Di tale esito, prosegue il testo come novellato, riferisce al giudice dell'esecuzione l'ente o l'associazione che ha gestito percorso di recupero.

L'articolo 4 dispone in ordine alla partecipazione della persona offesa nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva in relazione ai reati di violenza alla persona. A tal fine, esso propone novelle all'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale. Tale articolo 309 stabilisce, al primo comma, che l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento. Tale facoltà non è prevista per le ordinanze emesse a seguito di appello del pubblico ministero. Il tribunale territorialmente competente, in composizione collegiale, decide su tale richiesta (settimo comma). Ai sensi dell'ottavo comma, il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio e l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Secondo la novella in esame, relativamente, come detto, ai reati di violenza alla persona, tale avviso è notificato, entro i medesimi termini personali, alla persona offesa e al difensore, ove nominato. Conseguentemente, la facoltà di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza,

riconosciuta al difensore dell'imputato, viene estesa al difensore della persona offesa, ove nominato. L'articolo 5 propone l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* nella legge n. 69 del 2019. Tale disposizione aggiuntiva reca disciplina concernente corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che intervengono nei trattamenti penitenziari delle persone condannate per i medesimi reati. La disposizione prevede che il Ministero della giustizia attivi tali corsi di formazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni. Si prevede che la formazione sia obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni interessate. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, la definizione di contenuti dei corsi, al fine di assicurarne l'omogeneità. Riguardo all'individuazione delle fattispecie di reato, la disposizione in esame fa riferimento agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 69 del 2019: si tratta dei reati di cui ai agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale.

Infine, l'atto Senato n. 2377 (Casolati), "Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi", proponendo una modifica all'articolo 9 della legge n. 69 del 2019, reca una novella all'articolo 572 del codice penale. Vi si prevede che nei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ivi disciplinati, sia consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si prevede altresì l'arresto in flagranza in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 387-*bis* del codice penale). Nei casi qui menzionati, qualora non si possa procedere all'arresto immediato per motivi legati alla salvaguardia della persona offesa, si considera in stato di flagranza la persona che risulti autore del fatto, sulla base di indizi di colpevolezza concludenti, dai quali il fatto emerge in maniera inequivocabile. In tali casi, l'arresto deve comunque essere eseguito entro 48 ore dalla commissione del reato. La novella mira, quindi, ad introdurre l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i delitti di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-*bis* e 572 del codice penale.

Il [PRESIDENTE](#), udite le relazioni sui disegni di legge n. 2530, 1564, 1885 e 2377, non facendosi osservazioni e in conformità ai deliberati dell'Ufficio di Presidenza integrato, ne dispone la congiunzione tra di loro e con i disegni di legge n. 1770 e 1868. Ricorda lo stato dell'iter di questi due ultimi disegni di legge, già iniziati con la relazione del senatore Cucca: il 25 febbraio scorso decorse il termine per l'indicazione dei soggetti da audire e furono indicati 19 nomi.

Sottopone quindi alla Commissione la valutazione in ordine all'opportunità di riaprire questo termine, in riferimento a tutti gli altri disegni di legge testé congiunti, fissando come data per la presentazione delle proposte da parte dei Gruppi il prossimo giovedì 21 aprile alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Pepe, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Dal Mas, Caliendo, Modena e altri, che reca modifiche al

codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 428 c.p.p., la quale prevede che contro la sentenza di non luogo a procedere possa proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, quest'ultimo esclusivamente nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, 2° comma, ovvero nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. L'articolo 2, modificando il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale (che disciplina i casi di appello), sopprime la possibilità per il PM di appellare le sentenze di proscioglimento. L'articolo 3, infine, interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale disposizione che disciplina i casi di ricorso per cassazione attualmente prevede che il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Il disegno di legge integra l'articolo 606 c.p.p. con la previsione per la quale il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero nei casi di sentenza di proscioglimento in primo grado.

È opportuno segnalare come il disegno di legge intervenga - come del resto si sottolinea nella relazione di accompagnamento del provvedimento, alla quale si fa rinvio - sul regime dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri, una questione già interessata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nota anche come legge « Pecorella », la quale, nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l'emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Tale norma, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, in quanto, impedendo al pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello, tale norma si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Tuttavia, nella relazione stessa si osserva come a distanza di quindici anni da quella pronuncia si debba registrare una complessiva rilettura, anche in ragione di *input* europei - rilettura peraltro confermata anche nella relazione conclusiva della Commissione di studio per la riforma della giustizia penale, presieduta dal dottor Lattanzi - del quadro normativo e del ruolo del pubblico ministero in particolare, che impone di rivedere la stessa interpretazione del principio della parità delle armi, che ispirò all'epoca la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede al rappresentante del Governo se nella legge delega sul processo penale non vi sia una parte riservata anche alle impugnative e con quali criteri debba essere esercitata: se, quindi, l'argomento trattato nel disegno di legge in questione sia coerente con questi criteri.

Il SOTTOSEGRETARIO dichiara che vi è un capitolo della legge di delega che riguarda le impugnazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2419) [Deputato Giorgia MELONI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) [SANTILLO ed altri.](#) - *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio per lo svolgimento dei necessari

approfondimenti, anche con il Governo.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) chiede chiarimenti al relatore in merito ai tempi di conclusione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che i tempi di conclusione non dipendono soltanto dal relatore, ma dal fatto che attualmente mancano ancora i pareri della 5a Commissione su alcuni emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(2016) Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessario insistere con la 5a Commissione per l'ottenimento dei necessari pareri sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che è ancora in atto un confronto tra i relatori e, comunque, chiede un incontro con i rappresentanti del Governo prima di poter depositare un testo per l'esame della Commissione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita la chiusura dell'*iter* in tempi brevi ricordando che il 7 aprile scorso è stata pubblicata un'ulteriore sentenza in sede europea su rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo regionale competente, avente ad oggetto la disciplina economico giuridica dei magistrati onorari; con l'occasione sottolinea ancora una volta la necessità che si proceda al riconoscimento richiesto da soggetti che svolgono una funzione fondamentale, senza la quale il sistema giustizia italiano sarebbe già collassato da tempo.

Ricorda di aver manifestato nelle precedenti sedute perplessità sulle previsioni della tempistica eccessivamente ottimistica relativamente all'elaborazione del disegno di legge in oggetto; chiude l'intervento con l'auspicio che finalmente si giunga ad una soluzione che riconosca a tali servitori dello Stato uno status giuridico adeguato alle loro legittime aspettative.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome dei vari commissari che assentono, esprime l'auspicio che quanto prima la concertazione tra i relatori - e tra di essi ed il Governo - produca il nuovo testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) chiede chiarimenti in merito alla calendarizzazione della seduta relativa alla nomina del vicepresidente tuttora vacante, invitando se possibile a procedere oggi stesso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, a norma di Regolamento, è necessario un congruo preavviso per la convocazione della Commissione su un punto non previsto all'ordine del giorno.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si associano alla richiesta del senatore Crucoli.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tali richieste, preannuncia che a breve si procederà alla calendarizzazione della seduta necessaria all'assolvimento di tale adempimento, necessario anche per il celere completamento del vasto programma di audizioni pendente presso l'Ufficio di Presidenza integrato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede altresì che venga disposto nel più breve tempo possibile l'«incardinamento» del disegno di legge sulla modifica della disciplina dell'ergastolo ostativo, proveniente dalla Camera dei deputati.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rammenta che a tale disegno di legge n. 2574 andrà congiunto il disegno di legge n. 2465 a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che nella prima seduta della prossima settimana, da tenersi nel pomeriggio di martedì 19 aprile, si procederà all'elezione del nuovo vice Presidente ed alla trattazione dei disegni di legge testé citati.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13 che adeguano la previsione sulla dipendenza alla presunzione costituzionale di non colpevolezza, evitando di porre sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa.
Sui restanti emendamenti esaminati, esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente di aver predisposto una proposta di nuovo testo unificato e di rimanere in attesa di una risposta della sottosegretaria Macina.

Il sottosegretario SISTO si impegna a sollecitare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) *Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato

dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la discussione generale è ancora aperta e chiede ai commissari di prenotarsi per eventuali interventi da svolgere martedì: dai Gruppi raccoglie l'indicazione dei senatori Pillon, Giarrusso, Balboni, Dal Mas e Caliendo come primi iscritti a parlare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il **PRESIDENTE**, anche a nome della Relatrice, richiede se il Governo conferma la concessione di una proroga al 6 maggio per l'espressione del parere parlamentare.

Il sottosegretario SISTO conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 170 E CONNESSI (COGNOMI DEI FIGLI) E DEI DISEGNI DI LEGGE N. 922 E CONNESSI (ORIGINI BIOLOGICHE)

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi ieri, martedì 26 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 170 e connessi (cognome dei figli) e dei disegni di legge n. 922 e connessi (origini biologiche), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) auspica che per le prossime audizioni si possano contenere i tempi di

svolgimento ed eventualmente, quando il soggetto designato si limita alla mera lettura di un testo, sostituire le audizioni con la consegna di un contributo scritto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono in corso delle trattative con i rappresentanti del Governo alla ricerca di una più proficua intesa e ritiene che, la prossima settimana, il provvedimento possa essere oggetto di discussione in Commissione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) osserva che non c'è stato ancora un confronto all'interno della maggioranza su tale testo e dubita, pertanto, che si possa chiudere la trattazione nella prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che comunque i provvedimenti resteranno all'ordine del giorno anche nella prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che la seduta di domani non avrà più luogo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) deposita lo schema di parere pubblicato in allegato sull'atto del governo relativo al codice della crisi d'impresa.

La sottosegretaria MACINA fa presente l'esigenza di attendere il parere del Consiglio di Stato, prima di completare l'*iter* parlamentare: pertanto invita a non chiudere l'esame, garantendo - per parte del Governo - che il decreto legislativo non sarà emanato prima del 17 maggio prossimo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'esigenza manifestata dalla Sottosegretaria, propone il rinvio della trattazione al 17 maggio prossimo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto dell'accoglimento da parte della Corte costituzionale dell'istanza finalizzata ad ottenere un rinvio della trattazione dell'udienza di stamattina, che sarà riconvocata per l'8 novembre prossimo; comunica poi che sono pervenuti, dai tribunali di sorveglianza indicati dai Gruppi, documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione, così come quelli che perverranno in futuro.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo in discussione generale, esprime perplessità sul testo approvato alla Camera dei deputati; in particolare ne critica l'ispirazione "giustizialista", comprovata dalla problematica applicazione rispetto ai reati contro pubblica amministrazione (che sono stati accomunati dalla legge del 2019 ai delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso). Occorre perciò trovare una soluzione ragionevole per il sistema dei reati contro pubblica amministrazione, rispetto ai quali non è possibile ipotizzare una forma di dissociazione o di decontestualizzazione, trattandosi prevalentemente di reati monosoggettivi che operano in un contesto diverso da quello mafioso o terroristico. Si sofferma poi sulla previsione che rinvia il giudizio, sull'accessibilità dei benefici penitenziari, al parere del pubblico ministero che ha istruito il processo.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*) ritiene che, in realtà, la sentenza della Corte costituzionale non abbia tenuto in debito conto la realtà mafiosa e la sua pericolosità; riferendosi alla realtà della sua città di provenienza ricorda, a titolo esemplificativo, come il predominio pluridecennale di alcune famiglie - espressione del potere mafioso - non sia stato scalfito neanche da misure penitenziarie rigide come l'ergastolo, non sempre idoneo a recidere i collegamenti con le cosche di appartenenza. Pertanto auspica l'assunzione di necessarie cautele volte a bilanciare un sistema che, altrimenti, finirebbe con il vanificare i risultati raggiunti negli anni nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Si rammarica per il fatto che il disegno di legge non preveda il necessario potenziamento di uomini, mezzi e strutture che debbono affiancare i magistrati che operano nei tribunali di sorveglianza: costoro saranno gravati dall'ulteriore indagine finalizzata ad accertare l'assenza attuale di collegamenti con l'organizzazione di provenienza. Il sistema disegnato dalla proposta normativa è eccessivamente garantista nei confronti di soggetti, già condannati all'ergastolo con sentenza passata in giudicato, per i quali la presunzione di innocenza è già venuta meno. Auspica pertanto che vi sia un potenziamento delle strutture per consentire agli organi competenti di esprimere il richiesto parere attraverso una valutazione ed un'istruttoria accurata; un approfondimento istruttorio, ai fini del rilascio del parere, sarebbe doveroso sia nel caso in cui questo possa essere ostativo al beneficio penitenziario, sia nel caso in cui esso possa invece consentire la concessione.

Invita a far tesoro del tempo concesso dalla Corte costituzionale e auspica che il governo possa trovare, nei fondi destinati alla giustizia, la copertura finanziaria necessaria per rinforzare gli organici dei tribunali di sorveglianza; auspica quindi l'adozione dei necessari miglioramenti al testo, soprattutto attraverso il potenziamento della copertura finanziaria, ritenendo che il sistema non possa funzionare ad invarianza di risorse umane e strutturali. Condivide la proposta del senatore Grasso di distinguere all'interno dell'elencazione normativa le varie categorie di reati, separando quindi i reati di criminalità organizzata di tipo mafioso dagli altri.

In replica agli intervenuti in discussione generale, il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) auspica che le questioni sollevate vengano discusse in sede di presentazione degli emendamenti ed anzi, al fine di accelerare la trattazione, chiede fin da subito la fissazione di un termine per gli emendamenti; ritiene tuttavia che, al di là delle critiche espresse dai colleghi, il disegno di legge possa rappresentare un ottimo punto di partenza. Infatti, nel corso della discussione alla Camera dei deputati si è cercato di conciliare posizioni originariamente molto lontane; il sistema ipotizzato dal disegno di legge garantisce già apposite verifiche di congruità volte ad accertare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ricorda che i pareri previsti dalle competenti autorità sono infatti obbligatori e non meramente facoltativi; ritiene che la tempistica concessa agli organi deputati a rendere i pareri sia congrua e comunque possa essere oggetto di proroghe ove necessario.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alla richiesta di fissazione del termine per emendamenti e ribadisce la necessità di cogliere l'opportunità, data dal rinvio dell'udienza della Corte costituzionale, per migliorare il testo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene che il disegno di legge n. 2574 sia assunto a testo base (cui riferire i successivi emendamenti) e che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato al prossimo 25 maggio alle 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) dichiara che, nella veste di correlatrice sui disegni di legge sulla magistratura onoraria, attende l'incontro richiesto al Governo.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara che, nella medesima veste, ha sinora condiviso soltanto delle linee di indirizzo cui informare il successivo testo, ma di attendere anche lui la predetta riunione più volte sollecitata.

La sottosegretaria MACINA si impegna a convocare al più presto la riunione richiesta dai correlatori.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Delegha al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) lamenta che la vicenda elettorale del Consiglio superiore della magistratura sia stata complicata dall'orientamento interpretativo che fa decorrere i tre mesi all'indietro rispetto alla scadenza della vecchia consiliatura, e non in avanti. Ciò oggi costringe il Senato all'approvazione del disegno di legge a tappe forzate, per via dell'incombente svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura; tutto ciò comporta la rinuncia alla possibilità di presentare emendamenti, ma non esclude la possibilità di un approfondimento che segnali le criticità (che potranno essere risolte con i successivi interventi legislativi, anche nella prossima legislatura). Sui fuori ruolo, stigmatizzati sulla stampa come "sistema delle porte girevoli", esprime alcune critiche in quanto - dal meccanismo di prevenzione - non verrebbero esonerati figure di spicco quali i capi degli uffici legislativi; il sistema prescelto per la valutazione professionale dei magistrati, poi, può ripristinare un ormai superato sistema carrieristico che - così com'è disegnato - non garantirebbe gli elevati standard di professionalità auspicabili; critica inoltre la previsione del meccanismo dell'audizione personale nell'ambito del giudizio di valutazione. Segnala come sarebbe stato sufficiente spostare le elezioni del Consiglio superiore della magistratura di qualche mese, per consentire al Parlamento di eliminare tutte le criticità di questo testo e valorizzare appieno la funzione bicamerale del Parlamento consentendo, quindi, anche al Senato di esprimersi con correttivi ed emendamenti necessari. Ricorda, per esempio, che la sua personale battaglia - per l'inserimento del criterio della temporaneità di tutte le funzioni svolte dal magistrato - tendeva proprio al fine di evitare accentramenti di potere ed aspirazioni carrieristiche: tutte cose che contrastano con lo spirito di servizio che, sempre, dovrebbe ispirare l'esercizio della funzione del magistrato.

Dopo aver raccolto le iscrizioni a parlare dei Gruppi per la seduta che avrà luogo domani, e la cui ora di inizio sarà modulata in relazione al calendario dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) dà conto delle intese tra i Gruppi della settimana scorsa che hanno comportato la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per attività conoscitiva da svolgere in relazione al disegno di legge in titolo: i Gruppi hanno avuto facoltà di designare, entro le 12 di venerdì 6 maggio scorso, non più di due soggetti ciascuno, da audire nella sedute programmate per non oltre questa settimana.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) prega di considerare in aggiunta il nominativo del dottor Giancarlo Dominjanni, in relazione alle audizioni già contemplate. Il [PRESIDENTE](#), seguendo lo stesso criterio *per relationem*, indica l'avvocato generale dello Stato Palmieri Sandulli.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che indica ulteriori nominativi, accorda il suo consenso - su richiesta del [PRESIDENTE](#) - alla trasformazione dell'istanza in richiesta di memorie scritte, da far pervenire alla Commissione quanto prima; di tali testi, come degli altri inerenti alla trattazione fatti pervenire, sarà data pubblicazione sul sito del Senato nell'area condivisa *Theca*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15,50.

La 2a Commissione Giustizia Senato, esaminato l'Atto del Governo n. 374, auspicando una adeguata azione di comunicazione istituzionale, volta alla piena conoscenza della normativa in via di introduzione, sottolineando la esigenza di maggiore ordine e chiarezza tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, giudiziali e stragiudiziali, che hanno discipline autonome e separate, al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti - debitori, creditori, professionisti e magistrati;

auspicando che, anche attraverso ulteriori confronti con il Parlamento, basati sulla analisi della concreta attuazione della normativa in materia di insolvenza, siano evitate strumentalizzazioni tese a favorire imprese plasticamente decotte a discapito di efficaci e adeguate tutele nei confronti dei creditori e dei lavoratori;

esprime parere non ostantivo con le seguenti osservazioni:

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo l'opportunità di coordinare i criteri di grandezza della impresa alla Direttiva (art. 13, par. 1, lett. b) con le ragioni che hanno indotto ad individuare il criterio dimensionale dei quindici dipendenti;

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo se il piano di ristrutturazione omologato sia effettivamente necessario ai fini del recepimento della Direttiva;

- nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell'attività degli amministratori, la cui declinazione di dettaglio è demandata ad un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Tale esigenza è fondata anche alla luce della riscrittura, già annunciata dal Governo, delle norme penali fallimentari, anche al fine eliminare l'incertezza riguardo la sindacabilità *ex post*, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate dall'imprenditore nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi.

-all'art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di intervenire sul comma 1, che riscrive l'art.16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, prevedendo, nell'ambito della "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

.-all'art. 6 del dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di monitorare costantemente l'effettivo contenimento degli interessi nell'ambito della disciplina del procedimento di protezione, con riferimento alla pubblicazione della istanza *nel registro delle imprese* e alle problematiche reputazionale connesse. Dal un lato l'imprenditore sarà indotto a subire, e spesso verosimilmente a cedere, alle pressioni dei creditori più aggressivi (anche a costo di violarne la pariteticità) piuttosto che ricorrere ad uno strumento protettivo così controproducente. Dall'altro ammettere la protezione del patrimonio e comunque garantire la riservatezza delle trattative porterebbe ad un sistema che tutela il solo debitore senza considerare la posizione dei suoi creditori, molti dei quali sono piccoli imprenditori e/o lavoratori, cioè soggetti non in grado di comprendere la situazione dell'impresa debitrice e di tutelare le loro ragioni;

-all'art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo la possibilità (fermi i criteri della direttiva e i obiettivi del PNRRR) di intervenire sul comma 1, che introduce l'art. 25-*novies* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, aumentando a 35.000 euro l'importo dei debiti scaduti ai fini della segnalazione d'allerta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Agenzia delle Entrate, nonché prevedendo che, con specifico riferimento al predetto Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del medesimo art. 25-*novies* si applichino in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla

- data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;
- nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una graduale riorganizzazione degli esperti e delle competenze necessarie per la materia della crisi di impresa con riferimento alle figure professionali, stante la esigenza di esperti di comprovata esperienza e la richiesta di coinvolgimento di numerose categorie professionali (a titolo esemplificativo: Revisori Legali e Tributaristi Qualificati e Certificati; Esperti che, *pur non iscritti agli albi professionali, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative e che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della crisi d'impresa, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;* Dottore Agronomo e Dottore Forestale, etc.);
 - Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una previsione, negli artt. 18, comma 3, e 55, comma 3, che consenta al debitore di riproporre l'istanza di relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore.
 - Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di modificare la previsione dell'art. 18, comma 5, precisando che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non sono quelli potenzialmente colpiti dalle stesse ma solo quelli in concreto destinatari del provvedimento di conferma delle misure e che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'istanza e la conferma della misura, i creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti ma non provocarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1;
 - Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo la formulazione dell'art 25-*quinquies* del Codice, (introdotto nel Titolo II dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo), in riferimento ad una disparità di trattamento che si determinerebbe tra le imprese agricole e le imprese minori da un lato e le imprese cd "sopra-soglia" con particolare riferimento alla liquidazione controllata;
 - Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo valuti il coordinamento tra la disciplina dell'articolo 84, comma 9 del Codice (come modificato dall'articolo 19, comma 2 dello schema di d.lgs.) e il disposto dell'articolo 91, comma 1 al fine di evitare che ipotesi simili siano assoggettate a diverse discipline;
 - Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo il termine decadenziale previsto dall'articolo 112, comma 3 del Codice, come modificato dall'articolo 24, comma 1, dello schema di d.lgs., con riferimento al diritto di difesa dei creditori. Detta decadenza, intervenendo in una fase in cui i creditori non hanno ancora contezza del contenuto della proposta e del piano, impedisce di fatto una consapevole difesa.

1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
297ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività svolte per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), uniformandosi alle posizioni espresse nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, si dichiara a disposizione per concertazioni ulteriori tra i Gruppi.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ringrazia il Relatore ma ritiene che occorra un coinvolgimento del Governo (che in sede di maggioranza potrebbe anticipare i suoi orientamenti) e degli omologhi Gruppi della Camera dei deputati, per agevolare una celere seconda lettura in quel ramo del Parlamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è favorevole ad una concertazione ulteriore, ma nella consapevolezza che - se non si raggiunge un'intesa - il disegno di legge approvato dalla Camera può essere approvato nel testo attuale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ribadisce a nome del suo Gruppo la disponibilità al ritiro di tutti gli emendamenti, se tutti i Gruppi convengono: ciò consentirebbe di approvare il testo della Camera senza ulteriori ritardi, visto che una seconda lettura in quel ramo potrebbe pregiudicare la promulgazione in questa legislatura.

Il sottosegretario SISTO concorda in ordine alla potenziale difficoltà di conclusione proficua della *navette* in questa legislatura, ricordando anche la severità del giudizio espresso su molti

emendamenti dalla 5a Commissione permanente.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile al ritiro degli emendamenti, nei termini già esposti in Ufficio di Presidenza integrato, mentre la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ribadisce la richiesta - avanzata già in quella sede - di una preventiva riunione di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) conclude dichiarando che i disegni di legge in titolo restano all'ordine del giorno per consentire, in una seduta supplementare in questa medesima settimana, di verificare gli esiti delle concertazioni testé prefigurate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio.

In assenza del relatore, il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se ritiene che l'esercizio della delega processuale penale possa ritenersi assorbente o preclusivo rispetto alle proposte contenute nel disegno di legge in titolo.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'eziologia del provvedimento, tratto da una parte della relazione conclusiva della "Commissione Lattanzi", inerente proprio al processo penale; se il Governo non la condivide è questa la sede per dirlo, anche perché disattenderebbe la recentissima giurisprudenza costituzionale che parla di affievolimento del diritto di impugnazione del pubblico ministero.

Il sottosegretario SISTO prevede che gli schemi di decreto legislativo originati dalla delega processuale penale saranno sottoposti al parere parlamentare nel prossimo mese di settembre.

Il [PRESIDENTE](#) conclude rinviando al periodo dell'anno in corso, prefigurato dal Governo, la valutazione in ordine alla permanenza di attualità del disegno di legge, ovvero al soddisfacimento delle sue istanze nella diversa sede dell'esercizio della delega già conferita.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD), preso atto dell'annuncio del Presidente in ordine alla mancata espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti proposti, sollecita il rappresentante del Governo all'espressione dei pareri governativi.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo non è ancora pronto all'espressione dei pareri di sua spettanza.

Prende atto il relatore [MIRABELLI](#) (PD), riservandosi un approfondimento di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

I correlatori [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) e Angela Anna Bruna [PIARULLI](#) (M5S) sollecitano un'espressione di giudizio, da parte della sottosegretaria Macina, in ordine alle linee guida da essi prefigurate per la trattazione del provvedimento.

Il sottosegretario SISTO si dichiara disponibile a ribadire alla sua collega al Dicastero della giustizia che un primo incontro va comunque organizzato, al più presto, sul punto con i correlatori: impregiudicata l'esigenza di affrontare la trattazione globale della tematica dopo la conclusione del lavoro, in corso, sull'esercizio delle deleghe processuali conferite al Ministero della giustizia (preventivata, come si è detto, per il mese di settembre prossimo).

Il [PRESIDENTE](#) prende atto degli impegni testé assunti dal Governo e richiede ai correlatori di verificarli il prima possibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 381](#))

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio.)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo, che è volto al recepimento delle disposizioni euro-unitarie relative all'ambito della sanità animale, riferite in particolare al sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, finalizzato ad una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale. Le più significative novità sono rappresentate dalla introduzione nella normativa nazionale di un obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali. Gli articoli da 17 a 20 recano l'apparato sanzionatorio che si applica nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (articoli 5 e 6, da 8 a 13 e 16). Le sanzioni previste riguardano fattispecie nella maggior parte dei casi equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dallo schema di decreto; tuttavia, mentre le precedenti direttive e i conseguenti decreti legislativi di attuazione disciplinavano sistemi diversi anagrafici per le singole specie animali, il regolamento (UE)2016/429 ha adottato un sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali applicabile, in tutto o in parte, a tutte le specie, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a determinate specie animali con la nuova impostazione. Nello specifico, l'articolo 17 stabilisce le sanzioni amministrative da comminare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello schema di decreto riguardanti, rispettivamente, l'obbligo di registrazione da parte degli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, degli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e dei trasportatori e l'obbligo di riconoscimento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e l'obbligo di riconoscimento per determinati operatori e stabilimenti: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 50.000 euro. L'articolo 18 prevede sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 dello schema di decreto, riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di conservazione della documentazione relativa agli animali e gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, attraverso la loro identificazione e la registrazione degli eventi che li riguardano: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 6.000 euro e sono normalmente irrogate per singolo documento non conforme/mancante o per ciascun animale la cui situazione risulti irregolare. L'articolo 19 commina sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 13 dello schema di decreto in esame, riguardanti gli adempimenti per la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni (articolo 10), l'utilizzo dei mezzi di identificazione degli animali ungulati detenuti (articolo 11), gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione (articolo 12), i compiti dei responsabili dei macelli (articolo 13): le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro per ciascun inadempimento rilevato. L'articolo 20 sanziona gli inadempimenti degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 dello schema di decreto in esame relativamente alla registrazione in apposita sezione della BDN degli animali da compagnia e all'attività di operatori di stabilimenti, rifugi e centri indicati dall'articolo 2, comma 3: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro per ciascuna irregolarità. L'articolo 21 individua nel Ministero della salute, nei Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle ASL le autorità competenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, secondo il procedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 (ove compatibile). È altresì prevista l'applicazione della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Al fine di stabilire l'entità della sanzione, le Autorità devono tenere conto della natura della non conformità all'obbligo prescritto e della commissione di precedenti infrazioni. In ogni caso, l'entità delle sanzioni deve essere aggiornata ogni due anni, attraverso un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiscono nel bilancio dello Stato qualora siano irrogate da amministrazioni centrali

perché ricadenti in materia di competenza statale.
Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione. Più nel dettaglio, l'articolo 23, che riguarda i casi di violazione delle misure di controllo delle malattie, sanziona fattispecie equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dal presente schema di decreto. Tuttavia, mentre la normativa nazionale ed europea in materia di sanità animale era precedentemente differenziata per malattia, il regolamento (UE) 2016/429 ha predisposto una disciplina applicabile a gruppi di malattie animali individuate in modo omogeneo, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a singole malattie con la nuova impostazione. Le sanzioni pecuniarie contenute nei 14 commi dell'articolo 23, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro (ad eccezione del caso di mancato abbattimento di animali di cui al comma 12, quantificato da 15 a 150 euro per capo non abbattuto), sono comminate agli operatori o ad altra persona fisica o giuridica che: non si attenga agli obblighi di notifica delle malattie alle autorità competenti; non adotti le misure di biosicurezza; non partecipi ai programmi di formazione; non sottoponga i propri stabilimenti alle visite di sanità animale; non fornisca la necessaria collaborazione all'autorità competente; non rispetti le misure previste nei programmi di eradicazione o di sorveglianza della malattia; non ponga in essere le misure di controllo; contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali; non adotti le misure di controllo previste in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C.

Gli articoli da 24 a 30 prevedono sanzioni relative a violazione di norme del regolamento (UE)2016/429 di contenuto immediatamente precettivo. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sanzioni di nuova introduzione: in particolare, sono di nuova introduzione le sanzioni che riguardano violazioni di disposizioni relative agli animali acquatici, di cui agli articoli 28 e 29, che non trovano corrispondenza nella normativa attualmente vigente. Le sanzioni concernono: violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti all'interno dell'Unione europea (articolo 24);violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri (articolo 25);violazioni delle prescrizioni per i movimenti di materiale germinale all'interno dell'Unione europea (articolo 26);inosservanza delle norme sulla produzione e distribuzione di prodotti di origine animale all'interno dell'Unione europea (articolo 27);inosservanza delle disposizioni relative al movimento di animali acquatici all'interno dell'Unione europea (articolo 28); violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi all'interno dell'Unione europea (articolo 29); violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da

paesi terzi e territori (articolo 30).

Le sanzioni, che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, sono comminate agli operatori che non rispettano le misure precauzionali volte a prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'uomo tanto nelle attività di spostamento di animali all'interno dell'UE quanto nelle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, mettendo in atto comportamenti che possono concretizzarsi nella mancanza delle autorizzazioni o dei certificati sanitari richiesti, nell'omessa notifica alle autorità sanitarie competenti di dati ed informazioni, nel mancato adempimento dei controlli e delle verifiche prescritti.

L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali e il Ministero della difesa, per quanto stabilito all'art. 3 dello schema, quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione le sanzioni.

Le autorità competenti svolgono le attività di controllo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. Viene fatta salva l'applicazione degli articoli 13 (atti di accertamento), 14 (contestazione e notificazione), 16 (pagamento in misura ridotta) e 17 (obbligo del rapporto in caso di mancato pagamento in forma ridotta) della legge n. 689 del 1981, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal provvedimento in commento. Per quanto non previsto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 ed è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale per le violazioni di cui al decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione (atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista), l'autorità competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che opera in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Ciò interviene a corredo del Regolamento (UE) 2016/249 che, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia,

selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie, di cui al provvedimento in esame, che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo. Più in particolare il comma 1 prevede che gli animali oggetto di sequestro penale od amministrativo possono essere custoditi soltanto presso alcuni rifugi espressamente indicati, tra i quali: i centri di accoglienza per animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica; i reparti per la biodiversità dell'Arma dei carabinieri; il centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni; i centri di recupero per tartarughe marine di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

Gli esemplari oggetto di sequestro, che non possono essere collocati in uno dei rifugi sopracitati, sono affidati per un periodo non superiore a dieci giorni ad un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate in BDN (banca dati nazionale) in possesso delle autorizzazioni prescritte e in grado di assicurare l'impossibilità di fuga degli animali e misure per prevenire rischi sanitari ed assicurare condizioni di benessere (comma 2). Analoghe disposizioni sono previste in caso di confisca: in tal caso tra i rifugi espressamente indicati non figura il centro di recupero per animali selvatici (comma 3). Viene poi posto il divieto di far riprodurre gli animali sequestrati o confiscati (salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dal Ministero della transizione ecologica) (comma 4) e viene stabilito che, in caso di condanna penale o sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione o mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (comma 5).

Quanto alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 1 dello schema specifica che l'intervento normativo è volto anche ad introdurre norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. A tal fine provvedono gli articoli 14 e 15 dello schema che, rispettivamente, introducono sanzioni amministrative e penali e modificano il codice penale. L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale. Quanto agli illeciti amministrativi, l'articolo 14 anzitutto attribuisce ai servizi veterinari delle ASL (e alle autorità competenti ai controlli elencate dall'articolo 2) il compito di verificare che negli stabilimenti siano adottate "misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari" e che gli stessi "siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere" (così dispone il richiamato articolo 6, comma 1). Se nel corso dei controlli sono accertate violazioni, il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Una sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro) è inoltre prevista dal comma 3 per la violazione delle seguenti disposizioni dell'articolo 6 dello schema: obbligo di denunciare alla direzione generale del Ministero della transizione ecologica la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche in aree protette (articolo 6, comma 2, lett. b); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche nell'ambito di mostre faunistiche permanenti ed esibizioni (articolo 6, comma 2, lett. c); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di animali di specie selvatiche al fine di ottenere l'autorizzazione prefettizia (articolo 6, comma 3); divieto per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie selvatiche e obbligo per i medesimi soggetti di adottare misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari detenuti alla data di entrata in vigore dello schema (articolo 6, comma 6). Infine, è sanzionata come illecito amministrativo, con il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, anche la violazione delle disposizioni dell'articolo 11, in tema di vendita a distanza (comma 5); è questa una sanzione amministrativa per la quale si contempla la clausola di salvaguardia penale, che è metodo conforme alla *ratio* della sentenza della Corte costituzionale 10 maggio-16 giugno 2022, n. 149.

In base all'articolo 14, comma 2, costituisce invece un illecito penale, di natura contravvenzionale, punito con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 20.000 a 300.000 euro: la violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale (articolo 3, comma 1); la violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la

salute e l'incolumità pubblica (articolo 4, comma 1) o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione (articolo 4, comma 5). Infine, il comma 4 prevede la confisca degli esemplari, anche in assenza di condanna penale o di accertamento dell'illecito amministrativo, quando siano violati: i divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche (articolo 3); le disposizioni in materia di specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità (articolo 4); le disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica (articolo 6); le disposizioni per i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche (articolo 7).

L'articolo 15 dello schema interviene sull'articolo 727-*bis* del codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per inserirvi un ulteriore comma. L'articolo 727-*bis* del codice penale contiene due distinti reati, di natura contravvenzionale, uno relativo a specie animali e l'altro relativo a specie vegetali. Per quanto riguarda i profili di interesse dello schema in esame, il primo comma dell'articolo 727-*bis* punisce con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La contravvenzione si applica "salvo che il fatto costituisca più grave reato": i reati che vengono in rilievo, a tal proposito, sono il delitto di uccisione di animali (articolo 544-*bis* del codice penale) e le contravvenzioni previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, che contiene le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Ai fini del codice penale, in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 121 del 2011 (che ha introdotto il reato nel codice), «per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'all. IV, della Direttiva n. 92/43/CEE e nell'all. I, della Direttiva n. 2009/147/CE»; la prima delle fonti richiamate contiene un lungo elenco di specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, mentre la seconda contiene un elenco di uccelli per i quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Lo schema di decreto legislativo inserisce un comma nell'articolo 727-*bis* del codice penale per punire con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, previsti dall'articolo 8, comma 2, del DPR n. 357 del 1997. La disposizione richiamata vieta per tali specie (elencate in un allegato del DPR) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'introduzione di questa nuova fattispecie penale pare da ricondurre all'articolo 14, comma 2, lettera *q*) della norma di delega (legge n. 53 del 2021), che invita il Governo a «prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette».

L'articolo 16 dispone le abrogazioni, che attengono, tra l'altro, all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che vieta chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, prevedendo e disciplinando le relative eccezioni.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))

(Parere alle 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione, da parte dei suddetti operatori sanitari, è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 47 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 48 a 54 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 48 - recependo uno specifico principio della disciplina di delega - prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti. Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e

privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura, a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca sanzioni amministrative pecuniarie: i commi da 1 a 39 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 40 a 46 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 40 - recependo uno specifico principio della disciplina di delega - prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni in titolo deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 14,30 e comunque alla prima sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva, sugli argomenti non conclusi mantenuti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 303 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
303ª Seduta
Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 luglio.

La senatrice Valeria [VALENTE](#) (PD) saluta con favore il disegno di legge di iniziativa governativa, che incarna un movente profondamente sentito dal Gruppo del partito democratico: esso mira a realizzare una maggiore protezione della donna senza limitarne la libertà ma incidendo - semmai - sulla libertà degli uomini potenzialmente pericolosi, attraverso il rafforzamento delle misure di prevenzione. Ricorda in particolare il potenziamento dello strumento dell'ammonimento del questore, ma anche l'aumento delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per reati-spia oltre che per la violazione del divieto di avvicinamento. Auspica un'approvazione del disegno di legge in tempi brevi ricordando come l'aspetto più importante sia la prevenzione e la valutazione del rischio; si esprime in termini favorevoli in merito al ricorso al braccialetto elettronico, alla predisposizione di misure atte a realizzare una maggiore specializzazione degli operatori di polizia, all'allargamento dell'ipotesi di flagranza e quasi-flagranza nel reato; si riserva la possibilità di propiziare l'inserimento di ulteriori miglioramenti del disegno di legge, che comunque viene valutato positivamente.

Al Presidente, che le chiede se nella sua veste di Presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio può mettere a disposizione dei commissari dati aggiornati sul fenomeno delle violenze a danno delle donne, la senatrice precisa che le relazioni depositate dalla Commissione

recano dati ufficiali fino al 2018, ma con maggiore approssimazione si dispone anche di dati del Ministero dell'interno più recenti e si sofferma, poi, sul problema della emersione - all'interno di questi dati - di un notevole numero di provvedimenti di archiviazione: sul punto fornisce informazioni ad un'interruzione proveniente dal senatore Dal Mas.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) soffermandosi su alcuni aspetti prettamente giuridici del testo di legge che, a suo avviso, merita attenzione ed approfondimento in ragione del ricorso ad una massiccia anticipazione delle misure cautelari, fortemente limitative delle libertà fondamentali del cittadino in assenza di un previo accertamento definitivo della responsabilità penale; dal punto di vista politico, si sorprende che anche questo Governo abbia ritenuto di intervenire a così scarsa distanza dal provvedimento noto come "codice rosso".

Pur riconoscendo l'importanza del tema e la necessità di prestare attenzione all'allarme sociale che nell'opinione pubblica suscita, teme però che anche questo provvedimento - come quelli che lo hanno preceduto - sia affetto da una certa visione ideologizzata. Sorta nell'ambito culturale che risale a Friedrich Engels (la cui lettura dei rapporti familiari aveva individuato nella donna la vittima, che si sarebbe dovuta ribellare all'uomo parte dominante), tale visione è ispirata all'idea un po' stantia secondo cui tutti gli uomini sarebbero dei violenti mentre tutte le donne sarebbero delle vittime: auspica che si possa addivenire all'approvazione di una legge scevra da contaminazioni ideologiche e caratterizzata da risposte di buon senso rispetto ad un problema reale.

Si sofferma, commentandoli in maniera analitica, sui dati statistici forniti attraverso le tabelle contenute nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo: emergerebbe, a suo dire, che il numero delle condanne conseguite negli ultimi anni per reati contro le donne è molto esiguo, rispetto al numero dei procedimenti avviati; si tratterebbe di un numero esiguo che non giustifica l'adozione di misure anticipatorie a carattere cautelare, limitative delle libertà dei cittadini che finirebbero con l'incidere, statistiche alla mano, anche su soggetti che - in una larghissima parte delle ipotesi - usciranno assolti da ogni addebito nel processo penale.

Ritiene sia necessario procedere ad un inasprimento delle pene, a patto che vengano irrogate al termine di un giusto processo; è invece assolutamente contrario a quanto proposto da questo provvedimento, vale a dire il ricorso alle misure cautelari anticipatorie che potrebbero colpire persone potenzialmente innocenti. Chiede inoltre al Governo se non sia il caso di investire, anche in termini di risorse economiche, nell'attuazione del "codice rosso": esso prevedeva per esempio l'obbligo per le procure di audire la donna denunciante entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia; in realtà tale obbligo è rimasto lettera morta, stanti le carenze di organico nei distretti delle procure. Pertanto auspica un intervento volto a rendere efficiente ed effettivo l'apparato legislativo già esistente ed adottato dal precedente Governo attraverso, per esempio, l'accorciamento dei termini del processo con il ricorso al rito per direttissima. Ritiene opportuno che si proceda anche attraverso misure volte a reprimere il fenomeno delle denunce false, che vengono utilizzate talora dalle donne come strumenti di pressione o ricatto nel corso del giudizio di separazione al fine di lucrare condizioni economiche più vantaggiose. Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene nella convinzione che le misure proposte siano necessarie per difendere le donne dalle violenze; tuttavia occorre prendere atto del fatto che il sistema si è dimostrato inefficiente dal momento che - nonostante l'intervento adottato con il "codice rosso" - ci si trova ancora una volta in presenza di un'emergenza sociale secondo quanto emerge dalle statistiche. A suo dire la violenza dipenderebbe da modelli comportamentali sbagliati, ma anche da una contaminazione delle società occidentali con società formate da immigrati di origine islamica, notoriamente poco rispettosi della cultura femminile; ricorda in proposito come le statistiche riferiscano che un numero maggioritario di reati a carattere sessuale siano commessi da cittadini extracomunitari appartenenti ad un particolare gruppo notoriamente poco rispettoso del ruolo delle donne. Coglie l'occasione per ribadire l'importanza di aprire un dibattito serio sulla concessione della cittadinanza, introducendo dei limiti al fine di evitare che il nostro Paese - attraverso politiche troppo lassiste sulla concessione della cittadinanza - finisca come la Francia o la Germania: tutti luoghi dove il fallimento delle politiche integrazioniste ha comportato scontri sociali violenti tra varie frange di giovani immigrati di seconda generazione, cresciuti all'ombra di valori che nulla hanno a che fare con i valori tipici della società

occidentale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) individua venature ideologiche negli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, assai più che nel testo proposto dal Governo: questo riconosce l'importanza di distinguere la prevenzione dalla protezione. Essendo necessario partire dall'analisi dei dati, si rileva facilmente che la mancata predisposizione delle misure cautelari, a salvaguardia degli ordini dati dal giudice, è causa dell'eccessivo numero di femminicidi. Ricorda come l'adozione di misure di controllo preventivo, quali il divieto di avvicinamento collegato all'uso del braccialetto elettronico, possano statisticamente diminuire la probabilità di realizzazione di eventi nefasti. Varie e diverse sono le ragioni in base alla quale risulterebbe un numero elevato di provvedimenti di archiviazione: sono giustificati dalla difficoltà del raggiungimento della prova in una tipologia di procedimento, particolarmente delicato come quello che scaturisce da una denuncia di violenza di una donna nei confronti del coniuge o del compagno. Si dice infine favorevole all'utilizzazione di misure cautelari alternative al carcere ed a misure di sostegno e di recupero psicologico per gli uomini violenti. Chiusa la discussione generale, la correlatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) replica agli intervenuti denunciando come - nonostante l'adozione del "codice rosso" - si sia ancora in presenza di una vera e propria piaga sociale, di un'emergenza di ordine pubblico dovuta all'ingente numero di femminicidi. Il nostro sistema penale - lungi dal porre rimedio ovvero offrire una pronta risposta dissuasiva - è caratterizzato da un eccessivo formalismo e da un garantismo esasperato, che finisce con l'assicurare l'impunità. Questo si riverbera sulle statistiche producendo l'effetto di un numero elevato di procedimenti di archiviazione: ricorda come spesso sia difficile il raggiungimento della prova della colpevolezza dell'imputato, in procedimenti che vanno ad indagare la sfera più intima della vita di una donna; i provvedimenti di proscioglimento che si leggono nelle statistiche possono, quindi, essere la conseguenza di fattori eterogenei e non sempre riconducibili ad una piena non colpevolezza dell'accusato.

Condivide nel merito il provvedimento del Governo, che dovrebbe subito essere assunto a testo base; invita i colleghi ad apportare ulteriori miglioramenti al testo con l'attività emendativa, fissando il prima possibile il relativo termine.

Il correlatore [CUCCA](#) (IV-PSI) interviene ricordando come - nella quasi totalità dei casi - il fenomeno della violenza familiare riguardi vittime femminili, seppur non sia negabile l'esistenza di un numero minimale di ipotesi in cui ad essere maltrattati siano gli uomini; non condivide le critiche della correlatrice in merito al processo penale italiano, che dovrebbe necessariamente essere ispirato ai principi del giusto processo. Essendo contrario all'adozione di misure custodiali, condivide nel complesso il disegno di legge governativo, anche se si riserva di esercitare un ruolo migliorativo esaminando le proposte dei colleghi in fase emendativa.

La sottosegretaria MACINA rinuncia alla replica sostenendo di aver già risposto alla richiesta di dati avanzata nella precedente seduta dal senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), che invece dichiara che la rappresentante del Governo non ha offerto alcun chiarimento in merito all'utilizzazione dei braccialetti elettronici: informazioni più dettagliate occorrerebbero in merito alla questione delle relative disponibilità per coloro che sono costretti a scontare la misura cautelare in carcere - invece che fuori dalla struttura carceraria - a causa della mancanza dei braccialetti elettronici.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi se vi siano osservazioni alla proposta dei correlatori di adottare a testo base, per la successiva fase emendativa, il disegno di legge n. 2530.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) interviene osservando, in contrario avviso rispetto ai correlatori, che dovrebbe essere valutata la possibilità di assumere a base anche i testi proposti dalle senatrici Conzatti e Lunesu: invita, pertanto, i relatori ad un supplemento di riflessione prima di decidere quale testo proporre, perché in caso contrario la Presidenza dovrebbe procedere indicando formale votazione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) si dice favorevole ad un rinvio che consenta ai Gruppi e ai Correlatori di meglio valutare la questione.

Il correlatore Cucca accoglie il suggerimento e pertanto chiede un rinvio di 24 ore.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'orientamento dei Gruppi, rinvia il seguito della discussione

congiunta, per cogliere l'occasione offerta dell'imminente seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato in sede di programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se e quando intenda offrire il necessario supporto ai Correlatori nell'elaborazione di un nuovo testo unificato, da sottoporre alla Commissione come base per l'attività emendativa.

La sottosegretaria MACINA ribadisce che - ferma restando la sua piena disponibilità a ricevere i Correlatori in qualunque momento - il Dicastero è tutto proiettato nell'esercizio delle deleghe processuali civili e penali. Non prevede pertanto di dare una risposta prima della pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore **URRARO** (*L-SP-PSd'Az*) propone lo schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, con l'avviso favorevole del Governo la Commissione - accertata la presenza del numero legale - unanime conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il **PRESIDENTE**, in esito alle determinazioni unanimi dell'Ufficio di Presidenza integrato testé svoltosi, convoca due ulteriori sedute: la prima avrà luogo domani, mercoledì 13 luglio alle ore 9, per il seguito degli argomenti non conclusi nonché per la sede consultiva sul testo e gli emendamenti del disegno di legge n. 2009 (in materia florovivaistica); la seconda si svolgerà giovedì 14 luglio alle ore 8,30, per il seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario, con l'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (AG 392);

preso atto che:

- quanto alla procedura di approvazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, gli articoli 1 e 13 della legge n. 247 del 2012 prevedono un iter procedurale in virtù del quale, su proposta del Consiglio nazionale forense, il Ministro della giustizia elabora uno schema di regolamento, sul quale esprimono un parere lo stesso Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari;
 - in sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, i parametri sono stati determinati con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37;
 - quindi il presente schema di decreto dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del Consiglio nazionale forense;
- premesse che:
- lo schema di decreto sopprime in più punti del decreto ministeriale n. 55 del 2014, la locuzione "di regola" al fine di perimetrare in alcuni ambiti il margine di discrezionalità da parte degli organi giudicanti in sede di liquidazione dei compensi degli avvocati;
 - la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 6 dell'articolo 4 del D.M. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è "di regola" aumentato "fino a un quarto"), incentivando così la soluzione conciliativa delle controversie;
 - la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 9 del medesimo articolo 4, prevede che in caso di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento), determinando così un disincentivo alle cosiddette "liti temerarie";
- esprime

PARERE FAVOREVOLE

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1438
XVIII Legislatura

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

Titolo breve: *Magistratura onoraria*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 101 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

Sottocomm. pareri

[N. 197 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

[N. 184 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 368 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2021

[N. 377 \(ant.\)](#)

3 marzo 2021

[N. 382 \(pom.\)](#)

17 marzo 2021

[N. 390 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05

(1922) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1935) *Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1959) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 14, comma 1, lettera *h*), che l'espressione "commi precedenti" dovrebbe essere sostituita dall'indicazione espressa del numero dei commi, al fine di evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

Illustra quindi gli emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 12.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto la lettera *b*) alla quale è riferita la modifica proposta reca una novella all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Variati e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, riferisce sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e sui relativi emendamenti.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando, all'articolo 14, comma 1, lettera h), che l'espressione "commi precedenti" dovrebbe essere sostituita dall'indicazione espressa del numero dei commi, al fine di evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti

pareri:

- sull'emendamento 12.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto la lettera *b*) alla quale è riferita la modifica proposta reca una novella all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato e in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ([n. 213](#))

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole con condizioni)

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto ministeriale, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione dello stanziamento previsto per l'anno 2020 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Si tratta del piano gestionale 1 del capitolo di previsione del bilancio del Ministero dell'interno n. 2309 con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.956.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche. Le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.525.833,66, 234.743,64 e 195.619,70 euro.

Sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2020 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2019 dalle associazioni destinatarie dei contributi. L'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, dispone, infatti, che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Si rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2020 risulta lievemente superiore a quanto previsto per il 2019, confermando un andamento di crescita in atto dal 2015. Le risorse disponibili, peraltro, sono state assegnate in identica percentuale rispetto agli anni scorsi.

Segnala, infine, che il Ministero dell'economia e delle finanze, chiamato a esprimere avviso favorevole ai fini del successivo concerto, ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che propone le seguenti modifiche:

- tra le premesse al testo del decreto, il "Considerato" andrebbe riscritto in questo modo: «Considerato che il capitolo di bilancio su cui sono allocate le risorse del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1,

commi 40 e 43, della legge n. 549/1995, è il n. 2309, piano gestionale 1 "Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi", iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", della Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti";
- l'articolo 2 del decreto andrebbe riscritto nel seguente modo: «L'erogazione del contributo in argomento, pari ad euro 1.956.197,00, grava sul capitolo 2309, piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", della Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2020». Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale, a condizione che vengano accolte le modifiche illustrate.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur concordando con i rilievi espressi dal relatore, ritiene opportuno integrare la proposta di parere con le seguenti condizioni: «che l'atto sottoposto a parere venga integrato da una relazione svolta dal Ministero che esercita funzioni di vigilanza ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, che valuti positivamente i contenuti dei rendiconti finanziari e dell'attività svolta, relativi all'anno 2019, verificandone la rispondenza agli obiettivi statuari e che l'esito di tale valutazione sia riportato esplicitamente nell'atto sottoposto a parere; che si intervenga con un atto normativo affinché, a partire dall'anno 2021, i contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche siano erogati previa vincolante valutazione positiva, da parte del ministero vigilante, del rendiconto finanziario e delle attività svolte ai fini di promozione sociale e di tutela degli associati».

A suo avviso, infatti, è indispensabile che il Ministero dell'interno eserciti una effettiva vigilanza sull'attività svolta dalle associazioni combattentistiche, per verificarne la congruità con gli obiettivi statuari. Nota che la spesa più significativa effettuata dall'ANED, nonostante il bilancio in passivo per il secondo anno consecutivo, è relativa alle riunioni del Consiglio nazionale, con relative spese per pernottamenti in albergo e rimborsi delle spese di trasferta dei consiglieri. Critica, inoltre, la scelta dell'Associazione di accostare il nome del segretario della Lega, Matteo Salvini, a Mussolini. Ritiene opportuno vigilare anche sulle attività di promozione svolte dall'ANPPIA, che impiega i contributi statali, tra l'altro, per la pubblicazione di un giornale la cui tiratura è piuttosto esigua. Anche questa Associazione, infatti, nello svolgimento delle sue meritorie iniziative antifasciste, finisce per ampliare l'ambito delle iniziative editoriali al fine di denigrare il segretario della Lega e, più in generale, rivolgere critiche ai partiti della destra italiana e internazionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che l'ANED svolge soprattutto l'importante funzione di conservare la memoria sulla deportazione nei campi di concentramento, che costituisce una parte importante della storia d'Italia e d'Europa. A tal fine, l'Associazione organizza incontri nelle scuole e visite guidate ai luoghi della memoria. Ritiene quindi piuttosto sconcertante che il senatore Augussori abbia volutamente trascurato di indicare qual è l'attività principale dell'ANED, per finalità di strumentalizzazione politica.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Bressa. Pur nella comprensibile differenza di opinioni politiche, a suo avviso, occorrerebbe maggior cautela nell'esprimere giudizi sull'attività di questa Associazione, dedicata alla conservazione della memoria storica. Tali iniziative, infatti, sono preziose per gli studenti e meritevoli del massimo rispetto, in quanto svolte da persone che hanno vissuto personalmente la tragedia della deportazione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene inaccettabili le polemiche alimentate a fini di strumentalizzazione politica riguardo l'attività di due associazioni che rappresentano la memoria storica del Paese e propugnano quei valori antifascisti su cui è fondata la Repubblica italiana. Ricorda che già nella scorsa legislatura è stata effettuata un'attenta verifica della corrispondenza delle

attività delle associazioni combattentistiche agli obiettivi statutari, nonché dell'adeguatezza delle risorse.

Ritiene quindi inopportune le critiche formulate dal senatore Augussori, in quanto sembrerebbero celare finalità di tipo censorio.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), pur riconoscendo che l'attività svolta dall'ANED è particolarmente meritoria, soprattutto per l'impegno nelle scuole, ritiene inopportuno che si propongano accostamenti impropri di esponenti politici attuali a personaggi del passato, anche perché l'attività politica non rientra le finalità istituzionali dell'Associazione.

A suo avviso, una verifica delle modalità di utilizzo dei contributi statali non sminuirebbe il valore e il significato dell'impegno dell'ANED.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che le considerazioni critiche del senatore Augussori sono circoscritte alle modalità di comunicazione dell'ANED e dell'ANPPIA, attraverso la carta stampata e l'uso dei *social media*, proprio per la responsabilità e l'autorevolezza di queste due associazioni che discende dalla loro storia ispirata dai principi antifascisti e democratici e, per questo, meritevole di profondo rispetto. Tuttavia, ritiene che accusare di fascismo l'avversario politico finisca per minare alle radici la pacifica convivenza democratica.

Ribadisce, quindi, l'opportunità di un approfondimento sull'attività svolta dalle due associazioni.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) concorda con le considerazioni espresse dalle senatrici De Petris e Valente. Pur convenendo sulla inopportunità di estremizzare il confronto politico, sottolinea che le verifiche richieste dal senatore Augussori sembrano incidere sulle scelte editoriali delle due associazioni, condizionando l'erogazione dei contributi statali.

Il sottosegretario VARIATI precisa che il Governo intende recepire le condizioni formulate dal relatore, le quali peraltro non modificano in modo sostanziale il testo, limitandosi a inserire riferimenti normativi più precisi.

Nel sottolineare l'importanza di alimentare la memoria storica e i valori antifascisti su cui è basata la Repubblica italiana, conferma che la vigilanza del Ministero dell'interno è circoscritta alla regolarità dei bilanci delle associazioni combattentistiche e non incide in alcun modo sulle rispettive attività editoriali.

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi della maggioranza e dal rappresentante del Governo. Sarebbe pericoloso, infatti, prevedere una verifica da parte dell'Esecutivo delle opinioni espresse dalle associazioni combattentistiche nelle rispettive linee editoriali.

Pertanto, per queste ragioni, non può accogliere la proposta di integrazione dello schema di parere avanzata dal senatore Augussori.

Si passa alla votazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che la ragione delle proprie considerazioni critiche è stata solo parzialmente compresa. In ogni caso, ritiene sufficiente che sia stata richiamata, quanto meno per il futuro, la necessità di vigilare con più attenzione sulle modalità di utilizzo dei contributi statali da parte delle associazioni vigilate dal Ministero dell'interno.

Pertanto, nel concordare con i rilievi del relatore nella proposta di parere, annuncia a nome del Gruppo un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 novembre scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta antimeridiana del 4 novembre è iniziata la votazione degli emendamenti.

Comunica che l'emendamento 1.27 (testo 3) è stato rinumerato in 3.0.300. Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 1.0.100/12 (testo 3) e 3.0.17 (testo 3), nonché le riformulazioni della relatrice 1.500 (testo 2) e 1.501 (testo 2), pubblicate in allegato.

Sono stati presentati inoltre i subemendamenti 1.500 (testo 2)/1, 1.500 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/1, 1.501(testo 2)/2, 1.501(testo 2)/3 e 1.501(testo 2)/4, nonché gli emendamenti 1.900 e 3.900, di mero *drafting*, anch'essi pubblicati in allegato.

Avverte che i subemendamenti 1.501(testo 2)/3 e 1.501(testo 2)/4 sono improponibili per estraneità di materia.

Comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su alcuni emendamenti accantonati. Resta tuttavia sospeso il parere su ulteriori emendamenti.

Avverte, pertanto, che riferirà in Assemblea sulla necessità di proseguire l'esame del provvedimento domani, mercoledì 11 novembre, subito dopo la seduta della Commissione bilancio, convocata per le ore 9, e di chiedere pertanto un posticipo della seduta dell'Assemblea alle ore 11,30.

La Commissione conviene.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di non aver ricevuto la comunicazione circa la presentazione delle riformulazioni della relatrice e del relativo termine per i subemendamenti.

Il **PRESIDENTE** assicura che sarà effettuata una verifica dell'effettivo invio della comunicazione per posta elettronica al Gruppo della Lega.

In ogni caso, propone di prevedere un nuovo termine dopo la scadenza di quello fissato stamattina, per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.500 (testo 2) e 1.501 (testo 2) per le ore 19 di oggi, martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il **PRESIDENTE** comunica che, al termine delle audizioni informali sull'affare assegnato n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata) che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 5 novembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile

per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1438, 1516, 1555, 1582 E 1714 E
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime parere non ostativo, rilevando, all'articolo 14, comma 1, lettera *h*), che l'espressione "commi precedenti" dovrebbe essere sostituita dall'indicazione espressa del numero dei commi, al fine di evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 12.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto la lettera *b*) alla quale è riferita la modifica proposta reca una novella all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 213**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

lo schema di decreto, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2020 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno;

si tratta del piano gestionale 1 del capitolo di previsione del bilancio del Ministero dell'interno n. 2309 con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.956.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche; le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.525.833,66, 234.743,64 e 195.619,70 euro;

sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2020 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime,

rilevato, inoltre, che:

il testo del provvedimento trasmesso dal Governo al Senato differisce da quello presentato presso l'altro ramo del Parlamento: in particolare, non include alcuni rilievi avanzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- alle premesse, occorre riformulare il "CONSIDERATO" come segue: «CONSIDERATO che il capitolo di bilancio su cui sono allocate le risorse del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, commi 40 e 43, della legge n. 549/1995, è il n. 2309, piano gestionale 1 "Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi", iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", della

Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti");
- occorre riformulare l'articolo 2 come segue: «L'erogazione del contributo in argomento, pari ad euro 1.956.197,00, grava sul capitolo 2309, piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", della Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2020».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

Art. 1

1.500 (testo 2)/1

[Gallone](#)

All'emendamento 1.500 (testo 2), sostituire il capoverso "comma 4-bis" con il seguente:

«4-bis. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 31 gennaio 2021, non si applica l'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle società in house si applicano gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti».

1.500 (testo 2)/2

[Grimani](#)

All'emendamento 1.500 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole "aggiungere il seguente", sono sostituite dalle seguenti: "aggiungere i seguenti";

2) dopo il capoverso "4-bis", aggiungere il seguente:

«4-ter. In ragione dell'emergenza da Covid-19, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sospesa per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali l'efficacia del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il compenso degli amministratori delle società di cui al periodo precedente è determinato in misura pari all'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 ovvero in proporzione alle frazioni dell'anno 2013 di permanenza in carica calcolate in dodicesimi pari ai mesi o frazioni di mesi in cui sono state corrisposte mensilità agli amministratori. Nelle more dell'adozione della deliberazione dell'assemblea dei soci, è facoltà degli amministratori delle società controllate dalle regioni o dagli enti locali di determinare il compenso ai sensi e per gli effetti del presente comma.».

1.500 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle società *in house* si applicano gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti».

1.501 (testo 2)/1

Collina

All'emendamento 1.501 (testo 2), il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dal turno di elezioni comunali del primo semestre 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale."

1.501 (testo 2)/2

Ferrari

All'emendamento 1.501 (testo 2), sostituire il comma 4-quater con il seguente:

"4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale."

1.501 (testo 2)/3

Iannone, Totaro

All'emendamento 1.501 (testo 2), dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-sexies. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

4-septies. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

4-opties. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

1.501 (testo 2)/4

De Bonis

All'emendamento 1.501 (testo 2), dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

«4-sexies. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 8, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti il 50 per cento più uno dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste collegate ai candidati sindaci.»

1.501 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo

2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2020.

4-ter. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021.

4-quinquies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-ter e 4-quater è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.

1.900

Il relatore

Al comma 3, lettera b), numero 8), capoverso 34-bis, dopo le parole: «n. 104» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.0.100/12 (testo 3)

[Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso «Art. 1-bis », al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;»;

b) alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 4, è aggiunto il seguente» con le seguenti: «dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti»;

2) al capoverso «4-bis », lettera b), sopprimere l'ultimo periodo;

3) dopo il capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente: «4-ter. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020 si applica quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159.»

Art. 3

3.900

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

3.0.300 [già 1.27 (testo 3)]

[L'Abbate](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quinqüies* è inserito il seguente:

«2- *sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

2. Le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqüies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

3.0.17 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela della salute negl i ambienti di lavoro non sanitari)

1. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.»

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
184ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI e altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI e altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO e altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti al testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo approvato dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(810) MOLLAME e altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO e altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9ª Commissione sui ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti al testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1271\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI), sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, che segnala la necessità dell'inserimento nel testo di una apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, dopo l'articolo 1, del seguente: «Articolo 1-bis (Disposizioni finanziarie) - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»".

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati, nella seduta di ieri, con riguardo gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 1 e 2.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso di contrarietà, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 2.4, 2.24 (che presenta inoltre problemi di copertura), 2.5, 2.6, 2.10, 2.28 (identico al 2.29) e 2.0.1.

Si pronuncia altresì in senso contrario, per incapienza delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, sull'emendamento 2.21 (testo 2).

Ritiene invece adeguata una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25 e 2.14 (testo 2).

Concorda quindi con la relatrice sull'inserimento di una clausola di varianza finanziaria sulla proposta 2.13 (testo 2).

Conviene infine sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, per le proposte 1.2 (testo 2), 2.18 (testo 2) e 2.100.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), con riguardo all'emendamento 2.4, chiede di valutare la

possibilità di un ulteriore approfondimento, al fine di consentire la predisposizione di una relazione tecnica, segnalando che la misura proposta è diretta a colmare una lacuna del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo un rapido approfondimento della portata normativa e finanziaria dell'emendamento 2.4, rileva che la realizzazione di nuove strutture di raccolta, prevista dall'emendamento in questione, solleva un problema di copertura finanziaria, tenuto conto che il provvedimento in titolo pone i costi di gestione dei rifiuti e delle strutture di raccolta a carico di una componente della tassa sui rifiuti. Reputa, pertanto, inevitabile l'espressione di un parere contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica che verifichi la neutralità degli effetti.

La senatrice [ACCOTO](#) (M5S) formula una richiesta di delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo rispetto alla proposta 2.14 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, tenuto conto che l'emendamento 2.14 (testo 2) non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ritiene che in effetti si possa esprimere anche un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori interventi sul punto, dopo aver ricapitolato le valutazioni relative ai primi due articoli, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama le richieste di chiarimento formulate sugli emendamenti riferite all'articolo 3.

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso contrario sulla proposta 3.4, per assenza di relazione tecnica e criticità nella copertura finanziaria, che non reca sufficienti disponibilità.

Con riferimento all'emendamento 3.5, manifesta un giudizio non ostativo, segnalando tuttavia l'esigenza di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale.

Condivide, infine, la valutazione di nulla osta della relatrice sulla proposta 3.1 (testo 2).

A una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sugli emendamenti 4.1 e 4.2, non segnalati né dalla relatrice né dal Governo, risponde il [PRESIDENTE](#), rilevando l'assenza di criticità per quanto di competenza della Commissione.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), precisate le conclusioni sull'articolo 3, riepiloga le questioni sollevate, nella seduta di ieri, sugli emendamenti riferiti agli articoli 5, 10, 11 e 12.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo all'articolo 5, formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3), segnalando al riguardo la necessità di aggiornare la copertura finanziaria al nuovo bilancio triennale, e conferma l'assenza di effetti finanziari sulla proposta 5.0.3.

Con riguardo all'articolo 10, ritiene sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Concorda infine con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), in relazione all'emendamento 10.0.2, che vieta di utilizzare per il prelievo e il trasporto dei prodotti ittici le cassette di polistirolo espanso, dopo aver espresso forti perplessità nel merito, segnala in prospettiva il rischio di effetti negativi sul gettito erariale, con riguardo alla cosiddetta "plastic tax".

Il vice ministro MISIANI, nel far presente che analogo aspetto è stato considerato dal Dipartimento delle finanze, ribadisce l'adeguatezza di una valutazione di contrarietà semplice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), sulla base degli elementi emersi nel dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo accantonati nella seduta del 18 novembre 2020, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.24, 2.28, 2.29, 2.0.1, 2.21 (testo 2) e 3.4. Sull'emendamento 2.13 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Sull'emendamento 3.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3-bis con il seguente: "3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11, 2.25, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 5.0.3, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2)."

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

[\(1438\)](#) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
[\(1516\)](#) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
[\(1555\)](#) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta relazione tecnica. Rinvio esame emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in via preliminare, che il nuovo testo unificato è sprovvisto della relazione tecnica, mentre il testo del disegno di legge n. 1438, di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Come il testo del disegno di legge n. 1438, anche il nuovo testo unificato prevede, all'articolo 7, la corresponsione degli emolumenti ai magistrati onorari non più su base trimestrale, ma su base bimestrale. Al riguardo, occorre avere conferma che non ne derivino effetti negativi in termini di cassa. In aggiunta alle modifiche delle indennità già previste dal disegno di legge n. 1438, viene introdotta, all'articolo 11, la possibilità, da parte dei magistrati onorari che ne facciano richiesta, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, con un'indennità lorda annuale onnicomprensiva di 38.000 euro. Al riguardo, andrebbe confermato che ciò non determini una corresponsione complessiva di maggiori emolumenti. A tal fine, sarebbe opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. All'articolo 15 viene prevista la riduzione di organico in misura superiore rispetto al disegno di legge n. 1438, con un passaggio da 6.500 a complessive 5.300 unità (a legislazione vigente, l'organico è definito in complessive 8.000 unità). Infine, nell'articolo 16, viene soppressa la clausola di invarianza già presente nel disegno di legge n. 1438 e, per la copertura dell'onere nel 2020, peraltro non quantificato, si utilizzano i risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche dei magistrati onorari, mentre, per la parte eccedente nel 2021, si utilizzano i fondi speciali di parte corrente. Al riguardo, per quanto di competenza, occorre avere conferma che le economie di spesa utilizzate per la copertura finanziaria si riferiscano alla soppressione di dotazioni organiche di fatto a fronte delle quali sussistono in bilancio le relative risorse finanziarie e non a mere posizioni fittizie sprovviste delle conseguenti risorse finanziarie. Va inoltre chiarito se le ulteriori riduzioni di organico previste siano sufficienti a coprire le modifiche introdotte dal testo unificato rispetto al disegno di legge n. 1438. Segnala, altresì, la necessità di aggiornare al bilancio triennale 2021-2023 la copertura finanziaria per gli oneri decorrenti dal 2021.

In conclusione, per quanto riguarda le quantificazioni e le economie che costituiscono la copertura finanziaria, rileva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1438 risulta superata dalle modifiche introdotte nel testo unificato e che pertanto risulta necessario acquisire una nuova relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PESCO](#) (M5S), in considerazione dell'esigenza di effettuare, in tempi contenuti, le necessarie verifiche sui profili finanziari del provvedimento in titolo, propone di richiedere formalmente la predisposizione di una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, sul testo del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (n. 229)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'atto è, al momento, privo dell'intesa della Conferenza unificata. Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame recano misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, riproponendo e innovando la normativa contenuta nella legge n. 363 del 2003, di cui si dispone l'abrogazione. Ciò premesso, riguardo agli adempimenti in capo ai soggetti pubblici interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni, province autonome, comuni, Polizia, Carabinieri, corpo della Guardia di finanza, corpi di polizia locali), non ha osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame appaiono perlopiù riprodottrici di compiti già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, rileva che il provvedimento in esame conferma l'importo, minimo e massimo, di alcune sanzioni già fissato a legislazione vigente (ad esempio, per la produzione o commercializzazione di caschi non conformi o per l'omissione di soccorso); per altre fattispecie (ad esempio, per il sorpasso o per il transito e risalita), invece, fissa direttamente gli estremi degli importi la cui definizione, a legislazione vigente, è invece demandata alle regioni, sempre in una gamma definita. Al riguardo, non formula osservazioni circa le sanzioni riprodottrici di quelle già previste a legislazione vigente; per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, la determinazione dei cui importi passa dalle Regioni allo Stato, pur considerando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta - coerentemente - effetti di gettito, sarebbe utile acquisire una valutazione volta ad escludere eventuali variazioni del gettito da sanzioni. Infine, relativamente alla possibilità che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, di cui all'articolo 39, evidenzia che le proposte di rinegoziazione (che la norma correla esplicitamente alla finalità di recuperare i maggiori costi che i gestori sopportano per gli adeguamenti al decreto in esame) appaiono presentare carattere potenzialmente oneroso - ove assentite - per gli enti concedenti. In proposito, pur rilevando che gli enti affidanti hanno facoltà di accettare o meno le proposte di rinegoziazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili profili di onerosità per i soggetti pubblici concedenti interessati derivanti dalle disposizioni in questione e dalla correlata disciplina applicabile in caso di recesso, con relativi obblighi di rimborso dei costi sostenuti dall'operatore economico, ai sensi del medesimo articolo 39. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi fatti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 377 (ant.) del 03/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021
377ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore **CALANDRINI** (*FdI*) fa presente che nella giornata di ieri, presso la Commissione giustizia, è stata sollecitata l'espressione del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo, nonché sul testo unificato dei disegni di legge 1438 e connessi in materia di magistratura onoraria.

Ritiene quindi opportuno accelerare nella predisposizione dei relativi pareri, in modo da consentire alla Commissione di merito di poter procedere nell'esame dei suddetti provvedimenti.

Il presidente **PESCO** comunica di essere al corrente di tale sollecito e rileva, con rammarico, come il Presidente della Commissione giustizia abbia irrispettamente rilasciato un comunicato stampa polemico nei confronti dell'intera Commissione bilancio.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se vi siano elementi istruttori sul disegno di legge 1474, ricordando che lo scorso 9 dicembre è stata richiesta formalmente la relazione tecnica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si rappresentano elementi di criticità sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il **PRESIDENTE** chiede al rappresentante del Governo se siano pervenuti elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, ricordando che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica lo scorso 13 gennaio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE avverte che si è in attesa di acquisire elementi integrativi della relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658-A) Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione istruzione ha introdotto la clausola di invarianza finanziaria richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 13 gennaio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore **DAMIANI** (FIBP-UDC), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante alcune proposte modificative al cui recepimento è subordinata la valutazione di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che era rimasto sospeso l'esame dell'emendamento 1.0.2 riguardante la vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.0.2, ritenendo necessaria un'apposita relazione tecnica che assicuri che l'attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specificando altresì su quali capitoli di bilancio sia possibile imputare la relativa spesa.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.2.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

(1894) *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) rammenta che era rimasta sospesa la valutazione dell'emendamento 5.1, in materia di obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo.

La rappresentante del Governo esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 5.1.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta, che viene approvato dalla Commissione.

(2077) *Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in*

materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) chiede al Governo se siano pervenuti gli elementi di risposta richiesti sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE avverte che si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra l'ulteriore emendamento 1.9 (testo 4), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta, la quale aggiunge un comma che autorizza il personale sanitario al trasporto, anche con mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione, mediante contenitori forniti dall'Amministrazione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede una revisione del parere reso nella seduta di ieri in merito all'emendamento 3.0.12, dal momento che, presso la Commissione di merito, sono state avviate interlocuzioni con il Governo per predisporre una riformulazione della proposta emendativa utile a superarne le criticità di ordine finanziario.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.9 (testo 4), mentre mette a disposizione della Commissione una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.0.12 richiamato dalla senatrice Rivolta.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.9 (testo 4) riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

A rettifica al parere reso nella seduta di ieri, sull'emendamento 3.0.12 il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso "Art. 3-bis":

"Art. 3-bis

1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per

cui l'incarico è retribuito."."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Relativamente all'emendamento 3.0.12, il presidente [PESCO](#) avverte che si procederà anche alla rettifica del parere reso nella seduta di ieri per l'Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 243](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 244](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 245](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 246](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che si procederà all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi in titolo, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece espresso in riferimento a ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Governo ha presentato quattro distinti schemi di decreti di riparto, uno per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata alla categoria relativa all'Edilizia scolastica, per la quale - come precisato dalla relazione illustrativa - non sono state presentate istanze per l'anno 2019 (analogamente agli anni passati) in quanto le relative risorse, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, con la conseguenza che la procedura di assegnazione delle risorse viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio. Fa presente che le risorse complessivamente ripartite per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2019 sono pari a 48,21 milioni di euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 197,7 milioni euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la

destinazione ad altre finalità, per un totale di circa 149 milioni di euro.

Al riguardo ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 è stata introdotta la previsione dell'obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari nel caso in cui venga disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale osserva che è più volte intervenuta la Corte dei Conti, sottolineando come la distrazione - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio - della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato, nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985, rappresenta un grave *vulnus* all'istituto, in quanto questo trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini. Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, rileva che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Rispetto all'importo spettante allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, fa presente che lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2019, è pari a circa 59,9 milioni (iscritti sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Tale importo viene versato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 224 «Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato), ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse. Dall'importo versato vengono poi detratte le somme da assegnare all'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo (-11,99 milioni di euro), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, che prevede appunto che i mezzi finanziari a disposizione della predetta Agenzia siano costituiti anche da una quota del 20 per cento della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille. Considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni), la somma complessiva da ripartire per l'anno 2019 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è pari a 48.213.870 euro.

Il piano di riparto delle risorse 2019, contenuto negli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. In sede di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale per l'anno 2019, l'importo di 48.213.870 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 9.642,74 milioni di euro.

Tuttavia, poiché all'esito dell'istruttoria svolta con riferimento alle categorie "Conservazione dei beni culturali" e "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma attribuita per il 2019, l'importo residuo di 1.458.120 euro (derivate per 632.424 euro dalla categoria Conservazione dei beni culturali e per 825.696 euro dalla categoria assistenza ai rifugiati) è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie ("Fame nel mondo", "Calamità naturali" ed "Edilizia scolastica"), determinando per ognuna di esse un incremento di 486.040 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 10.128.814 euro. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate a ciascuna categoria tra gli interventi ammissibili al beneficio, osserva che sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n.

243); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 244); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 245); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 246).

Come già detto, rileva che non è stato presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del quinto delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica in quanto, per tale categoria, le risorse sono trasferite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale spetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, la gestione degli interventi relativi a tale categoria. Come indicato nel preambolo degli schemi di DPCM in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2019 rileva che sono pervenute 262 domande, di cui: 119 per la fame nel mondo, di cui 109 ammesse alla valutazione tecnica; 46 per calamità naturali, di cui 41 ammesse alla valutazione tecnica; 41 per conservazione beni culturali, di cui 35 ammesse alla valutazione tecnica; 56 per assistenza ai rifugiati, di cui 23 ammesse alla valutazione tecnica. Delle 262 istanze pervenute, osserva che 54 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per cui sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 208 progetti. Ai fini della ripartizione, segnala che sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Nel complesso, osserva che le istanze ammesse al finanziamento sono risultate pari a 101, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 38,5 per cento. Nel dettaglio, si tratta di: 45 istanze, per un importo di euro 10.128.814, per interventi relativi alla Fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/ domande presentate) pari al 37,8 per cento; 8 istanze, per un importo di euro 10.128.814, per interventi relativi alle Calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 17,4 per cento; 29 istanze, per un importo di euro 8.818.077, per interventi relativi all'Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, con una percentuale di ammissione pari al 70,7 per cento; 19 istanze, per un importo di euro 9.010.350, per interventi relativi alla Conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 33,9 per cento. Segnala inoltre che risultano inseriti nelle graduatorie delle quattro categorie anche alcuni progetti che, pur considerati inizialmente idonei al finanziamento, sono stati poi esclusi dal procedimento di ripartizione, in quanto risultanti già destinatari del contributo nei due anni precedenti.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia alla documentazione predisposta dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 382 (pom.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
382ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894 e 1861-A) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ad altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

In relazione all'emendamento 2.200, chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, dopo aver espresso sul testo un avviso conforme alla Commissione, conferma l'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.200, precisando al riguardo che il comma oggetto di soppressione reca una procedura contabile che sarà inserita nel decreto attuativo previsto dal successivo comma 4.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esprime, inoltre, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.200."

La Commissione approva.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che andrebbero acquisite rassicurazioni circa la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 2 e degli eventuali ampliamenti dell'istituto del gratuito patrocinio. Rileva che, in materia di negoziazione assistita, interviene anche un altro disegno di legge del Governo all'esame, in prima lettura, della Camera dei deputati (A.C. 1881): al riguardo, preme sottolineare come appaiano da un punto di vista metodologico, non opportune le osservazioni della relazione tecnica sugli effetti derivanti dalle modifiche alle materie soggette alla negoziazione assistita. Infatti, il disegno di legge delega in esame, nella parte di modifica della procedura di negoziazione assistita, non determina direttamente effetti sul patrocinio a spese dello Stato e, d'altra parte, l'altra proposta normativa all'esame della Camera potrebbe essere modificata o potrebbe non essere approvata dal Parlamento.

In relazione alla maggiorazione dei compensi degli avvocati prevista dal comma 1, lettera *h*), n. 4, sebbene la relazione tecnica assicuri che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, sarebbe comunque opportuno specificare l'esclusione degli avvocati delle amministrazioni pubbliche nel criterio direttivo di delega che, invece, al momento, non prevede tale esclusione. Sarebbe altresì opportuno acquisire un aggiornamento della Tabella A della relazione tecnica, con dati riferibili possibilmente al triennio 2018/2020 o almeno al triennio 2017/2019, nonché una stima aggiornata al 2019 dei dati inerenti alla Tabella B, recante la stima delle controversie escluse dalla mediazione obbligatoria e relative al caso di patrocinio a spese dello Stato. Osserva inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sull'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione, di cui alla lettera *c*) del comma 1. Appare, quindi, necessario acquisire dati numerici in proposito e una valutazione dell'onere che ne deriverà per il patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto riguarda gli articoli 8, in materia di processo di esecuzione, e 10, in materia di scioglimento delle comunioni, appare opportuno, con riferimento alle spese relative ai professionisti, che il Governo confermi che tali spese, anche nel caso di ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, saranno ripartite tra gli altri partecipanti alle medesime procedure, escludendo oneri a carico dello Stato in relazione alle spese suddette. Sempre con riferimento all'articolo 10, in materia di scioglimento delle comunioni, si chiede conferma del fatto che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato siano riferibili ad una platea esigua e che tali oneri troveranno compensazione con i risparmi relativi alla riduzione delle spese di giustizia derivanti dall'effetto deflattivo del contenzioso giudiziario.

In relazione all'articolo 12, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi a conferma che dall'implementazione delle soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della posta elettronica certificata (PEC), nonché dalle nuove modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in cui sono previste specifiche sanzioni in favore della Cassa delle ammende, il Governo dovrebbe assicurare che la pubblica amministrazione sia in grado di trasmettere le informazioni scritte entro il termine che sarà stabilito dal decreto delegato, comunque non superiore a sessanta giorni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 212 del Servizio del bilancio

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto delle questioni poste dal relatore, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ([n. 247](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ricorda che nella seduta del 10 marzo è già stata illustrata una proposta di parere, sulla quale il Governo si è pronunciato in senso conforme.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel rilevare che la proposta del relatore recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede alla rappresentante del Governo se risultano già disponibili elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento, in relazione al quale ricorda che la Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) si unisce alla sollecitazione del Presidente, fornendo ragguagli sull'andamento dell'esame presso la Commissione in sede referente.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è ancora in attesa di elementi integrativi da parte dell'Amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 18 marzo, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
390ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MISIANI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente derivanti dalla complessa procedura di comunicazioni e controlli prevista a carico di Regioni e Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro.

Inoltre, andrebbe confermata, riguardo al demansionamento o all'attribuzione di mansioni diverse per il personale che non si sottopone a vaccinazione, l'assenza di effetti onerosi legati alla copertura di posti che potrebbero rimanere scoperti.

Relativamente all'articolo 5, andrebbe confermata la possibilità per il direttore sanitario di svolgere gli ulteriori adempimenti attribuitigli con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano le "importanti risorse finanziarie" contemplate nella relazione tecnica che potranno essere risparmiate con il meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno.

Per quanto riguarda l'articolo 6, chiede ulteriori elementi che consentano di suffragare l'invarianza finanziaria addotta nella relazione tecnica e non contenuta nel testo. In particolare, andrebbero forniti elementi utili per quanto riguarda la giustizia contabile e amministrativa.

Relativamente all'articolo 9, occorre avere conferma che il posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari, ancorché temporalmente contenuto, non possa comportare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 11, considerato che in relazione tecnica è previsto lo svolgimento del

concorso per magistrato ordinario su sei sedi invece che una, occorre avere conferma che il decreto del Ministro della giustizia venga adottato utilizzando le somme oggetto di copertura e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo la quantificazione degli oneri, di cui al comma 8, si rappresenta come gli oneri siano previsti per il solo 2021. Andrebbe, quindi, confermato che tutta la procedura concorsuale si chiuderà nel 2021; in caso contrario, si renderebbe necessaria la valutazione degli effetti sul fabbisogno di cassa del settore statale. Al riguardo, come previsto dalla legge di contabilità, andrebbe comunque fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 216 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 concerne il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.a. per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, non oltre la data del 31 maggio 2021, prorogabili per ulteriori 30 giorni, limitatamente ai collegamenti marittimi non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato.

La relazione tecnica stima l'onere complessivo della proroga per l'anno 2001 in euro 13.424.174, che trova copertura sulle risorse previste e disponibili a legislazione vigente, già destinate a tale finalità, di cui al capitolo 1960 - 2.5 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere della proroga e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, considerato quanto affermato nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 2 prevede il differimento del termine dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per la definizione delle modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Considerato che non erano stati ascritti effetti finanziari alla norma originaria, oggetto di proroga, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti d'attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabile da navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, per un onere stimato in 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico dell'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo speciale di conto capitale, che allo stato presenta la necessaria capienza.

Premesso che la quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee è correlata alla stima del valore del progetto, valutato nella relazione tecnica in 130 milioni di euro, è necessario che siano forniti dal Governo maggiori elementi circa tale stima.

Andrebbero inoltre fornite informazioni analitiche sulle singole voci che compongono il costo totale

connesso all'esperimento del concorso. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, nella relazione tecnica non vengono specificati i parametri per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, ivi richiamato: al riguardo, occorre avere maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste. Il Governo dovrebbe inoltre indicare separatamente le spese per la pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri della commissione giudicatrice nonché gli altri costi indicati genericamente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 218.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota sul provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando l'obiezione sollevata dal Governo in merito ai profili di onerosità del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

A tale riguardo, rappresenta la possibilità di condizionare la valutazione di nulla osta all'inserimento, al comma 3 del medesimo articolo 19, della previsione in base alla quale gli eventuali decreti legislativi recanti oneri potranno essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura finanziaria, conformemente ai principi della legge di contabilità e finanza pubblica.

Peraltro, la valutazione non ostativa sarà altresì condizionata alla specificazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, comma 3, nonché all'acquisizione, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alle proposte avanzata dal Presidente ai fini dell'espressione del parere sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce un avviso non ostativo.

Alla luce dell'interlocuzione svoltasi, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 19, comma 3: al primo periodo, le parole: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", siano sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; al secondo periodo, dopo le parole: "per materia", siano aggiunte le seguenti: "e per i profili finanziari".
In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo."

Posta in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo.

Il presidente [PESCO](#) fa presente che sul testo unificato in esame sono in corso approfondimenti sia presso la Commissione di merito, sia a livello governativo.

Ricorda peraltro che questa Commissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta dello scorso 13 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che sul provvedimento in questione era stata rappresentata la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica.

Nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori utili a favorire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento al quale annette rilevante importanza, alla luce del contesto epidemiologico in corso e dell'utilizzo diffuso degli strumenti della didattica a distanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

